

# RESOCONTO STENOGRAFICO

472.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 4 MARZO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUIGI PRETI

INDI

DEL PRESIDENTE NILDE IOTTI E DEL VICEPRESIDENTE LORIS FORTUNA

### INDICE

PAG.	PAG.
Missioni . . . . .	41825, 41845
<b>Disegni di legge:</b>	
(Annunzio) . . . . .	41846
(Restituzione al Governo per la sua presentazione al Senato) . . . . .	41846
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	41825
<b>Disegni di legge di conversione:</b>	
(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96- bis del regolamento) . . . . .	41825
(Autorizzazione di relazione orale) . . . . .	41825
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	41825
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
S. 1412-1549-1562 — Disegno di legge d'iniziativa del Governo: Senatori Vitalone ed altri; Pecchioli ed altri — Misure per la difesa dell'ordina- mento costituzionale ( <i>approvato, in</i>	<i>un testo unificato, dal Senato</i> ) (3127). PRESIDENTE 41826, 41827, 41828, 41832, 41835, 41842, 41845, 41846, 41847, 41848, 41849, 41850, 41854, 41855, 41856, 41857, 41862, 41868, 41872, 41874, 41877, 41878, 41879, 41881, 41882, 41885, 41886, 41887, 41888, 41889, 41890, 41891, 41892, 41897, 41898, 41899, 41904, 41905, 41906, 41907, 41908, 41910, 41911, 41912, 41919, 41920, 41921, 41923, 41925, 41926, 41927, 41928, 41929, 41940, 41945, 41946, 41947, 41948, 41949, 41950, 41951, 41952, 41953, 41954, 41955, 41959, 41960, 41961, 41962, 41963, 41967, 41968, 41969, 41970, 41971, 41972, 41973, 41977, 41978, 41980, 41981, 41982, 41984, 41985, 41986, 41987, 41988, 41989, 41990, 41992, 41993, 41994, 41996, 41997, 41999, 42000, 42001, 42002, 42004 BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN) 41857, 41992 BATTAGLIA ADOLFO (PRI) . . . . . 41996 BIANCO GERARDO (DC) . . . . . 41986, 41987

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

PAG.	PAG.		
BIONDI ALFREDO (PLI) . . . . .	42001	TESSARI ALESSANDRO (PR) 41842, 41882, 41883, 41884, 41886, 41887, 41888, 41912, 41921	
BOATO MARCO (PR) 41835, 41838, 41848, 41850, 41854, 41855, 41856, 41868, 41870, 41872, 41882, 41886, 41888, 41889, 41890, 41892, 41897, 41904, 41905, 41912, 41920, 41926, 41928, 41929, 41946, 41947, 41948, 41950, 41951, 41952, 41953, 41955, 41960, 41961, 41962, 41968, 41971, 41977, 41980, 41982, 41984, 41985, 41988, 41990, 41991		TRANTINO VINCENZO (MSI-DN), <i>Relatore di minoranza</i> 41846, 41856, 41857, 41885, 41891, 41911, 41912, 41925, 41928, 41948, 41949, 41954, 41955, 41959, 41963, 41968, 41981, 41982, 41985, 41988, 42000	
BOZZI ALDO (PLI) . . . . .	41891, 41925	VIOLANTE LUCIANO (PCI) 41891, 41950, 41951, 41962, 41971, 41981	
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> .	41947	ZANFAGNA MARCELLO (MSI-DN) 41830, 41881	
CARPINO ANTONIO (PSI) . . . . .	41993	<b>Proposte di legge:</b>	
CASINI CARLO (DC) . . . . .	41923	(Annunzio) . . . . .	41825
CRUCIANELLI FAMIANO (PDUP) 41849, 41850, 41973, 41992		(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	41906
DARIDA CLELIO, <i>Ministro di grazia e giu- stizia</i> . . . . .	41960	(Proposta di assegnazione a Commis- sione in sede legislativa) . . . . .	41826
DE CATALDO FRANCESCO ANTONIO (PR) 41827, 41845, 41857, 41878, 41879, 41880, 41919, 41926, 41927, 41954, 41972, 41984, 41986, 41987		(Trasmissione dal Senato) . . . . .	41845
FELISETTI LUIGI DINO (PSI), <i>Presidente della Commissione</i> . . . . .	41899, 41986, 41987	<b>Calendario dei lavori dell'Assemblea (Modifica):</b>	
FRACCHIA BRUNO (PCI) 41849, 41899, 41946, 41961		PRESIDENTE . . . . .	41930, 41931
GALANTE GARRONE CARLO ( <i>Misto-Ind. Sin.</i> ) . . . . .	41849	CIUFFINI FABIO MARIA (PCI) . . . . .	41931
GITTI TARCISIO (DC) . . . . .	41891, 41898, 41952	ROCELLA FRANCESCO (PR) . . . . .	41930
GUARRA ANTONIO (MSI-DN) . . . . .	41908, 41918, 41943	RUBINO RAFFAELLO (DC) . . . . .	41931
LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, <i>Sotto- segretario di Stato per la grazia e giu- stizia</i> 41847, 41886, 41912, 41926, 41955, 41968, 41972, 41981, 41988		<b>Nomine ministeriali ai sensi dell'arti- colo 9 della legge n. 14 del 1978 (Comunicazione) . . . . .</b>	41907
MACALUSO ANTONIO (MSI-DN) 41866, 41910, 41958, 41984, 41985		<b>Per la formazione del calendario dei lavori dell'Assemblea:</b>	
MELLINI MAURO (PR) 41874, 41877, 41889, 41919, 41945, 41970, 41982, 41989		PRESIDENTE . . . . .	41939
MILANI ELISEO (PDUP) . . . . .		<b>Per lutti dei deputati Zanforlin e Per- rone:</b>	
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) . . . . .	41855	PRESIDENTE . . . . .	41826
POCHETTI MARIO (PCI) 41878, 41887, 41951, 41952		<b>Proclamazione di un deputato suben- trante . . . . .</b>	41826
REGGIANI ALESSANDRO (PSDI) . . . . .	42000, 42001	<b>Programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo 8 marzo - 30 aprile 1982 (Formazione):</b>	
RICCI RAIMONDO (PCI) . . . . .	41897	PRESIDENTE . . . . .	41932, 41933, 41935
RIZZO ALDO ( <i>Misto-Ind. Sin.</i> ) 41848, 41887, 41928, 42002		BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN) 41932, 41933, 41934	
ROBALDO VITALE (PRI), <i>Relatore per la maggioranza</i> 41826, 41828, 41846, 41885, 41911, 41925, 41927, 41947, 41951, 41952, 41955, 41959, 41962, 41968, 41971, 41981, 41984, 41988		GIANNI ALFONSO (PDUP) . . . . .	41934
RODOTÀ STEFANO ( <i>Misto-Ind. Sin.</i> ) . . . . .	41979	ROCELLA FRANCESCO (PR) . . . . .	41934
SABBATINI GIANFRANCO (DC) . . . . .	41997	<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
SANTAGATI ORAZIO (MSI-DN) . . . . .	41832, 41835	PRESIDENTE . . . . .	41929
SEPPIA MAURO (PSI) . . . . .	41890	<b>Votazione segreta di un disegno di legge . . . . .</b>	41935
SPAGNOLI UGO (PCI) . . . . .	41987, 41994	<b>Votazioni segrete 41848, 41849, 41850, 41858, 41886, 41887, 41888, 41890, 41891, 41892, 41899, 41912, 41963, 41973, 42004</b>	

**La seduta comincia alle 11.**

RAFFAELE GIURA LONGO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Corder, Martini, Santuz, Sanza e Zamberletti sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. In data 3 marzo 1982 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MAROLI ed altri: «Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali per i liberi professionisti» (3224);

ACCAME: «Norme per l'organizzazione dell'aviazione navale» (3225);

PASQUINI ed altri: «Ristrutturazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze» (3226);

TROTTA ed altri: «Omologazione, per fini di prevenzione degli infortuni, di

macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione» (3227).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

PRESIDENTE. In data 3 marzo 1982 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1711. — «Istituzione di una indennità di rischio per il personale tecnico del servizio dei fari e del segnalamento marittimo» (approvato da quella IV Commissione permanente) (3223).

Sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione, sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento e autorizzazione di relazione orale.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 3 marzo 1982, il seguente disegno di legge:

S. 1795. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, concernente autorizzazione alla GEPI Spa ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di con-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

sumo e della connessa componentistica» (già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (3062-B).

A norma del primo comma dell'articolo 96-bis del regolamento, comunico che il suddetto disegno di legge è già stato deferito alla XII Commissione permanente (Industria) in sede referente.

Dati i motivi di particolare urgenza, propongo altresì che la Commissione XII sia autorizzata sin d'ora a riferire oralmente all'Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Proposta di assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente progetto di legge:

*IV Commissione (Giustizia):*

S. 1621-1591. — DE CATALDO ed altri: «Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso» (già approvato dalla IV Commissione della Camera e modificato, in un testo unificato con la proposta di legge d'iniziativa dei Senatori ROSI ed altri, dalla II Commissione del Senato) (1442/B) (con parere della I e della II Commissione).

La suddetta proposta di assegnazione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

**Per lutti dei deputati  
Zanforlin e Perrone.**

PRESIDENTE. Informo la Camera che i deputati Zanforlin e Perrone sono stati colpiti da grave lutto: la perdita della madre.

Ai colleghi così duramente provati negli affetti familiari ho già fatto pervenire le

espressioni del più vivo cordoglio che ora rinnovo anche a nome dell'Assemblea.

**Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: S. 1412-1549-1562 — Disegno di legge d'iniziativa del Governo — Senatori Vitalone ed altri; Pecchioli ed altri: Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale (approvato, in un testo unificato, dal Senato) (3127).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge, già approvato, in un testo unificato, dal Senato: S. 1412-1549-1562 — Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.

VITALE ROBALDO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALE ROBALDO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, a nome del Comitato dei nove vorrei chiedere una sospensione della seduta per poter completare l'esame degli emendamenti e subemendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Robaldo. Sospendo pertanto la seduta per mezzora.

**La seduta, sospesa alle 11,10,  
è ripresa alle 12,50.**

**Proclamazione  
di un deputato subentrante.**

PRESIDENTE. Comunico che, dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Piero Bassetti, la Giunta delle elezioni, nella seduta del 4 marzo 1982 — a' termini degli articoli 81 e 86 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati — ha accertato che il candidato Roberto

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Confalonieri segue immediatamente l'ultimo degli eletti della lista n. 13 (democrazia cristiana) per il collegio IV (Milano).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Roberto Confalonieri deputato per il collegio IV (Milano).

S'intende che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

### Si riprende la discussione.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori per chiedere un chiarimento alla Presidenza.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Credo che sia indispensabile ordinare i lavori dell'Assemblea con la massima puntualità e chiarezza; diversamente, non avrebbero ragion d'essere il regolamento, gli studi sul regolamento, le modifiche al regolamento, le interpretazioni del regolamento, e così via.

Ebbene, signor Presidente, avevo appreso dalla lettura dei documenti della Camera che oggi vi sarebbe stata una seduta pomeridiana dedicata all'esame del progetto di legge sui «pentiti». Ho appreso poi che la seduta era stata anticipata alle 11; in proposito, non ho obiezioni da muovere, perché sono convinto che ciò sia avvenuto in seguito ad una decisione della Conferenza dei capigruppo o dell'Assemblea (ieri non ero presente), anche se resto abbastanza perplesso in ordine alle modifiche del calendario dei lavori che non siano perentoriamente necessitate da esigenze sopravvenute.

Ma qui si è verificata una cosa su cui nutro molte perplessità e su cui esprimo certamente qualche contrarietà. La seduta alle 11,10 è stata sospesa sino alle 11,40: sono le 12,50 e la seduta riprende dandosi la parola al relatore. Tuttavia, noi

non sappiamo quello che succederà per quanto riguarda lo svolgersi della seduta. Ecco, non amo vivere nell'incertezza anche perché sono convinto che, prima di tutto, sia necessaria la certezza, la chiarezza e l'ordine nello svolgimento dei nostri lavori. Le domando, signor Presidente, che cosa succederà nelle prossime ore. So che è in corso una riunione della Conferenza dei capigruppo, ma non so se si sia conclusa; qualcuno mi dice che si discuterà del «sottomarino» o di non so quale altro oggetto misterioso...

PRESIDENTE. No, nella seduta di oggi non se ne parlerà; forse se ne discuterà nella seduta di domani.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. La prego, quindi, di fornire notizie certe circa l'ulteriore corso dei lavori della giornata odierna, anche in relazione alle decisioni assunte dalla Conferenza dei presidenti di gruppo in corso.

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, questa mattina i lavori dell'Assemblea sono iniziati alle 11 perché nella seduta di martedì scorso si è potuto esaurire solo l'esame dell'articolo 1 del progetto di legge sui «pentiti» e quindi è stato necessario anticipare l'inizio della seduta odierna a stamattina per il rispetto del calendario; lei, che è persona tanto cortese, non avrà difficoltà ad intendere questo.

Aggiungo che la seduta questa mattina è regolarmente iniziata alle 11, ma poi il Comitato dei nove, essendo insorte divergenze su taluni emendamenti, ha chiesto una sospensione dei lavori; che si è protratta fino ad ora, cioè fino a quando il Comitato dei nove, almeno entro determinati limiti, è riuscito a raggiungere delle intese in ordine all'esame degli emendamenti.

Circa le decisioni della Conferenza dei capigruppo, esse prevedono per la giornata di oggi la prosecuzione e la conclusione dell'esame del progetto di legge sui «pentiti» nonché l'esame delle modifiche apportate dal Senato al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, sulla GEPI.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Do ora la parola all'onorevole relatore per la maggioranza perché faccia conoscere all'Assemblea i risultati dei lavori del Comitato dei nove.

VITALE ROBALDO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, il Comitato dei nove ha concluso i suoi lavori raggiungendo un accordo di massima ed è quindi pronto per passare all'esame dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Robaldo. Do quindi lettura dell'articolo 2:

*(Attenuante per i reati per finalità di terrorismo e di eversione in caso di dissociazione).*

«Salvo quanto disposto dall'articolo 289-bis del codice penale, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da quindici a ventuno anni e le altre pene sono diminuite di un terzo ma non possono superare, in ogni caso, i quindici anni per gli imputati di uno o più reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale i quali, tenendo, anche dopo il fermo o l'arresto ma prima dell'ordinanza di rinvio a giudizio, uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1, commi primo e secondo, rendano, in qualsiasi fase o grado del processo, piena confessione di tutti i reati commessi e si siano adoperati o si adoperino efficacemente durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi a norma dell'articolo 61, n. 2, del codice penale.

Quando ricorrono le circostanze di cui al precedente comma non si applica l'aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15».

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 2.*

2. 1.

TRANTINO, ABBATANGELO, ALMIRANTE, BAGHINO, CARADONNA,

DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARIATO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTIAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA.

*Al primo comma, sopprimere le parole: Salvo quanto disposto dall'articolo 289-bis del codice penale.*

2. 2.

BOATO.

*Al primo comma, dopo le parole: articolo 289-bis, aggiungere le seguenti: quarto comma,*

2.12.

GALANTE GARRONE, RODOTÀ, RIZZO, BASSANINI, GALLI MARIA LUISA.

*Al primo comma, sostituire le parole: da quindici a ventuno anni con le seguenti: da diciotto a ventuno anni.*

2.10.

MILANI, CRUCIANELLI, GIANNI, CAFFIERO, MAGRI, CATALANO.

*Al primo comma, sostituire le parole: da quindici a ventuno anni e le altre pene sono diminuite di un terzo ma non possono superare in ogni caso i quindici anni con le seguenti: da venti a ventiquattro anni e le altre pene sono diminuite di un terzo ma non possono superare in ogni caso i ventidue anni.*

2. 3.

RICCI, VIOLANTE, FRACCHIA.

*Al primo comma, sopprimere le parole:*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

anche dopo il fermo o l'arresto ma prima dell'ordinanza di rinvio a giudizio.

2. 5.

BOATO.

*Al primo comma, sostituire le parole: anche dopo il fermo o l'arresto ma prima dell'ordinanza di rinvio a giudizio, con le seguenti: prima della condanna definitiva.*

2. 4.

BOATO.

*Al primo comma, sostituire le parole: anche dopo il fermo o l'arresto, ma prima dell'ordinanza di rinvio a giudizio con le seguenti: prima della sentenza definitiva di condanna.*

2. 9.

LA COMMISSIONE.

*Al primo comma, sostituire le parole: previsti dall'articolo 1, comma primo e secondo, con le seguenti: previsti dal primo comma dell'articolo 1.*

2. 6.

TRANTINO, ABBATANGELO, ALMIRANTE, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTIAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA.

*Al primo comma, sostituire la parole da: rendano fino a: di tutti i reati commessi con le seguenti: forniscano agli inquirenti tutte le informazioni di cui sono a conoscenza circa la programmazione, la preparazione e l'esecuzione di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.*

2.11

MILANI, CRUCIANELLI, GIANNI, CAFFIERO, MAGRI, CATALANO.

*Al primo comma, sostituire le parole: piena confessione di tutti i reati commessi con le seguenti: confessione di tutti i reati commessi nonché di tutti quelli per i quali è intervenuto accordo criminoso.*

2.13

GALANTE GARRONE, RODOTÀ, RIZZO, BASSANINI, GALLI MARIA LUISA.

*Al primo comma, sopprimere la parola: piena.*

2. 7.

BOATO.

*Al primo comma, sopprimere la parola: piena.*

2.14

GALANTE GARRONE, RODOTÀ, RIZZO, BASSANINI, GALLI MARIA LUISA.

*Al primo comma, sostituire le parole da: per elidere fino alla fine, con le seguenti: per contribuire ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.*

2. 8.

BOATO.

*Al primo comma, sopprimere le parole: per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o.*

2.15

GALANTE GARRONE, RODOTÀ, RIZZO, BASSANINI, GALLI MARIA LUISA.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso rela-

tivi. Ha chiesto di parlare l'onorevole Zanfagna. Ne ha facoltà.

MARCELLO ZANFAGNA. Signor Presidente, per l'attuazione dell'articolo 2 si richiede che sia stato commesso un reato per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale e che detto reato comporti la pena dell'ergastolo.

I delitti che comportano la pena dell'ergastolo, tralasciando quelli specifici commessi in tempo di guerra, sono: articolo 241, attentato contro l'integrità dello Stato e la sua indipendenza; articolo 242, cittadino che porta le armi contro lo Stato; articolo 244, atti ostili verso uno Stato estero che espongono quello italiano al pericolo di guerra; articolo 276, attentato al Presidente della Repubblica; articolo 280, attentato per finalità terroristiche o di eversione (quarto comma), attentato alla vita con conseguenza di morte; articolo 284, insurrezione armata; articolo 285, devastazione e saccheggio; articolo 286, guerra civile; articolo 295, attentati contro capi di Stato; articolo 422, strage; articolo 438, epidemia (secondo comma) con conseguenza di morte; articolo 439, avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (al secondo comma) con conseguenza di morte; articoli 576 e 577, circostanze aggravanti l'omicidio; articolo 630, sequestro di persona (terzo comma) con conseguenza di morte.

L'imputato può evitare l'ergastolo ed ottenere una riduzione della pena da 15 a 21 anni se disciolga, o, comunque, determini lo scioglimento dell'associazione o della banda; receda dall'accordo, o si ritiri dall'associazione o dalla banda, ovvero si sia consegnato senza opporre resistenza o abbandonando le armi o comunque fornisca ogni utile informazione sulla struttura e sull'organizzazione dell'associazione o della banda. Terzo: abbia comunque impedito l'esecuzione dei reati per cui l'associazione o la banda siano state costituite; ed aggiunga ad uno qualsiasi di questi comportamenti la piena confessione di tutti i reati commessi

o si sia adoperato o si adoperi efficacemente durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose del reato o per impedire la commissione di altri reati ai fini di occultarne uno o più precedenti.

In quali casi, concretamente, potrà applicarsi l'attenuante dell'articolo 82? La risposta dovrebbe essere la seguente: quando sia stato commesso ai fini di terrorismo o di eversione un delitto che comporti la pena dell'ergastolo. Ma quando detto delitto sia stato commesso (potrebbe essere quello di strage, devastazione e saccheggio, o attentato alla vita del Capo dello Stato italiano o di altri Stati esteri), quali degli atteggiamenti comportamentali di cui al progetto di legge in esame potrebbe essere logicamente collegato con la *mens* che ha ispirato la normativa in discussione?

Commesso il delitto, non sembra possa aver rilevanza l'aver disciolto o aver determinato lo scioglimento dell'associazione o della banda. Non sembra che possa aver rilevanza l'adoperarsi per attenuare le conseguenze dannose del delitto (se si tratta di strage, i morti ci sono già; se si tratta di devastazione o saccheggio, i beni sono stati già distrutti o asportati). Forse solo in quest'ultimo caso si potrebbe prevedere la restituzione di quanto è stato saccheggiato.

Invece, potrebbe avere rilevanza il recesso dall'accordo o il ritiro dall'associazione o dalla banda (ma queste previsioni sono da interpretarsi nel senso che abbiano avuto luogo prima della commissione del delitto). Se questo è vero, e cioè che l'imputato di partecipazione a società o banda per la commissione di un delitto si sia dissociato prima del fatto, è vero anche che detta persona non dovrebbe essere passibile di una pena tanto grave quale quella dell'ergastolo.

L'unico comportamento possibile ai fini di beneficiare delle attenuanti sembra essere quello di consegnarsi alla forza pubblica senza resistenza o aver abbandonato le armi che sarebbero state usate per la commissione del delitto, oppure aver fornito informazioni utili sulla struttura

e l'organizzazione della banda o dell'associazione.

Ora, prima di procedere nell'esame dell'articolo 2, a nostro giudizio, si deve accertare quale sia la sua possibile sfera di applicazione, in relazione al comportamento richiesto all'imputato. Ma a questo comportamento si deve aggiungere il fatto che l'imputato abbia reso piena confessione di tutti i reati commessi. Anche qui, nell'applicazione della norma, sorgono concreti dubbi circa la validità della formula usata. Che cosa vuol dire «piena confessione di tutti i delitti commessi»? In qual modo il magistrato, nell'applicare le attenuanti, potrà essere sicuro che la confessione dell'imputato sia piena e riguardi tutti i reati commessi?

In altre parole, il giudice o chi per esso, sarà obbligato ad accettare quanto un «pentito» si sentirà di dire? Ma quale garanzia avrà il magistrato che tale confessione sia veramente piena? Ancora, oltre alla piena confessione, il progetto di legge chiede che l'imputato si sia adoperato o si adoperi, anche durante il processo, efficacemente «ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato», o per impedire la commissione di altri reati che servano a nascondere uno precedente.

In quali fattispecie dei reati, che sono edittalmente colpiti con la pena dell'ergastolo, un imputato potrà elidere o attenuarne le conseguenze dannose? Forse solo nel caso di saccheggio, e non certo quando sia stata commessa una strage o una devastazione o si sia attentato alla vita del Capo dello Stato.

Da queste osservazioni, appare chiaramente che la normativa dell'articolo 2 nel combinato disposto con l'articolo 1 appare essere, se non velleitaria, notevolmente imprecisa o, meglio, indefinita.

Infatti, non si potrà mai accertare quando una confessione sia effettivamente piena, mentre la formulazione dell'articolo 2 dà a vedere che il magistrato dovrebbe *sic et simpliciter* accettare per piena confessione quanto un «pentito», o cosiddetto pentito, si senta di dire.

Per questi motivi, e per non ingenerare casi di macroscopica disparità di trattamento, data la soggettività della valutazione da parte del magistrato sul valore della confessione resa dall'imputato, il Movimento sociale italiano-destra nazionale ha presentato un emendamento per la soppressione dell'articolo 2.

Ad uno che legga, anche con un minimo di attenzione, l'articolo 2, appare subito che la sua applicazione darà adito ad evidenti perplessità, anche da parte del giudice che dovrà applicarlo. Infatti spetterà al magistrato di valutare se una confessione sia «piena», e se sia efficace il comportamento dell'imputato al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato. A noi sembra che inserendo questa norma nel nostro ordinamento, troppo facilmente l'ambito di azione del giudice, per effetto dell'ampio potere discrezionale di cui questi gode, e che con la norma in esame viene ulteriormente ampliato, potrebbe sconfinare nell'arbitrio, a causa proprio della formulazione della norma stessa.

D'altra parte, l'articolo appare estremamente concessivo e lassista, e si ha la sensazione che lo Stato invece di combattere il terrorismo con quel rigore che la coscienza comune della gente reclama, nel solco di una equa applicazione del nostro codice penale, oggi finisca con il rimettersi alle decisioni giurisdizionali (che il più delle volte saranno espressione di evidenti speculazioni da parte degli imputati) e ai racconti artificiosi e furbeschi degli autori e dei fautori dei peggiori delitti. Così, in base all'articolo 2 di questo disegno di legge, l'autore di tremendi delitti, che comportano la pena dell'ergastolo, avrebbe diritto alla sostituzione della pena massima con quella della reclusione da 15 a 21 anni, solo perché dissociandosi dagli altri concorrenti, si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori (altri omicidi, altre stragi?); oppure aiuti concretamente l'autorità giudiziaria o quella di polizia nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti; ma, una volta irrogata

dai giudici la pena nei suoi confronti, può attraverso una decisione di clemenza resa sempre dagli stessi giudici, ottenere che la pena non venga eseguita, non sia cioè scontata, tenuto conto anche della piena confessione dei reati e delle prove fornite di ripudio della violenza armata.

La corte di assise, quindi, nell'ambito di procedimenti concernenti reati di estrema gravità, può pronunciare soltanto condanne retoriche e formali, con la coeva concessione della libertà immediata. Il terrorista «pentito» ha diritto a sì eclatante favorevole risultato, senza compromettersi molto: è sufficiente che egli renda a modo suo la confessione dei reati criminosi e, cospargendosi il capo di cenere, facendo ricorso al cilicio o adottando altro espediente, dia la prova del ripudio della violenza armata. Il codice vigente, andando oltre la linea tradizionalmente adottata dai criminalisti classici, incoraggia già il recesso, e riserva a tal proposito trattamento di favore, allo scopo, socialmente utile, di stimolare la *poenitentia* del reo, e di evitare il compimento di *ulterior criminis actus*, nonché di elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; il pentimento, però, non deve consistere in un impulso puramente interiore, ma deve concretarsi in un ravvedimento «attuoso»; in ogni caso comunque, la pena viene adeguatamente ridotta.

Per converso, il progetto di legge in esame — e ciò, a nostro avviso, è antigiuridico ed immorale — prende altre vie, specialmente se si consideri l'orribile sorte di molti innocenti, ed il dolore ed il danno — non facilmente acquietabili ed estinguibili — dei superstiti. Un maestro del foro napoletano, Alfredo De Marsico, parlando di questa legge su alcuni giornali l'ha indicata come semplicemente aberrante. Ma giudicando questo articolo 2, ha detto che esso calpesta i più elementari diritti dalla giustizia. Noi siamo d'accordo con Alfredo De Marsico (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati, che, come al solito,

sarà breve, intelligente e conciso. Ne ha facoltà.

**ORAZIO SANTAGATI.** La ringrazio per tutti questi riconoscimenti *ante litteram* che ella vuol darmi: farò di tutto per meritarmeli.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, noi abbiamo nel nostro ordinamento giuridico un articolo che, in termini classici, viene chiamato *aberratio ictus*. Mi sembra, invece, che qui siamo di fronte ad una *aberratio legis*, perché l'insieme delle norme contemplate in questo provvedimento urta contro i pilastri della costruzione giuridica del nostro ordinamento in materia di diritto penale sostanziale e processuale. Ogni volta che ci accostiamo alle singole norme che, caso per caso, siamo tenuti a prendere in considerazione, questa aberrazione emerge in maniera sempre più macroscopica.

Per quanto riguarda l'articolo 2, rilevo che esso ha una costruzione del tutto avulsa dal nostro sistema penalistico e, direi, anche da tradizioni giuridiche secolari che non possono, per una visione molto indulgente di una certa situazione socio-politica, essere assunte a norme di diritto penale positivo.

Mi permetterò quindi di insistere sull'emendamento presentato dal nostro gruppo — primo firmatario il collega Trantino — che propone la soppressione di questo articolo. Mi sembra questa l'unica soluzione possibile, se si vuole evitare di aggiungere altro danno a quello già provocato con l'approvazione dell'articolo 1, sia pure con le modifiche approvate da questo ramo del Parlamento nel dibattito dell'altro giorno; modifiche che probabilmente non soddisferanno neppure i colleghi del Senato, che potrebbero anche sentire il bisogno di apportare anch'essi delle innovazioni.

Non facciamo un passo indietro per seguire rigorosamente l'ordine sistematico degli articoli e quindi, lasciando alla saggezza e all'acume dei senatori lo spiraglio di una revisione in meglio dell'articolo 1 varato da questo ramo del Parla-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

mento, ci soffermiamo con un po' di attenzione sull'articolo 2.

Iniziamo dal titolo: «Attenuanti per i reati per finalità di terrorismo e di eversione in caso di dissociazione». Innanzitutto scopriamo che viene creata una attenuante specifica, anomala, che non rientra in nessuna delle attenuanti comuni al nostro codice penale. Non possiamo considerarla neppure come una sottospecie dell'articolo 62-bis, essendo questo articolo quello delle attenuanti generiche.

La attenuante specifica che si crea non rientra, ripeto, in alcuno dei casi concreti previsti dal nostro diritto positivo e non ha neanche quella giustificazione che in un certo qual modo, sia pure in astratto, potrebbe avere quello che è stato deciso con l'articolo 1 circa una casistica di non punibilità.

Sappiamo che per motivi di legislazione penale, di cosiddetta criminalità politica o, per essere più corretti, di politica criminale, si può talvolta dar luogo a casi di non punibilità: la cosiddetta *abolitio criminis* che quasi sempre viene espressa nella forma tradizionale del provvedimento di amnistia, di indulto, di grazia e qualche volta viene invece codificata attraverso la cosiddetta esimente, che istituisce una causa di non punibilità ad un fatto delittuoso che, per una ragione di politica criminale, viene considerato non perseguibile.

Quindi, una certa logica, anche se forzata, si può avvertire per quanto concerne i casi di non punibilità, perché al legislatore interessa considerare non punibili taluni casi che altrimenti sarebbero regolarmente punibili. Ma voler creare addirittura nuove forme di attenuanti che non rientrano in un sistema costituito di diritto positivo, ci lascia veramente sgomenti. Se abbiamo l'attenuante per il terrorista pentito, perché non potremmo avere anche l'attenuante per il grassatore pentito, per l'omicida pentito? Non parlo del caso classico in cui si può godere delle attenuanti, ma di una attenuante specifica, *ad personam*, che ci fa sconfinare addirittura nel privilegio. Questi terroristi

sono dei delinquenti privilegiati: delinquenti lo sono, perché quando si entra nell'attenuante già la punibilità è stata accertata e la responsabilità dichiarata. La non punibilità crea una specie di «zona franca», per cui si dice «tu potresti essere punito, non lo sei, non se ne parla più»; qui, invece, si accerta la punibilità, si accerta l'atto delinquenziale commesso in tutta la sua gravità, e poi si dichiara di concedere un premio particolare, un'attenuante personalissima, quasi che l'aver delinquito non sia altro che un motivo per avere una agevolazione particolare, eccezionale.

È questa l'impostazione che ci preoccupa moltissimo, perché crea anche una disparità costituzionale tra delinquenza, diciamo, senza aggettivo e delinquenza terroristica. La Costituzione viene violata, per lo meno, nel suo articolo 3, dove si dice che il cittadino è uguale dinanzi alla legge e deve rendere conto delle sue attitudini delinquenziali davanti al giudice naturale.

Qui, invece, abbiamo un tipo di reato diverso, un tipo di delinquente diverso, un tipo di agevolazione diversa. Bisogna poi pensare che le agevolazioni sono notevoli: qui non si dà l'abituale sconto del terzo, ma direi che la giustizia «svende tutto». Infatti, la giustizia si preoccupa di dare all'attenuante una sua forza particolare nella riduzione della pena, e si arriva a delle vere e proprie «svendite di fine stagione», che mettono a repentaglio la stessa fisionomia della giustizia.

In sostanza a noi sembra che voler mantenere questo articolo sia una vera e propria aberrazione giuridica. Diceva testé il collega Zanfagna che De Marsico ha definito aberrante tutto il provvedimento, ma che ha definito addirittura assurda questa norma, e non si può che convenire con questo giudizio. E poi, questa attenuante viene regalata per una confessione la cui sostanza non è possibile chiaramente definire. Cosa significa «piena confessione di tutti i reati commessi»? I casi sono due: o l'autorità giudiziaria ha il controllo delle prove; e sappiamo che la confessione viene definita la regina delle

prove; e allora o la confessione viene data prima del controllo e può quindi in un certo modo aiutare la giustizia a portare avanti la sua missione; oppure viene data dopo che le prove sono state raccolte ed è quindi quella confessione a *posteriori* che molte volte noi avvocati suggeriamo ai nostri assistiti per lucrare la concessione delle attenuanti generiche, che sono quelle che in genere possono essere accordate quando la confessione consente di poter snellire l'*iter* del procedimento, nel senso che il magistrato non deve fare la fatica di andare a raccogliere tutte le prove per inchiodare il colpevole alle sue responsabilità: si avvale della regina delle prove (che è la confessione, quando non è estorta ed è concordante) per arrivare alla sentenza dichiarativa di responsabilità e di punibilità.

Questa piena confessione ha dunque i limiti che hanno tutte le confessioni e può quindi ricevere il trattamento di benevolenza che ricevono tutte le confessioni: non si capisce perché la confessione resa dal rapinatore possa dar luogo soltanto alle attenuanti generiche e quella resa invece dal brigatista debba dar luogo a qualcosa di più delle attenuanti generiche, che in linea di massima nessun magistrato, quando la confessione è seria, produttiva, spontanea e concomitante, nega.

Si dice poi «di tutti i reati commessi». Ma come fa la giustizia a sapere se colui che confessa abbia veramente confessato tutti i reati? Forse può essere facile, nel caso di un delinquente comune (trattandosi di reati che si muovono entro una certa precisa area di delinquenza), arrivare alla verifica se non di tutte, di molte rapine, di molti furti, di molte estorsioni. Ma come si fa a stabilire quale sia la piena confessione di tutti i reati commessi da un brigatista?

Rimaniamo anche in questo caso nell'ambiguità, perché ci sarà il magistrato indulgente che prenderà per buona la confessione anche se in realtà ha riguardato soltanto una minima parte dei delitti commessi; ci sarà invece il magistrato severo che potrà non prenderla per

buona (e forse senza sbagliare del tutto).

Si tratta dunque di una norma non oggettivamente applicabile con certezza e con serenità, il che lascia molto perplessi in ordine alla faccenda della piena confessione.

Aggiunge l'articolo: «e si siano adoperati o si adoperino efficacemente durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato». Ma per questo il codice già prevede un'attenuante specifica, all'articolo 62, n. 6. Non vedo quindi perché queste due ipotesi siano state per così dire escerpitate dal contesto delle norme generali di diritto penale creando attenuanti particolari. Per l'ipotesi della confessione esistono già infatti le attenuanti generiche, mentre per l'ipotesi del cosiddetto ravvedimento attuoso ed operoso esiste l'articolo 62, n. 6, del codice penale. Non vi è nessuna necessità di creare una norma *ad hoc* quando già esiste nel nostro ordinamento giuridico la possibilità, con i sistemi normali, di arrivare alle riduzioni di pena consentite dalla legge.

Per di più, onorevole sottosegretario, lei sa bene che, sulla base dell'articolo 69 del codice penale, si può anche dichiarare la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, per cui nel caso di concorso di più attenuanti (e con questa norma già due ne potrebbero essere date tranquillamente, purché ricorrano gli estremi previsti dal codice penale), saremmo in condizione, dando le attenuanti generiche e quella del ravvedimento operoso, di applicare la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, consentendo così al condannato di fruire eventualmente delle riduzioni previste per questi casi dal codice penale vigente. Poi si aggiunge: «O per impedire la commissione di reati connessi a norma dell'articolo 61, n. 2, del codice penale». Io so che esiste l'altra norma dell'articolo 61, n. 2, del cosiddetto nesso teleologico tra più reati: ed è questo che la legge punisce, cioè il fatto di commettere più reati per arrivare a quello scopo delittuoso. Pertanto si tratta di una norma inserita nel codice penale come una ag-

gravante specifica dall'articolo 61, n. 2; non capisco come si possa creare l'anti-norma, cioè un anti-articolo 61, n. 2. Se si è già dato luogo ad un reato connesso ai sensi dell'articolo 61, n. 2, del codice penale non si vede perché si possa consentire la dissoluzione di questo evento delittuoso attraverso un impedimento al medesimo che, qualora avvenisse, avverrebbe senza che già ci fosse la possibilità della consumazione dei due reati. Quindi, se si vuole impedire il verificarsi dell'articolo 61, n. 2, già ci si deve trovare di fronte ad un reato non commesso; ma se il reato è già stato commesso ed è già stato applicato l'articolo 61, n. 2, non si vede come si possa arrivare all'impedimento, a meno che il terrorista pentito non inventi una serie di reati con nesso teleologico per poi farsi bello, dicendo di averli impediti. Ma per dire che è avvenuto l'impedimento, bisogna valutare se si sia verificato il nesso teleologico. Quindi si tratta di una norma inconcepibile che fa strame di qualsiasi concezione giuridica del rapporto teleologico tra un reato e l'altro.

Giunti a questo punto, mi sembra quanto mai opportuna la soppressione integrale che noi suggeriamo dell'articolo 2 che abbiamo voluto soltanto semplificare; il collega Trantino, che è un valoroso penalista, sa quanti esempi potremmo concretamente portare in questa casistica per dimostrare come la creazione di una attenuante specifica non dia luogo al completamento delle attenuanti previste dal codice, ma dia invece luogo al cosiddetto privilegio. Ci troviamo cioè in pieno diritto medioevale! Il privilegio non trovava posto nel nostro codice non solo da Rocco in poi, ma già dal periodo napoleonico in poi. Quindi torniamo in un'epoca precedente ai codici napoleonici, torniamo in pieno medioevo consentendo — non so per quale voluttà di *cupio dissolvi* — il reinserimento nel sistema penale italiano all'istituto del privilegio. Per questo il terrorista pentito è un delinquente privilegiato. Egli è favorito già in partenza da una norma privilegiata che lo distingue da tutti gli altri, permettendogli di godere

non solo quanto il codice prevede, non solo della impunità (anche questo è grave, ma ha una sua logica), ma anche di quest'altro privilegio nonostante venga colto «con le mani nel sacco» o abbia commesso i reati più efferati. Tale privilegio è configurato attraverso una alterazione delle norme specifiche del codice penale perché qui si mettono insieme gli articoli 62-bis, il 62, n. 6, l'anti-61, n. 2, ed il 133, perché ci vuole anche la valutazione attraverso la confessione del grado di sincerità dell'imputato: ebbene, si fa un *cocktail* di tutti questi articoli e si conferisce questo privilegio!

VINCENZO TRANTINO. È una centrifuga giudiziaria!

ORAZIO SANTAGATI. Esattamente!

Ebbene, noi siamo veramente preoccupati per il fatto che una volta aperte le maglie di una normativa così fuori dal normale si possa insistere su questa linea. Per queste ragioni dichiariamo la nostra decisa opposizione alla approvazione di questi articoli ed insistiamo per l'accoglimento dell'emendamento soppressivo presentato dal nostro gruppo (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. L'articolo 2 di questo provvedimento si ricollega, come logica giuridica e politico-istituzionale, all'articolo 1 che abbiamo esaminato nella seduta precedente. Anche l'articolo 2 rientra nella strategia della dissociazione dal terrorismo, vista a mio parere in modo non tanto complementare, quanto piuttosto alternativo alla strategia della collaborazione o della «delazione», in ogni caso a quel tipo di strategia che, fino ad oggi, si è basata sulla «cultura del pentitismo». Ho già affermato, in sede di discussione sulle linee generali, ed intervenendo sull'articolo 1, che la mia valutazione — in base alla quale da parte mia vi è un giudizio problematico su questo provvedimento e non interamente nega-

tivo come, per esempio, vi è da parte dei componenti del mio gruppo — si basa sui primi due articoli, che valuto abbastanza positivamente, di questa proposta di legge. L'articolo 1, che riguarda i casi di non punibilità in rapporto ai reati associativi ed agli altri reati strumentali riferiti ai primi, e l'articolo 2 che prevede la possibilità della dissociazione dal terrorismo anche per reati più gravi, non automaticamente ed obbligatoriamente condizionata a comportamenti di carattere collaborazionistico o «delatorio». Sembra che questo sia un tema nuovo in quest'aula, un tema scottante e lacerante: in realtà lo è, ma non è affatto un tema nuovo; è un tema che rientra a pieno titolo in tutta la storia del nostro ordinamento giuridico, starei per dire in tutta la storia della filosofia del diritto rispetto alla materia penale, che rientra a pieno titolo nel dibattito in sede dottrinale sulla materia che abbiamo di fronte, e non a caso le citazioni dei testi, magari oggi sconosciuti ma ormai classici in questa materia, sono abbondanti in quest'aula.

In questo senso affermo che la legge avrebbe potuto avere una effettiva validità e rilievo, anche di carattere storico-istituzionale, nel senso di una inversione di tendenza rispetto alla legislazione speciale e di emergenza precedente, laddove si fosse avuto il coraggio di compiere questa scelta come fondamentale, e non subordinata nei confronti della strategia della collaborazione. Si sarebbe dovuto avere il coraggio di considerare questa via giuridica, giudiziaria, politico-istituzionale, e anche storico-morale, come prevalente, come la principale da percorrere per raggiungere i tre obiettivi di cui ho già parlato in precedenti occasioni. Primo, la destabilizzazione politica all'interno del terrorismo, che vuol dire anche sua destabilizzazione politico-militare e politico-organizzativa; secondo, la possibilità di recuperare, o immediatamente, nei casi di non punibilità per reati minori, o attraverso un processo di verifica del rapporto di debito con la giustizia, strati sociali prevalentemente giovanili, sia sul

versante dell'estrema sinistra, sia sul versante — anche se di questo aspetto nessuno osa parlare in quest'aula — dell'estrema destra, ad un rapporto positivo con lo Stato democratico, con lo Stato di diritto, con la convivenza civile, rapporto da cui — allo stato attuale e per gli infernali meccanismi di reclutamento e di riciclaggio delle organizzazioni terroristiche e per i diabolici meccanismi della legislazione speciale, come un uomo di dottrina li ha definiti — sono rimasti forzatamente estranei o preclusi.

Il terzo aspetto, collegato a quello precedente, è di invertire in qualche misura la tendenza, rispetto alle legislazioni speciali ed eccezionali precedenti, e di individuare in qualche modo — anche se nessuno si illudeva che potesse essere fatto da un giorno all'altro — una strada che su questo terreno specifico potesse portarci a ritornare progressivamente nell'ordine logico-giuridico, penale e processuale, del nostro sistema.

Perché tutto questo, colleghi, l'ho detto in forma ipotetica e non all'indicativo? Perché a mio parere questa scelta, in qualche misura, ha ingresso in questo provvedimento — e per questo ne discuto, come ho detto più volte, in modo problematico e non in modo totalmente negativo — e addirittura ha ingresso nella sua prima parte, cioè negli articoli 1 e 2, ma poi non si è avuto il coraggio di portarla fino in fondo. Quello che si è negato nella prima parte, poi rientra a vele spiegate, in modo preponderante e prevalente, nell'articolo 3, e in tutti i meccanismi successivi connessi all'articolo 3, in particolare quelli che riguardano la libertà provvisoria, la libertà condizionale, e così via.

Quindi, quella che era una scelta lucida, intelligente, coraggiosa, e giuridicamente coerente con il nostro sistema penale, nonché positivamente bonificatrice dei guasti che si erano introdotti in un recente passato con la legislazione eccezionale nel sistema penale stesso, poi non si è avuto il coraggio di portarla avanti. Ne parleremo ancora, in rapporto all'articolo 3, riferito all'articolo 4 del cosid-

detto «decreto Cossiga», però a me preme molto porre questi problemi — anche se con qualche difficoltà dovuta a ragioni fisiologiche personali di questo momento, che vi prego di scusare — già in sede di esame dell'articolo 2.

Da questo punto di vista, per far capire che non sto forzando necessariamente e a fini di parte un'interpretazione, vorrei richiamare — se il senatore Lombardi, sottosegretario di Stato per la giustizia, me lo consente — una polemica che si è avuta sulle pagine di un quotidiano molto autorevole, che da molto tempo tratta questi problemi, *la Repubblica*, proprio in relazione a questo provvedimento e alle modifiche che nel suo *iter* esso al Senato ha subito. A fine dicembre dello scorso anno, ed esattamente su *la Repubblica* del 27 dicembre, vi fu un articolo di un giurista molto intelligente, serio e preparato, Guido Neppi Modona, che attaccava — a mio parere questa volta indebitamente e sbagliando; e dico questo proprio perché stimo molto questa persona — le modifiche, a mio parere migliorative, rispetto ad una base di partenza assai grave e discutibile, che al Senato si stavano in qualche misura portando a questo progetto di legge. Ripeto che queste modifiche migliorative si stavano «in qualche misura» portando, perché non è che condivide questo progetto di legge, ma comunque, rispetto alla base di partenza, si è fatto un percorso, nonostante tutto, positivo.

Il senatore Lombardi, sottosegretario di Stato per la giustizia, il 31 dicembre, e cioè quattro giorni dopo, risponde, sempre sulle pagine de *la Repubblica*, alle critiche di Guido Neppi Modona, con queste frasi che mi permetto di citare testualmente: «Le novità sono date proprio dal fatto che in presenza del rischio che i semplici dissociati possono essere riciclati dal partito armato» — questo è un rischio tanto paventato da Pecchioli, da Violante, da Valiani e da altri deputati e senatori — «sono previste misure di indulgenza, rivolte a favorire il recesso dalla lotta armata, il definitivo regolamento dei conti con la giustizia e la dissuasione a permanere o a rientrare nell'area dell'ever-

sione». E ancora, (riprendo la citazione), rispetto invece al retroterra politico-culturale di tutta questa questione (che è un retroterra che ha attraversato tutta la sinistra, e in particolare proprio la sinistra, in questi anni, e che non a caso ci tormenta e ci travaglia in modo così profondo anche in queste ore): «Si tratta di assumere, e tutt'altro che con ritrosia, come dato di una legislazione non esclusivamente repressiva nella lotta al terrorismo, le indicazioni del dibattito sulla dissociazione, apertosi ormai da un anno, soprattutto nell'ambito della sinistra» (in realtà, senatore Lombardi, non era aperto solo da un anno, era aperto per quanto mi riguarda da vari anni, ma forse soltanto da un anno è emerso alla luce del sole in modo evidente), «ma anche di non trascurare, correttamente legiferando, le perplessità crescenti anche in sede dottrina per l'introduzione nel sistema penale di disposizioni anomale, ispirate alla cosiddetta cultura del pentimento, e per i rischi derivanti da strumenti di pressione sull'imputato, tali da indurlo, per sfuggire alla coazione o per guadagnarsi la ricompensa, a fornire informazioni false o ad effettuare calunniose chiamate di correo, rischi accentuati ove un siffatto indirizzo venga esteso — e ce n'è già la richiesta — ad altre forme di criminalità comune organizzata».

Come vediamo, qui si chiama in causa la questione se questo tipo di strumenti (soprattutto quelli di carattere collaborativo, non quelli di carattere dissociativo, perché è assai difficile dissociarsi dalla criminalità comune organizzata, se non in forma collaborativa) vada o meno esteso alla criminalità comune organizzata. Io ho già detto che, per quanto mi riguarda, ritengo pur fondato questo problema in rapporto all'articolo 3 della Costituzione, ma non farei mai questa scelta. L'altro aspetto è quello del rapporto tra strategia della dissociazione e strategia della collaborazione — «delazione», o meglio della questione della dissociazione in rapporto alla «cultura del pentimento».

Ho citato volutamente il pensiero di un membro del Governo, sottosegretario per

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 MARZO 1982

la giustizia, militante del partito della democrazia cristiana, cioè di una persona che per ruoli istituzionali e politici mi è sicuramente molto lontana, per far capire come questa problematica sia una problematica che non passa necessariamente solo attraverso schieramenti politici di maggioranza e di opposizione, per cui è più compromissoria la scelta del Governo e più rigorosa — che so io — la scelta dell'opposizione comunista (non è affatto vero in questa materia), ma come questo tipo di problematica vada affrontata, prima di tutto, attraverso dei rigorosi e coerenti punti di riferimento. Ed io userei questa parola in termini di filosofia del diritto, di teoria generale del diritto, di analisi del nostro ordinamento giuridico, di analisi del nostro sistema penale e di precise scelte politiche, poi, all'interno di tutto questo. E non è un caso (lo dico con serenità, perché non è una polemica astiosa) che le principali obiezioni che, per esempio, in questa materia dall'opposizione comunista vengono fatte, a mio parere, siano obiezioni di carattere regressivo, cioè siano obiezioni che hanno tutte al loro interno, implicito o esplicito, il modello ideale del pentitismo. Il collaboratore-«delatore» è il loro modello ideale di comportamento. Tutto ciò che a questo si avvicina è accettabile e premiabile; tutto ciò che da questo si distacca (ma si distacca non nel senso di essere più vicino al terrorismo, bensì nel senso di essere un modello di comportamento diverso nella lotta al terrorismo o meglio nel favore alla dissociazione dal terrorismo) va evidentemente trattato con maggiore sospetto, con maggiore distacco, con minori incentivazioni di carattere giuridico-istituzionale nella strategia politica e giudiziaria di lotta al terrorismo. Questo è un caso tipico in cui la contrapposizione destra-sinistra (per intenderci, nel senso di destra riferendomi al Governo e nel senso di sinistra riferendomi all'opposizione comunista, in questo caso) come parametro di riferimento per chi ha posizioni più avanzate o più arretrate non serve assolutamente a niente. Abbiamo il caso dell'opposizione comunista che, su

questo punto, ha posizioni regressive, reazionarie (tra virgolette) in termini di filosofia del diritto, di concezione dello Stato, di rapporto tra individuo e Stato, di uso del sistema penale, di uso dei meccanismi del sistema penale; ha posizioni più regressive rispetto, non dirò al Governo ed alla maggioranza (questo non è vero), ma ad un filone di analisi e di riflessione che, anche all'interno del Governo e della maggioranza, in questi mesi si è manifestato. E si è manifestato con uno scontro duro. È stato uno scontro duro e, devo dire, di alto livello. C'è stato uno scontro su problemi di enorme portata sul piano storico-istituzionale.

Dopo aver fatto dei riferimenti di carattere generale, vorrei citare un testo molto più drammatico della vicenda che abbiamo di fronte, anche se devo sottolineare che cito volutamente una persona imputata e condannata per reati di terrorismo, che comunque ben difficilmente potrà beneficiare, in qualche modo, di questa legge. Si tratta di persona arretrata per reati di terrorismo molti anni fa, nella fase originaria del terrorismo di sinistra (tanto, fra poco, credo che non potremo più parlare del terrorismo di destra perché per tutte le stragi abbiamo una assoluzione dopo l'altra; quella, anzi, sarà cancellata dalla memoria storica del nostro paese...

VINCENZO TRANTINO. Per dimostrare le infamie che hanno fatto!

MARCO BOATO. La persona che voglio citare — si tratta del dissociato non pentito Alfredo Bonavita — ha reso dichiarazioni che in parte sono state rese pubbliche dai settimanali *L'Espresso* e *Panorama*, e in parte sono state riprese nell'ambito di dichiarazioni giudiziarie, che io riporto molto sinteticamente, per far capire come tutto questo incida nel vivo della lotta contro il terrorismo e della dissociazione politica dal terrorismo. A me farebbe molto piacere che il collega Violante — che giustamente sta contrattando con Battaglia le posizioni sugli emendamenti — ascoltasse invece

questa citazione, perché essa chiama in causa quel discorso — a mio avviso sbagliato — sui modelli ideali del pentimento di cui ho parlato prima.

Siamo, quindi, di fronte ad uno dei fondatori delle Brigate rosse, a persona che, se non ricordo male, è stata arrestata verso la fine della prima metà degli anni '70, che in questi anni, in carcere, ha tenuto un comportamento coerente con il modello del terrorista carcerato (prigioniero politico, rifiuto del rapporto processuale, eccetera), che, di fronte al tipo di logica, di percorso che il terrorismo delle Brigate rosse ha avuto in concreto nella società italiana in questi ultimi cinque o sei anni, ha realizzato progressivamente — ma ciò è emerso successivamente, noi non lo sapevamo — una sua dissociazione, che gli è costata enormemente (abbiamo tutti letto sui giornali le cronache delle minacce che ha subito). Ma egli ha ritenuto dignitosa e politicamente coerente questa sua totale dissociazione dal terrorismo, in tanto in quanto il suo non diventasse automaticamente un comportamento di carattere delatorio, in quanto, cioè, non venisse preso come quello di chi, dopo essere stato reclutato in una organizzazione terroristica, anzi dopo esserne stato addirittura uno dei fondatori o dei cofondatori, veniva — scusa l'espressione — reclutato in un altro esercito, in questo caso dalla prima arma dell'esercito dello Stato italiano, diventando invece elemento di profonda contraddizione politica e morale all'interno di quel tipo di mondo che, per quanto degenerare e degenerato dal punto di vista ideologico, ha tuttavia una sua logica ideologico-politica ed una sua — perversa — ragione storica (il mondo del terrorismo).

Tutti questi discorsi possono sembrare molto complessi e difficili ma vogliono spiegare che cosa ciò comporti dal punto di vista del comportamento processuale. Ciò comporta che non necessariamente questo, che può essere il comportamento più efficace nella lotta contro il terrorismo, — che in modo moralmente dignitoso, per così dire, può maggiormente

rappresentare una forma di dissociazione dal terrorismo non premiata allo stato attuale, — nei meccanismi giuridici che affrontiamo o rientra in modo assai parziale o non rientra affatto, e comunque vi rientrerebbe in modo non sufficientemente adeguato semplicemente perché non si attaglia al modello dell'articolo 4 della «legge Cossiga» e dell'articolo 3 del provvedimento in esame: quello del perfetto dissociato dal terrorismo, cioè del vero collaboratore.

Leggo ora questo testo e tengo a precisare che esso riguarda motivazioni politiche, non entrando nel merito delle vicende giudiziarie, perché non compete a me, in quest'aula, affrontare problemi che riguardano la magistratura nella sua totale autonomia. Mi riferisco solo alle motivazioni politiche. «Per quanto concerne le azioni compiute dalle Brigate rosse intendo trattare l'argomento in maniera coerente con l'impostazione politica desumibile dal documento pubblicato da *l'Espresso* e richiamato all'inizio del presente verbale. Non conosco militanti delle Brigate rosse non ancora identificati dagli inquirenti che siano anche al momento presente «attivi» e cioè che praticino concretamente la lotta armata. Se li conoscessi farei i loro nomi». Cioè, Bonavita dice: se conoscessi persone che sono tuttora terroristi attivi, che quindi domani mattina possono uccidere, sequestrare, rapire, eccetera, farei i loro nomi, cioè cercherei di impedirgli di continuare a fare i terroristi attivi e di continuare a colpire persone innocenti.

«Quanto a personaggi non rientranti nella categoria suddetta, volendo potrei determinare indagini e conseguente eventuale arresto di circa venti-trenta persone, ma si tratta di persone uscite dall'organizzazione dopo che parteciparono ad un'unica azione, oppure di persone che hanno avuto con le Brigate rosse soltanto rapporti di cosiddetta solidarietà militante».

Collega Robaldo, in termini giudiziari diremmo partecipazione a banda armata, oppure favoreggiamento.

«Preciso — continua la citazione — che

quelli che potrei nominare, perché parteciparono ad un'unica azione e poi uscirono, sono pochissimi, rispetto al complesso delle persone che non nomino, la maggior parte delle quali è costituita da persone che si sono attivate per solidarizzare in qualche modo con i compagni detenuti. Non nomino nessuna delle ventitrenta persone suddette per una scelta politica precisa. Soltanto operando in questo modo ritengo di poter sviluppare ed estendere il discorso politico di abbandono della lotta armata che ho iniziato con il mio documento pubblicato da *l'Espresso* e proseguito con i miei interrogatori». Un poco più avanti vi è un riferimento analogo ad un episodio specifico avvenuto a Torino nel 1973.

«Non intendo fare i nomi dei cinque componenti il nucleo per le motivazioni di carattere politico che ho già esposto; alcuni sono già stati condannati per questo fatto, altri sono in carcere, magari condannati per fatti che non hanno materialmente commesso. A me in questo momento interessa il discorso politico di distacco della lotta armata. Per poterlo sviluppare non voglio che qualcuno abbia spazi per potermi appiccicare la qualifica di spia. Quanto ora ho precisato vale allo stesso modo per tutti gli altri fatti per i quali dirò in seguito».

Chi ha scorso questi verbali sa che poi in questi vi sono centinaia di nomi, non è che non ci sia ricostruzione dell'attività criminosa delle Brigate rosse; però si tratta di un tipo di comportamento, di dissociazione che non è come dicono alcuni puramente labiale; è un comportamento attivo, di una dissociazione la quale non si subordina alla richiesta da parte dello Stato di un comportamento delatorio, che sceglie nel dimostrare la propria autenticità di dissociazione, anche in modo coerente, credibile, pur se discutibile finché si vuole — non sto dicendo che questo sia il paradigma ma un esempio, che è altra cosa — il modo di realizzare tutto ciò. Cioè, impedendo che il terrorismo continui a proliferare nel nostro paese, ma al tempo stesso scegliendo di non «riciclare» gente che con il

terrorismo non ha più niente a che fare attraverso il meccanismo perverso di carattere giudiziario e attraverso il meccanismo ancora più perverso di carattere carcerario.

Questo è il problema di fondo che abbiamo all'interno di questa legge, non rispetto alla legge nel suo complesso, e sbagliano, secondo me, coloro che pur legittimamente dicono che si deve o accettare o rifiutare tutta la legge.

Questa legge, non a caso, è animata da un'intima contraddittorietà, da una compresenza di singole scelte diverse che non si è saputo evidentemente portare fino in fondo (e per questo ho un giudizio molto critico), ma che non possiamo cancellare in quanto sono anche il risultato di un dibattito, di uno scontro, di iniziative, di un lavoro e di una presa di coscienza di questi problemi in sede parlamentare, in sede giudiziaria, in sede giornalistica, in rapporto all'opinione pubblica e così via.

Vi è un autore che parla di questi problemi, quindi non del fatto che non sia accettabile — chissà per quali motivi — un comportamento collaborativo, tutt'altro, ma che non debba essere lo Stato a subordinare la dissociazione a questo. Questo autore dice: «L'onere della scelta deve essere rimesso al reo, il quale potrà ovviamente ricorrere anche alla delazione, se tale modo risulta consentaneo alla vicenda criminosa; l'essenziale tuttavia è che l'ordinamento non precostituisca alcuna forma di incentivazione specifica in tale direzione, non esiga *a priori* alcuna forma di collaborazione processuale, ma si limiti a richiedere un risultato positivo sul piano della tutela dell'interesse protetto, in termini reali ed obbiettivi. La scelta dei modi efficaci va rimessa al reo; nulla impedisce che essi consistano, in concreto, nella delazione, ma nulla lo impone o lo suggerisce». Riprenderò, semmai, questo argomento in sede di discussione sull'articolo 3.

Ma quanto ho detto, anche se con qualche difficoltà fa capire perché, dando un mio giudizio, se lo limito solo agli articoli 1 e 2 è abbastanza positivo su

questa scelta, mentre rimango poi molto perplesso più sull'articolo 2 che non sull'articolo 1 (le perplessità sull'articolo 1 le ho già espresse nella seduta di martedì), circa il modo in cui concretamente questa scelta è stata fatta, nella sua definizione giuridica. Lo dico molto sinteticamente (e poi concludo).

Il primo aspetto riguarda l'uso di una terminologia che molti hanno ritenuto inaccettabile nella formulazione di una legge di uno Stato moderno: la «piena confessione di tutti i reati commessi».

È ben vero che è stato osservato e contro-obbiettato che certi meccanismi previsti nell'articolo 3 sono in realtà assai più «medievali» che non quelli previsti nell'articolo 2, ma è altrettanto evidente (parliamo adesso dell'articolo 2; poi parleremo del 3) che mantenere in un testo legislativo un riferimento non alla confessione di tutti i reati commessi — cosa legittima — ma alla «piena confessione di tutti i reati commessi», sul piano logico-semanticamente è una pura superfetazione, un puro pleonasma, una ridondanza. In realtà ha una logica giuridica perversa; all'interno della dissociazione, cioè, è ancora infiltrato il discorso del meccanismo che deve portare, in realtà, alla collaborazione, e comunque a una identificazione di carattere morale, non di carattere comportamentale, rispetto al comportamento del dissociato.

Per questo abbiamo presentato degli emendamenti ed a maggior ragione il mio discorso vale contro le proposte di aumenti di pena che per l'articolo 2 il gruppo comunista (che non so se le manterrà) e mi pare anche il gruppo del PDUP in questo caso, propongono, sempre, ripeto, in quella logica, a mio parere sbagliata e pericolosissima e regressiva, sul piano giuridico-istituzionale, in base alla quale il modello ideale del partito comunista è il «pentito confesso delatore», e il dissociato è una persona che si può aiutare, ma che in qualche misura va trattata con cautela e con sospetto, e comunque va punita più gravemente. Ma il partito comunista, a questo proposito, dovrebbe riflettere sulla storia dello stalinismo, per

quanto riguarda questo tipo di modello di comportamento. Io credo che da questa logica un movimento operaio laico moderno, che ha accettato i meccanismi dello Stato di diritto e della democrazia politica, dovrebbe avere il coraggio di uscire, soprattutto in una materia così scottante e preoccupante come il terrorismo; e invece non sa farlo.

Il secondo aspetto legato a questo è la formulazione del comportamento antagonistico previsto nel primo comma dell'articolo 2. Si parla di piena confessione di tutti i reati commessi, e si ipotizza che gli accusati si siano adoperati o si adoperino efficacemente durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, o per impedire la commissione di reati connessi, a norma dell'articolo 61, n. 2, del codice penale.

Facciamo una comparata valutazione del tipo di comportamento che viene richiesto all'articolo 2 e del comportamento che successivamente viene richiesto dall'articolo 3. Sappiamo tutti che la discriminante tra l'articolo 2 e l'articolo 3 è se vi siano o meno chiamate di correo: il dissociato che non intende fare chiamate di correo, che confessa i propri reati, che ricostruisce la propria vicenda nel terrorismo, ma che non fa chiamate di correo, rientrerà nell'articolo 2, mentre il dissociato che confessa i propri reati, che ricostruisce la vicenda terroristica, che impedisce quello che può impedire per il futuro, soprattutto attraverso o la ricostruzione, o la chiamata di correo, la delazione, la collaborazione, chiamatela come volete, rientrerà nell'articolo 3: e sapendo questo, il modo in cui viene elaborato giuridicamente il modello di comportamento diverso è un modo assolutamente discutibile.

In realtà diventa più rigoroso, più restrittivo, più rigido, più vincolante il comportamento richiesto nell'articolo 2 che non quello richiesto nell'articolo 3, salvo per quanto riguarda la questione della chiamata di correo.

Per questo c'è un mio emendamento, che tende a sostituire alla formula che ho prima citato la seguente: «contribuisce a

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori». La Commissione non ha accettato questa dizione, e non si è avuto il coraggio, secondo me, di portare fino in fondo una scelta giuridica lineare e coerente.

**PRESIDENTE.** Onorevole Boato, la prego di concludere!

**MARCO BOATO.** Concludo, signor Presidente. In tal modo si rischia che un articolo, che io valuto — nonostante tutto — sostanzialmente in modo positivo, se rimarrà in questi termini diventerà inapplicabile, rendendo più vantaggioso per questo tipo di comportamento l'articolo 4 del «decreto Cossiga».

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Alessandro Tessari. Ne ha facoltà.

**ALESSANDRO TESSARI.** Chiedo scusa ai pochi coraggiosi che sono ancora in quest'aula a quest'ora. Prendo la parola pur non essendo un tecnico di questo settore specifico; ma ho già espresso ieri, parlando sull'articolo 1, i motivi del mio dissenso su questo provvedimento, dissenso rispetto al testo della legge che abbiamo in esame, dissenso rispetto alle valutazioni che sono state espresse su questo provvedimento dalle varie parti.

C'è un dissenso da destra, che evidentemente non mi può trovare d'accordo; c'è un dissenso da sinistra, che è molto sfumato, tanto è vero che ormai si può profilare come andrà a finire questa vicenda. In un certo senso il Senato ha già anticipato lo schieramento che porterà a compimento questo provvedimento. Qui alla Camera, rispetto al Senato, proprio per la maggiore presenza del gruppo radicale, questo provvedimento potrà certamente essere migliorato.

Ho ammirato, come già avevo fatto in precedenza, la passione dell'amico e compagno Boato nel difendere, nonostante tutto, la logica del provvedimento. Non v'è dubbio che nelle sue parole c'è una appassionata volontà di concorrere a re-

digere una legge che non suoni insulto al diritto. Boato continua ad insistere nel vedere in questi primi due articoli la bontà, la giustificazione del provvedimento, rispetto all'articolo 3 e ad altri articoli, che rappresenterebbero invece un rimedio inaccettabile per tutta questa vicenda. Boato ha citato un documento molto interessante, che è un esempio di come ci si possa dissociare dalla lotta armata, senza cadere in quella che con vari termini viene definita delazione, collaborazione, opera di spionaggio. Continuo a credere che non sia possibile questa interpretazione. Continuo a ritenere che, né con l'articolo 1, che è già stato approvato, pur con le modifiche apportate dall'assemblea, né con questo articolo 2, noi sostanzialmente proponiamo uno strumento estraneo alla filosofia che ispira l'intero provvedimento, e quindi all'articolo 3, all'articolo 4, all'articolo 6, eccetera. Sono convinto che con questa legge, noi non diamo uno strumento in mano alla magistratura, perché questo è uno strumento di polizia, questo è uno strumento per la totale discrezionalità della interpretazione del dettato della legge. Non c'è nulla che non sia equivoco, nulla che non consenta di applicare queste norme singolarmente a determinati personaggi che sono stati protagonisti o protagonisti minori, o comunque coinvolti nella lotta terroristica contro questa società.

**ALDO AJELLO.** I comprimari!

**ALESSANDRO TESSARI.** No, non comprimari, ma persone che probabilmente sono state travolte nella maniera più banale, più casuale o più ingenua. Sostanzialmente, abbiamo ormai ribadito con moltissimi interventi, anche delle altre parti politiche, che poi hanno votato alla fine l'articolo 1 e voteranno l'articolo 2, la difficoltà della dissociazione senza l'altro elemento della collaborazione attiva, e che comunque è sempre in mano al magistrato la facoltà di non applicare questi primi due articoli se la confessione non è piena, come si dice nel testo; il che non

vuol dire nulla, perché nessuno sa quando una confessione è piena o a metà o è reticente. È chiaro, alla luce di tutti i discorsi che sono stati fatti al Senato per giustificare questo provvedimento, che, purtuttavia, si vuole che esso abbia una validità temporanea proprio perché tutto sommato ci si vergogna. Sappiamo che non solo questo provvedimento passerà, ma che purtroppo diventerà un precedente cui la Camera probabilmente si rifarà come a un precedente storico, come è avvenuto per la «legge Cossiga», che faceva schifo, però è stata approvata dal Parlamento ed è diventata un punto di riferimento storico per questo infame provvedimento. Lo scivolamento progressivo verso la barbarie è lento, è impercettibile, ma esiste: viene documentato da questi provvedimenti. Non posso, quindi, condividere l'ottimismo dell'amico Boato che con questi due articoli noi garantiamo a un numero che può essere oscillante, tra mille e millecinquecento persone, l'uscita dalla galera, perché sostanzialmente non coinvolte negli atti gravi del terrorismo. Non credo che questo sia possibile, e comunque mi rifiuto di accettare la logica di chi finge di credere che non c'è un terrorismo identificato e un paraterrorismo non identificato, perché per l'opinione pubblica, per la grande opinione pubblica, quella che viene informata dalla radio, dalla televisione, dai giornali, non è molto diverso, caro rappresentante del Governo, caro relatore, il terrorista delle brigate rosse o il terrorista autonomo che è in galera e che da tre anni ha avuto sopra la testa le imputazioni più gravi dei reati più gravi, di reati commessi e rivendicati dalle Brigate rosse, che però per la coscienza del paese sono reati che, con molta disinvoltura, si sono buttati sulle spalle di alcuni personaggi, sulla cui innocenza sarà la magistratura a pronunciarsi. Ciò che noi rileviamo è che per molte, troppe persone su cui non c'è stato un minimo di incertezza, da parte di nessuno, per molto tempo, nell'impedire che venisse commesso il linciaggio, la condanna preventiva, si dicesse che c'è un terrorismo che ammazza

e un terrorismo (detto fra virgolette) che non ammazza: formulazione che io non condivido, così come continuo a rifiutarmi di accettare la logica implicita in questo provvedimento come nel «decreto Cossiga», logica che dava per supposta la collusione oggettiva.

Quanti giornali hanno titolato a nove colonne che gli imputati del 7 aprile erano il cervello delle Brigate rosse! Fino a quando questo non sarà provato non è vero, ma noi abbiamo intanto continuato a legiferare come se quell'ipotesi fosse valida. Via via, i capi di imputazione (gli assassini, per dirla in soldoni) sono stati dirottati altrove, ma per l'opinione pubblica non c'è differenza sostanziale fra chi viene messo in carcere con l'imputazione di banda armata e chi ha ammazzato sparando con il mitra o mettendo le bombe.

Non c'è differenza: ecco perché è infame questo provvedimento, perché finge che — nell'opinione pubblica come qui dentro — si sia tutti consapevoli che un conto è contestare un sistema (anche con la violazione della legge, con la disobbedienza, con la violenza) e un conto è ammazzare.

Il fatto è che si celebrerà probabilmente entro tempi brevissimi il processo del 7 aprile essendo valide soltanto le aggravanti della «legge Cossiga». E credete che uno degli imputati del 7 aprile possa pentirsi di aver scritto un libello contro le infamie di questa società? Vi immaginate questo? Ma allora, siccome non è pentito e non si pentirà di aver sostenuto certe tesi, certe ideologie (dalle quali noi abbiamo sempre preso le distanze), non sarà ipotizzabile la dissociazione o la delazione. E nel momento in cui andiamo alla approvazione di questa legge dobbiamo sapere che per queste persone varranno le aggravanti, mentre stiamo decidendo di mandar fuori dalla galera quelli che hanno ammazzato anche dieci persone.

Come non pensare che ci sia la volontà esplicita di ritagliare un abito legislativo su misura per alcune persone? Del resto, io sono forse rimasto l'unico qui dentro ad avere un'opinione del terrorismo fuori

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

moda, opinione non condivisa da nessuno dei «terroristologi» di razza del Parlamento, di questo nostro bel paese. Io infatti continuo ancora a pensare che di qualunque organizzazione eterodiretta, autodiretta, autoctona, guidata dalle stelle o non si sa da quale paese o servizio segreto si tratti, probabilmente una società diversa dalla nostra non avrebbe offerto questo terreno al terrorismo, ai *killers* professionisti, ai servizi segreti di un qualunque paese che potesse aver messo gli occhi sul nostro paese con la volontà di destabilizzare il nostro ordinamento; non avrebbero trovato quel terreno fertilissimo, dovuto appunto al guasto profondo che questa classe dirigente, che ormai da troppo tempo ci governa, ha creato nelle istituzioni. Parlavo l'altro giorno di bande, controbande: non vedo qui lo Stato che lancia a chi si è macchiato di un delitto, a chi è entrato nelle bande armate, o nella clandestinità, la mano per riscattarlo da questa mostruosa deformazione, da questa tragica illusione. Non è questo quello che sta avvenendo; quindi, non posso credere neanche al mio amico Boato, quando dice che questa possibilità deve essere data, che la società deve reinserire. Ma chi? Già ho detto quel che penso su questi reinserimenti: non c'è una società che possa chiedere il reinserimento. Infatti, chi ha scelto la lotta armata, perché questa società denunciava, non può trovare in questo momento una diversa motivazione, se non la logica della delazione, che è l'unica perfida, ma conseguente, logica che si può riconoscere a questo provvedimento.

Abbiamo di fronte uno Stato, una società, una classe dirigente, che continua a fingere che il provvedimento è efficace perché alcuni successi nella lotta contro il terrorismo si sono ottenuti, e che continua a contrabbandare questa menzogna. E menzogna è, perché, se non lo fosse, non si comprenderebbe la sollecitudine nella lotta contro questo fenomeno, mentre altri fenomeni hanno provocato nel nostro paese guasti altrettanto profondi di quelli creati dal terrorismo. Ma forse che la mafia non ha coinvolto anche

i giovani «picciotti» nell'illusione di contrapporre uno Stato ad uno Stato, o la 'ndrangheta o la camorra o l'organizzazione criminale per l'eroina forse che non ha reclutato giovani disoccupati, disperati, emarginati, che sono entrati nel giro e sono diventati degli assassini per denaro? Contiamo le vittime di tutti questi fenomeni della criminalità organizzata! Forse che non era indispensabile, anche per loro, offrire — per usare le parole del ministro Darida — «la mano della società» per il reinserimento di queste persone? Perché non lo abbiamo fatto? Eppure non è nata ieri la criminalità organizzata! Il terrorismo, per fortuna, ha solo dieci anni; la mafia ne ha cento, è più vecchia dello Stato unitario ed ha un grado di rappresentatività nelle istituzioni che il terrorismo non ha.

Fino ad oggi, le Brigate rosse hanno avuto un telefonista alla Camera e una segretaria del ministro Marcora, ma le altre associazioni per delinquere che esistono nel nostro paese, e che hanno un grado di pericolosità almeno pari a quello del terrorismo, hanno un ben diverso grado di rappresentatività: hanno mandato i loro uomini a sedere su quei banchi che ci stanno di fronte, i banchi del Governo, e su quelli del Parlamento della Repubblica, oltre che su quelli delle più alte cariche dello Stato. Qualcuno continua ancora a sedervi, nonostante i grandi discorsi del moralizzatore Spadolini; continua ancora a sedere nei posti di massima responsabilità. E allora noi dovremmo dare questo strumento, signor Presidente, in mano a questa società, che finge di voler redimere il terrorista che si è pentito? Io non ci credo, io ritengo tutta questa operazione una infamia, uno scandalo, qualcosa di ignobile. Non so neppure se alla fine avrò il coraggio di votare contro, perché non ritengo che vi siano gli estremi per dissentire da questo provvedimento: credo che non si possa neppure partecipare alla infamia di questa rappresentazione.

Vogliamo accreditarci come Parlamento democratico che conduce la lotta al terrorismo con questo infame provve-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

dimento, sapendo che l'infamia l'abbiamo legittimata e coperta, che l'omertà è la regola di questa classe dirigente, a tutti i livelli, che la vicenda P2 non concluderà probabilmente nulla, come non hanno concluso affatto tutti i processi per le stragi di Stato, di regime o di terrorismo, che hanno visto coinvolta la classe dirigente, uomini di primo piano. Vi è sempre stata una assoluzione generalizzata. Questo è quello che abbiamo di fronte, ma dobbiamo recitare fingendo di essere un paese democratico.

Concludo, signor Presidente, ricordando amaramente che ieri il ministro Colombo, rispondendo alle mozioni sulla Turchia e sull'atteggiamento del nostro Governo sul colpo di Stato militare in quel paese, affermava di aver ricevuto assicurazioni dal consiglio militare turco che la democratizzazione della Turchia era nel calendario dei lavori e che entro due anni quell'impegno calendarizzato sarebbe stato rispettato. Non so se la democratizzazione del nostro paese ed il rispetto di un minimo di legalità, almeno nelle leggi, rientri nei programmi possibili del nostro Parlamento.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 2, dovremmo ora passare ai voti.

Essendo stata fatta richiesta di votazioni a scrutinio segreto avverto che decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Sospendo la seduta fino alle 15,15.

**FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO.** Ma signor Presidente, per il preavviso di venti minuti, sarebbe sufficiente riprendere la seduta alle 14,45.

**PRESIDENTE.** Onorevole De Cataldo, la sospensione non è motivata dal preavviso per la votazione segreta, ma per assicurare un breve riposo.

**FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO.** Allora, signor Presidente, avrei gradito che avesse avuto la cortesia di dirmelo questa

mattina, quando io glielo ho formalmente richiesto. Credo che sia il minimo che si possa fare nei confronti di un deputato.

**PRESIDENTE.** Onorevole De Cataldo, forse, quando lei ha posto questo quesito, la sua voce non mi è bene pervenuta. In questo caso le chiedo scusa, non intendevo certamente mancarle di riguardo. D'altro canto, le faccio presente che la sospensione di un'ora per il pranzo era già stata prevista e di questo erano stati informati vari parlamentari, credo anche del suo gruppo. Comunque le chiedo scusa della eventuale incomprendione.

**FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO.** Per carità, Presidente, sono io a chiederle scusa.

**PRESIDENTE.** Sospendo la seduta fino alle 15,15.

**La seduta, sospesa alle 14,25,  
è ripresa alle 15,15.**

#### **Missione.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, il deputato Balzamo è in missione per l'incarico del suo ufficio.

#### **Trasmissione dal Senato.**

**PRESIDENTE.** Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge approvata da quella VI Commissione permanente:

S. 1264 — Senatori AMADEO ed altri:  
«Norme interpretative della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi, e disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani» (3229).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio  
di un disegno di legge.**

**PRESIDENTE.** È stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Ministro per i beni culturali e ambientali:*

«Norme sulla tutela dei beni culturali e sulla riorganizzazione del Ministero». (3228).

Sarà stampato e distribuito.

**Restituzione di un disegno di legge al Governo per la sua presentazione al Senato.**

**PRESIDENTE.** Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 marzo 1982, ha chiesto che il disegno di legge:

«Istituzione dell'Istituto per l'omologazione di prodotti industriali» (3056), presentato alla Camera il 4 gennaio 1982, sia trasferito al Senato della Repubblica dove è in stato di avanzato esame altro provvedimento sulla stessa materia.

Il disegno di legge è stato pertanto restituito al Governo per essere presentato all'altro ramo del Parlamento.

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del relatore per la maggioranza sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

**VITALE ROBALDO, Relatore per la maggioranza.** La Commissione a maggioranza è contraria agli emendamenti Trantino 2.1, Boato 2.2, Galante Garrone 2.12, Milani 2.10, Ricci 2.3, Boato 2.5. Per quanto

riguarda l'emendamento Boato 2.4, esso è analogo all'emendamento 2.9 della Commissione che raccomando all'approvazione della Camera. Il parere è altresì contrario agli emendamenti Trantino 2.6, Milani 2.11, Galante Garrone 2.13, Boato 2.7, Galante Garrone 2.14, Boato 2.8 e Galante Garrone 2.15.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del relatore di minoranza?

**VINCENZO TRANTINO, Relatore di minoranza.** Esprimo parere contrario — dopo aver espresso parere favorevole naturalmente al mio emendamento 2.1 — all'emendamento Boato 2.2. Questo emendamento tende a sopprimere quanto disposto dall'articolo 289-bis del codice penale, che riguarda i sequestri di persona. Noi siamo contrari a che ciò avvenga perché i sequestratori ordinari hanno attenzioni minime comportando la norma contemplata nell'articolo 630 una riduzione della pena che va dai 12 ai 20 anni al posto dell'ergastolo. Tale riduzione si rivolge a chi si dissocia ed evita conseguenze ulteriori o aiuta concretamente, quindi si tratta di fattispecie più precisate di quanto non sia quella generica e fumosa contenuta negli articoli 1 e 2 del provvedimento. Nel merito non bastano quindi confessioni ed attivismo salvifico per il sequestro di persona, mentre basta soltanto qualche giaculatoria in più per ottenere la benevolenza del legislatore prevista dall'articolo 2. Pertanto, per questo privilegio assolutamente perverso riservato al terrorista, noi siamo contrari.

Siamo contrari all'emendamento Galante Garrone 2.12 perché vuole la aggiunta all'articolo 289-bis del quarto comma: cioè, solo se c'è un morto ammazzato, non c'è salvaguardia, mentre per il resto vi è larghezza assoluta. Siamo contrari all'emendamento Milani 2.10 perché anche l'estrema sinistra smaschera il lassismo sanzionatorio là dove chiede l'aumento delle pene dai 15 ai 21 anni e dai 18 ai 21 anni. L'emendamento Ricci 2.3 impone di considerare la conti-

nuazione della corsa al rialzo, ma siccome la vita non si svende, poiché non siamo al mercato del verticale, siamo contrari. Siamo contrari pure all'emendamento Boato 2.5 che recupera la perversione già votata. Per chiarire l'articolo 13 (della legge che diventa più favorevole) bisogna subito intendersi su questo punto. Con l'articolo 13 si vuole un termine di 180 giorni entro i quali vi sono compimenti attivi che vorrebbero limitare nell'ambito della semestralità la condotta del terrorista a fini di risocializzazione. Si dimentica però che con l'articolo 1 abbiamo votato un termine tecnico che si estende fino alla sentenza definitiva. Siccome la legge più favorevole all'imputato è prevista proprio nell'articolo 1 e non certamente nell'articolo 13, qualunque avvocato potrà richiamarsi all'articolo 1 che vuole questo ventaglio di salvaguardia infinitamente più esteso di quanto non sia la norma limitativa dei sei mesi: per questo, in risposta ad alcune osservazioni assai superficiali venute da parte radicale, siamo nelle condizioni di richiamare ad una osservazione, e cioè che il recupero dell'articolo 1 vanifica per intero e svuota il costruito dell'articolo 13 che apparentemente era limitativo.

Siamo altresì contrari all'emendamento Boato 2.4 che diventa una conseguenza tautologica delle prime affermazioni, cioè una progressione nel peggio; quando si parlava del partito della fermezza, si dimenticava che l'ironia avrebbe oggi imposto di considerare il partito della resa: questo vuole che la Commissione ulteriormente ceda nei confronti della pressione del terrorismo organizzato.

Siamo ovviamente favorevoli al nostro emendamento 2.6, poiché vi è una concessione riduttiva come ipotesi alternativa, almeno una benevolenza per i non concorrenti nel reato. L'emendamento Milani 2.11, nello stabilire che le informazioni di cui sono a conoscenza gli imputati siano quelle utilizzabili, dimostra la debolezza del costruito stesso. Quindi basterà qualche labiale affermazione, qualche avverbio, qualche parziale confidenza che poco significa per la individuazione del

covo o per lo smantellamento della base terrorista perché il Governo venga incontro con quella che è una benevolenza da respingere.

L'emendamento Galante Garrone 2.13 rappresenta una situazione di «meno peggio» e quindi su di esso ci asterremo. Invece gli identici emendamenti Boato 2.7 e Galante Garrone 2.14, vogliono che la confessione non sia neppure piena: siccome la filosofia è comune ad entrambi, mi chiedo con quali argomenti, almeno generosi, almeno sufficienti ed almeno morali si possa dire in quest'aula che si vuole lottare contro il terrorismo. Basta una confessione che definiremmo vestibolare, così come in sessuologia è esplicito il termine, cioè basta un minimo approccio con la verità per poter considerare quella confessione piena e pregnante. Quindi il nostro «no» è più che ragionato.

Siamo contrari anche all'emendamento Boato 2.8 perché si vuole sempre più ridotto lo spazio collaborativo. Non bisogna «elidere», ma «contribuire ad evitare», vale a dire carezzare al limbo senza che si entri in quello che potrebbe essere almeno un ambito dignitoso di applicazione della legge. Con l'emendamento Galante Garrone 2.15, si manifesta almeno una maggiore lealtà, perché così il giudice potrà dire, assieme allo storico: «eppur si muove», cioè i terroristi facciano qualche cosa, non importa quale, anche un gesto qualunque e questo sarà considerato sufficiente dalla legge.

Con queste considerazioni molto sintetiche, abbiamo manifestato il nostro parere di minoranza su tutti gli emendamenti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il parere del Governo concorda con quello espresso dal relatore per la maggioranza, onorevole Robaldo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Trantino 2.1.

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

MARCO BOATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Desidero preannunciare che farò su tutti gli emendamenti delle telegrafiche dichiarazioni di voto. Esprimo quindi il mio voto contrario sull'emendamento Trantino 2.1, che intende sopprimere interamente l'articolo 2 relativo alla dissociazione.

PRESIDENTE. Ricordo che per l'emendamento Trantino 2.1 è stata chiesta dal gruppo del MSI-destra nazionale la votazione a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Trantino 2.1, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	347
Votanti .....	346
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	174
Voti favorevoli .....	24
Voti contrari .....	322

*(La Camera respinge).*

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Boato 2.2.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Ritiro questo mio emendamento, in quanto la logica giuridica

sulla base del quale era stato formulato, è meglio espressa dal successivo emendamento Galante Garrone 2.12, che limita l'esclusione dell'articolo 289-bis soltanto al quarto comma, il quale configura un particolare tipo di dissociazione e di collaborazione nel caso dei sequestri di persona a scopo di terrorismo e di eversione. Quindi, nel ritirare il mio emendamento 2.2, preannuncio anche il mio voto favorevole all'emendamento Galante Garrone 2.12.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'emendamento Galante Garrone 2.12.

ALDO RIZZO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Con questa mia dichiarazione di voto vorrei anche brevemente illustrare i motivi per i quali abbiamo presentato questo emendamento. L'articolo 2, al primo comma, nel disciplinare il trattamento di favore e una diminuzione di pena per chi tiene il comportamento previsto nel comma stesso, inizia con l'inciso: «Salvo quanto disposto dall'articolo 289-bis del codice penale». Non è chiaro cosa si voglia dire con questa precisazione e voglio subito rilevare che l'inciso si presta a diverse ed opposte interpretazioni. Esso può essere infatti interpretato nel senso che l'inciso in questione voglia far salva la particolare disciplina prevista dal quarto comma del detto articolo 289-bis, che prevede un trattamento particolarmente favorevole per chi si dissocia dagli altri compartecipi del delitto di sequestro di persona e si adopera per fare riacquistare la libertà al sequestrato. Ma in questo caso sarebbe stato più che corretto inserire un chiaro riferimento al quarto comma dell'articolo 289-bis. Ed ecco che si affaccia l'altra possibile interpretazione, e cioè che l'inciso voglia dire che la disposizione di cui all'articolo 2 non può essere presa in considerazione nei confronti di chi si è reso responsabile del delitto di sequestro di persona a scopo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

di terrorismo e di eversione. Questa, signor Presidente, onorevoli colleghi, sarebbe una conseguenza estremamente grave, assurda, perché si arriverebbe a ciò: un imputato di numerosi omicidi potrebbe godere dell'attenuante di cui all'articolo 2, mentre il compartecipe di un sequestro di persona, che magari si è risolto felicemente con la liberazione della persona sequestrata, non potrebbe godere della stessa attenuante.

Per evitare questa assurda disparità di trattamento, noi riteniamo necessario chiarire nella norma, per dare al magistrato e all'interprete una chiara indicazione, che la disposizione intende riguardare anche i sequestri di persona, facendo salvo ovviamente il trattamento più favorevole previsto dal quarto comma dell'articolo 289-bis del codice penale. Ecco il perché del nostro emendamento.

Se mi consente, Presidente, vorrei brevemente illustrare anche il perché dell'altro emendamento presentato dalla sinistra indipendente, e cioè dell'emendamento 2.13. Noi riteniamo che non sia il caso di parlare di piena confessione. Riteniamo che sia sufficiente dire che occorre la confessione da parte dell'imputato, perché la confessione o è piena oppure non è confessione. Piuttosto, riteniamo che sia estremamente riduttiva la frase contenuta in quell'inciso nel quale si dice che la confessione deve riguardare i reati commessi. Noi riteniamo che la confessione debba riguardare tutti i reati ai quali l'imputato ha partecipato, anche se siano a livello di semplice ideazione o di semplice programmazione. Ecco perché riteniamo opportuno chiarire che la confessione deve riguardare i reati commessi e tutti gli altri per i quali sia intervenuto accordo criminoso.

Ritiriamo il nostro emendamento 2.15.

CARLO GALANTE GARRONE. Chiedo che la votazione sul mio emendamento 2.12 avvenga a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Galante Garrone.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Cataldo. Ne ha facoltà.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ho chiesto la parola per dichiarare che, mentre voterò a favore dell'emendamento Galante Garrone 2.12, su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 2 che non verranno ritirati e che, quindi, verranno posti in votazione, io mi asterrò dal voto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Galante Garrone 2.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	368
Maggioranza .....	185
Voti favorevoli .....	176
Voti contrari .....	192

*(La Camera respinge).*

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Crucianelli, mantiene l'emendamento Milani 2.10, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FAMIANO CRUCIANELLI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Fracchia, mantiene l'emendamento Ricci 2.3, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BRUNO FRACCHIA. Lo ritiro, signor Presidente.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

**PRESIDENTE.** Onorevole Boato, mantiene il suo emendamento 2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**MARCO BOATO.** L'emendamento 2.5 in forma soppressiva e l'emendamento 2.4 in forma propositiva avevano la stessa *ratio*, che era quella di consentire il comportamento previsto dall'articolo 2, sempre nell'arco dei sei mesi previsti dall'articolo 13 della legge, in qualunque stato e grado del giudizio. Per questo motivo, ritiro il mio emendamento 2.5 e insisto sul mio emendamento 2.4, che in realtà è identico all'emendamento 2.9 della Commissione. Per quest'ultimo, ovviamente, annuncio il mio voto favorevole.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2.9, accettato dal Governo, cui è sostanzialmente identico l'emendamento Boato 2.4.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Trantino 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento Milani 2.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Onorevole Crucianelli, insiste per la votazione di questo emendamento, di cui è cofirmatario?

**FAMIANO CRUCIANELLI.** Sì, signor Presidente, e chiedo la votazione a scrutinio segreto.

**MARCO BOATO.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** Desidero soltanto dichiarare il mio voto contrario a questo emendamento 2.11.

### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Milani 2.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	375
Votanti .....	217
Astenuti .....	158
Maggioranza .....	109
Voti favorevoli .....	16
Voti contrari .....	201

*(La Camera respinge).*

*Hanno preso parte alle votazioni:*

Abbate Fabrizio  
 Abete Giancarlo  
 Accame Falco  
 Agnelli Susanna  
 Aiardi Alberto  
 Ajello Aldo  
 Alberini Guido  
 Alessi Alberto Rosario  
 Aliverti Gianfranco  
 Allocca Raffaele  
 Amalfitano Domenico  
 Andreoli Giuseppe  
 Anselmi Tina  
 Armato Baldassarre  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Astone Giuseppe

Babbini Paolo  
 Baghino Francesco Giulio  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Bassanini Franco  
 Battaglia Adolfo  
 Belussi Ernesta  
 Benco Gruber Aurelia  
 Benedikter Johann detto Hans  
 Bernardi Guido

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Bianco Gerardo	Dujany Cesare
Bianco Ilario	Dutto Mauro
Biondi Alfredo	Erminero Enzo
Boato Marco	Faccio Adele
Bodrato Guido	Faraguti Luciano
Borgoglio Felice	Federico Camillo
Borruso Andrea	Felici Carlo
Bortolani Franco	Felisetti Luigi Dino
Botta Giuseppe	Ferrari Silvestro
Bova Francesco	Fiori Giovannino
Bressani Piergiorgio	Fornasari Giuseppe
Briccola Italo	Fracanzani Carlo
Brocca Beniamino	Frasnelli Hubert
Bruni Francesco	Fusaro Leandro
Caccia Paolo Pietro	Gaiti Giovanni
Caiati Italo Guido	Galli Maria Luisa
Caldoro Antonio	Gandolfi Aldo
Campagnoli Mario	Garavaglia Maria Pia
Cappelli Lorenzo	Garzia Raffaele
Caravita Giovanni	Gaspari Remo
Carelli Rodolfo	Gianni Alfonso
Carpino Antonio	Giglia Luigi
Casalinuovo Mario Bruzio	Gitti Tarcisio
Casati Francesco	Giudice Giovanni
Casini Carlo	Giuliano Mario
Cattanei Francesco	Gottardo Natale
Cavaliere Stefano	Grippio Ugo
Cavigliasso Paola	Gui Luigi
Ceni Giuseppe	Labriola Silvano
Chirico Carlo	Laforgia Antonio
Ciannamea Leonardo	Laganà Mario Bruno
Citaristi Severino	La Malfa Giorgio
Citterio Ezio	Lamorte Pasquale
Confalonieri Roberto	Leone Giuseppe
Contu Felice	Lettieri Nicola
Corder Marino	Lussignoli Francesco
Cossiga Francesco	Macaluso Antonino
Costamagna Giuseppe	Malvestio Piergiovanni
Costi Silvano	Mancini Vincenzo
Crucianelli Famiano	Mantella Guido
Cuminetti Sergio	Marabini Virginiangelo
Cusumano Vito	Maroli Fiorenzo
Dal Maso Giuseppe Antonio	Martinat Ugo
Darida Clelio	Marzotto Caotorta Antonio
De Cinque Germano	Mastella Clemente
de Cosmo Vincenzo	Melega Gianluigi
Degan Costante	Mellini Mauro
Dell'Andro Renato	Meneghetti Gioacchino Giovanni
Del Rio Giovanni	Mennitti Domenico
De Poi Alfredo	
Di Vagno Giuseppe	

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Meucci Enzo  
Milani Eliseo  
Mondino Giorgio  
Morazzoni Gaetano  
Moro Paolo Enrico

Napoli Vito  
Nicolazzi Franco

Orsini Gianfranco

Padula Pietro  
Patria Renzo  
Pavone Vincenzo  
Pazzaglia Alfredo  
Picano Angelo  
Picchioni Rolando  
Piccinelli Enea  
Piccoli Maria Santa  
Pinto Domenico  
Pisicchio Natale  
Pisoni Ferruccio  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Potì Damiano

Quarenghi Vittoria  
Querci Nevol  
Quietì Giuseppe

Radi Luciano  
Raffaelli Mario  
Rallo Girolamo  
Ravaglia Gianni  
Reggiani Alessandro  
Rende Pietro  
Revelli Emidio  
Riz Roland  
Robaldo Vitale  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Rossi Di Montelera Luigi  
Rubinacci Giuseppe  
Rubino Raffaello  
Russo Ferdinando  
Russo Giuseppe

Sabbatini Gianfranco  
Salvi Franco  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Santagati Orazio

Santi Ermido  
Santuz Giorgio  
Scalia Vito  
Scarlato Vincenzo  
Scozia Michele  
Sedati Giacomo  
Seppia Mauro  
Servello Francesco  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Sospiri Nino  
Spaventa Luigi  
Speranza Edoardo  
Sposetti Giuseppe  
Sterpa Egidio  
Susi Domenico

Tantalo Michele  
Tesini Aristide  
Tesini Giancarlo  
Tessari Alessandro  
Tocco Giuseppe  
Tombesi Giorgio  
Trantino Vincenzo  
Tremaglia Pierantonio Mirko  
Trotta Nicola

Urso Giacinto  
Urso Salvatore

Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Vernola Nicola  
Vietti Anna Maria  
Vincenzi Bruno  
Viscardi Michele

Zambon Bruno  
Zanfagna Marcello  
Zaniboni Antonino  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti sull'emendamento 2.11  
Milani:*

Aglietta Maria Adelaide

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Alborghetti Guido  
Alici Francesco Onorato  
Allegra Paolo  
Amarante Giuseppe  
Ambrogio Franco Pompeo  
Amici Cesare  
Angelini Vito  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese

Baracetti Arnaldo  
Barbarossa Voza Maria I.  
Barca Luciano  
Bartolini Mario Andrea  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Bernardi Antonio  
Bernardini Vinicio  
Bernini Bruno  
Bertani Fogli Eletta  
Bettini Giovanni  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Bocchi Fausto  
Boggio Luigi  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottari Angela Maria  
Branciforti Rosanna  
Brini Federico  
Broccoli Paolo Pietro  
Brusca Antonino  
Buttazoni Tonellato Paola

Cacciari Massimo  
Calaminici Armando  
Calonaci Vasco  
Canullo Leo  
Carandini Guido  
Carlone Andreucci Maria Teresa  
Carmeno Pietro  
Carrà Giuseppe  
Caruso Antonio  
Casalino Giorgio  
Castelli Migali Anna Maria  
Cecchi Alberto  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chiovini Cecilia  
Ciuffini Fabio Maria

Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Colonna Flavio  
Cominato Lucia  
Conte Antonio  
Corradi Nadia  
Cravedi Mario  
Cuffaro Antonino  
Curcio Rocco

D'Alema Giuseppe  
De Caro Paolo  
De Cataldo Francesco Antonio  
De Simone Domenico  
Di Giovanni Arnaldo  
Dulbecco Francesco

Esposito Attilio

Fabbri Orlando  
Facchini Adolfo  
Faenzi Ivo  
Fanti Guido  
Ferri Franco  
Forte Salvatore  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Furia Giovanni

Gambolato Pietro  
Gatti Natalino  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giura Longo Raffaele  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso M. Teresa  
Grassucci Lelio

Ichino Pietro

Lanfranchi Cordioli Valentina  
Lodolini Francesca

Macis Francesco  
Manfredi Giuseppe  
Manfredini Viller  
Mannuzzu Salvatore  
Margheri Andrea  
Marraffini Alfredo  
Martorelli Francesco  
Masiello Vitilio  
Matrone Luigi

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Migliorini Giovanni  
Molineri Rosalba  
Monteleone Saverio  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

Nespolo Carla Federica

Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile  
Pallanti Novello  
Palopoli Fulvio  
Pani Mario  
Pasquini Alessio  
Pastore Aldo  
Pecchia Tornati M. Augusta  
Peggio Eugenio  
Perantuono Tommaso  
Pernice Giuseppe  
Pierino Giuseppe  
Pochetti Mario  
Politano Franco  
Proietti Franco  
Pugno Emilio

Raffaelli Edmondo  
Ramella Carlo  
Ricci Raimondo  
Rippa Giuseppe  
Rizzo Aldo  
Roccella Francesco  
Romano Riccardo  
Rosolen Angela Maria  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio

Salvato Ersilia  
Sandomenico Egizio  
Sanguineti Edoardo  
Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Satanassi Angelo  
Scaramucci Guaitini Alba  
Serri Rino  
Sicolo Tommaso  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino

Tagliabue Gianfranco

Tamburini Rolando  
Tesi Sergio  
Tessari Giangiacomo  
Toni Francesco  
Torri Giovanni  
Tozzetti Aldo  
Trebbi Aloardi Ivanne  
Triva Rubes  
Trombadori Antonello

Vagli Maura  
Vignola Giuseppe  
Violante Luciano  
Virgili Biagio

Zanini Paolo  
Zavagnin Antonio  
Zoppetti Francesco

*Si è astenuto sull'emendamento 2.1  
Trantino:*

De Cataldo Francesco Antonio

*Sono in missione:*

Carta Gianuario  
Mannino Calogero  
Martini Maria Eletta  
Sanza Angelo Maria  
Scotti Vincenzo  
Tassone Mario  
Zamberletti Giuseppe

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento Galante Garrone 2.13.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, prima di dichiarare il mio voto su questo emendamento vorrei fare una richiesta procedurale. Le chiedo se non sia il caso di votare prima gli emendamenti Boato

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

2.7 e Galante Garrone 2.14, che tendono entrambi a sopprimere la parola «piena» prima della parola «confessione», e dopo l'emendamento Galante Garrone 2.13.

Se lei non ritenesse di accedere a tale richiesta, chiederei la votazione per parti separate dall'emendamento 2.13, nel senso di votare per prime le parole: «confessione di tutti i reati commessi», poi le parole: «nonchè di tutti quelli per i quali è intervenuto accordo criminoso».

**PRESIDENTE.** Onorevole Boato, si deve votare per primo l'emendamento Galante Garrone 2.13.

**MARCO BOATO.** Allora, signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate di questo emendamento nel senso che io ho indicato poc'anzi. Sulla prima parte dichiaro il mio voto favorevole, in quanto essa coincide con i successivi emendamenti Boato 2.7 e 2.14, sopprimendo sostanzialmente la parola «piena»; sulla seconda parte, che rappresenta una formulazione giuridicamente discutibile e comunque da me non condivisa, dichiaro il mio voto contrario.

**PRESIDENTE.** Anche se la sua distinzione è un pò sottile, non rifiuto di porre in votazione l'emendamento così come lei richiede.

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Galante Garrone 2.13, fino alla parola «commessi», non accettata dalla Commissione nè dal Governo.

*(È respinta).*

Pongo in votazione la restante parte dell'emendamento Galante Garrone 2.13, non accettata dalla Commissione nè dal Governo.

*(È respinta).*

**PRESIDENTE.** Dichiaro pertanto preclusi gli emendamenti Boato 2.7 e Galante Garrone 2.14.

**MARCO BOATO.** Era per questo che avevo proposto di votare per primi questi

emendamenti. Comunque, Presidente, sono d'accordo.

**PRESIDENTE.** Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento Boato 2.8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** Il mio emendamento 2.8 tende a sostituire alla formulazione attuale dell'articolo 2, là dove si richiede oltre alla piena confessione un certo tipo di comportamento, un comportamento più adeguato al profilo della dissociazione previsto nell'articolo 2. Cioè, propongo di sostituire l'espressione «per contribuire ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori», espressione che, tra l'altro, esiste già nell'articolo 4 del «decreto-legge Cossiga» e che erroneamente è stata inserita nell'articolo 3 del progetto di legge in esame.

La Commissione propone, giustamente, di togliere questa espressione prevista nell'articolo 3 (lo vedremo tra poco); però, a mio parere, erroneamente mantiene l'attuale formulazione del primo comma dell'articolo 2. Per questo motivo, credo opportuno che venga adottata la formulazione che io propongo: ovviamente, quindi, voterò a favore del mio emendamento 2.8.

Comunque, colgo l'occasione per esprimere il mio voto favorevole al successivo emendamento Galante Garrone 2.15.

**PRESIDENTE.** Onorevole Boato, le ricordo che l'emendamento Galante Garrone 2.15 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Boato 2.8, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 2 nel suo complesso.

**ALFREDO PAZZAGLIA.** Chiedo che questo articolo sia votato a scrutinio segreto.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, per i motivi già espressi nel corso della discussione sulle linee generali e nel corso della discussione sugli articoli 1 e 2, pur con i gravi limiti e le gravi perplessità che ho espresso (ho infatti presentato alcuni emendamenti), dichiaro comunque che voterò a favore dell'articolo 2, come ho già fatto sull'articolo 1.

VINCENZO TRANTINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, l'intera struttura dell'articolo 2, che ci accingiamo a votare, presuppone un'area interpretativa che può essere così intitolata: «il terrorismo rende alla bottega governativa». Ieri si dipingevano, difatti, di nero le streghe e quindi si dava ad esse la caccia, oggi si instaura il diritto premiale, come lo chiamano i tecnici, i sostanzialisti ed i processualisti. Ieri ogni strage, ancor prima di essere commessa, soprattutto prima di essere commessa era «di tipica marca fascista», oggi assistiamo alle vestali del regime che si stracciano le vesti prima per la sentenza di Catanzaro, quindi per le scarcerazioni di Bologna ed infine per i fatti di Brescia (*Proteste all'estrema sinistra*).

Un esercito di cialtroni, cosiddetti penaioli di regime, senza conoscere un solo foglio degli atti... (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Trantino, cerchi di esprimersi con un linguaggio più parlamentare.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, ho detto e ribadisco, cialtroni di regime, e non intendo assolutamente ritirare una sola virgola di quello che ho detto, perché ho messo il lucchetto allo sdegno civile di un uomo che ha subito perfino la caccia come tutti quelli che si sono trovati nella mia particolare situazione umana e politica, per sovrintendere ad una calunnia organizzata e fabbricata nelle vilissime botteghe di regime. Ho il diritto-dovere di riprendere questo tema, Presidente! (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. La correttezza dell'espressione è sempre un segno di signorilità.

*Una voce a destra.* Signor Presidente, lo lasci parlare!

VINCENZO TRANTINO, Signor Presidente, in fatto di signorilità credo che noi, in questa Camera, siamo tra coloro che teniamo cattedra. Mi consenta, quindi, di continuare.

Dicevo, quindi, che l'opinione pubblica si è ostinata a sentire queste vestali perché ne sapevano più di un collegio che si attardava, come per l'ultimo caso, in camera di consiglio per quasi duecento ore, mentre questi cosiddetti strateghi delle informazioni non avevano conosciuto e non conoscono neppure un foglio di quella sentenza... (*Vive proteste all'estrema sinistra*) ... ma avevano soltanto una necessità... (*Vive proteste del deputato Cuffaro*).

PRESIDENTE. Onorevole Trantino, le ricordo che ha ancora cinque minuti a disposizione.

VINCENZO TRANTINO, Signor Presidente, lei, essendo il responsabile dell'andamento della seduta, deve tener conto delle interruzioni.

PRESIDENTE. Continui, onorevole Trantino. Se è lei a provocare le interruzioni, non posso tenerne conto.

VINCENZO TRANTINO, Signor Presidente, mi dica quale saggio ella ha scritto perché io possa servirmene per sapere come non devo provocare le interruzioni (*Proteste all'estrema sinistra*).

Ma l'infamia, onorevoli colleghi, sta nell'aver deliberatamente occultato la verità; si conosceva già la mappa del terrorismo. L'aveva detto il «rapporto Mazza», lo ribadiva il «rapporto Sammarco», che dagli atti di Catanzaro non è mai uscito. E nel «rapporto Sammarco» si indicava che un partito di sinistra e due segretari, che hanno preceduto l'attuale, avevano collegamenti con l'esterno e con l'interno (Feltrinelli ieri, Piperno, Pifano e soci oggi). Quindi, un invito al pentimento ed alla vergogna, se volete, dopo questi fatti è d'obbligo, ed in occasione dell'esame del provvedimento sul terrorismo diventa imperioso come fatto morale.

Noi, signor Presidente, colleghi, lontani dalla filosofia premiale vorremmo che venisse premiato il galantuomo, e vorremmo venisse premiato da parte dello Stato di diritto, dello Stato del dovere, con un rinnovato lavoro e con una rinnovata morale pubblica; non premieremo certamente il «compagno assassino», così come icasticamente lo definiva il segretario del partito radicale italiano (*Applausi a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Se non siete soddisfatti, vi diciamo dell'altro!

Vi possiamo dire tutto e di tutto! È chiaro? (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, se non si siede, la richiamerò all'ordine!

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Qualunque cosa abbiate detto, io vi rispondo per le rime!

PRESIDENTE. Onorevole Baghino la richiamo all'ordine!

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Signor Presidente, avrei dovuto fare una dichiarazione di voto telegrafica; la mia dichiarazione di voto resterà brevissima, però non posso non rilevare — me lo consenta, anche perché è stato chiamato in causa il segretario del mio partito — che il mio partito non è denominato «partito radicale italiano», ma solo «partito radicale».

Desidero rilevare che, mentre il collega Trantino richiamava alcuni principi che certamente conosce, e mi auguro che egli personalmente promuova l'attuazione — anzi, ne sono convinto — del garantismo, contemporaneamente esprimeva tre o quattro o dieci sentenze di condanna (una a carico di Pifano, una a carico di Piperno, una a carico di due segretari del partito socialista). Queste signor Presidente, sono le contraddizioni di chi intende dichiarare, e soltanto dichiarare, certi principi garantisti, e poi li smentisce presentando, ad esempio, una mozione con la quale chiede il ripristino della pena di morte o dei tribunali militari di guerra nel nostro paese, che è ancora e speriamo sempre in pace.

Voterò contro l'articolo 2, proprio per quelle preoccupazioni costituzionali e garantiste che ho espresso nel corso della discussione sulle linee generali. Voterò contro l'articolo 2 per due ragioni, perché credo che violi la Costituzione, in maniera assurda, e che la violi due volte, là dove questo ramo del Parlamento aveva la possibilità di rimediare, sia pure in parte, a questa violazione, modificando l'articolo 1. E non ha inteso farlo. In secondo luogo, l'articolo 2 viola tutti i principi ispiratori dei provvedimenti in corso di approvazione, partendo dai principi sull'onere della prova nel processo penale, per arrivare a quelli della ricerca della prova e a quelli del valore della confessione.

Il mio voto, dunque, è fermamente contrario all'articolo 2, nel rispetto di quei principi che riteniamo di poter richiamare con assoluta tranquillità, perché ad

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

essi ci siamo sempre ispirati e continueremo ad ispirarci. (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2 nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	387
Maggioranza .....	194
Voti favorevoli .....	317
Voti contrari .....	70

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massimo  
 Abbate Fabrizio  
 Abete Giancarlo  
 Accame Falco  
 Aglietta Maria Adelaide  
 Agnelli Susanna  
 Aiardi Alberto  
 Ajello Aldo  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Alessi Alberto Rosario  
 Alici Francesco Onorato  
 Alinovi Abdon  
 Aliverti Gianfranco  
 Allegra Paolo  
 Allocca Raffaele  
 Amalfitano Domenico  
 Amarante Giuseppe  
 Ambrogio Franco Pompeo  
 Amici Cesare  
 Andreoli Giuseppe  
 Andreoni Giovanni  
 Angelini Vito  
 Anselmi Tina  
 Antonellis Silvio  
 Antoni Varese  
 Armato Baldassarre

Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Astone Giuseppe

Babbini Paolo  
 Baghino Francesco Giulio  
 Balzardi Pietro Angelo  
 Bambi Moreno  
 Baracetti Arnaldo  
 Barbarossa Voza Maria I.  
 Barca Luciano  
 Bartolini Mario Andrea  
 Battaglia Adolfo  
 Belardi Merlo Eriase  
 Bellini Giulio  
 Bellocchio Antonio  
 Belussi Ernesta  
 Benco Gruber Aurelia  
 Benedikter Johann detto Hans  
 Bernardi Antonio  
 Bernardi Guido  
 Bernardini Vinicio  
 Bernini Bruno  
 Bertani Fogli Eletta  
 Bettini Giovanni  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchi Beretta Romana  
 Bianco Gerardo  
 Bianco Ilario  
 Binelli Gian Carlo  
 Biondi Alfredo  
 Boato Marco  
 Bocchi Fausto  
 Bodrato Guido  
 Boggio Luigi  
 Boncompagni Livio  
 Bonetti Mattinzoli Piera  
 Borruso Andrea  
 Bortolani Franco  
 Bosi Maramotti Giovanna  
 Botta Giuseppe  
 Bottari Angela Maria  
 Bova Francesco  
 Branciforti Rosanna  
 Bressani Piergiorgio  
 Briccola Italo  
 Brini Federico  
 Brocca Beniamino  
 Broccoli Paolo Pietro  
 Bruni Francesco  
 Brusca Antonino  
 Buttazoni Tonellato Paola

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Caccia Paolo Pietro  
Cacciari Massimo  
Caiati Italo Giulio  
Calaminici Armando  
Caldoro Antonio  
Calonaci Vasco  
Campagnoli Mario  
Canullo Leo  
Cappelli Lorenzo  
Carandini Guido  
Caravita Giovanni  
Carelli Rodolfo  
Carloni Andreucci Maria Teresa  
Carmeno Pietro  
Carpino Antonio  
Carrà Giuseppe  
Caruso Antonio  
Casalino Giorgio  
Casalinuovo Mario Bruzio  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Castelli Migali Anna Maria  
Cattanei Francesco  
Cavaliere Stefano  
Cavigliasso Paola  
Cecchi Alberto  
Ceni Giuseppe  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chiovini Cecilia  
Chirico Carlo  
Ciannamea Leonardo  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Ciuffini Fabio Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Colonna Flavio  
Colucci Francesco  
Cominato Lucia  
Confalonieri Roberto  
Conte Antonio  
Contu Felice  
Corder Marino  
Corradi Nadia  
Cossiga Francesco  
Costamagna Giuseppe  
Costi Silvano  
Cravedi Mario  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Cuminetti Sergio

Curcio Rocco  
Cusumano Vito  
  
D'Alema Giuseppe  
Dal Maso Giuseppe Antonio  
Darida Clelio  
De Caro Paolo  
De Cataldo Francesco Antonio  
De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
Degan Costante  
Dell'Andro Renato  
Del Rio Giovanni  
De Poi Alfredo  
Di Giovanni Arnaldo  
Di Vagno Giuseppe  
Dujany Cesare  
Dulbecco Francesco  
Dutto Mauro  
  
Ebner Michael  
Erminero Enzo  
Esposito Attilio  
  
Fabbri Orlando  
Facchini Adolfo  
Faccio Adele  
Faenzi Ivo  
Fanti Guido  
Faraguti Luciano  
Federico Camillo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Silvestro  
Ferri Franco  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Fornasari Giuseppe  
Forte Salvatore  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Frasnelli Hubert  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro  
  
Gaiti Giovanni  
Galante Garrone Carlo  
Galli Maria Luisa  
Gambolato Pietro  
Gandolfi Aldo  
Garavaglia Maria Pia  
Garzia Raffaele

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Gaspari Remo  
Gatti Natalino  
Gianni Alfonso  
Giglia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gitti Tarcisio  
Giudice Giovanni  
Giuliano Mario  
Giura Longo Raffaele  
Gottardo Natale  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso M. Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippa Ugo  
Gui Luigi

Ianniello Mauro  
Ichino Pietro

Labriola Silvano  
Laforgia Antonio  
Laganà Mario Bruno  
La Loggia Giuseppe  
Lamorte Pasquale  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
Leone Giuseppe  
Lettieri Nicola  
Lo Bello Concetto  
Lodolini Francesca  
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino  
Macis Francesco  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Giuseppe  
Manfredi Manfredo  
Manfredini Viller  
Mannuzzu Salvatore  
Mantella Guido  
Marabini Virginiano  
Margheri Andrea  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martinat Ugo  
Martorelli Francesco  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitilio  
Mastella Clemente  
Matrone Luigi  
Melega Gianluigi

Mellini Mauro  
Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Meucci Enzo  
Migliorini Giovanni  
Milani Eliseo  
Minervini Gustavo  
Molineri Rosalba  
Mondino Giorgio  
Monteleone Saverio  
Morazzoni Gaetano  
Moro Paolo Enrico  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

Napoli Vito  
Nespolo Carla Federica  
Nicolazzi Franco

Occhetto Achille  
Olcese Vittorio  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco

Padula Pietro  
Pagliai Morena Amabile  
Pallanti Novello  
Palopoli Fulvio  
Pani Mario  
Pasquini Alessio  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Pavone Vincenzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pecchia Tornati M. Augusta  
Peggio Eugenio  
Pellizzari Gianmario  
Perantuono Tommaso  
Pernice Giuseppe  
Picano Angelo  
Picchioni Rolando  
Piccinelli Enea  
Piccoli Maria Santa  
Pierino Giuseppe  
Pinto Domenico  
Pisoni Ferruccio  
Pochetti Mario  
Politano Franco

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Postal Giorgio  
Poti Damiano  
Prandini Giovanni  
Proietti Franco  
Pugno Emilio  
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria  
Quieti Giuseppe

Radi Luciano  
Raffaelli Edmondo  
Raffaelli Mario  
Rallo Girolamo  
Ramella Carlo  
Ravaglia Gianni  
Reggiani Alessandro  
Rende Pietro  
Revelli Emidio  
Ricci Raimondo  
Rindone Salvatore  
Rippa Giuseppe  
Riz Roland  
Rizzo Aldo  
Robaldo Vitale  
Roccella Francesco  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Romano Riccardo  
Rosolen Angela Maria  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio  
Rubinacci Giuseppe  
Rubino Raffaello  
Russo Ferdinando  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco  
Sacconi Maurizio  
Salvato Ersilia  
Salvi Franco  
Sandomenico Egizio  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Edoardo  
Santagati Orazio  
Santi Ermido  
Santuz Giorgio

Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Satanassi Angelo  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Vincenzo  
Scozia Michele  
Sedati Giacomo  
Seppia Mauro  
Serri Rino  
Servello Francesco  
Sicolo Tommaso  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Sospiri Nino  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Spaventa Luigi  
Speranza Edoardo  
Sposetti Giuseppe  
Sterpa Egidio  
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco  
Tamburini Rolando  
Tantalo Michele  
Tesi Sergio  
Tesini Aristide  
Tesini Giancarlo  
Tessari Alessandro  
Tessari Giangiacomo  
Tocco Giuseppe  
Toni Francesco  
Torri Giovanni  
Tozzetti Aldo  
Trantino Vincenzo  
Tremaglia Pierantonio Mirko  
Triva Rubes  
Trombadori Antonello  
Trotta Nicola

Urso Giacinto  
Urso Salvatore

Vagli Maura  
Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Vietti Anna Maria  
Vignola Giuseppe  
Vincenzi Bruno  
Violante Luciano

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Virgili Biagio  
Viscardi Michele

Zambon Bruno  
Zanfagna Marcello  
Zaniboni Antonino  
Zanini Paolo  
Zavagnin Antonio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Sono in missione:*

Carta Gianuario  
Mannino Calogero  
Martini Maria Eletta  
Sanza Angelo Maria  
Scotti Vincenzo  
Tassone Mario  
Zamberletti Giuseppe

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3.  
Ne do lettura:

*(Modifiche e integrazioni dell'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15).*

«Salvo quanto disposto dall'articolo 289-bis del codice penale, per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dieci a dodici anni e le altre pene sono diminuite della metà, ma la pena della reclusione non può superare, in ogni caso, i dieci anni, nei confronti dell'imputato che anche dopo il fermo o l'arresto e prima della ordinanza di rinvio a giudizio, tiene uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1, primo e secondo comma, e contribuisce ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta l'autorità

di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura di uno o più imputati di reati commessi per la medesima finalità ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti per la esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso.

Quando i comportamenti preveduti dal comma precedente sono di eccezionale rilevanza, le pene sopraindicate sono ridotte di un terzo.

Quando ricorrono le circostanze di cui ai precedenti commi non si applica l'aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Non si applicano gli articoli 1, terzo comma, 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 3.*

3. 1.

TRANTINO, ABBATANGELO, ALMIRANTE, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARIATO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTIAGATI, SERVELLO, SOSPISI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA.

*Sopprimere l'articolo 3.*

3.13.

DE CATALDO, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CRIVELLINI, FACCIO, MELEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

*Al primo comma, sopprimere le parole:*

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Salvo quanto disposto dall'articolo 289-bis del codice penale.

3.2.

BOATO.

*Al primo comma, dopo le parole: articolo 289-bis aggiungere le seguenti: , quarto comma,.*

3. 27.

GALANTE GARRONE, RODOTÀ,  
RIZZO, BASSANINI, GALLI  
MARIA LUISA.

*Al primo comma, sopprimere le parole: per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.*

3. 14.

DE CATALDO, AGLIETTA, AJELLO,  
BOATO, BONINO, CRIVELLINI,  
FACCIO, MELEGA, MELLINI,  
PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIA-  
SCIA, TEODORI, TESSARI ALES-  
SANDRO.

*Al primo comma, sostituire le parole: da dieci a dodici anni e le altre pene sono diminuite della metà, ma la pena della reclusione non può superare in ogni caso i dieci anni, con le seguenti: da quindici a diciotto anni e le altre pene sono diminuite della metà, ma la pena della reclusione non può superare, in ogni caso, i dodici anni.*

3. 21.

MILANI, CRUCIANELLI, GIANNI, CA-  
FIERO, MAGRI, CATALANO.

*Al primo comma, sostituire le parole: da dieci a dodici anni e le altre pene sono diminuite della metà, ma la pena della reclusione non può superare in ogni caso i dieci anni, con le seguenti: da dieci a quattordici anni e le altre pene sono diminuite della metà, ma non possono superare, in ogni caso, i dodici anni.*

3. 3.

RICCI, VIOLANTE, FRACCHIA.

*Al primo comma, sostituire le parole: ma la pena della reclusione non può superare con le seguenti: ma non possono superare.*

3. 30.

LA COMMISSIONE.

*Al primo comma, sostituire le parole: anche dopo il fermo o l'arresto e prima della ordinanza di rinvio a giudizio, con le seguenti: prima della sentenza definitiva di condanna.*

3. 16.

LA COMMISSIONE.

*Al primo comma, sostituire le parole: primo e secondo comma, con le seguenti: primo comma,.*

3. 4.

TRANTINO, ABBATANGELO, ALMI-  
RANTE, BAGHINO, CARADONNA,  
DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA,  
LO PORTO, MACALUSO, MARTI-  
NAT, MENNITTI, MICELI, PAR-  
LATO, RALLO, RAUTI, RO-  
MUALDI, RUBINACCI, SANTA-  
GATI, SERVELLO, SOSPIRI,  
STAITI DI CUDDIA DELLE  
CHIUSE, TATARELLA, TREMA-  
GLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZAN-  
FAGNA.

*Al primo comma, sostituire le parole: e contribuisce ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero con le seguenti: rende piena confessione di tutti i reati commessi e.*

3. 17.

LA COMMISSIONE.

*Al primo comma, sopprimere le parole da: ovvero aiuta fino alla fine.*

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

3. 5.

DE CATALDO, AGLIETTA, AJELLO,  
BOATO, BONINO, CRIVELLINI,  
FACCIO, MELEGA, MELLINI,  
PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIA-  
SCIA, TEODORI, TESSARI ALES-  
SANDRO.

*Al primo comma, sostituire la parola:  
imputati con la seguente: autori.*

3. 6.

BOATO.

*Al primo comma, sostituire la parola:  
imputati con la seguente: autori.*

3. 18.

LA COMMISSIONE.

*Al primo comma, sostituire la parola:  
imputati con la seguente: partecipi.*

3. 28.

GALANTE GARRONE, RODOTÀ,  
RIZZO, BASSANINI, GALLI  
MARIA LUISA.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, le  
parole: ovvero fornisce prove di collega-  
menti con gruppi o forze straniere.*

3. 26.

SEPPIA.

*Sopprimere il secondo comma.*

3. 7.

TRANTINO, ABBATANGELO, ALMI-  
RANTE, BAGHINO, CARADONNA,  
DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA,  
LO PORTO, MACALUSO, MARTI-  
NAT, MENNITTI, MICELI, PAR-  
LATO, RALLO, RAUTI, RO-  
MUALDI, RUBINACCI, SANTA-  
GATI, SERVELLO, SOSPIRI,  
STAI DI CUDDIA DELLE  
CHIUSE, TATARELLA, TREMA-  
GLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZAN-  
FAGNA.

*Sopprimere il secondo comma.*

3. 15.

DE CATALDO, AGLIETTA, AJELLO,  
BOATO, BONINO, CRIVELLINI,  
FACCIO, MELEGA, MELLINI,  
PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIA-  
SCIA, TEODORI, TESSARI ALES-  
SANDRO.

*Sopprimere il secondo comma.*

3. 22.

MILANI, CRUCIANELLI, GIANNI, CA-  
FIERO, MAGRI, CATALANO.

*Sostituire il secondo comma con il se-  
guente:*

Quando l'imputato dà prova di piena  
collaborazione, le pene sopra indicate  
sono ridotte di un terzo.

3. 29.

GALANTE GARRONE, RODOTÀ,  
RIZZO, BASSANINI, GALLI  
MARIA LUISA.

*Sostituire il secondo comma con il se-  
guente:*

Quando i comportamenti previsti nel  
comma precedente sono di eccezionale  
rilevanza ed hanno comportato lo sman-  
tellamento di un'intera struttura terrori-  
stica o di un settore organico di essa, le  
pene ivi indicate sono ridotte di un  
terzo.

3. 8.

VIOLANTE, RICCI, FRACCHIA.

*Al secondo comma, dopo le parole: di  
eccezionale rilevanza, aggiungere le se-  
guenti: contribuendo all'individuazione e  
allo smantellamento di un'intera organiz-  
zazione eversiva o di un settore organico  
di essa.*

3. 23.

MILANI, CRUCIANELLI, GIANNI, CA-  
FIERO, MAGRI, CATALANO.

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

*Al secondo comma, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: fino a un terzo.*

3. 24.

LA COMMISSIONE.

*Al secondo comma, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: fino ad un terzo.*

3. 25.

BOZZI, BIONDI.

*Sostituire il terzo e quarto comma con il seguente:*

Quando ricorrono le circostanze di cui ai precedenti commi non si applicano gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

3. 19.

LA COMMISSIONE.

*Al quarto comma, sostituire le parole: Non si applicano con le seguenti: Sono abrogati.*

3. 9.

BOATO, AGLIETTA, AJELLO, BONINO, CRIVELLINI, DE CATALDO, FAC-  
CIO, MELEGA, MELLINI, PINTO,  
RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA,  
TEODORI, TESSARI ALESSAN-  
DRO.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, ed è abrogato il terzo comma dell'articolo 1 dello stesso decreto.

3. 10.

BOATO, AGLIETTA, AJELLO, BONINO, CRIVELLINI, DE CATALDO, FAC-  
CIO, MELEGA, MELLINI, PINTO,  
RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA,  
TEODORI, TESSARI ALESSAN-  
DRO.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Non si applicano gli articoli 1, terzo comma, e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, ed è abrogato l'articolo 4 dello stesso decreto.

3. 11.

BOATO, AGLIETTA, AJELLO, BONINO, CRIVELLINI, DE CATALDO, FAC-  
CIO, MELEGA, MELLINI, PINTO,  
RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA,  
TEODORI, TESSARI ALESSAN-  
DRO.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Non si applicano gli articoli 1, terzo comma, e 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, ed è abrogato l'articolo 5 dello stesso decreto.

3. 12.

BOATO, AGLIETTA, AJELLO, BONINO, CRIVELLINI, DE CATALDO, FAC-  
CIO, MELEGA, MELLINI, PINTO,  
RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA,  
TEODORI, TESSARI ALESSAN-  
DRO.

*Sostituire la rubrica con la seguente:*

*(Attenuanti per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione in caso di collaborazione).*

3. 20.

LA COMMISSIONE.

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Sono stati altresì presentati i seguenti subemendamenti:

*All'emendamento 3. 17 della Commissione, sopprimere la parola: piena.*

O. 3. 17. 1.

BOATO, BONINO.

*All'emendamento Violante 3. 8, sostituire le parole da: sono di eccezionale sino alla fine con le seguenti: hanno causato lo smantellamento di una banda armata o di un intero settore di essa, le pene ivi indicate sono diminuite sino a un terzo.*

O. 3. 8. 1

VIOLANTE, RICCI, FRACCHIA, PASTORE, DULBECCO, MATRONE, PAGLIAI MORENA, PERNICE, BARTOLINI, PROIETTI.

*All'emendamento 3. 19 della Commissione, sostituire le parole da: Quando fino a: non si applicano con le seguenti: Sono abrogati.*

O. 3. 19. 1.

BOATO, BONINO.

*All'emendamento Seppia 3. 26, sostituire le parole: di collegamenti con gruppi o forze straniere con le seguenti: rilevanti di finanziamenti, di forniture di armi o di esplosivi o comunque di agevolazioni, anche sotto forma di addestramento, da parte di gruppi o di organismi stranieri.*

O. 3. 26. 1.

RICCI, FRACCHIA, VIOLANTE, SPAGNOLI, POCCHETTI.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo 3 e degli emendamenti e subemendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà.

ANTONINO MACALUSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rap-

presentante del Governo, possiamo ricollegare l'esame di questo articolo 3 — indipendentemente dalla stesura che appare nello stampato, e che abbiamo qui a portata di mano — agli errori, direi, già contenuti nella norma prevista dall'articolo 2, su cui si è appena svolto un dibattito, con il magistrale intervento dell'onorevole Trantino.

Noi ricusiamo tale normativa per intero: presentiamo qualche emendamento, lo facciamo per dovere; si tratta di proposizioni che noi avanziamo, lei me lo insegna, signor Presidente, subordinatamente alla reiezione della richiesta principale, che è quella della bocciatura, o meglio della non votazione della legge, sempre che — come ha detto il collega Trantino — ci trovassimo tra gli addetti ai lavori. Una cosa è la valutazione politica, per la quale tutto è permesso; cosa diversa è la formulazione della norma che viene all'esame di noi avvocati, avvocati penalisti, che riteniamo di avere, al di fuori di qui, un curriculum personale tale da essere il nostro solo ed esclusivo vanto; tuttavia noi qui facciamo la nostra parte. Evidentemente ci intendiamo e ci comprendiamo subito, signor Presidente, allorchè viene detta da qualche collega, di qualsiasi colore politico ma che sia un addetto ai lavori, una cosa giusta. Noi la recepiamo e, anche se costretti a non condividere la tesi, tuttavia recepiamo i motivi morali validi per cui il collega, anche di altra parte politica, si batte per far prevalere quello che è, diciamo, il proprio punto di vista giuridico e soprattutto logico. Ora è in questa logica che noi vediamo i difetti enormi, difetti che qui non si possono evidenziare; questa legge forse non avrà nemmeno un dettato giurisprudenziale, perchè non arriveremo ad avere un massimario di cassazione, che divenga l'interprete dell'insieme dei dibattiti che si svolgeranno nelle corti d'assise d'Italia e nelle corti di assise di appello d'Italia che avranno la ventura di occuparsi di questa materia. Ripeto, non avremo certamente un massimario. Noi qui siamo legislatori, siamo giudici di primo, di secondo grado, siamo giudici di cassazione

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

noi, e tutto finisce qui. Perché io non penso che riusciremo ad avere, diciamo, una raccolta di giurisprudenza che ci possa parlare di questi fatti, e dei risultati che daranno le sentenze in relazione all'applicazione della normativa che andiamo a varare. Quando nell'articolo 3 si fa riferimento alla possibilità che ha l'imputato, per fatti ovviamente terroristici, prima dell'ordinanza di rinvio a giudizio, di fornire elementi — si dice — idonei, validi, e contribuire così ad evitare l'attività delittuosa, noi dimentichiamo che prima dell'ordinanza di rinvio a giudizio c'è un avviso di deposito degli atti, che mette noi avvocati nella possibilità di chiedere anche la proroga dei termini — è vero Mellini? Mi fa piacere che ci intendiamo quando parliamo agli addetti al lavoro — e che io nel deposito degli atti, — io avvocato — posso valutare quale deve essere la misura che mi metta nella condizione di fornire prove idonee (o più o meno idonee) e che metta noi avvocati nelle condizioni di sapere «indirizzare» la dichiarazione che il detenuto deve fare. Ecco quindi la prima assurdità dal momento che noi abbiamo questa possibilità. Vorrei vedere se c'è qualche collega — collega però non politico, collega — che mi può dire il contrario! E che nella proroga dei termini che chiedo io al giudice istruttore, e che è mio diritto di avere... inoltre ad un certo punto potrei anche rinunciare alla difesa e il collega che subentra però chiedere i termini a difesa — è vero Trantino? — ... Con quale coraggio — non usiamo paroloni, per carità, offensivi, neanche per «aprire» — colleghi, colleghi di tutte le parti, colleghi iscritti all'albo degli avvocati, ci venite a parlare della possibilità, della validità di questo presunto pentimento che avvenga prima dell'ordinanza del rinvio a giudizio, quando a me la procedura penale in vigore dà la possibilità di chiedere la proroga dei termini prima del deposito dell'ordinanza, grazie alla quale proroga, mi posso rendere conto della validità di quella che è stata (o meno) una dichiarazione che possa aiutare da una parte il mio cliente, e dall'altra non lo metta nelle

condizioni di temere la reazione degli altri terroristi che sono stati chiamati in causa, che sono stati coinvolti, o per i quali si sia dato modo di procedere al loro arresti, di operare sequestri (cioè tutte quelle operazioni di cui si può avvalere il giudice istruttore nell'ambito della sua potestà)? Vi è tutta una situazione da considerare, ed entra quindi in gioco l'articolo 304-ter del codice di procedura penale, perché nel momento in cui viene eseguito un sequestro nei confronti di un'altra persona coinvolta, io avvocato ne debbo avere notifica — è vero Violante? — (parliamo un po' con gli addetti ai lavori). Vi è la nullità assoluta nel caso in cui l'avvocato difensore non abbia avuto la notifica di un eventuale sequestro che scaturisca da una dichiarazione di un pentito prima della ordinanza di rinvio. Vogliamo scherzare? Vogliamo fare politica così? Vogliamo giubilarli? Giubiliamoli pure, ma come si può modificare una norma del codice penale senza modificare le norme del codice di procedura penale? Non lo so. Vogliamo scherzare, abbiamo scherzato, ci siamo divertiti. Ognuno faccia quello che vuole politicamente, ma certo la mia coscienza, non di deputato ma di avvocato, si ribella a questo voler contrabbandare per *iter* legislativo normale quello che dà ingresso ad una nuova procedura che valga semplicemente per coloro i quali si dichiarano pentiti. Vedremo quali saranno le eccezioni di incostituzionalità della legge. Poniamo che presso lo stesso giudice istruttore vi siano due procedimenti penali per rapina o per sequestro; un imputato si dichiara notoriamente politico, e può pertanto pentirsi, mentre l'altro pur essendo anch'esso responsabile di rapina o di sequestro, non può pentirsi; forse potrà dire l'atto di dolore, potrà pentirsi di fronte a Dio ma non di fronte agli uomini, ma il pentimento di fronte a Dio non è valido a questo fine, è valido quello che l'altro può fare davanti al magistrato, perché ha un colore politico e quindi come tale è un privilegiato. Voglio vedere se questo sarà giusto, voglio vedere se sarà giusto che di fronte a due cittadini con la stessa impu-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

tazione, per uno si applicherà un privilegio perché ha un colore politico, mentre per l'altro questo non sarà possibile perché non ha un colore politico, o per lo meno è così sprovveduto che non si è dato questo colore. Se si desse un colore politico avrebbe tutti i privilegi che scaturiscono dalla normativa al nostro esame e che la Camera certamente approverà, ma alla quale noi siamo contrari.

Abbiamo avuto dei magistrati qui dentro che si sono interessati di questo problema. Anche il magistrato che è qui dentro mi dice: ma, caro amico, qui prevale la politica. Che possiamo fare? Da questa parte si ha sempre torto, dalle altre parti si ha sempre ragione. Vi è un codice per l'uno ed un codice per l'altro. Bisognerebbe fare un codice per settore, un codice penale per la destra, un codice per la sinistra ed uno per il centro, così ognuno saprebbe di avere il suo codice e la situazione sarebbe più onesta e più corretta, ma questo evidentemente non avviene.

Ora, noi potremo sapere qual è l'idoneità di questo comportamento, se cioè le dichiarazioni rese dal terrorista pentito hanno dato frutti adeguati (tali da sgominare la prima, la terza, la quinta colonna, la settima armata, l'undicesimo corpo d'armata: questi sono i «comunicati di guerra» che ci fornisce la televisione, che specificano che lo Stato ha sconfitto la «colonna Walter Alasia», l'«armata del sud», quella che rappresenta i gruppi proletari, e tutte le altre armate di questo esercito), quando si arriverà ad un giudizio totale di tutte le sezioni di corte d'assise in Italia dove si svolgeranno questi procedimenti penali, che dichiareranno che effettivamente questa o quella determinata delazione — che ha portato ad indagini di polizia giudiziaria o di un certo magistrato — ha portato a mettere le mani su quella certa colonna, o ha portato alla scoperta di altri covi o all'arresto di chi guidava gruppi di terroristi, o al sequestro di armi, ci ha condotto all'eliminazione del pericolo proveniente dal terrorismo. Quando questo giudizio sommario sarà totale, potremo dire che

questa legge ha avuto la sua ragione di essere.

Se così non fosse, basterebbe tutta la normativa del codice penale esistente (l'articolo 62, il 62-bis, il 133 e tutte quelle altre disposizioni di cui il codice penale vigente non è parsimonioso) per fronteggiare questo tipo di criminalità. Quale bisogno c'era, quindi, di ricorrere ad una normativa speciale, assolutamente non lo vediamo.

Allora per queste brevissime considerazioni che mi sono permesso di fare, noi siamo decisamente contrari — come del resto ha già dichiarato magistralmente il collega Trantino — all'approvazione dell'articolo 3 del provvedimento in esame (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare sull'articolo 3 e relativi emendamenti l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** L'articolo 3 è, per quanto mi riguarda — e in questo il gruppo radicale ritrova quell'unità di fondo che non vi era circa gli articoli precedenti poiché si erano registrate posizioni differenziate —, il più negativo del provvedimento attualmente in discussione.

Rappresenta... Mi fermo un istante, perché forse è il caso che il Governo sia presente mentre si discute questo provvedimento!

**PRESIDENTE.** Il Governo è presente: è in piedi ma un Governo in piedi vuol dire anche che è molto robusto!

**MARCO BOATO.** È in piedi perché sta trattando con altri. Io ho molto rispetto per il Governo e per gli altri, ma una discussione è una discussione, non è una perdita di tempo.

**PRESIDENTE.** D'accordo, ma il Governo l'ascoltava: ascoltava lei mentre commentava con i colleghi il suo interessante inizio!

**MARCO BOATO.** Dicevo che l'articolo 3 è

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

quello che, più di ogni altro, trova contrario non solo chi parla ma tutto il gruppo radicale, in quanto continua ed estende gli aspetti negativi, deteriori e deteriorati, della legislazione eccezionale sotto il profilo della collaborazione con lo Stato in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale, come oggi si dice.

Il dibattito tormentato, problematico e duro che abbiamo svolto sull'articolo 4 del cosiddetto «decreto-legge Cossiga» (in realtà il decreto 15 dicembre 1979) aveva già allora un suo significato importante e profondo, una sua dignità. E non a caso, proprio su questo che era uno degli argomenti meno popolari, in quest'aula e fuori di quest'aula, il nostro gruppo, nonostante tutto, si è impegnato a fondo, nel gennaio 1980, nell'ostruzionismo contro quel decreto-legge. Non solo: nonostante i ripetuti inviti in occasione del referendum promosso contro quel decreto (inviti a togliere dalla proposta referendaria almeno l'articolo 4), l'articolo 4 non fu tolta. Credo di non sbagliare se dico che, al di là degli errori di strategia referendaria, che possono esserci stati, lo scarso consenso che quella proposta referendaria ha avuto, nei fatti, da parte dell'elettorato è stato dovuto al fatto che era incluso anche l'articolo 4.

Perché? Perché non c'era giorno e non c'era giornale che non ci dicesse (e non dico del tutto a torto) che molti dei risultati che le forze di polizia e l'autorità giudiziaria stavano conseguendo in quel periodo storico (dalla primavera del 1980 in poi) erano dovuti prima alla aspettativa di quello che sarebbe stato l'articolo 4 e poi alla sua operatività.

Quando abbiamo discusso in Commissione giustizia, in quest'aula e anche fuori di quest'aula dell'articolo 4, ho personalmente insistito molto, anche nell'ambito del mio gruppo, non nell'attenuare il giudizio critico — che noi davamo e che oggi confermo — ma nell'invitare a non sottovalutare che comunque quell'articolo aveva prodotto degli effetti e non tutti e non solo devastanti. Aveva sicuramente — ed è su questo che ritorno — prodotto

effetti in termini di cultura del sospetto, di chiamate di correo calunniose, di coinvolgimento di persone estranee, di reinserimento in una logica di criminalizzazione giudiziaria di persone che ne erano totalmente fuori da molto tempo. E questi sono alcuni dei motivi per cui eravamo fermamente contrari all'articolo 4 del «decreto-legge Cossiga» fin dalla sua promulgazione, e per cui rimaniamo oggi contrari a quell'articolo e, a maggior ragione, all'articolo 3 del provvedimento oggi in esame.

Finché, però, era in vigore soltanto l'articolo 4 del «decreto-legge Cossiga», poteva essere sollevata l'obiezione che qualche elemento a suo favore tale articolo avrebbe potuto avere: questo è l'unico strumento che il Governo e il Parlamento sono stati in grado di introdurre per destabilizzare il terrorismo dal suo interno, non essendoci riusciti con gli strumenti ordinari, con la normale attività della polizia e dei carabinieri, con le indagini giudiziarie e con il ruolo (Dio avesse voluto che avessero avuto questo ruolo!) dei servizi segreti, i quali invece pensavano a loro volta a cospirare.

L'inefficienza e l'inefficacia dell'attività della polizia e dei carabinieri, addirittura gli aspetti eversivi presenti all'interno dei servizi segreti del nostro paese, l'impossibilità della magistratura — non avendo alle sue dipendenze un Corpo di polizia giudiziaria — di andare a fondo nella lotta contro il terrorismo, usando gli strumenti ordinari della legislazione penale, delle forze di polizia — anche se straordinariamente accelerati nella loro fase di utilizzo — ha indotto ad usare la via breve, quella più semplice, cioè quella dell'articolo 4, della collaborazione e della «delazione». Non parlo solo di delazione, perché non solo di questo si tratta; è infatti un fenomeno assai complesso quello riconducibile all'articolo 4 del «decreto-legge Cossiga», all'interno del quale la delazione ha un aspetto preponderante ma non tutto, ad onor del vero, può essere ridotto a ciò.

Oggi, con questa legge, pur con tante critiche che hanno suscitato i primi due

articoli — poco fa il collega De Cataldo ha detto esattamente l'opposto di quanto da me affermato; egli ha votato contro l'articolo 2 ed io a favore — ci troviamo in una situazione in cui vengono introdotti alcuni articoli i quali recuperano, per certi aspetti una logica già esistente nel nostro sistema penale — cioè quella della dissociazione, del recesso attivo, il riferimento più volte fatto agli articoli 308 e 309 del codice penale. Nel momento in cui ciò avviene, sia sotto il profilo degli aspetti minori del terrorismo — i reati associativi, articolo 1 — sia dal punto di vista degli aspetti più gravi — contemplati nell'articolo 2 —, compiere a questo punto la scelta drastica, dal punto di vista politico-istituzionale, da quello giuridico, da quello parlamentare ed anche da quello morale, sarebbe equivalso ad aprire una nuova strada per chiudere il capitolo inglorioso dell'articolo 4. Dico inglorioso, pur sapendo bene che, in forza di quei meccanismi, si sono ottenuti dei risultati. Farei demagogia se affermassi che tutti i risultati sono stati frutto di calunnia, di diffamazione, di accuse false. Vi sono stati aspetti di enorme gravità ed altri che hanno corrisposto a risultati obiettivi sul piano della lotta effettiva nei confronti del terrorismo. Bilanciando comunque gli aspetti positivi con quelli negativi, alla fine ci renderemo conto che la devastazione della cultura del sospetto, del «pentitismo» — penetrata a fondo non solo nel nostro ordinamento giuridico e giudiziario, ma anche nel tessuto civile e perfino nei rapporti tra le forze politiche e parlamentari — prevarrà sugli aspetti positivi, dal punto di vista dell'operatività di polizia giudiziaria, prima citati. Oggi, nel momento in cui si approvano gli articoli 1 e 2, si avrebbe la strada spalancata per affermare: il capitolo collaborazione e delazione, dal punto di vista della richiesta dello Stato, lo chiudiamo, ferma restando la possibilità, da parte dell'imputato, di fare le chiamate di correo. Chiudiamo comunque il capitolo dello Stato che fa mercimonio di questo strumento per surrogare con la confessione ciò che non riesce ad ottenere dalle inda-

gini di polizia giudiziaria. Apriamo allora la via maestra della dissociazione che nessuno vieta possa tramutarsi in chiamata di correo. Questo sarà il concreto comportamento processuale che nella sua autonomia l'imputato deciderà o meno di tenere; è invece assai grave che tale comportamento venga richiesto dallo Stato. La richiesta avviene appunto con l'articolo 3 del presente progetto di legge.

Questa mattina ho citato la dichiarazione che il sottosegretario Lombardi ha reso in una lettera inviata a *la Repubblica*. Egli, a mio parere, ha giustamente polemizzato con Neppi Modona, ed ha affermato che: «in un quadro in cui disciplinando il recesso dalla lotta armata, quale comportamento antagonistico rispetto a quello punito nel rispetto del sistema penale, una confessione piena in relazione ai fatti noti a chi la rende e non a quelli che ignora — ed è perciò possibile anche per i personaggi marginali — non è certo» (ed io questa mattina ho criticato molto l'aggettivo «piena») «più medioevale» (questo termine lo aveva introdotto Neppi Modona) «del collegare impunità e mitigazione della repressione alla delazione del reo, ripercorrendo a ritroso il cammino della civiltà giuridica, con buona pace di Beccaria e Carmignani». Non succede tutti i giorni, in questa epoca storica di cultura del sospetto, di sentire un sottosegretario di Stato per la giustizia — lontanissimo dalle mie posizioni politico-ideologiche, ma non a caso si può trovare un consenso su aspetti di fondo che riguardano lo stato di diritto — citare sulle pagine di un giornale Beccaria e Carmignani. Vorrei dire al sottosegretario Lombardi — e lo dico con molta lealtà — che il testo della legge non corrisponde a ciò che lui giustamente afferma nel testo del suo intervento su *la Repubblica*!

TARCISIO GITTI. La legge la fa il Parlamento, non il sottosegretario Lombardi!

MARCO BOATO. Certo! Io sto polemizzando non senza capire quale è la dialettica parlamentare, ma sto dicendo anche

al collega Gitti e non solo al sottosegretario Lombardi che a queste affermazioni di principio che io condivido e per le quali sono lieto che esiste comunque una persona politicamente lontanissima da me, che fa parte del Governo e della democrazia cristiana (ed io sto all'opposizione rispetto ad entrambi), che probabilmente ha percorsi politici del tutto diversi dai miei, che su queste cose può dire, in base a principi giuridico-morali e filosofici cardine dello stato di diritto, cose che anch'io condivido.

Il collega Gitti dovrebbe meravigliarsi del fatto che, in sede parlamentare, si sia arrivati non ad approfondire o avvalorare questa presa di posizione in termini di filosofia del diritto, ma a peggiorarla, a deteriorarla ed a comprometterla. Questa è la preoccupazione che il collega Gitti, non in quanto democristiano o membro della maggioranza di Governo, ma in quanto parlamentare della Repubblica, in quanto uomo che crede o non crede nello Stato di diritto, dovrebbe avere; egli dovrebbe chiedersi perché si è giunti a questo tipo di grave compromissione seppure erano chiari i capisaldi teorici da cui si sarebbe dovuti partire.

Consentitemi ora di rileggere rapidamente una frase che già conoscete, poiché l'ho già citata io stesso, l'ha ripresa De Cataldo e la riprenderò ancora io: mi sta molto a cuore e vorrei che rimanesse in questa discussione. Mi riferisco a quella riflessione di Cesare Beccaria che è già stata evocata. La voglio citare nella sua interezza perché troppe volte la si cita nella parte che fa comodo, cioè nella parte in cui Beccaria rifiuta il discorso della delazione valorizzata dallo Stato. C'è una parte in cui Beccaria non sottovaluta gli effetti che lo Stato può ottenere da questo punto di vista, ma alla fine rimane tormentato e perplesso dal bilanciamento delle due valutazioni. Ve la rileggo.

«Alcuni tribunali offrono l'impunità a quel complice di gravi delitti che paleserà i suoi compagni. Un tale espediente ha i suoi inconvenienti ed i suoi vantaggi. Gli inconvenienti sono che la nazione autorizza il tradimento, detestabile ancora tra

gli scellerati, perché sono meno fatali ad una nazione i delitti di coraggio che quelli di viltà; perché il primo non è frequente, perché non aspetta che una forza benefica e direttrice lo faccia cospirare al bene pubblico, e la seconda è più comune e contagiosa e sempre più si concentra in se stessa. Di più il tribunale fa vedere la propria incertezza e la debolezza della legge che implora l'aiuto di chi la offende». Troppi in genere a questo punto si fermano nella citazione, ma vediamo quali sono i vantaggi.

«I vantaggi sono il prevenire delitti importanti e che, essendo palesi gli effetti ed occulti gli autori, intimoriscono il popolo. Di più si contribuisce a mostrare che chi manca di fede alle leggi, cioè al pubblico, è probabile che manchi al privato. Sembrerebbero che una legge generale che promettesse l'impunità al complice palestatore di qualunque delitto fosse preferibile ad una speciale dichiarazione in un caso particolare, perché così preverrebbe le unioni con il reciproco timore che ciascun complice avrebbe di non esporre che se medesimo. Il tribunale non renderebbe audaci gli scellerati che veggono in un particolare caso chiesto il loro soccorso. Una tal legge però dovrebbe accompagnare l'impunità» — diceva Cesare Beccaria, signor ministro della giustizia — «col bando del delatore». E conclude: «Ma invano tormento me stesso per distruggere il rimorso che sento, autorizzando le sacrosante leggi il monumento della pubblica confidenza, la base della morale umana, al tradimento e alla dissimulazione».

E voglio ancora rileggere quel testo di Carmignani che è già riecheggiato in quest'aula, perché è bene che rimanga questo tipo di riflessione di fondo su questo articolo 3, che è l'articolo cardine, a mio parere, per dare un giudizio negativo su una legge che pure — insisto — ho valutato in modo problematico.

Scrivendo Carmignani nel 1832 nel terzo volume della *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*: «L'utilità di questo espediente, qualunque ella possa essere, se sembra favorevole al bisogno del metodo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

giudiziario, questo bisogno non esiste se non nella petizione di principio che informa la tortura, con questa differenza soltanto, che la tortura ispira a convertire in criterio di verità il dolore e l'impunità aspira a ottenere lo scopo medesimo col piacere, che la prima cerca la confessione e la seconda l'accusa, l'una dannosa a chi la emette, l'altra ad un terzo dannosa e che l'una e l'altra, cercando il vero nei suggerimenti dell'interesse, corre il rischio di allontanarsene, quanto più crede d'essersi avvicinata».

Leggevo queste cose prima degli episodi recenti, e quando poi mi sono accorto che la tortura non era un fantasma che Carmignani evocava per altri secoli e per altri tempi, ma che per qualche aspetto — come io stesso ho denunciato in quest'aula, e non solo io — forse è un fantasma che si aggira ancora tra di noi, almeno in alcuni casi, mi ha impressionato, a questo punto, la corrispondenza fra il riemergere, in alcuni casi, di episodi di tortura e filosofia del pentimento, della collaborazione, della «delazione» richiesta per legge dallo Stato. E questo è il grave, cioè che sia lo Stato a chiederla e non l'imputato a fornirla spontaneamente laddove lo ritenga opportuno.

Cosa succede infatti a questo punto? Accade che, a mio parere, ne esce innanzitutto snaturato il ruolo complessivo del magistrato, che sarà portato sistematicamente non tanto ad interrogare l'imputato nel rispetto dei principi della procedura penale, ma a usare l'interrogatorio dell'imputato soprattutto come mezzo di acquisizione della prova e come mezzo di indagine. Si avrà così uno stravolgimento totale del meccanismo dell'interrogatorio dell'imputato, fino ad arrivare alla trattativa con l'imputato circa la possibilità di rientrare nelle previsioni di un articolo o di un altro, di godere di un attenuante o dell'altra, di avere questo o quel premio in rapporto a ciò che dice. Mi riserverò in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 3, che farò anche allora telegraficamente, una citazione giudiziaria da atti istruttori recentissimi, che testimonia ciò che sto dicendo adesso in termini generali.

In secondo luogo si avrà uno stravolgimento del ruolo dello stesso imputato e del ruolo del difensore, che non si riesce più a capire quale sia, in rapporto a meccanismi quali quelli dell'articolo 4 del «decreto Cossiga» o dell'articolo 3 del presente progetto di legge. Anzi, a maggior ragione in quest'ultimo caso, essendoci in questo disegno di legge l'articolo 1 e l'articolo 2 che potrebbero consentire ben altro comportamento.

Si avrà, infine, uno stravolgimento del ruolo delle forze di polizia, che con meccanismi di questo tipo sono incentivate non a essere più efficienti ed efficaci nell'uso degli strumenti che sono istituzionalmente propri nella lotta contro il terrorismo, così come contro la criminalità organizzata, ma sono spinte e istigate, anche con la violenza, a usare il rapporto con l'imputato — potenziale confesso, potenziale collaboratore e potenziale delatore — come momento privilegiato dell'attività doverosa della polizia nella lotta doverosa contro il terrorismo. Ma la lotta doverosa e l'attività doverosa non comportano automaticamente — anzi dovrebbero escluderlo — l'uso di mezzi non meno illeciti, ma anche rispondenti ad una ideologia, a una pratica e a una cultura giuridica che dovrebbe essere estranea al nostro Stato.

Il collega Alessandro Tessari ha usato nei confronti del Governo, sia oggi che nella seduta di martedì, espressioni che io non condivido e dalle quali intendo dissociarmi apertamente, perché credo che si possa essere molto duri nei confronti del Governo e della maggioranza...

MAURO MELLINI. Dissociazione o delazione?

MARCO BOATO. Dicevo che intendo dissociarmi...

PRESIDENTE. Da chi?

MARCO BOATO. Dal collega Alessandro Tessari, Presidente, che ha usato in questa circostanza, nel dibattito odierno ed anche nel dibattito di martedì, dei ter-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

mini nei confronti del Governo che io non condivido. Si può essere i più duri possibile, quando lo si voglia, nei confronti del Governo (io ho dimostrato di saperlo essere un'infinità di volte) senza per questo usare quel linguaggio.

Detto questo, e quindi senza accettare meccanicamente la citazione storica che farò adesso, vorrei citare al ministro della giustizia Darida — se il collega Violante me lo consente — una lettera che ho ricevuto da un detenuto. Cito questa lettera, non a caso, perché si tratta di una citazione storica, fatta da un detenuto che magari potrebbe avvantaggiarsi di questi meccanismi, e non se ne vuole avvantaggiare. La lettera è recentissima. Ripeto: non faccio, per quanto mi riguarda, un'analogia meccanica, avendo detto che non condivido un certo linguaggio che è stato usato. Però, è una significativa comparazione. Ecco dunque la citazione: «Il Governo, debole ed inetto, non sapeva far altro che fomentare le delazioni, assicurare l'impunità ai traditori, anche se macchiati da gravissimi delitti. Una pazza capricciosità nelle pene lasciava impunito l'assassino delatore e infieriva su uomini moralmente elevati ed estranei alle sette».

Questa citazione è tratta da *L'età del Risorgimento italiano* di Adolfo Omodeo, a pagina 274, ed è riferita, come Mellini sa, al Governo dello Stato della Chiesa negli anni '20 del XIX secolo. Io non farei meccanicamente l'analogia tra quell'epoca e questa. Sarebbe troppo facile, ma anche sbagliata e troppo semplicistica. Ma è impressionante che sia un detenuto, ed un detenuto politico (tra virgolette) che potrebbe avvantaggiarsi di questi meccanismi, che sollecita a me parlamentare e a voi, colleghi parlamentari, la riflessione sull'uso di questo tipo di meccanismi, che già in passato, in altro contesto storico, istituzionale e costituzionale, in altro tipo anche di cultura e di civiltà giuridica, non il nostro paese dal punto di vista statuale, ma la nostra nazione dal punto di vista storico ha conosciuto.

Io credo che, da questo punto di vista,

sia molto importante capire perché, per quanto mi riguarda, io non abbia un'atteggiamento ostile alla legge nella sua interezza, ma abbia, proprio perché valorizzo i primi due articoli di questa legge, un atteggiamento profondamente, rigorosamente, rigidamente, duramente ostile a questo articolo e a tutto ciò che si porta dietro; tanto più oggi, nel momento in cui la scusa che esiste soltanto l'articolo 4 e non esiste altro non c'è più, cioè nel momento in cui la via maestra della dissociazione è stata aperta con l'articolo 1 e con l'articolo 2.

Vorrei citare, e concludere con questo, ancora una riflessione non di testi del '700 (Beccaria) o dell'800 (Carmignani), ma di un testo recentissimo, di un giurista che ha riflettuto sul dibattito che stiamo facendo in questi giorni. Costui dice: «Il quadro che ho cercato di tracciare, sia pure con la sommarietà..., eccetera, può sembrare irrealistico in una temperie così dominata dalla ossessione del pentimento» (collega Violante, dall'ossessione del pentimento!) «e rispetto a posizioni disposte a giurare sull'efficacia di strumenti normativi premiali di demoniaca fattura. In realtà il quadro non è né irrealistico né sprovvisto di efficacia. Innanzitutto, esso elimina alla radice gran parte dei problemi connessi alla valutazione di atteggiamenti interiori» (cioè il quadro che si riferisce alla dissociazione e non all'articolo 3), «di cui è disseminata la normativa proposta. In secondo luogo — ed è un aspetto da non sottovalutare — offrendo al reo una via d'uscita non necessariamente collegata alla delazione, non filtrata da pentimenti, si stimola la revisione politica dei suoi atteggiamenti, prospettando un reinserimento che richiede soltanto comportamenti conclusivi sul piano della tutela obiettiva degli interessi, l'unico che all'ordinamento deve interessare. L'ordinamento giuridico di un paese civile non signoreggia sulle coscienze, non le coarta, e nemmeno le blandisce, non indica direttrici morali né le impone, non pretende né abiure né atti di fede. L'ordinamento regna sui fatti, ne promuove o ne impedisce la realizzazio-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

zione, ne valuta il significato, ne stabilisce le conseguenze, fonda la tutela degli interessi e favorisce i comportamenti tesi alla sua realizzazione sino allo stadio estremo in cui ciò sia possibile ed utile. Quali debbano essere tali comportamenti è segnato dalla loro efficacia reale. Che essi possano implicare la delazione o la confessione è circostanza che spetta al reo valutare, non all'ordinamento, che comunque valuterà positivamente il risultato ottenuto, non la delazione necessaria in concreto per raggiungerlo». Conclude (sto citando un testo dell'ormai fin troppo conosciuto Tullio Padovani): «Si tratta solo in apparenza di sfumature: in realtà questo è il crinale che separa l'età moderna dal medioevo».

Per tutti questi motivi signor Presidente (farò cenno poi specificamente ai pochi emendamenti che abbiamo presentato, a partire da quello interamente soppressivo dell'articolo 3, sul quale tutto il gruppo radicale si trova d'accordo, anche se vi arriva per strade molto diverse, come già si è potuto constatare nella discussione svoltasi precedentemente), sono intimamente e profondamente contrario all'articolo 3, e non credo che questa mia contrarietà provenga da una sottovalutazione giuridica dei problemi che a tale articolo sono connessi, né da una sottovalutazione delle esigenze giudiziarie e di polizia che ho ricordato ripetutamente fin dal primo intervento, cioè delle sacrosante esigenze della lotta — doverosa — contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Io non sottovaluto tutto questo, ma credo che nel nostro paese ci sia una strada maestra da percorrere e tramite le leggi, e tramite le istituzioni, e tramite l'uso democratico e coerente dei corpi di polizia dello Stato, una strada che va percorsa fin dove si può percorrere e ripristinata se da essa, come troppe volte è successo, si è deviato. È per questi motivi che sono contrario all'articolo 3.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà. Appartenete tutti al Comitato dei nove? Parlate tutti dal banco della Commissione...

**MAURO MELLINI.** Data l'atmosfera intima di quest'aula, essere qui nell'emiclo...

**MARCO BOATO.** È per starle più vicino, signor Presidente...!

**PRESIDENTE.** Grazie, siete veramente squisiti!

**MAURO MELLINI.** Signor Presidente, avevo presentato un articolo aggiuntivo all'articolo 10, che aveva un peso a mio avviso determinante proprio in relazione al significato ed al funzionamento del meccanismo posto in essere dall'articolo 3. Tale articolo aggiuntivo non è stato accettato dagli uffici, dato che non lo trovo nello stampato, ma suonava così: «È vietato espressamente a qualunque ministro di tribunale o individuo della forza pubblica, sotto le pene prescritte dalle leggi penali, di dare lusinga di impunità o di minorazione per ottenere da un arrestato l'indicazione di altri colpevoli». Pare che si sia rilevato che la terminologia di tale articolo aggiuntivo fosse impropria rispetto al nostro ordinamento ed io sono lieto che ogni tanto ci si accorga di questo, anche se ogni tanto approviamo articoli in cui la terminologia non brilla per proprietà. Comunque tale terminologia era propria, perché quell'articolo non l'ho inventato io, essendo contenuto nel regolamento giudiziario pontificio. Devo dire, visto che notoriamente non sono sospetto di particolare piaggeria verso quegli ordinamenti...

**ANTONIO GUARRA.** Forse qualche antenato...!

**MAURO MELLINI.** ...che era un articolo...

**PRESIDENTE.** Si mette in difficoltà, onorevole Mellini, ricordando lo Stato pontificio!

**MAURO MELLINI.** Sì, signor Presidente, perché nello Stato pontificio, pur se si arrivava all'abiezione di utilizzare «l'im-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

punito» (così si diceva allora), si aveva la preoccupazione di inserire nei codici una norma che evitasse la contrattazione. Il giudice, l'ufficiale di polizia giudiziaria non si possono macchiare di contrattazione dell'impunità con l'arrestato o imputato, facendogli — come allora si diceva con termine oggi non più di moda — lusinghe. Un emendamento è formulato in termini arcaici, con un linguaggio non adatto? Lo si respinge.

La realtà è che qui si è respinto il significato e la logica di questa norma (di cui do atto della mancata applicazione) ma sta di fatto che la norma si è respinta nel momento in cui non soltanto abbiamo introdotto l'articolo 4 della «legge-Cossiga» (abbiamo inserito questo articolo 3 sulla minorazione di pena — come si diceva nell'ordinamento pontificio — agli impuniti, ai cosiddetti pentiti che allora non venivano considerati tali perché si sapeva benissimo che con il pentimento non c'entrava niente), ma abbiamo introdotto anche altre norme che partendo da quella logica (che apprezza il collega Boato e che io apprezzo assai meno di lui) cioè quella della dissociazione (che diventa pericolosa — a mio avviso — nel momento in cui se ne chiede la dimostrazione e l'accertamento da parte del magistrato) arrivano alla piena confessione.

È una cosa orrenda, signor Presidente, in una legge dello Stato laico — senza offesa per nessuno — e che tale dovrebbe essere, inserire il principio della piena confessione, la quale presuppone l'indicazione di correi, quando chiaramente si introducono negli articoli 1 e 2 delle norme che presuppongono questa attività delatoria.

Si pongono delle diversità di «minorazione» di pena, si stabiliscono dei poteri discrezionali enormi da parte del magistrato o dell'inquirente, il quale non solo non sarà inibito da questo articolo 659 del più civile regolamento criminale degli Stati pontifici — ci si impedisce anche di presentarlo come emendamento — ma viene addirittura stimolato dal fatto che esistono norme diverse e contermini che, con diverse formulazioni e con gradua-

zioni diverse di diminuzione della pena, stabiliscono forme di beneficio per chi fa delazione, per chi fa nomi, per chi collabora con la giustizia.

Anche gli articoli 1 e 2, in realtà, prevedono provvidenze — come si dice nel linguaggio legislativo — a favore di chi collabora, cioè delinquenti terroristici che collaborano con la giustizia.

Quindi, ponendo queste norme confinantanti con diverse diminuzioni di pena si invita in pratica il magistrato a dire all'imputato: «Tu rientri nell'articolo 1, ma se mi dici anche il nome di un'altra persona, rientri nell'articolo 3 e quindi scattano queste ulteriori diminuzioni di pena e chissà che tu non possa tornare a casa immediatamente».

Ecco che le evocazioni del Carmignani, signor Presidente, nel parallelismo tra la tortura e le norme sull'impunità, diventano tutt'altro che fuor di luogo, ammesso che possa essere fuor di luogo — forse per taluno lo è — invocare niente di meno che un certo signor Carmignani in queste nostre discussioni.

Il fatto è, signor Presidente, che avendo stabilito queste norme con graduazioni di diminuzioni di pena per comportamenti così vicini tra loro, si stabilisce la possibilità di determinare una sorta di gara tra l'inquirente e l'inquisito per la prospettiva da una parte di questi benefici e dall'altra per la aggiunta di quel tanto che possa far scattare di gradino in gradino fino alla strada pressoché totale o di fatto impunità.

Basterebbero queste considerazioni, signor Presidente, per dire che, partendo dall'articolo 4 della «legge Cossiga», ci stiamo addentrando su una strada pericolosa, una strada che, a mio avviso, non è tanto grave per quel che comporta nel trattamento nei confronti di chi abbia commesso delitti, o per i motivi per i quali gli si accorda questo trattamento; ma è più grave per i comportamenti che finisce per determinare nei confronti degli inquirenti. È questo l'aspetto più grave e più duraturo. Voi potete infatti stabilire, nell'articolo 13, che queste norme hanno una durata limitata nel tempo, per quel

che riguarda le provvidenze a favore dei terroristi, sia pure pentiti (o «impunitari», come sarebbe più opportuno chiamarli). La realtà è che una volta introdotti questi metodi, una volta determinati questi comportamenti, voi non avrete il pentimento dei magistrati che avranno imparato a fare le «lusinghe di impunità», come vietava espressamente per lo meno il codice pontificio; avranno imparato a farle, e a considerarlo fatto lecito, meritorio, stimolato da norme, sia pure temporanee, del nostro ordinamento; e non cambieranno questi comportamenti, non si pentiranno, ma anzi chiederanno nuove norme di questo tipo. Non saranno queste le ultime norme a favore dei pentiti, perché basterà che il fenomeno terroristico — dopo che sia stato debellato, auguriamoci — abbia un sussulto, e alcuni magistrati torneranno a dire: «Come si operava bene quando si poteva garantire l'impunità, o quasi!». Sarà ben difficile liberarci da altre richieste di norme di questo tipo.

Non voglio ripetere, signor Presidente, quel che hanno detto i colleghi De Cataldo e Boato a proposito dell'etica, e nemmeno della meccanica della legge; ché poi l'etica delle leggi è la loro meccanica, per quel che significano, per quel che significa la loro applicazione. Ma è certo che noi abbiamo stabilito un cumulo di aria fritta, tra gli articoli 1, 2 e 3, che in realtà determina poteri discrezionali paurosi nel magistrato, e lo stimola a compiere un'opera di pressione nei confronti di personaggi che è lecito ritenere non siano poi particolarmente apprezzabili per loro qualità morali; per provocare comportamenti che il codice penale ha sempre definito come «calunnia». Nella formulazione di questi articoli questi comportamenti vengono posti su un pericoloso piano inclinato, che li spinge dall'affermazione (che calunniosa eventualmente non è all'inizio) a salire verso forme che concretano poi particolarmente la fattispecie della calunnia. Mi domando se ci sarà qualche giurista che vorrà dare una sistemazione a questo istituto dell'attenuante che è di comportamento misto, dell'imputato e del giudice.

Quando infatti si dice che bisogna dare delle prove (sempre da parte dell'arrestato, intendiamoci bene, perché queste non vengono date da persone che non siano *in vinculis*, è ovvio) che siano rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto, che siano d'aiuto all'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per l'individuazione e la cattura di uno o più imputati, si stabiliscono altrettanti comportamenti che dipendono nella loro conclusione, e quindi nella loro rilevanza penale, dal comportamento del magistrato. Perché, se abbiamo un imputato particolarmente loquace e particolarmente informato (cosa che può accadere facilmente ad un imputato colpevole di reati particolarmente complessi), ma che si trova di fronte ad un magistrato tonto, scusate il termine, poco recettivo (per usare un termine più parlamentare), poco sveglio, inerte, scettico, dubbioso, la conclusione di questi comportamenti viene meno; ed allora l'attenuante che spetterebbe all'imputato per il suo comportamento non gli spetta a causa del comportamento del magistrato, il quale riceve queste indicazioni, ma rimanendo inerte non rende possibile il concretarsi delle condizioni previste dalla norma.

Da una parte, quindi, noi stabiliamo una discrezionalità del comportamento del magistrato, dall'altra stabiliamo delle fattispecie di attenuazione di pena, con differenziazioni allarmanti per la loro contiguità, e per la spinta che determinano a saltare il limite sia nell'interpretazione, sia nei comportamenti per porsi al riparo dalle interpretazioni restrittive da parte dell'imputato. Queste attenuazioni di pena si fanno dipendere, non solo dal comportamento dell'imputato, ma anche dal comportamento del giudice: cosa di peggio possiamo immaginare di una norma, che grida vendetta al cospetto di Dio, in un ordinamento moderno e civile? Forse l'emendamento della Commissione, che vuole la piena confessione! Ma vi rendete conto che cosa significhi la piena confessione? Significa confessare non solo il fatto, ma anche le circostanze. Mi pare che una confessione non sia piena,

non solo se lascia fuori qualche elemento integrativo del reato, qualche reato concorrente, ma certamente si può sostenere che non è piena la confessione che non espliciti la circostanza aggravante, che non può essere contestata perché non è stata confessata.

Allora l'imputato, che non abbia confessato i motivi abietti, non ha reso piena confessione. Deve, ad esempio, dire: guardi, signor giudice, io provo un gusto particolare ad ammazzare, ed è un motivo abietto.

C'è di più: un emendamento del gruppo comunista stabilisce che, per avere un particolare trattamento bisogna denunciare le connivenze straniere. Stabiliamo quindi in partenza che le connivenze straniere ci devono essere, altrimenti non c'è un comportamento particolarmente rilevante di confessione. Ad esempio: è stato un altissimo personaggio del nostro paese che ha favorito il terrorismo, o è stato un altissimo personaggio di un paese straniero? Si deve dire che è stato un altissimo personaggio di un paese straniero, perché così la confessione assume particolare rilevanza e si ottiene un trattamento *super!*

MARCO BOATO. Non passa questo emendamento.

MAURO MELLINI. Per fortuna non passa, ma evidentemente siamo tutti quanti presi ormai da questa norma, cioè una tesi storico-politica diventa e si concreta in una fattispecie di attenuante speciale, specialissima, e guai se storiograficamente il legislatore ha sbagliato perché non corrisponde! Forse dovremmo cambiare la storiografia per rendere non impossibile l'applicazione di questa norma. Stiamo attenti! Evidentemente siamo entrati in questa forma di esaltazione collettiva nella quale non ci accorgiamo più delle assurdità. Io sarei portato a ricordare dati storici; me ne sto occupando adesso. Ci fu un caso in cui l'interferenza straniera fu particolarmente apprezzata per un caso di falsa dichiarazione da parte del pentito. Non vi sto a tediare su

questo argomento, ma evidentemente qui sembra che ci si stia studiando proprio per questa rievocazione delle norme, dei fatti, della storia che sembrava sepolta.

Sono particolarmente allarmato, signor Presidente: il meccanismo di questa legge nel suo complesso e l'incastro dei vari articoli l'uno con l'altro ci portano, ogni istante di più, a mano a mano che progrediamo nell'esame di questa legge, nell'approvazione di emendamenti, nella elaborazione di queste norme, a prevedere una situazione, nel momento in cui queste norme dovranno essere applicate, che mi allarma gravemente, ma soprattutto — e con questo chiudo, signor Presidente — io sono allarmato all'idea che queste norme andranno nelle mani di uomini che dovranno applicarle. Se è vero che gli uomini che applicano le norme sono i giudici — e senza giudici retti e uomini di valore è inutile sperare che anche buone leggi possano fare buona prova di sé — è anche certo che cattive e pessime leggi trasformano e modificano gli uomini e ne fanno dei pessimi giudici, rendono pessimi i loro sistemi, i loro metodi, la loro mentalità. Ho l'impressione che proprio questo sarà, a distanza di anni, la cosa che dovremo ricordare e lamentare di queste leggi, con forse il riconoscimento che certe critiche che abbiamo fatto in questa occasione non sono state esagerate. Purtroppo il senno di poi non giova, purtroppo quello che è il senno di poi non è la consolazione né per chi ha sostenuto tesi diverse né, soprattutto, per chi ha patito le conseguenze; ed in questo caso temo che a patire le conseguenze possano essere non quelli che oggi vediamo come i destinatari (il terrorista, l'inquisito per terrorismo che non è un terrorista, la persona che sarà sospettata di terrorismo, accusata di terrorismo, condannata per terrorismo senza essere un terrorista), ma tutti coloro che hanno bisogno della giustizia, cioè tutti noi, tutti i cittadini di questa Repubblica (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Crucianelli. Ne ha facoltà.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

FAMIANO CRUCIANELLI. Signor Presidente, pochissime parole, pochissime perché i colleghi pazienti presenti sono già molto stanchi e perché le parole un qualche valore d'uso debbono pure averlo, per dire che il mio gruppo è fortemente ostile alla materia che stiamo qui trattando, lo è per due ordini di motivi: il primo, perché, come già si è detto, si va a violare non poco quel territorio dei principi, dei diritti, della forma, che sono pure essenziali (mi pare questa una affermazione fatta da quasi la totalità degli intervenuti); il secondo motivo — mi rivolgo a due colleghi che sono intervenuti ritornando su questi argomenti — è che una volta accettata la legge di emergenza o lo stato di emergenza, non lo si può accettare in modo unilaterale. Mi rivolgo al collega Boato: o lo si accetta, o non lo si accetta. In questa materia non si possono fare valutazioni di opportunità. Se accettiamo che, per una situazione di emergenza, si debbano dare delle risposte, appunto, di emergenza al terrorismo, credo che per questioni di forma ma anche e soprattutto per questioni di sostanza sia altrettanto legittimo affrontare in modo analogo le altre situazioni di emergenza. Mi riferisco alla camorra, alla mafia, cioè alla criminalità comune.

Al collega Trantino, del Movimento sociale italiano, che rispetto a questa tesi obiettava che essa avrebbe politicizzato i «comuni», devo dire che è vero esattamente il contrario. È tenendo separati i due comportamenti che si favorisce la politicizzazione dei comuni che, appunto, per usufruire di questa legge o comunque per entrare nel territorio che permetterà poi l'utilizzo di questa legge, si politicizzeranno. Quindi, semmai, è vero il contrario di quanto sostenuto dal collega.

Concludo avvertendo che ritiriamo l'emendamento Milani 3.21.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Crucianelli.

Ha chiesto di parlare l'onorevole De Cataldo. Ne ha facoltà.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Si-

gnor Presidente, io sono una persona rispettosissima delle esigenze altrui e le assicuro che prendo la parola con grande disagio perché, trattandosi di un argomento indifferente ai colleghi, mi rendo conto di infastidirli.

MARIO POCHEZZI. Questo non lo devi dire. Nessuno è infastidito. Vi è stata la discussione di ogni articolo e dei relativi emendamenti, vi sono state delle dichiarazioni di voto: forse il senso della misura da parte di ciascuno non sarebbe...

PRESIDENTE. Quella dell'onorevole Pochetti è una voce di saggezza.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. L'onorevole Pochetti è una voce di saggezza in un'atmosfera di dissennatezza, quale quella in cui siamo costretti ad affrontare questo provvedimento.

Non so se il calendario dei lavori della Camera in cui si inserisce il dibattito odierno sia stato approvato all'unanimità e quindi non so se questa mia *quérelle* investa anche il presidente del mio gruppo; però, di fronte ad un provvedimento di questo genere (non si dolga nessuno di questo riferimento), pur non conoscendo il nome (non è un fatto grave, ma saperlo mi sarebbe servito) del guardasigilli della Repubblica sociale italiana (non so se sia stato uno o più di uno) — a differenza del mio carissimo amico Melini non riesco a fare delle ricerche — però...

ANTONIO GUARRA. Fu Pesenti, un grande giurista.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO ...però non credo che nel periodo della Repubblica sociale italiana — non parlo del periodo fascista, quando certi fenomeni non si verificavano o non si verificavano con la frequenza e la cruenza... parlo del periodo della Repubblica sociale italiana, cioè di una situazione di guerra esterna e di guerra interna (evidentemente in questo momento voglio richiamarmi esclusivamente alla situazione

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

oggettiva allora esistente in una zona del nostro paese) — quel guardasigilli abbia mai pensato di proporre o di approvare (non so quale fosse la procedura in quella parte d'Italia e sotto quel regime) un articolo come questo articolo 3, che il Parlamento della democratica Repubblica del nostro paese sta per votare. E questo, signor Presidente, con l'urgenza che deriva dalla necessità di chiudere il discorso su questo argomento entro la giornata di oggi.

Credo che di questo articolo 3, ma non solo di questo, della legge in discussione potranno fare ottimo uso, signor Presidente, tutti coloro che, da Pinochet a Jaruzelski, da Duarte a Evren, abbiano interesse ed esigenza di rafforzare certe istituzioni nel loro paese, perché evidentemente, a prescindere dai riferimenti giuridici e letterari, non vi è dubbio che si tratta di una norma che troverà molti estimatori in quei paesi cui prima ho fatto riferimento.

Che c'è di meglio, signor Presidente, che attraverso la promessa della impunità cercare di intervenire, dare a vedere comunque di intervenire, spesso con risultati apprezzabili? Che poi tutto questo mandi «in sonno» (così mi pare si dica in alcuni ambienti), mandi a riposare (per un tempo determinato o indeterminato, questo non lo so: non credo alle previsioni o alle statuizioni di questa legge) il diritto, la civiltà eccetera, ma che vuole che ci importi? Tutto sta in questo momento ad esibirsi in una normativa di questo genere, che davvero grida vendetta alla mente e all'occhio non soltanto degli onesti, ma anche di quei poveracci che hanno delinquito per una ragione o per un'altra, o senza ragione, ma non hanno saputo in tempo «cavalcare la tigre» della conversione al terrorismo o all'eversione. Oh, quant'è bravo Sante Notarnicola! Di fronte a lui come ci dovremmo comportare, con riferimento ai reati precedenti alla sua conversione alla lotta armata, che sono reati comuni (mi pare che facesse parte della banda Cavallero), e a quelli successivi alla sua conversione alla lotta armata? E il valore della confessione?

Signor Presidente, se c'era un momento alto, solenne, nel procedimento giudiziario, era la libertà di giudizio del giudice del dibattimento, il quale, di fronte alla confessione estorta o patteggiata, da parte a volte di suoi colleghi, a volte di altri organi inquirenti, interveniva con una decisione puntuale, drastica, solenne, che il più delle volte dava a quelle confessioni, a quelle chiamate di correo, il senso e il peso che avevano.

Adesso no, signor Presidente: non solo, non c'è la valutazione della confessione e della chiamata di correo nel suo contenuto essenziale... Che vale tutta la dottrina, tutta la giurisprudenza, che in decine di anni si è... *(Il deputato Anselmi si avvicina al banco della Commissione e chiede al deputato Robaldo: «A che ora si vota?»)*.

Subito, subito, presidente Anselmi! Voteremo presto, perché faremo presto a parlare! Non si preoccupi.

TINA ANSELMI. Volevo allontanarmi senza mancare al voto!

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Per carità! Veramente mi auguravo che lei non si allontanasse, per partecipare alla discussione! Ma sono desideri di altri tempi! *(Interruzione del deputato Guarra)*.

PRESIDENTE. Onorevole Guarra, non interrompa l'onorevole De Cataldo! *(Si ride)*.

ALDO AJELLO. Guarra è un... interruttore!

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Dunque, signor Presidente, ci troviamo in questa situazione incredibile, per la quale io — e solo io, per carità!, nessun altro in quest'aula — mi auguro che non succeda mai nulla nel nostro paese che valga a cancellare la Costituzione, quei principi di cui parlavo prima, collega Trantino, perché di tutte le leggi che potranno essere cancellate da un regime autoritario che intervenga nel nostro paese, una cer-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

tamente resterà ferma e incrollabile, sarà esaltata più che non lo sia — e ci vorrà molto! — in questo momento; e sarà questa legge, questo articolo 3. E mi auguro che coloro i quali hanno fretta di votare il questo momento non debbano un giorno essere vittime di questo articolo 3.

Io non so cosa farei in una circostanza nella quale fossi costretto a scegliere...

FRANCESCO MAZZOLA. Faresti il radicale pentito!

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. ...fra la scarcerazione con l'accusa calunniosa nei confronti di Mauro Mellini, il quale è penetrato nelle «segrete» vaticane al fine di ricercare documenti segreti e riservati...

FRANCESCO MAZZOLA. Ipotesi da non escludere!

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. ...e la riaffermazione della mia innocenza in altro modo.

Veda, signor Presidente, io credo che non sarà mai abbastanza deprecato questo articolo 3, che passerà tranquillamente, con il concorso delle forze della sinistra storica, di Governo e di opposizione, che dimenticheranno, per qualche ora, per qualche giorno, le battaglie libertarie che hanno portato avanti in questo paese. Passerà con il voto favorevole della democrazia cristiana, un partito che per trent'anni e più ha garantito nel nostro paese certi spazi di libertà, sia pure con tutte le riserve che si possono fare. Passerà perché il momento impone di servirsi di Savasta o non so di chi altri, per raggiungere certi risultati. E così saremo contenti di pervenire a certi risultati, senza individuare le cause per le quali si è pervenuti ad una situazione incredibile per il nostro paese, qual'è quella mondata dall'eversione e dal terrorismo.

Signor Presidente, mi consentirà di esprimere il mio voto in ordine agli emendamenti presentati. Sull'emendamento Trantino 3.1, identico al mio emenda-

mento 3.13, il mio voto è favorevole; sull'emendamento Boato 3.2. mi asterrò; sugli emendamenti Galante Garrone 3.27 e De Cataldo 3.14 voterò a favore; sugli emendamenti Milani 3.21 e Ricci 3.3 mi asterrò; sull'emendamento della Commissione 3.30 voterò a favore, sugli emendamenti della Commissione 3.16, Trantino 3.4 e della Commissione 3.17 mi asterrò; sugli emendamenti De Cataldo 3.5, Boato 3.6, 3.18 della Commissione e Galante Garrone 3.28 voterò a favore; sull'emendamento Seppia 3.26 mi asterrò. Questo emendamento ha come fine la ricerca di prove di collegamenti con gruppi o forze stranieri; si pensi solo come si potrà sbizzarrire la fantasia di questi detenuti interrogati dai giudici. Verrà fuori di tutto, dai servizi segreti israeliani a quelli sovietici, da quelli libici a quelli sudamericani, con nomi e cognomi. Sapessi, signor Presidente, quante lettere ricevo mensilmente da parte di detenuti i quali mi dichiarano, con tutta sincerità, di essere vittime di una congiura dei servizi segreti di questo o di quel paese. Voterò a favore degli emendamenti Trantino 3.7, De Cataldo 3.15 e Milani 3.22; mi asterrò invece sull'emendamento Galante Garrone 3.29 e sul subemendamento Violante 0.3.8.1. Voterò contro l'emendamento Violante 3.8 perché mi sembra una prova diabolica oltre misura stabilire che un comportamento possa aver contribuito a smantellare una intera struttura terroristica o di un settore organico di essa, per diminuire le pene. Siamò veramente al paradosso. Non ho gli strumenti di accertamento che hanno i colleghi Violante, Ricci e Fracchia, ma dubito che i giudici abbiano mezzi, strumenti di accertamento come quelli che si richiedono. Voterò contro l'emendamento Milani 3.23 e mi asterrò dal votare gli emendamenti 3.24 della Commissione, Bozzi 3.25 e 3.19 della Commissione. Voterò a favore degli emendamenti Boato 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12; mi asterrò infine sull'emendamento 3.20 della Commissione.

Signor Presidente, può sembrare abbastanza schizofrenico il comportamento di chi, duramente contrario alla norma che

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

si sta discutendo, tuttavia interviene, sia pure con un sì o con un no, sugli emendamenti; non credo però che sia possibile un comportamento diverso per chi oggi è presente in quest'aula. Diversamente bisognerebbe non partecipare alla votazione: ma sarebbe un modo per salvarsi l'anima, niente di più! Meglio, più opportunamente, per chi come me crede profondamente in quei principi ai quali ho fatto riferimento più di una volta, sarebbe consegnare agli elettori il mandato ricevuto in presenza di un obbrobrio come questo. Signor Presidente, mi dia atto che io adopero sempre un linguaggio corretto: e mi tengo nei limiti della correttezza anche nel definire questo articolo 3 e questa legge in particolare. Ma è difficile farlo, signor Presidente, perché sono convinto che, mai come in questo momento, esista davvero una dissonanza totale tra quest'aula ed il resto della nostra società, del mondo politico, sociale e civile nel nostro paese.

È solo per questo che io contribuisco con il mio voto alla decisione dell'Assemblea. (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Zanfagna. Ne ha facoltà.

**MARCELLO ZANFAGNA.** Le considerazioni fatte per l'articolo 2 si attagliano anche all'articolo 3, dato che i due articoli presentano una identica struttura, con la sola differenza che la cosiddetta collaborazione del pentito, nel caso dell'articolo 3, è molto più incidente di quella prevista dall'articolo 2. Naturalmente la maggiore incidenza della collaborazione del pentito comporta un trattamento penale di ancor maggiore favore, dato che la pena dell'ergastolo edittalmente prevista viene sostituita con la reclusione da dieci a dodici anni. Per godere di questo beneficio il pentito deve sempre tenere uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1 del progetto di legge, ma non gli è richiesta la piena confessione. Il pentito, per godere di questo trattamento di eccezionale favore deve contribuire «ad evitare che l'at-

tività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero deve aiutare l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura di uno o più imputati di reati connessi per la medesima finalità, oppure fornire comunque elementi di prova rilevanti per la esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso».

In ogni modo, queste condizioni sono molto più precise di quelle indicate dall'articolo 2, affette da pericolosa genericità. Ma di questa genericità è inquinato anche l'articolo 3, in quanto prevede che le prove debbano essere «decisive» ed anche in questo caso subentra la soggettività della valutazione della prova fornita; si affida inoltre questa valutazione al magistrato, Subito dopo, questa prova decisiva diventa anche rilevante quando si tratti di pervenire alla ricostruzione «esatta» del fatto con contestuale scoperta degli autori.

Allora bisogna fare attenzione, perché il secondo comma dell'articolo 3 stabilisce un ulteriore beneficio per il pentito: quell'ergastolo edittale, già sostituito nel primo comma dell'articolo 3 con la reclusione da dieci a dodici anni, vede questa pena ulteriormente ridotta di un terzo e si va così da sei anni e quattro mesi ad otto anni di reclusione quando (*sic!*) i comportamenti previsti dal primo comma precedente sono di eccezionale rilevanza. Ebbene, chi decide sulla eccezionale rilevanza? Se la sentirebbe un magistrato di applicare, nella sua libera valutazione dei fatti, questa norma ad un caso come quello di Savasta? Possono la sua collaborazione e confessione proteggerlo dalle giuste pene che dovrebbero essergli attribuite dopo la serie di delitti, di omicidi commessi, e consentirgli una condanna ad un massimo di otto anni? Qui si possono svolgere molte considerazioni sulla moralità di una simile norma, sulla evidente impotenza dello Stato, che per battere il terrorismo viene ad ammettere valore discriminante alla delazione. Infatti la differenza sostanziale fra l'articolo 2 e l'articolo 3 sta nel fatto che con il secondo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

di questi articoli il pentito, direttamente e specificatamente, accetta di coinvolgere anche nominativamente gli altri correi.

Anche qui, signor Presidente, mi viene in aiuto lo scritto del De Marsico, il quale dice esattamente: «L'articolo 3, più ancora di tutta la legge messa insieme, consacra la esaltazione dei delatori e la resa dello Stato al terrorismo». (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Alessandro Tessari. Ne ha facoltà.

**ALESSANDRO TESSARI.** Signor Presidente, colleghi deputati, signor rappresentante del Governo, sarò molto breve, perché già due colleghi del mio gruppo, Mellini e De Cataldo, hanno — credo — con molta chiarezza espresso...

**MARIO POCHETTI.** E Boato?

**ALESSANDRO TESSARI.** Dopo, Pochetti, dirò perché non sono d'accordo con Boato. Dicevo che già De Cataldo e Mellini hanno espresso delle valutazioni che mi trovano consenziente. È drammatica la riflessione che faceva De Cataldo un po' a voce alta, quando ricordava che neppure passati regimi illiberali hanno fatto ricorso a questo stravolgimento del principio dello Stato di diritto. Il collega De Cataldo ricordava anche paesi, che in questo momento sono in guerra, drammaticamente attraversati da guerre interne che lacerano la compagine sociale, che portano a tragedie denunciate in altre occasioni, che non sono però ricorsi a strumenti così difficilmente difendibili, come è quello che abbiamo al nostro esame. Non vi è dunque alcuna giustificazione, neppure quella pretestuosa di voler dare la caccia al terrorismo. Non è questa la strada!

Dicevo che non condivido, pur apprezzando il fatto che il collega Boato, almeno su questo articolo si pronuncerà con un «no», il contesto delle riflessioni...

**MARCO BOATO.** Guarda, Alessandro,

che non è questione di «almeno su questo articolo», perché questo è un articolo cardine della legge a cui da sempre siamo stati contrari!

**PRESIDENTE.** Non fate diatribe interne!

**MARCO BOATO.** No, è un dialogo parlamentare! Si tratta di un articolo a cui da sempre siamo stati contrari!

**ALESSANDRO TESSARI.** Sì, ma dicevo che, mentre ci sono degli articoli che tu hai — e lo ricordavo anche prima — valutato positivamente... E ripeto che forse tutti noi facciamo una scommessa con noi stessi, nel momento in cui siamo comunque coinvolti nel dare un giudizio su questo provvedimento...

**MARCO BOATO.** Io sono sempre stato favorevole alla dissociazione! Da tre anni in quest'aula!

**PRESIDENTE.** Lasci parlare l'onorevole Tessari! Lei, onorevole Boato, ha parlato per mezz'ora!

**ALESSANDRO TESSARI.** Ma io sono grato al collega Boato, che continua a difendere con molta passione l'efficacia della prima parte del provvedimento che riguarda la dissociazione. Ho già detto — e non vi ritorno — che non credo sia efficace neppure quella parte del provvedimento, che è la meno scandalosa, proprio perché lascia impregiudicata una serie di situazioni, che di fatto pesano nella battaglia che noi tutti siamo impegnati a fare contro il terrorismo. Può risolvere alcuni particolari casi, ma — ripeto — ciò che si mette in moto con questa legge è drammatico. Io ho premesso che avrei fatto delle considerazioni su questo provvedimento a titolo personale, proprio perché, come mi ricordava Boato, non voglio attribuire al mio gruppo dei giudizi che io do su questo provvedimento, sul Governo e sulla maggioranza che questo Governo è riuscito a mettere insieme su questo provvedimento. Voglio mantenere questi giu-

dizi come giudizi miei. Ognuno dirà poi se li condivide o meno. Mi stupisce che da parte del collega Boato ci sia questa volontà di dar credito al Governo, anche se esso nell'*iter* di questo provvedimento ha dimostrato — direi — uno spirito sportivo, nel senso che non sempre il ministro Darida ha condiviso le tesi più oltranziste anche dei partiti che fanno parte della maggioranza. Credo che non vi sia difficoltà a dare atto al Governo di questa disponibilità. Del resto, ha dimostrato anche di essere disponibile ad emendare un testo che pure il Governo stesso si era impegnato, nell'altro ramo del Parlamento, a licenziare in tempi brevissimi. Tra l'altro, la modifica che stiamo operando in questo ramo del Parlamento comporterà il ritorno al Senato del provvedimento.

Detto questo, non posso però imputare al compagno Boato di provare il bisogno di sentirsi in questa grande maggioranza, che è emersa anche al Senato e che certamente — già si sono manifestati i segni — ritroveremo anche nel momento conclusivo di questo *iter* alla Camera. In passato ho avuto ben altre e più gravi colpe di essere d'accordo con il Governo, pur essendo all'opposizione. Quindi, non posso certamente addebitare a nessuno la colpa di mettersi al rimorchio delle iniziative del Governo. Ma la gravità del provvedimento che il Governo ci invita a votare, anche se il progetto di legge al nostro esame deriva dalla confluenza di iniziative governative e parlamentari, mi rende diffidente per la posizione in cui viene a collocarsi.

Nascondersi dietro l'alibi secondo cui il guasto di questa legge, comunque brutta, durerà al massimo sei mesi, credo sia un alibi ridicolo. Vorrei sapere se quei magistrati che già stanno facendo interrogatori con questo testo in mano, chiedendo agli imputati se preferiscano collocarsi nei casi previsti dall'articolo 1, in quelli previsti dall'articolo 2 o in quelli previsti dall'articolo 3, per beneficiare dei rispettivi sgravi di pena (dando quindi per scontato che questo disegno di legge diventerà legge) ricordino agli imputati

che, una volta che si siano collocati nelle ipotesi previste dall'articolo 3 (evidentemente, si tratta di ridurre la pena dell'ergastolo), con il combinato disposto dell'ultimo, del penultimo e del terz'ultimo comma dell'articolo 3, a forza di riduzioni, dovrebbero poter quasi azzerare la pena più grave. Tuttavia, per i reati più gravi, a partire dall'omicidio, di fatto come contropartita per la collaborazione — delazione (come veniva chiamata) non è offerta la libertà né l'inserimento nella società. Questa è la cosa più grave, su cui, a mio avviso, non si è insistito abbastanza nel corso dell'esame di questo articolo 3. Questi grandi pentiti — cioè coloro che beneficeranno di questo articolo 3 — probabilmente sanno che per loro non ci sarà posto in questa società, sanno cioè che l'applicazione dell'articolo 3 alla loro vicenda personale opera un passaggio dallo Stato ad altri poteri: «Lo Stato rinuncia ad esercitare nei tuoi confronti, cioè nei confronti di te, assassino, terrorista, che hai ammazzato, che hai confessato e che adesso hai collaborato, la funzione di giudice, di colui che ti priva della libertà, per trasferire ad altri giudici la sentenza di morte che questo Stato rinuncia a pronunciare».

Signor Presidente, fingere di non sapere che questa è la materia dell'articolo 3 è drammatico, è mostruoso. Nel dibattito che la stampa ha già aperto su questa vicenda già sono state sollevate alcune ipotesi per coloro che dovessero essere restituiti alla libertà. Si fa per dire «alla libertà»...! Si tratta della perdita della propria identità, della cancellazione della propria presenza nella società in cui si è vissuti.

TARCISIO GITTI. Non dovranno mica picchiarli!

ALESSANDRO TESSARI. No, Gitti, scompariranno, scompariranno... Saranno dei morti vivi! Non è quindi vero quello che voi fingete di voler raggiungere con questo articolo 3. Non c'è assoluzione da parte dello Stato, perché lo Stato non è in grado di assolverti per quello che hai

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

fatto, non è in grado di tutelarti, non potrà assisterti per tutta la vita. Immaginate forse che i «grandi pentiti» per tutta la vita gireranno con la scorta della polizia?

FRANCESCO MAZZOLA. C'è la chirurgia plastica...!

ALESSANDRO TESSARI. Proprio di questo si tratta, del cambiamento dei propri connotati, della propria identità. Dei morti-vivi, questa è la realtà!

È mostruoso pensare che si chieda la confessione, la collaborazione sapendo che lo Stato si toglie la responsabilità del giudizio per affidarla ad altri. Questo, signor Presidente, non è un atto di condanna contro le Brigate rosse. Ecco perché non accetto l'impostazione che il Governo ha voluto dare al provvedimento: questo è un riconoscimento del ruolo che il terrorismo ha giocato nel nostro paese, dell'efficacia, dell'efficienza, di tutte le bande che comunque hanno operato, alle quali continuamente la magistratura, quando riconosce la propria impotenza, offre grandiosi attestati.

Io non sono tra quelli che si scandalizzano se un tribunale manda assolti coloro per i quali non ci sono le prove, ma ritengo che la constatazione che, per tutti i grandi reati di terrorismo, mai la giustizia abbia potuto portare le prove della colpevolezza, operando quindi come giustizia efficace, sia la controprova, il riconoscimento in negativo della grande capacità di operare che comunque ha il terrorismo nel nostro paese. E non mi coinvolge la considerazione patetica di chi dice: «Ormai, a destra e a sinistra, il terrorismo è allo sbando, è alle corde. Le Brigate rosse sono sconfitte perché confesse». Mi spaventa scoprire, giorno dopo giorno, la vastità del tessuto che si era saldato attorno alle Brigate rosse e il fatto che non sappiamo quanto ancora non ci è noto di quel tessuto, di quelle collusioni, di quelle aggregazioni, di quella capacità di operare come uno Stato clandestino nello Stato che eserciterà le funzioni che con questa legge questo nostro Stato ri-

nuncia ad esercitare (*Commenti del deputato Pochetti*).

Ho finito, Pochetti. Dispero ormai di convincere te o qualcuno del tuo gruppo, ma credo di avere l'obbligo di parlare per convincere, perché abbiamo tutti l'obbligo, singolarmente presi, di essere almeno in coerenza con gli atti che compiamo in questa aula e non credo si debba, nel giudicare o nel prendere posizione su un provvedimento così grave, rassegnare la propria coscienza nelle mani del proprio capogruppo.

Avrei voluto che su un provvedimento così drammatico, dove probabilmente le coscienze di molti parlamentari sono attraversate da dubbi e da incertezze, tutto questo si manifestasse anche con il bisogno di riprendere l'autonomia che il singolo deputato dovrebbe avere nel momento in cui esprime o contribuisce a licenziare un provvedimento di così drammatiche ripercussioni per tutta la storia del nostro diritto.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI

ALESSANDRO TESSARI. Non potremo con disinvoltura cancellare questo atto e credo anche che, se tra sei mesi questa legge cesserà di essere efficace, purtroppo — dico purtroppo, caro relatore — gli effetti messi in moto con questo provvedimento non cesseranno.

Non lanciai appelli ai partiti e agli schieramenti politici perché, ormai, ho capito che in quest'aula c'è una logica di fronte alla quale non si può barattare il rientro a casa del giovedì sera dei parlamentari con un provvedimento infamante che rischia di squalificare la democrazia del nostro paese.

Purtroppo, la logica dei partiti schierati in campo è impermeabile al convincimento; ed è per questo che faccio appello a quanti hanno ancora la capacità di essere responsabili, non delle sorti del mantenimento di una maggioranza che durerà comunque molto poco, ma del mantenimento del nostro ordinamento legisla-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

tivo e giudiziario conforme alla democrazia che vorremmo ispirasse tutti gli atti legislativi che il Parlamento produce.

Anch'io vorrei, come altri colleghi, rivolgere l'appello perché riflettano su questo articolo 3 e impediscano, con il loro voto, che esso possa diventare una norma di legge.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

**VITALE ROBALDO, Relatore per la maggioranza.** Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Trantino 3.1, De Cataldo 3.13, Boato 3.2, Galante Garrone 3.27, De Cataldo 3.14, Ricci 3.3, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.30 e 3.16 della Commissione. Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Trantino 3.4 e sul subemendamento Boato 0.3.17.1, parere favorevole all'emendamento 3.18 della Commissione (che è identico al l'emendamento De Cataldo 3.5, parere favorevole sull'emendamento 3.18 della Commissione (che è identico al l'emendamento Boato 3.6) e parere negativo sull'emendamento Galante Garrone 3.28, sul subemendamento Ricci 0.3.26.1, sugli emendamenti Trantino 3.7, De Cataldo 3.15, Milani 3.22 e Galante Garrone 3.29, sul subemendamento Violante 0.3.8.1 e sull'emendamento Violante 3.8.

Parere contrario sull'emendamento Milani 3.23; favorevole sull'emendamento 3.24 della Commissione cui è identico l'emendamento Bozzi 3.25; parere favorevole sull'emendamento della Commissione 3.19; parere contrario sul subemendamento Boato 3.19.1; parere contrario sugli altri emendamenti Boato 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12; parere favorevole all'emendamento 3.20 della Commissione.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere dell'onorevole relatore di minoranza su questi emendamenti?

**VINCENZO TRANTINO, Relatore di minoranza.** Onorevole Presidente, il relatore di minoranza si esprime in siffatta maniera: parere favorevole sull'emendamento Trantino 3.1; l'emendamento De Cataldo 3.13 è della stessa sostanza, quindi identico parere favorevole. Per gli emendamenti Boato 3.2 e Galante Garrone 3.27 valgono le osservazioni critiche e negative già svolte per l'articolo 2. Per l'emendamento De Cataldo 3.14 si deve rilevare — e sia lode alla lealtà! — che ritorna il tema dell'attrazione della malavita comune; ed è un tema che ha anche delle suggestioni costituzionali che possono incantare molti, ma non noi; quindi siamo per il «no».

«Rossore per il troppo» si dovrebbe intitolare l'emendamento Ricci 3.3, per cui il nostro parere è negativo.

L'emendamento 3.30 della Commissione è solo una puntualizzazione tecnica; ma siccome è accessoria ad una normativa che ci permettiamo di definire allucicante, parere negativo.

All'emendamento 3.16 della Commissione continua la schizofrenia dei lunghi tempi, perché si torna a parlare dell'istituto satanico della sentenza definitiva di condanna; quindi parere negativo.

L'emendamento Trantino 3.4 è riduttivo, per evitare il peggio; quindi parere favorevole.

Per il subemendamento Boato 0.3.17.1 vi è una insistenza benevola verso certi gruppi che certamente non meritano se non la potestà e la pretesa punitiva dello Stato; quindi «no». È più mitigata, la richiesta di comportamento, nell'emendamento della Commissione 3.17; ma certamente si tratta di un pannicello caldo, che non può incantarci; quindi «no».

Per l'emendamento De Cataldo 3.5 è più dichiarato l'aiuto: tanto vale, a questo punto, avere la lealtà di affermarlo; ma il nostro «no» è insistente.

L'emendamento 3.18 della Commissione è una specificazione tecnica che viene ripresa dall'emendamento Galante Garrone 3.28. Noi siamo favorevoli, per questioni di tecnica legislativa, alla espressione «partecipi» dell'onorevole Ga-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

lante Garrone, e non al termine «autori», perché si può essere in questa vicenda coinvolti senza essere autori, e la diversificazione dell'articolo 1 a tanto mira. Siamo quindi favorevoli all'emendamento Galante Garrone 3.28, e contrari all'emendamento della Commissione 3.18.

L'emendamento Seppia 3.26 sembra un emendamento «scricciolante»: chi vuole intendere mi intenda. Siamo per il «sì», per sopprimere almeno il vuoto insidioso, sull'emendamento Trantino 3.7.

Siamo favorevoli, fruendo della nostra sostanza critica, agli emendamenti De Cataldo 3.15 e Milani 3.22, anche se partono da un'ottica diversa. Siamo per l'astensione, perché meno grave, sull'emendamento Galante Garrone 3.29.

Per il subemendamento Violante 0.3.8.1 avremmo detto «sì»; può essere la potatura di un ramo secco; e quindi l'astensione diventa un civile gesto di attenzione (noi non siamo per il manicheismo delle firme).

L'emendamento Violante 3.8 è la prova della nostra critica, e quindi il nostro parere è favorevole, così come lo è per l'emendamento Milani 3.23, della stessa sostanza.

Per l'emendamento 3.24 della Commissione, non ci piace il brodo, ma è meno amaro delle altre pietanze; quindi ci asteniamo.

L'emendamento 3.19 della Commissione è un segnale non scandaloso, e come tale merita l'astensione.

L'emendamento Boato 3.9 è un colpo allo sfascio: «tanto rumore per nulla», si potrebbe dire; quindi parere contrario.

La penetrazione indiretta di cui all'emendamento Boato 3.10 ci obbliga ancora a dire di no.

Per l'emendamento Boato 3.11 c'è da osservare che si vuole abrogare l'articolo 4 del «decreto Cossiga», cioè si vuole l'eliminazione dell'unico articolo positivo, almeno per i risultati finora conseguiti, anche se meno eufemistici di quelli reclamizzati; quindi il nostro parere è negativo.

Per l'emendamento Boato 3.12, la tattica dell'«almeno qualcosa» non ci ha mai

convinto, perché così viene ad essere minata ulteriormente l'organicità legislativa; ed esprimiamo pertanto parere contrario.

Circa l'emendamento 3.20 della Commissione, siamo d'accordo per la giusta rubricazione dell'articolo 3. Parere contrario su tutti gli altri emendamenti e subemendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dall'onorevole relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamò alla votazione degli identici emendamenti Trantino 3.1 e De Cataldo 3.13.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, premetto che farò delle dichiarazioni di voto telegrafiche su tutti gli emendamenti.

Preannuncio il voto favorevole sull'emendamento De Cataldo 3.13, che tende a sopprimere l'intero articolo, e di conseguenza il voto è favorevole anche sull'identico emendamento Trantino 3.1.

ALESSANDRO TESSARI. Su questi emendamenti e su tutti gli altri emendamenti presentati dal gruppo radicale chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Tessari.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Trantino 3.1 e De Cataldo 3.13, non accettati dalla

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	391
Maggioranza .....	196
Voti favorevoli .....	38
Voti contrari .....	353

(La Camera respinge).

**Si riprende la discussione.**

MARIO POCHETTI. La Commissione lavori pubblici è riunita mentre noi stiamo votando!

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, la Commissione lavori pubblici è già stata sconvocata!

MARIO POCHETTI. Non è stato dato il tempo ai deputati di scendere in aula a votare!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 3.2.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole Boato.

MARCO BOATO. Signor Presidente, intendendo ritirare l'emendamento 3.2, perché la *ratio* giuridica è meglio espressa dal successivo emendamento Galante Garrone 3.27, che specifica l'esclusione del quarto comma dell'articolo 289-bis del codice penale, che si riferisce ai sequestri di persona a scopo di terrorismo e di eversione costituzionale.

Le motivazioni di questo mio voto favorevole all'emendamento Galante Garrone 3.27 sono state ben espresse dall'intervento del collega Rizzo.

ALDO RIZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole Rizzo.

ALDO RIZZO. Per coerenza con il voto che è stato espresso sull'identico emendamento, che era stato presentato all'articolo 2 da parte nostra, io ritiro l'emendamento Galante Garrone 3.27, di cui sono cofirmatario.

MARCO BOATO. Lo faccio mio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, sempre per alzata di mano, l'emendamento Galante Garrone 3.27, fatto proprio dall'onorevole Boato, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

ALESSANDRO TESSARI. A nome del gruppo radicale chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. No, onorevoli colleghi questo era un emendamento dell'onorevole Boato e non del gruppo radicale. Per di più questo è un emendamento dell'onorevole Galante Garrone fatto proprio dall'onorevole Boato e la richiesta è anche arrivata quando eravamo già in sede di voto.

ALESSANDRO TESSARI. Se ella guardasse di tanto in tanto qui, verso la montagna dove siamo arroccati... (*Commenti al centro*). No, il segnale è semplicemente quando alziamo la mano per chiedere lo scrutinio segreto o il ritiro dello stesso. Siccome riteniamo di dover collaborare per il buon andamento dei lavori di quest'aula... (*Commenti al centro*).

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Tessari; allora votiamo a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettro-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

nico, sull'emendamento Galante Garrone 3.27, fatto proprio dall'onorevole Boato.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	408
Maggioranza .....	205
Voti favorevoli .....	42
Voti contrari .....	366

*(La Camera respinge).*

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'emendamento De Cataldo 3.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

**MARCO BOATO.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** Questo emendamento si colloca nella logica della estensione di questo provvedimento anche alla criminalità comune organizzata. Essendomi astenuto sull'emendamento originario riferito all'articolo 416 (associazione per delinquere) in rapporto all'articolo 1, intendo astenermi anche su questo emendamento.

**ALESSANDRO TESSARI.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ALESSANDRO TESSARI.** Il gruppo radicale voterà a favore di questo emendamento.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettro-

nico, sull'emendamento De Cataldo 3.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	405
Votanti .....	402
Astenuti .....	3
Maggioranza .....	202
Voti favorevoli .....	30
Voti contrati .....	372

*(La Camera respinge).*

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Dobbiamo votare l'emendamento Ricci 3.3.

**BRUNO FRACCHIA.** Lo ritiriamo, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Fracchia. Dobbiamo ora porre in votazione l'emendamento della Commissione 3.30, accettato dal Governo.

**MARCO BOATO.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto (*Commenti al centro e all'estrema sinistra*). Domando scusa, signora Presidente. Questa dichiarazione sarà telegrafica, ma ho già preavvisato che su ogni emendamento avrei fatto telegrafiche dichiarazioni di voto. Del resto, avevo già alzato la mano da un pezzo (*Commenti al centro*). La faccio questa dichiarazione perché è mio diritto. Ho fatto tutto con il massimo di correttezza. Infatti, domando scusa a lei per...

**PRESIDENTE.** La faccia.

**MARCO BOATO.** Dichiaro voto favorevole sull'emendamento 3.30 della Commissione e, per accelerare i tempi, dichiaro la mia astensione sull'emendamento 3.16 della Commissione.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.30 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.16 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dobbiamo ora votare l'emendamento Trantino 3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Dichiaro il voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Trantino 3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione del subemendamento Boato 0.3.17.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Questo subemendamento, in coerenza con analogo subemendamento presentato all'articolo 2, tende ad eliminare la parola «piena» prima delle parole «confessione di tutti i reati commessi». È ovvio che la confessione di tutti i reati commessi è piena, nel senso giuridico della parola. Mantenere l'espressione «piena», come molti hanno rilevato, ha un sapore medioevale ed inquisitoriale. Queste le ragioni per le quali siamo favorevoli alla soppressione di detta espressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Boato 0.3.17.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.17 della Commissione, accettato dal Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Se fosse stato accolto il subemendamento testé respinto, avrei senz'altro votato favorevolmente all'emendamento della Commissione. Rispetto al testo che dobbiamo votare ritengo sia più coerente astenersi, anche perché analoga dizione è comunque presente all'articolo 2.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, io porto a conseguenze ulteriori le considerazioni di Boato sul fatto che è stato respinto l'emendamento soppressivo della parola «piena». Credo che stabilire che per la concessione di questi benefici o provvidenze o come altro dovremmo chiamarle, debba essere resa confessione piena significa che la confessione deve essere resa anche sulle intenzioni.

Se si aggiunge, se si deve aggiungere — ed ha un significato giuridico — alle parole «confessione di tutti i reati» la parola «piena» significa, ripeto, che bisogna confessare anche l'aggravante, per esempio quella dei motivi abietti. Chi rende la confessione dovrà dire, ad esempio, di aver avuto un motivo abietto.

Mi sembra che siamo veramente arrivati alla caricatura della figura di chi rende la confessione. Si scivola verso forme inquisitoriali, nel senso peggiore del termine. Per queste ragioni ritengo si debba respingere *in toto* questa norma e questo emendamento della Commissione che, se possibile, riesce a rendere peggiore il testo originario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 3.17, accettato dal Governo.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Passiamo alla votazione dell'emendamento De Cataldo 3.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo, per il quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento De Cataldo 3.5, e per anticipare i tempi, anche sul mio emendamento 3.6, identico all'emendamento 3.18 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione segreta dell'emendamento De Cataldo 3.5.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento De Cataldo 3.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	404
Maggioranza .....	203
Voti favorevoli .....	28
Voti contrari .....	376

*(La Camera respinge).*

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Boato 3.6 e della Commissione 3.18, accettati dal Governo.

*(Sono approvati).*

Dichiaro pertanto precluso l'emendamento Galante Garrone 3.28.

Passiamo alla votazione del subemendamento Ricci 0.3.26.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Preannuncio il mio voto contrario sia sul subemendamento Ricci 0.3.26.1, sia...

MAURO SEPPIA. Ritiro il mio emendamento 3.26.

LUCIANO VIOLANTE. Ritiriamo il subemendamento Ricci 0.3.26.1.

VINCENZO TRANTINO. Lo faccio mio.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiediamo che venga votato a scrutinio segreto.

MARCO BOATO. Ma stavo parlando io! Non capisco questo modo di procedere!

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Boato. Lei non poteva più parlare su un emendamento che non esisteva più. Adesso è tornato ad esistere perché lo ha fatto proprio l'onorevole Trantino; quindi, adesso può parlare.

MARCO BOATO. La ringrazio, signor Presidente. In realtà l'emendamento è stato ritirato mentre io stavo già parlando, e ovviamente io mi sono fermato. Ritengo però che a quel punto, mentre io già stavo parlando per dichiarazione di voto, l'emendamento non potesse essere più ritirato.

Comunque, sarò brevissimo. L'emendamento 3.26, giustamente ritirato dal collega Seppia, così come il subemendamento presentato dal gruppo comunista, si riferivano a chi fornisce prove di collegamenti con gruppi o forze straniere. È ovvio che nella filosofia e nella logica dell'articolo 3 tutto ciò che l'imputato di terrorismo sa, e che si colloca all'interno dell'articolo 3, viene detto al magistrato; quindi, implicitamente o esplicitamente c'è il riferimento anche alle attività internazionali. Là dove invece lo si esplicita come erroneamente faceva l'emendamento Seppia, e come erroneamente fa

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

adesso l'emendamento Trantino, è ovvio che si possono incentivare dichiarazioni difformi o distorte, che nulla hanno a che vedere con la collaborazione con l'autorità di polizia e giudiziaria: gli effetti distorti di questa logica li stiamo vedendo anche sul terreno giudiziario in queste settimane. Per questo dichiaro il mio voto contrario a questo emendamento.

VINCENZO TRANTINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. L'emendamento 3.26 voleva colpire il collegamento con gruppi o forze straniere: l'episodio che oggi viene definito «Scricciolo» è indicativo in proposito. Noi volevamo utilizzare questo emendamento come un banco di prova per la lealtà nei confronti del terrorismo di determinati gruppi. Dopo aver richiamato il rapporto Sammarco e dopo aver richiamato i collegamenti con la Germania e con alcune estreme frange del partito laburista, volevamo a questo punto che si potesse capire quali sono i collegamenti e qual è il punto di vista di determinate forze politiche contro il collegamento con l'estero. Stranamente il collega Seppia ci ha precluso questa possibilità; ma noi la facciamo nostra, perché davanti a questo banco di prova si può stabilire un censimento di quanti vogliono ammiccare con il terrorismo e di quanti vogliono farla veramente finita.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Ho chiesto la parola per una brevissima dichiarazione di voto, che è resa necessaria dalle affermazioni del collega Trantino, per ribadire il voto contrario all'emendamento che il collega Seppia aveva giustamente ritirato. Ritengo che la legge non abbia bisogno di proclamazioni retoriche, e quanto prescritto nel primo comma dell'articolo 3

prevede già che l'imputato debba riferire elementi essenziali per la ricostruzione completa dei fatti; quindi, se vi sono collegamenti esteri, anche questi fanno parte degli elementi che l'imputato deve fornire.

È chiaro, d'altra parte, che non è con questi emendamenti che si colpiscono gli eventuali collegamenti internazionali con il terrorismo.

ALDO BOZZI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDO BOZZI. Noi voteremo contro questo emendamento perché, messo in forma alternativa, non solo è inutile, ma è anche pericoloso.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, avendo escluso nell'articolo 1 la punibilità dell'importazione e dell'esportazione di armi, la linea che noi seguiamo (e questo è il motivo per cui noi ritiriamo il subemendamento e votiamo contro l'emendamento) è che l'imputato deve dire tutto quello che sa in ordine a questi aspetti: importazione ed esportazione di armi, struttura ed organizzazione della banda armata. E questo indubbiamente comprende anche i collegamenti internazionali.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Seppia 3.26, fatto proprio dall'onorevole Trantino, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	424
Votanti .....	423
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	212
Voti favorevoli .....	47
Voti contrari .....	376

(La Camera respinge).

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Dobbiamo ora passare agli identici emendamenti Trantino 3.7, De Cataldo 3.15 e Milani 3.22.

**MARCO BOATO.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** Sono favorevole a questi emendamenti in quanto chiedono la soppressione del secondo comma dell'articolo 3, che fa riferimento ad un comportamento di eccezionale rilevanza.

Approfitto dell'occasione per dichiarare anche che mi asterrò, invece, dalla votazione sul successivo emendamento Galante Garrone 3.29, che mi sembra proponga una formulazione migliore, anche se ancora discutibile (e da ciò l'astensione e non il voto favorevole), del secondo comma dell'articolo 3.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Trantino 3.7, De Cataldo 3.15 e Milani 3.22, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	421
Maggioranza .....	211
Voti favorevoli .....	41
Voti contrari .....	380

(La Camera respinge).

*Hanno preso parte alle votazioni:*

Abbatangelo Massimo  
 Abbate Fabrizio  
 Accame Falco  
 Aglietta Maria Adelaide  
 Ajello Aldo  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Alessi Alberto Rosario  
 Alici Francesco Onorato  
 Alinovi Abdon  
 Aliverti Gianfranco  
 Allegra Paolo  
 Amabile Giovanni  
 Amarante Giuseppe  
 Ambrogio Franco Pompeo  
 Amici Cesare  
 Andreoli Giuseppe  
 Andreoni Giovanni  
 Angelini Vito  
 Aniasi Aldo  
 Anselmi Tina  
 Antonellis Silvio  
 Antoni Varese  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Astone Giuseppe

Baghino Francesco Giulio  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Bandiera Pasquale  
 Baracetti Arnaldo  
 Barbarossa Voza Maria I.  
 Barca Luciano  
 Barcellona Pietro  
 Bartolini Mario Andrea  
 Bassanini Franco  
 Bassi Aldo  
 Battaglia Adolfo  
 Belardi Merlo Eriase  
 Bellini Giulio

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Bellocchio Antonio	Cappelloni Guido
Belussi Ernesta	Caradonna Giulio
Benedikter Johann detto Hans	Carandini Guido
Bernardi Antonio	Caravita Giovanni
Bernardi Guido	Carloni Andreucci Maria Teresa
Bernardini Vinicio	Carmeno Pietro
Bernini Bruno	Carpino Antonio
Bertani Fogli Eletta	Carrà Giuseppe
Bianchi Fortunato	Caruso Antonio
Bianchi Beretta Romana	Casalino Giorgio
Bianco Gerardo	Casati Francesco
Bianco Ilario	Casini Carlo
Binelli Gian Carlo	Castelli Migali Anna Maria
Biondi Alfredo	Catalano Mario
Boato Marco	Cattanei Francesco
Bocchi Fausto	Cavaliere Stefano
Boggio Luigi	Cavigliasso Paola
Bonalumi Gilberto	Cecchi Alberto
Boncompagni Livio	Ceni Giuseppe
Bonetti Mattinzoli Piera	Cerioni Gianni
Bonferroni Franco	Cerquetti Enea
Borri Andrea	Cerrina Feroni Gian Luca
Borruso Andrea	Chiovini Cecilia
Bortolani Franco	Chirico Carlo
Bosco Manfredi	Ciai Trivelli Annamaria
Bosi Maramotti Giovanna	Ciannamea Leonardo
Botta Giuseppe	Cicciomessere Roberto
Bottarelli Pier Giorgio	Cirino Pomicino Paolo
Bottari Angela Maria	Citaristi Severino
Bova Francesco	Citterio Ezio
Bozzi Aldo	Ciuffini Fabio Maria
Branciforti Rosanna	Codrignani Giancarla
Bressani Piergiorgio	Colomba Giulio
Briccola Italo	Colonna Flavio
Brini Federico	Cominato Lucia
Brocca Beniamino	Compagna Francesco
Broccoli Paolo Pietro	Confalonieri Roberto
Bruni Francesco	Conte Antonio
Brusca Antonino	Contu Felice
Buttazoni Tonellato Paola	Corradi Nadia
	Corti Bruno
Caccia Paolo Pietro	Cossiga Francesco
Cacciari Massimo	Costamagna Giuseppe
Cafiero Luca	Cravedi Mario
Caiati Italo Giulio	Cristofori Adolfo Nino
Calaminici Armando	Crucianelli Famiano
Caldoro Antonio	Cuffaro Antonino
Calonaci Vasco	Cuminetti Sergio
Campagnoli Mario	Curcio Rocco
Cantelmi Giancarlo	
Canullo Leo	Dal Castello Mario
Cappelli Lorenzo	D'Alema Giuseppe

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Darida Clelio  
De Caro Paolo  
De Carolis Massimo  
De Cataldo Francesco Antonio  
De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
Degan Costante  
De Gregorio Michele  
Dell'Andro Renato  
Del Rio Giovanni  
De Martino Francesco  
De Poi Alfredo  
De Simone Domenico  
Di Giovanni Arnaldo  
Dulbecco Francesco  
Dutto Mauro

Ebner Michael  
Erminero Enzo  
Esposito Attilio

Fabbri Orlando  
Facchini Adolfo  
Faccio Adele  
Faenzi Ivo  
Fanti Guido  
Fraguti Luciano  
Federico Camillo  
Felici Carlo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Silvestro  
Ferri Franco  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Fontana Giovanni Angelo  
Fornasari Giuseppe  
Forte Salvatore  
Foschi Franco  
Foti Luigi  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Frasnelli Hubert  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni  
Galli Maria Luisa  
Gambolato Pietro  
Gandolfi Aldo  
Gatti Natalino  
Gava Antonio

Gianni Alfonso  
Giglia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gitti Tarcisio  
Giudice Giovanni  
Giuliano Mario  
Giura Longo Raffaele  
Goria Giovanni Giuseppe  
Gottardo Natale  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso M. Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippe Ugo  
Gualandi Enrico  
Guarra Antonio  
Gui Luigi

Ianniello Mauro  
Ichino Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano  
Laganà Mario Bruno  
La Loggia Giuseppe  
Lamorte Pasquale  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Leccisi Pino  
Lettieri Nicola  
Ligato Lodovico  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo  
Lodolini Francesca  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio  
Macis Francesco  
Malvestio Piergiovanni  
Manca Enrico  
Mancini Giacomo  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Giuseppe  
Manfredi Manfredo  
Manfredini Viller  
Mannino Calogero  
Mannuzzu Salvatore  
Mantella Guido

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Marabini Virginiangelo  
Margheri Andrea  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martinat Ugo  
Martorelli Francesco  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitilio  
Mastella Clemente  
Matrone Luigi  
Mazzarrino Antonio Mario  
Mazzola Francesco  
Melega Gianluigi  
Mellini Mauro  
Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Mensorio Carmine  
Menziani Enrico  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Meucci Enzo  
Migliorini Giovanni  
Milani Eliseo  
Minervini Gustavo  
Molineri Rosalba  
Monteleone Saverio  
Morazzoni Gaetano  
Moro Paolo Enrico  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

Napoli Vito  
Napolitano Giorgio  
Nespolo Carla Federica  
Nicolazzi Franco

Occhetto Achille  
Olcese Vittorio  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco

Padula Pietro  
Pagliai Morena Amabile  
Pallanti Novello  
Palopoli Fulvio  
Pani Mario  
Pasquini Alessio  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Pavone Vincenzo  
Pecchia Tornati M. Augusta

Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso  
Pernice Giuseppe  
Picano Angelo  
Picchioni Rolando  
Piccinelli Enea  
Piccoli Flaminio  
Piccoli Maria Santa  
Pierino Giuseppe  
Pinto Domenico  
Pisicchio Natale  
Pisoni Ferruccio  
Pochetti Mario  
Politano Franco  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Postal Giorgio  
Potì Damiano  
Prandini Giovanni  
Prete Luigi  
Proietti Franco  
Pucci Ernesto  
Pugno Emilio

Quarenghi Vittoria  
Quieti Giuseppe

Radi Luciano  
Raffaelli Edmondo  
Raffaelli Mario  
Rallo Girolamo  
Ramella Carlo  
Ravaglia Gianni  
Reggiani Alessandro  
Rende Pietro  
Revelli Emidio  
Ricci Raimondo  
Rindone Salvatore  
Rippa Giuseppe  
Riz Roland  
Rizzo Aldo  
Robaldo Vitale  
Roccella Francesco  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Romano Riccardo  
Rosolen Angela Maria  
Rossi Alberto  
Rossi Di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Rubinacci Giuseppe  
 Rubino Raffaello  
 Ruffini Attilio  
 Russo Ferdinando  
 Russo Giuseppe  
 Russo Raffaele  
  
 Sabbatini Gianfranco  
 Sacconi Maurizio  
 Salvato Ersilia  
 Salvi Franco  
 Sandomenico Egizio  
 Sanese Nicola  
 Sangalli Carlo  
 Santi Ermido  
 Santuz Giorgio  
 Sarri Trabujo Milena  
 Sarti Armando  
 Satanassi Angelo  
 Scalia Vito  
 Scaramucci Guaitini Alba  
 Scarlato Vincenzo  
 Sciascia Leonardo  
 Scozia Michele  
 Sedati Giacomo  
 Segni Mario  
 Serri Rino  
 Servadei Stefano  
 Sicolo Tommaso  
 Silvestri Giuliano  
 Sinesio Giuseppe  
 Sobrero Francesco Secondo  
 Sospiri Nino  
 Spagnoli Ugo  
 Spataro Agostino  
 Spaventa Luigi  
 Speranza Edoardo  
 Sposetti Giuseppe  
 Stegagnini Bruno  
 Sterpa Egidio  
 Susi Domenico  
  
 Tagliabue Gianfranco  
 Tamburini Rolando  
 Tantalo Michele  
 Tassone Mario  
 Tesi Sergio  
 Tesini Aristide  
 Tesini Giancarlo  
 Tessari Alessandro  
 Tessari Giangiacomo  
 Tocco Giuseppe

Tombesi Giorgio  
 Toni Francesco  
 Torri Giovanni  
 Tozzetti Aldo  
 Trantino Vincenzo  
 Trebbi Aloardi Ivanne  
 Triva Rubes  
 Trombadori Antonello  
 Trotta Nicola  
  
 Urso Giacinto  
 Urso Salvatore  
  
 Vagli Maura  
 Vecchiarelli Bruno  
 Ventre Antonio  
 Vernola Nicola  
 Vietti Anna Maria  
 Vignola Giuseppe  
 Vincenzi Bruno  
 Violante Luciano  
 Virgili Biagio  
 Viscardi Michele  
  
 Zaccagnini Benigno  
 Zambon Bruno  
 Zanfagna Marcello  
 Zaniboni Antonino  
 Zanini Paolo  
 Zarro Giovanni  
 Zavagnin Antonio  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoppi Pietro  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe  
 Zurlo Giuseppe

*Si è astenuto sull'emendamento 3.26  
 Seppia fatto proprio da Trantino:*

Peggio Eugenio

*Si sono astenuti sull'emendamento 3.14  
 De Cataldo:*

Boato Marco  
 Minervini Gustavo  
 Pinto Domenico

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

*Sono in missione:*

Carta Gianuario  
Corder Marino  
Martini Maria Eletta  
Sanza Angelo Maria  
Scotti Vincenzo  
Zamberletti Giuseppe

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'emendamento Galante Garrone 3.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Passiamo al subemendamento Violante 0.3.8.1.

**RAIMONDO RICCI.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RAIMONDO RICCI.** Come è ben noto ai colleghi, il primo comma dell'articolo 3, quello che prevede la più consistente delle attenuanti inserite in questo progetto di legge, collega l'attenuazione della pena al fatto che si tengano determinati comportamenti, ma soprattutto agli effetti che da tali comportamenti derivano. E tutto ciò corrisponde alla logica politica complessiva del progetto che stiamo esaminando, che intende allargare la crisi in atto — e determinata in parte anche da precedenti provvedimenti legislativi — all'interno del terrorismo.

Quando si passa invece al secondo comma dell'articolo, ci si trova di fronte ad una espressione troppo generica, laddove si dice che se i comportamenti previsti dal comma precedente sono di «eccezionale rilevanza» le pene sono ulteriormente (e sottolineo questo «ulteriormente») diminuite di un terzo.

Ma a che cosa deve essere riferita questa eccezionale rilevanza dei comportamenti? Ad una rilevanza di carattere obiettivo, ad una rilevanza di carattere soggettivo? Comunque, non ci si trova di

fronte ad una espressione che si presta ad essere interpretata dal giudice in modi e termini tali da poter aprire la strada ad una concessione di questa ulteriore attenuazione della pena, in definitiva aprire le porte del carcere, anche al di là della portata reale che noi intendiamo dare alla legge. Questa è la ragione del nostro subemendamento, con il quale inseriamo in questo comma una tipizzazione che ci sembra indichi al giudice i criteri ai quali deve attenersi per arrivare a tale ulteriore diminuzione della pena, che prevediamo di poter graduare fino ad un terzo e non nella misura secca di un terzo. La tipizzazione è quella di aver causato lo smantellamento di una banda armata, o di un intero settore di essa — fatti che si sono verificati nel concreto della lotta delle forze dell'ordine e della magistratura contro il terrorismo —, per cui riteniamo che, nella logica complessiva della legge, che vuole rispondere ad una esigenza politica ma anche a dei criteri di ripore che non possono essere trascurati, questo subemendamento debba essere approvato dal Parlamento. Su di esso chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** La mia dichiarazione di voto si riferisce sia all'emendamento Violante 3.8, sia al relativo subemendamento 0.3.8.1, sia all'emendamento Milani 3.23, sia agli identici emendamenti della Commissione 3.24 e Bozzi 3.25.

Credo che la formulazione che i colleghi Violante e Ricci hanno dato al secondo comma dell'articolo 3, sia giuridicamente più grave che non lo stesso testo originario dell'articolo. Non capisco come, sul piano della valutazione giuridica, si possa inserire terminologie tipo «smantellamento di una banda armata o di un intero settore di essa». Non ritengo che sul terreno della definizione giuridica in materia penale si possa utilizzare, con un minimo di coerenza, una terminologia di questo genere. Pur non condividendo il

secondo comma dell'articolo 3, avrei preferito abrogarlo; in subordine avrei preferito la dizione proposta dai colleghi Galante Garrone e Rizzo, ma la dizione proposta dal gruppo comunista mi sembra insostenibile sul piano giuridico.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento del gruppo liberale, fatto proprio dalla Commissione, concernente la riduzione delle pene fino ad un terzo, dichiaro il mio voto favorevole. Ricapitolando, il mio voto sarà contrario sul subemendamento Violante 0.3.8.1., sull'emendamento Violante 3.8 e sull'emendamento Milani 3.23, mentre sarà favorevole sugli identici emendamenti 3.24 della Commissione e Bozzi 3.25.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gitti. Ne ha facoltà.

**TARCISIO GITTI.** Il nostro voto sarà contrario sull'emendamento Violante 3.8, e nel contempo, invitiamo i colleghi comunisti a volerlo ritirare in base alle argomentazioni che cercherò di svolgere. L'emendamento solleva il problema di circoscrivere al massimo l'ambito della discrezionalità del giudice. Questo è un problema di ordine generale che assume particolare rilevanza in una materia così complessa e delicata come quella oggi al nostro esame. Appare, comunque, abbastanza strano che questo problema sia posto solo con riferimento al secondo comma dell'articolo 3 e non ad una serie di altre norme, contenute in questa legge, che prevedono larghissimi poteri discrezionali da parte del giudice. Su questo argomento invito i colleghi del gruppo comunista a riflettere.

La Commissione ha già provveduto a modificare, con apposito emendamento, il secondo comma dell'articolo nel senso di ridurre le pene fino ad un terzo. La seconda osservazione è che l'eccezionale rilevanza dei comportamenti non può prestarsi ad equivoci in quanto essa fa riferimento a comportamenti che sono analiticamente descritti nel comma primo dell'articolo 3. Pertanto, se eventualmente

modifiche si fossero volute fare per una ulteriore circoscrizione dei poteri del giudice, esse andavano fatte recando emendamenti e modifiche alle condotte descritte dal primo comma, cosa che non è stata fatta; quindi è chiaro che il secondo comma va letto in relazione a quelle condotte che sono rigorosamente definite, per qualcuno in modo opinabile, per altri in modo positivo, al primo comma.

Pur avendo sollevato un problema serio, ci viene offerto uno strumento disastroso, se mi si consente. Innanzitutto si dice che i comportamenti assunti abbiano comportato lo smantellamento di una intera struttura terroristica o di un settore organico di essa: quindi si aggiunge qualcosa a comportamenti già previsti, essendoci una e «e» non una «o»; in secondo luogo, quando ci sarà lo smantellamento di una intera struttura terroristica? Quando il giudice lo verrà a sapere? E se ne restano uno o due? Quando avremo colpito un «settore organico» e non solo una parte di esso? Qui bisogna avere una preventiva visione complessiva dell'organizzazione militare e paramilitare del terrorismo, perché solo allora potrà applicarsi l'emendamento che è stato presentato.

Per queste considerazioni la cosa migliore — pur essendo consapevoli che il margine di discrezionalità del giudice è assai rilevante — non è quella di costringere la Camera a votare contro questo emendamento che non è praticabile per una ulteriore ragione sulla quale invito il collega Violante a riflettere: fate addirittura carico a colui che confessa, che denuncia e che offre elementi del fatto che debba smantellare egli stesso, il «settore organico» o la struttura, collegandosi con effetto causale lo smantellamento. Se la magistratura o la polizia per inefficacia o intemperività non riescono a «smantellare» — ma egli ha detto tutto quello che poteva dire — noi non gli dovremmo riconoscere i benefici.

Molto serenamente, mi pare che gli argomenti che sono stati portati con spirito di leale confronto possano indurre il gruppo comunista a ritirare questo emen-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

damento, pur restando agli atti che la discrezionalità che al giudice viene riconosciuta è certamente assai larga. D'altro canto la Costituzione non ci offre alternative diverse perché tale discrezionalità — finché c'è questa Costituzione — non possiamo che attribuirla al giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale, toccando diritti fondamentali del cittadino (*Applausi al centro e dei deputati del gruppo radicale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

**LUIGI DINO FELISETTI.** Interverrò anch'io con brevissime parole sia per riprendere e ribadire alcuni degli argomenti portati poc'anzi dal collega Gitti, sia per aggiungere — se possibile — un momento di riflessione e di coordinamento logico. Mi associo decisamente alle motivazioni del collega Gitti il quale ha detto che noi dall'imputato possiamo pretendere un comportamento, ma non possiamo imporgli — dosando a questo effetto la dimensione della condanna — l'effetto. Noi possiamo pretendere da lui un determinato comportamento ed a questo collegare il metro col quale viene giudicato dal giudice ai fini della irrogazione della pena; viceversa pretendere l'effetto è cosa che non mi sembra corretta né sul piano giuridico né su quello morale.

Vorrei aggiungere — al solo fine di invitare i colleghi di parte comunista a ritirare sia l'emendamento Violante 3.8 sia il relativo subemendamento 0.3.8.1 — una considerazione sul piano logico: un minuto fa, discutendo a proposito dell'ultimo emendamento al primo comma di questo articolo, cioè quello relativo ai collegamenti con i gruppi stranieri, si è giustamente osservato che non si possono specificare situazioni particolari se non a rischio di puntualizzare sulle stesse tutto il metro dell'indagine da parte del giudice. Qui facciamo la stessa cosa: ecco perché mi appello ad un momento logico. Tutte le volte che, dal punto di vista della

legislazione, si specifica, si corre il rischio di fare delle esclusioni, concentrando il momento della considerazione solo sulle circostanze in oggetto. Se qui considerassimo solo questo tipo di circostanze finiremmo per limitare la dimensione della portata del provvedimento del giudice alla esatta individuazione di queste situazioni che, viceversa, sono ad effetto restrittivo.

È per queste ragioni che vorrei invitare, proprio sotto un profilo di coerenza logica con quello che abbiamo fatto fino ad un minuto fa, i colleghi comunisti a ritirare questo emendamento. Nell'ipotesi che ciò non avvenga, dichiaro il voto contrario del gruppo socialista.

**PRESIDENTE.** Chiederò ora ai presentatori se mantengono il subemendamento Violante 0.3.8.1 e l'emendamento Violante 3.8, che da più parti sono stati invitati a ritirare.

**BRUNO FRACCHIA.** Sì, signor Presidente: insistiamo per la votazione del subemendamento Violante 0.3.8.1 e dell'emendamento 3.8.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Violante 0.3.8.1, non accettato dalla maggioranza della Commissione, né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	421
Votanti .....	412
Astenuti .....	9
Maggioranza .....	207
Voti favorevoli .....	171
Voti contrari .....	241

*(La Camera respinge).*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbate Fabrizio  
Accame Falco  
Aglietta Maria Adelaide  
Aiardi Alberto  
Ajello Aldo  
Alberini Guido  
Alborghetti Guido  
Alessi Alberto Rosario  
Alici Francesco Onorato  
Alinovi Abdon  
Aliverti Gianfranco  
Allegra Paolo  
Allocca Raffaele  
Amabile Giovanni  
Amarante Giuseppe  
Ambrogio Franco Pompeo  
Amici Cesare  
Andreoli Giuseppe  
Andreoni Giovanni  
Angelini Vito  
Anselmi Tina  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Armato Baldassarre  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Astone Giuseppe  
Augello Giacomo Sebastiano  
Azzaro Giuseppe

Baghino Francesco Giulio  
Balzardi Piero Angelo  
Bambi Moreno  
Bandiera Pasquale  
Barbarossa Voza Maria I.  
Barca Luciano  
Barcellona Pietro  
Bartolini Mario Andrea  
Bassanini Franco  
Bassi Aldo  
Battaglia Adolfo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Belussi Ernesta  
Benedikter Johann detto Hans  
Bernardi Antonio  
Bernardi Guido  
Bernardini Vinicio  
Bernini Bruno

Bertani Fogli Eletta  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianco Gerardo  
Bianco Ilario  
Binelli Gian Carlo  
Biondi Alfredo  
Boato Marco  
Bocchi Fausto  
Bodrato Guido  
Boffardi Ines  
Boggio Luigi  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bonferroni Franco  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolani Franco  
Bosco Manfredi  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottarelli Pier Giorgio  
Bottari Angela Maria  
Bova Francesco  
Bozzi Aldo  
Branciforti Rosanna  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Bruni Francesco  
Brusca Antonino  
Buttazoni Tonellato Paola

Cacciari Massimo  
Cafiero Luca  
Caiati Italo Giulio  
Calaminici Armando  
Caldoro Antonio  
Calonaci Vasco  
Campagnoli Mario  
Cantelmi Giancarlo  
Canullo Leo  
Cappelli Lorenzo  
Cappelloni Guido  
Caradonna Giulio  
Carandini Guido  
Caravita Giovanni  
Carelli Rodolfo  
Carlone Andreucci Maria Teresa  
Carmeno Pietro

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrà Giuseppe  
Caruso Antonio  
Casalino Giorgio  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Castelli Migali Anna Maria  
Catalano Mario  
Cattanei Francesco  
Cavaliere Stefano  
Cavigliasso Paola  
Cecchi Alberto  
Ceni Giuseppe  
Cerioni Gianni  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chiovini Cecilia  
Chirico Carlo  
Ciai Trivelli Annamaria  
Ciannamea Leonardo  
Cicciomessere Roberto  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Ciuffini Fabio Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Colonna Flavio  
Cominato Lucia  
Compagna Francesco  
Confalonieri Roberto  
Conte Antonio  
Contu Felice  
Corradi Nadia  
Corti Bruno  
Cossiga Francesco  
Costamagna Giuseppe  
Cravedi Mario  
Cristofori Adolfo Nino  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Cuminetti Sergio  
Curcio Rocco  
Cusumano Vito

Dal Castello Mario  
D'Alema Giuseppe  
Darida Clelio  
De Caro Paolo  
De Carolis Massimo  
De Cataldo Francesco Antonio  
De Cinque Germano

de Cosmo Vincenzo  
Degan Costante  
De Gregorio Michele  
Dell'Andro Renato  
Del Rio Giovanni  
De Martino Francesco  
De Poi Alfredo  
De Simone Domenico  
Di Giovanni Arnaldo  
Dulbecco Francesco  
Dutto Mauro

Ebner Michael  
Erminero Enzo  
Esposito Attilio

Fabbri Orlando  
Facchini Adolfo  
Faccio Adele  
Faenzi Ivo  
Fanti Guido  
Faraguti Luciano  
Federico Camillo  
Felici Carlo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Silvestro  
Ferri Franco  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Fontana Giovanni Angelo  
Fornasari Giuseppe  
Forte Salvatore  
Foschi Franco  
Foti Luigi  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Francesca Angela  
Frasnelli Hubert  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni  
Galante Garrone Carlo  
Galli Maria Luisa  
Gambolato Pietro  
Gandolfi Aldo  
Garzia Raffaele  
Gatti Natalino  
Gava Antonio  
Gianni Alfonso  
Giglia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Gitti Tarcisio  
Giudice Giovanni  
Giuliano Mario  
Giura Longo Raffaele  
Goria Giovanni Giuseppe  
Gottardo Natale  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso M. Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippò Ugo  
Gualandi Enrico  
Gui Luigi

Ianniello Mauro  
Ichino Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano  
Laganà Mario Bruno  
La Loggia Giuseppe  
Lamorte Pasquale  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Rocca Salvatore  
Lattanzio Vito  
Lettieri Nicola  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo  
Lodolini Francesca  
Lombardo Antonino  
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio  
Macis Francesco  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Giacomo  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Giuseppe  
Manfredi Manfredo  
Manfredini Viller  
Mannuzzu Salvatore  
Mantella Guido  
Marabini Virginiangelo  
Margheri Andrea  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martorelli Francesco  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitilio  
Matrone Luigi  
Mazzarrino Antonio Mario

Mazzola Francesco  
Melega Gianluigi  
Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Mensorio Carmine  
Menziani Enrico  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Meucci Enzo  
Migliorini Giovanni  
Milani Eliseo  
Minervini Gustavo  
Molineri Rosalba  
Mondino Giorgio  
Monteleone Saverio  
Morazzoni Gaetano  
Moro Paolo Enrico  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio  
Nespolo Carla Federica  
Nicolazzi Franco

Occhetto Achille  
Olcese Vittorio  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco  
Padula Pietro  
Pagliai Morena Amabile  
Pallanti Novello  
Palopoli Fulvio  
Pani Mario  
Pasquini Alessio  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Pavone Vincenzo  
Pecchia Tornati M. Augusta  
Peggio Eugenio  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso  
Pernice Giuseppe  
Picano Angelo  
Picchioni Rolando  
Piccinelli Enea  
Piccoli Flaminio  
Piccoli Maria Santa  
Pierino Giuseppe  
Pinto Domenico  
Pisicchio Natale

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Pisoni Ferruccio  
Pochetti Mario  
Politano Franco  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Postal Giorgio  
Poti Damiano  
Prandini Giovanni  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Pucci Ernesto  
Pugno Emilio

Quarenghi Vittoria  
Quieti Giuseppe

Radi Luciano  
Raffaelli Edmondo  
Raffaelli Mario  
Ramella Carlo  
Ravaglia Gianni  
Reggiani Alessandro  
Rende Pietro  
Revelli Emidio  
Ricci Raimondo  
Rindone Salvatore  
Rippa Giuseppe  
Riz Roland  
Rizzo Aldo  
Robaldo Vitale  
Roccella Francesco  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Romano Riccardo  
Rosolen Angela Maria  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Russo Ferdinando  
Russo Giuseppe

Sabbatini Gianfranco  
Salvato Ersilia  
Salvi Franco  
Sandomenico Egizio  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Santuz Giorgio  
Sarri Trabujo Milena

Sarti Armando  
Satanassi Angelo  
Scalia Vito  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Vincenzo  
Sciascia Leonardo  
Scozia Michele  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Serri Rino  
Servadei Stefano  
Sicolo Tommaso  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Spaventa Luigi  
Speranza Edoardo  
Sposetti Giuseppe  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco  
Tamburini Rolando  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Tesi Sergio  
Tesini Aristide  
Tesini Giancarlo  
Tessari Alessandro  
Tessari Giangiacomo  
Tocco Giuseppe  
Tombesi Giorgio  
Toni Francesco  
Torri Giovanni  
Tozzetti Aldo  
Trebbi Aloardi Ivanne  
Triva Rubes  
Trombadori Antonello  
Trotta Nicola

Urso Giacinto  
Urso Salvatore

Vagli Maura  
Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vietti Anna Maria  
Vignola Giuseppe

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Vincenzi Bruno  
Violante Luciano  
Virgili Biagio  
Viscardi Michele

Zaccagnini Benigno  
Zambon Bruno  
Zaniboni Antonino  
Zanini Paolo  
Zarro Giovanni  
Zavagnin Antonio  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Abbatangelo Massimo  
Macaluso Antonino  
Martinat Ugo  
Mennitti Domenico  
Rallo Girolamo  
Rubinacci Giuseppe  
Sospiri Nino  
Trantino Vincenzo  
Zanfagna Marcello

*Sono in missione:*

Carta Gianuario  
Corder Marino  
Mannino Calogero  
Martini Maria Eletta  
Sanza Angelo Maria  
Scotti Vincenzo  
Zamberletti Giuseppe

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Violante 3.8, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Milani 3.23, non accettato dalla maggio-

ranza della Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione gli identici emendamenti 3.24 della Commissione e Bozzi 3.25, accettati dal Governo.

*(Sono approvati).*

Passiamo al subemendamento Boato 0.3.19.1.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Questo subemendamento mira non a sospendere provvisoriamente i corrispettivi articoli del «decreto-legge Cossiga» del 15 dicembre 1979, ma ad abrogarli. Esso mira, cioè, a rovesciare la tendenza in base alla quale la legislazione d'emergenza è permanente e la logica della dissociazione dovrebbe essere una logica eccezionale. È ovvio che questa norma, nell'articolo 3, che è il più omogeneo con la «legge Cossiga», non trova la collocazione più adatta. Il significato di questo subemendamento è quello di una continuazione della battaglia che in termini politici, istituzionali e giuridici noi abbiamo fatto già con l'ostruzionismo sul decreto-legge Cossiga e, più in generale con la lotta democratica che noi abbiamo condotto contro la legislazione d'emergenza. Riteniamo che bisognerà superare definitivamente le forme del tipo di quelle previste dall'articolo 4 del «decreto Cossiga» o dell'articolo 3 del presente disegno di legge e che bisognerà invece restaurare nel nostro ordinamento le forme ordinarie di dissociazione. Per questo siamo per l'abrogazione dei corrispettivi articoli del decreto-legge Cossiga.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Boato 0.3.19.1, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Passiamo all'emendamento 3.19. della Commissione.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Non essendo stato accolto il mio subemendamento 0.3.19.1, mi astengo sull'emendamento 3.19 della Commissione. Desidero anche dichiarare che i miei emendamenti 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12, presumibilmente, se sarà approvato l'emendamento 3.19 della Commissione, saranno preclusi. Prima che siano preclusi, li ritiro, motivando questo fatto affermando che il significato era esattamente identico a quello del subemendamento. Pertanto, essendo stato respinto il subemendamento, la Camera non ha accolto la logica di superare gli articoli attualmente in vigore del «decreto Cosiga».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.19 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 3.20 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MARCO BOATO. Ci sono le dichiarazioni di voto, Presidente!

ARNALDO BARACETTI. Se non le fate, l'Italia piange!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Già i colleghi Franco De Cataldo, Mauro Mellini e, pur con altre motivazioni, Sandro Tessari, oltre al sot-

toscritto, hanno unanimemente dichiarato l'opposizione dell'intero gruppo radicale, d'accordo su questo, all'articolo 3 della presente legge, ritenendolo, comunque si valutino gli altri articoli (e noi abbiamo posizioni differenti sugli altri articoli), il punto più basso di questo provvedimento legislativo e, in generale, della involuzione giuridica in materia di lotta contro il terrorismo negli ultimi anni.

In sede di discussione sulle linee generali ho già motivato ripetutamente come questo tipo di articolo sia tale da incentivare le peggiori deformazioni giuridiche e giudiziarie, anche nel rapporto magistrato-imputato.

Vorrei sottoporre, per concludere subito, all'attenzione dell'Assemblea a prescindere dalle posizioni politiche dei colleghi che mi ascoltano, la lettura di pochissime righe di un verbale giudiziario, che riguarda due persone famosissime: uno è il pentito per eccellenza, Patrizio Peci, al quale personalmente voglio dare atto qui di essere stato una delle figure di pentito che sicuramente meno hanno dato adito nelle loro confessioni giudiziarie a fenomeni di calunnia o di chiamate di correo indebite. Che io sappia, c'è stato soltanto un caso, quello della professoressa Viviana Lanzardo, che giustamente i magistrati di Torino hanno risolto positivamente, cioè considerandola non colpevole, nel giro di poche ore. Ricordo Patrizio Peci, anche perché è uno dei nomi che sono sotto e dietro la vicenda di questa legge non soltanto per quanto riguarda lui personalmente, ma anche per il fatto che questa legge è stata originata anche sotto l'impulso dello spaventoso, nazista omicidio del fratello di Patrizio Peci, Roberto Peci, avvenuto il 3 agosto dell'anno scorso. Ma la cosa che io sto per leggere adesso riguarda l'interrogatorio, la confessione che Patrizio Peci fa di fronte ad un magistrato della Procura della Repubblica di Padova, l'altrettanto famoso, per altri motivi, dottor Pietro Calogero, al quale Patrizio Peci dice esattamente le stesse cose che ha detto al dottor Caselli di Torino e a tutti gli altri magistrati di Torino, di Milano, di Firenze e di

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Roma che lo hanno interrogato. Egli dissolve positivamente con le sue dichiarazioni il cosiddetto «teorema Calogero», cioè l'identità Autonomia-Brigate rosse, che è ancora oggi alla base della vicenda del 7 aprile. Se gli imputati del 7 aprile sono stati prosciolti, non accusati di appartenenza alle Brigate rosse, è una volta tanto merito di un pentito, il quale ha detto tutto quello che sapeva sulle Brigate rosse, e quindi ha escluso che la struttura dell'Autonomia coincidesse con quella delle Brigate rosse. Così, gli hanno creduto il magistrato dottor Caselli di Torino, credo il magistrato Spataro di Milano, credo il magistrato Vigna di Firenze, credo il magistrato Imposimato di Roma.

Quando compare di fronte al dottor Calogero di Padova, di fronte alla dichiarazione di Peci che ho citato, leggiamo sugli atti istruttori: «L'ufficio» (quindi, il magistrato) «fa presente al Peci che se, nel corso di questa o di altre istruttorie, risultassero provati contatti ulteriori di Negri con le Brigate rosse fino all'epoca attuale, potrebbero risultare pregiudicati i vantaggi che dalle confessioni l'imputato può attendersi».

A Peci, che dice al magistrato quello che ha detto a tutti gli altri magistrati, cioè che non è vero il «teorema Calogero», Calogero risponde: «Guarda che, se tu non lo confermi, non applico a tuo favore l'articolo 4 del "decreto Cossiga"».

Ecco, questo è l'esempio di quale degenerazione giudiziaria possa portare nel nostro ordinamento giuridico questo tipo di infernale meccanismo. Per questo il gruppo radicale voterà contro l'articolo 3.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo modificato degli emendamenti testé approvati.

*(È approvato).*

**Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

**PRESIDENTE.** A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento,

comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

CIANNAMEA: «Norme sullo stato giuridico ed economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo» (3157) *(con parere della V, della VI e della XIII Commissione);*

*II Commissione (Interni):*

CARAVITA ed altri: «Norme dirette al finanziamento delle associazioni che tutelano e rappresentano subnormali, distrofici e ammalati di cancro» (3045) *(con parere della V Commissione);*

*VIII Commissione (Istruzione):*

GIUDICE ed altri: «Norme per l'informazione sessuale nelle scuole» (3173) *(con parere della I, della V e della XIV Commissione);*

*IX Commissione (Lavori pubblici):*

BATTAGLIA ed altri: «Norme per favorire il rilancio dell'edilizia privata destinata alla locazione» (3031) *(con parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XIII Commissione);*

*X Commissione (Trasporti):*

RUBINO ed altri: «Nuove norme per la circolazione dei ciclomotori e modifiche del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393» (3132) *(con parere della I, della IV e della IX Commissione);*

*XIII Commissione (Lavoro):*

ICHINO ed altri: «Norme in materia di formazione professionale e di trattamento dei quadri intermedi nei rapporti di lavoro subordinato» (3174) *(con parere della I, della IV, e della XII Commissione);*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

*XIV Commissione (Sanità):*

RUBINO ed altri «Nuove norme concernenti il personale paramedico in oftalmologia» (2932) (con parere della I, della IV, della V, della VIII e della XIII Commissione).

**Comunicazione di nomine ministeriali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.**

**PRESIDENTE.** Comunico che il ministro del tesoro, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione del rinnovo del comitato amministrativo del «Fondo interbancario di garanzia».

Tale comunicazione è stata trasmessa alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro).

**Si riprende la discussione**

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'articolo 4:

*(Concorso di pene).*

«Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati diversi, per ciascuno dei quali siano state applicate le disposizioni degli articoli 2 e 3, il pubblico ministero determina, se occorre, quale pena deve essere eseguita.

Non si applica l'articolo 80 del codice penale e la pena da applicare è determinata aggiungendo alla pena più grave una pena pari alla quinta parte di ciascuna delle pene inflitte per gli altri reati fino ad un massimo complessivo di anni ventidue per i casi di cui all'articolo 2 e di anni sedici per i casi di cui all'articolo 3.

Per le pene accessorie si applica l'articolo 79 del codice penale.

Se le condanne sono state pronunciate da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la condanna più grave o, in casi

di pari gravità, presso il giudice che ha pronunciato l'ultima condanna.

Si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 382 del codice di procedura penale».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 4.*

4. 1.

TRANTINO, ABBATANGELO, ALMIRANTE, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTIAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA.

*Sopprimere l'articolo 4.*

4. 2.

DE CATALDO, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CRIVELLINI, FACCIO, MELEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

*Sostituire il primo ed il secondo comma, con il seguente:*

Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati diversi, per ciascuno dei quali siano state applicate le disposizioni degli articoli 2 e 3, non si applica l'articolo 80 del codice penale e la pena da applicare si determina aggiungendo alla pena più grave una pena pari alla quinta parte di ciascuna delle pene inflitte per gli altri reati fino ad un massimo complessivo di anni 16 nel caso in cui per tutti i reati è stata applicata una delle attenuanti previste dall'articolo 3 e di anni 22 negli altri casi.

4. 3.

LA COMMISSIONE.

*Al secondo comma, sostituire le parole:* fino ad un massimo complessivo di anni ventidue per i casi di cui all'articolo 2 e di anni sedici per i casi di cui all'articolo 3 *con le seguenti:* fino ad un massimo di anni ventiquattro per i casi di cui all'articolo 2 e di anni ventuno per i casi di cui all'articolo 3.

4. 5.

MILANI, CRUCIANELLI, GIANNI, CA-  
FIERO, MAGRI, CATALANO.

*All'ultimo comma, sostituire la parola:* 382 *con la seguente:* 582.

4. 4.

LA COMMISSIONE.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti. Ha chiesto di parlare l'onorevole Guarra. Ne ha facoltà.

ANTONIO GUARRA. Signor Presidente, vorrei scherzosamente osservare che, quando si parla in altri luoghi, l'oratore, per iniziare a parlare, attende che gli ascoltatori entrino; qui, invece, bisogna aspettare che gli ascoltatori escano!

PRESIDENTE. Ha pienamente ragione, onorevole Guarra!

ANTONIO GUARRA. La caratteristica fondamentale di questo provvedimento, in tutti i suoi articoli e, in particolar modo, in questo articolo 4 relativo al concorso di pene, è quella dello stravolgimento completo dell'ordinamento giuridico, anche quando non ce n'è bisogno. Non voglio assolutamente ripetere le considerazioni svolte dai miei colleghi sul complesso di questo provvedimento; non voglio assolutamente ripetere che questo provvedimento opera un *vulnus* difficilmente colmabile nell'ordinamento giuridico, soprattutto per quanto attiene alla certezza del diritto, che non deriva soltanto dalla legge scritta ma dalla legge scritta uguale per tutti, in tutti i tempi ed

in tutti i luoghi. Questa viene vulnerata quando ai giudici si concede una particolare discrezionalità, che può far sì che al tribunale di Palermo, al tribunale di Milano, alla corte d'assise di Roma, i cittadini, che a norma della Costituzione dovrebbero essere giudicati in base alla stessa legge, si vedano applicare trattamenti diversi.

Non sappiamo, intervenendo sull'articolo 4, quale sia il testo oggetto del nostro esame, perché la Commissione ha presentato l'emendamento 4.3, che intende sostituire il primo ed il secondo comma dell'articolo 4, nel testo licenziato per l'Assemblea.

Che cosa si dice, con questo articolo 4, in ordine al concorso delle pene? Sostanzialmente si dice che non deve essere applicato l'articolo 80 del codice penale — fa parte del capo terzo del titolo terzo —, il quale detta i criteri fondamentali perché vi sia quell'univocità di criteri cui deve presiedere l'amministrazione della giustizia. Inoltre, l'articolo 80 del codice penale non può essere valutato soltanto in sé e per sé, perché nella sua applicazione fa riferimento a tutti gli articoli precedenti del capo terzo del titolo terzo, in quanto dice: «Nel concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui dopo una sentenza ed un decreto di condanna si deve giustificare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente e posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna».

Credo che l'articolo 80 rappresenti uno dei capisaldi proprio di quella civiltà giuridica espressa dal codice penale del 1930.

Si sono sprecati fiumi di inchiostro sulla bontà o meno della struttura organizzativa del codice dal 1930; quest'aula è piena di detrattori del cosiddetto codice Rocco, che poi in fondo non era soltanto il codice del ministro guardasigilli dell'epoca, proveniente dal nazionalismo, cioè da quei principi liberali che avevano

permeato tutta la cultura giuridica italiana agli inizi del secolo per poi confluire nel fascismo. Il codice Rocco viene definito tale perché Rocco fu il guardasigilli che presentò la relazione al re, ma il codice penale non era frutto soltanto della grande scienza giuridica di Rocco, ma di tutti i più grandi giuristi che aveva l'Italia ed anche di qualcuno rimasto formalmente antifascista. Poi parleremo anche dei grandi giuristi antifascisti che hanno redatto il codice penale ed il codice di procedura penale dal 1930 — basta richiamare il Manzini —, mentre se vogliamo soffermarci sul codice civile possiamo dire che anche Piero Calamandrei diede tutto il suo contributo all'organizzazione giuridica del diritto considerato nel suo complesso.

Infatti, noi potremmo dire che neppure il codice penale in sé e per sé può essere valutato per comprendere qual è l'organizzazione giuridica di uno Stato, perché è necessario guardare il codice di procedura penale, il codice civile, il codice di procedura civile, ed altro.

Che significa, allora, impugnare l'applicazione dell'articolo 80 sul concorso di pene, che — dicevo — tra i vari istituti giuridici è quello che è permeato di una grande umanità proprio per venire incontro a coloro che subiscono più condanne per l'unicità della pena, e sostituirla con una dizione così evanescente come quella usata dall'articolo 4 e dall'emendamento 4.3 della Commissione?

Vorrei soltanto muovere alcune critiche sostanziali alla formulazione dell'articolo 4, e quindi anche alla quasi identica formulazione dell'emendamento 4.3 della Commissione. Il primo comma prevede il caso di più sentenze pronunziate da giudici diversi contro lo stesso imputato, al quale siano stati applicati i benefici previsti dall'articolo 2: al posto dell'ergastolo la reclusione da 15 a 21 anni, e al posto dell'ergastolo la reclusione da 10 a 12 anni, ulteriormente riducibili in casi di eccezionale rilevanza da 6 anni e 6 mesi ad 8 anni.

Se fosse possibile, su un argomento così

tragico come quello del terrorismo, fare dell'ironia, signor Presidente, direi che si sarebbe potuto presentare un ulteriore emendamento all'articolo 3: poiché, nonostante tutte le riduzioni di pena, c'è una pena residua, stabiliamo che la debba scontare qualche familiare delle vittime, una vedova di un carabiniere, o un orfano di un agente di polizia. E chiudo la parentesi.

In tali casi, dice il primo comma dell'articolo 4, il pubblico ministero, se occorre, determina quale pena deve essere eseguita, secondo il sistema previsto nel secondo comma.

A noi sembra perfettamente inutile l'inciso «se occorre», dato che, in base al secondo comma, alla pena più grave irrogata va aggiunto un quinto di ciascuna delle altre pene. Dato questo sistema, ulteriormente a favore del pentito o del presunto tale, dovrà sempre intervenire il pubblico ministero, per definire il complessivo ammontare della pena.

Vorrei fare una riflessione sul terzo comma dell'articolo 4, che dice: «Per le pene accessorie si applica l'articolo 79 del codice penale». Questo articolo fissa la durata massima delle pene accessorie sino a dieci anni, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o da una professione o da un'arte; sino a cinque anni, nel caso di sospensione da una professione o da un'arte.

È da domandarsi se un tale criterio possa essere accettato, ponendo mente al fatto che il delitto di cui l'imputato è stato riconosciuto responsabile edittalmente comporta l'ergastolo, e che questa pena è stata sostituita con la reclusione solo per una motivazione di carattere politico.

A nostro giudizio, le pene accessorie dovrebbero essere perpetue, di fronte alla concreta fattispecie dei reati commessi.

Un'altra riflessione sull'ultimo comma dell'articolo 4, che prevede l'applicazione dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 382 del codice di procedura penale, il cui titolo reca: «Condanna del querelante, in caso di proscioglimento dell'imputato, alle spese e ai danni». Mi domando se, nei casi contemplati dal prov-

vedimento in esame, che ha come titolo «Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale», vi possa essere spazio per reati contro i quali si procede a querela di parte.

D'altro lato, va segnalato che la Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio-6 giugno 1974, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 382 e dell'articolo 482 del codice di procedura penale («Condanna alle spese e ai danni in caso di proscioglimento»), nella parte in cui è prevista, in caso di proscioglimento, la condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato, anche nell'ipotesi di querela contro ignoti per un reato realmente verificatosi.

Successivamente la stessa Corte, con sentenza 20 febbraio - 6 marzo 1975, n. 52, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sempre dell'articolo 382 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la condanna del querelante alle spese del procedimento, anticipate dallo Stato, anche nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato non imputabile perché incapace di intendere e di volere.

A parte il dubbio sulla possibilità di applicare i tre commi dell'articolo 382 del codice di procedura penale dopo le due sentenze della Corte costituzionale, sembra opportuno completare almeno la formula usata nell'ultimo comma dell'articolo 4 del provvedimento in esame, aggiungendo le parole «in quanto applicabili».

Voglio rassegnare queste modeste considerazioni all'Assemblea prima della votazione di questo articolo 4, cui siamo decisamente contrari; ed abbiamo infatti presentato un emendamento interamente soppressivo (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà.

**ANTONINO MACALUSO.** Brevissimamente, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, dopo quanto ha detto il collega Guarra, in maniera veramente egregia.

Noi continuiamo nella nostra azione di

critica, impegnandoci con modestia, sforzandoci di apportare, dov'è possibile, dei miglioramenti. Noi vorremmo che questa legge non fosse votata, che si provvedesse piuttosto ad inserire un'apposta normativa nel nuovo codice penale che dovrà essere approvato. Non se ne può più di queste pezze continue, che si mettono al grande mosaico del codice penale e del codice di procedura penale. Ogni tanto spunta una norma nuova, che poi viene revocata per dare posto ad un'altra che aggiunge impellente, per un motivo contingente, stravolgendo tutti i principi normativi. Non si può assolutamente continuare a dare un'immagine normativa al popolo italiano, specialmente in materia penale, fatta di tante piccole pezze, che vanno a rattoppare questo nostro tessuto giuridico che — come ha detto giustamente l'onorevole Guarra — ha costituito un motivo di orgoglio per tutta la tradizione giuridica italiana, a partire da Cesare Beccaria ai giorni nostri.

Un altro elemento che stupisce nel progetto in esame, è la potestà di decisione riconosciuta al pubblico ministero; il pubblico ministero può proporre e non può determinare, per cui credo che l'abbaglio in questo senso sia notevole rispetto all'indirizzo che qui si dice di voler perseguire. Ricordo di aver fatto parte nel 1972 della Commissione giustizia, quando si parlava — prima presidente della Commissione e poi ministro di grazia e giustizia l'onorevole Reale — della riforma del codice di procedura penale. Allora si invocava da tutte le parti una limitazione dei poteri del pubblico ministero; il pubblico ministero era inteso come parte, al di là del pretorio; il pubblico ministero che doveva avere solo una funzione di passacarte.

A distanza di pochi anni, nonostante la nostra critica sempre coerente con i nostri principi — non ci sono mai stati eventi che ci abbiano fatto dirottare da quella che è una nostra precisa tradizione giuridica, da una coerente linea di condotta interpretativa —, continuiamo ad affermare che il pubblico ministero deve svolgere una determinata funzione. Il pubblico ministero è stato accusato tante

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

volte di volersi inserire con pieni poteri nel processo penale, mentre non ne ha diritto perché il pubblico ministero è una parte e non può assolutamente raccogliere le prove, e tutto il processo si deve demandare al giudice istruttore.

Ora spunta miracolosamente l'articolo 4 di questa legge, contrario a tutta la tradizione giuridica italiana; e ci dovremmo vergognare — caro De Cataldo — di questo rappezzare di qua e di là! Non c'è dubbio che tu, De Cataldo, quale valoroso avvocato trarrai i massimi vantaggi da questa legge per portare i magistrati dove vuoi!

Ora il pubblico ministero determina — come ha detto il collega Guarra — le pene nella misura cui devono essere erogate, addirittura con un potere decisorio. Il pubblico ministero si pone, con questo potere decisorio, a di là del giudice istruttore, al di là della presidenza, al di là del tribunale, al di là di ogni e qualsiasi altro magistrato, il quale evidentemente dovrà subire una imposizione che viene da una norma, da una legge straordinaria, fugace, passeggera, di nessun impegno giuridico e di grande impegno politico. Ecco perché io credo, coerentemente con quello che ha detto il collega Guarra (e non ritengo di ripetere i motivi già valorosamente esposti e dal punto di vista giuridico e dal punto di vista della logica: perché qui si esce non soltanto dal diritto ma anche dalla logica), di essere d'accordo con il collega nel ritenere che dobbiamo respingere l'articolo 4.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole De Cataldo. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO.** Signor Presidente, non devo intervenire sull'articolo 4, ma sugli emendamenti. Sarò di una rapidità sconcertante, perché devo dire soltanto, signora Presidente, che voto a favore degli emendamenti Trantino 4.1 e raccomando l'approvazione del mio 4.2, che voto contro gli emendamenti della Commissione 4.3 e Milani 4.5, che voto a favore dell'emenda-

mento della Commissione 4.4 perché si tratta di una correzione formale.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, passiamo al parere della Commissione e del Governo.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

**VITALE ROBALDO, Relatore per la maggioranza.** Esprimo parere contrario sugli emendamenti Trantino 4.1, De Cataldo 4.2, Milani 4.5, mentre raccomando all'approvazione gli emendamenti della Commissione 4.3 e 4.4.

**VINCENZO TRANTINO, Relatore di minoranza.** Chiedo di esprimere il parere in qualità di relatore di minoranza.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VINCENZO TRANTINO, Relatore di minoranza.** Signor Presidente, nel raccomandare l'approvazione del mio emendamento 4.1 ed esprimendo ovviamente parere favorevole sull'analogo emendamento De Cataldo 4.2, per quanto riguarda l'emendamento della Commissione 4.3, ci permettiamo di appellarci alla coscienza dei colleghi perché i limiti imposti in deroga all'articolo 80 sono veramente da svendita per fine stagione della giustizia, perché arriviamo dai tre anni e sei mesi e un giorno, in tutto quarantadue mesi, all'aumento per un ergastolo della quinta parte, vale a dire a stento di otto mesi, così come per una recidiva si può dare per guida senza patente. Quindi siamo assolutamente contrari all'emendamento della Commissione 4.3. Per quanto riguarda l'emendamento Milani 4.5, consideriamo il rialzo inadeguato e siamo quindi contrari, mentre siamo favorevoli, per quell'errore tipografico che si è verificato, all'emendamento della Commissione 4.4, perché al posto della parola «382», deve essere intesa la parola «582».

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**DOMENICO RAFFAELE LOMBARDI,** *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il parere del Governo è conforme al parere del relatore per la maggioranza.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Dobbiamo votare gli identici emendamenti Trantino 4.1 e De Cataldo 4.2.

**MARCO BOATO.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** Signora Presidente, se ella me lo consente, per accelerare i tempi, faccio un'unica dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti.

**PRESIDENTE** Sta bene.

**MARCO BOATO.** Dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento De Cataldo 4.2 e quindi indirettamente anche sull'identico emendamento Trantino 4.1. Laddove non venisse soppresso l'articolo, dichiaro comunque di astenermi sull'emendamento della Commissione 4.3 e sull'emendamento Milani 4.5. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento della Commissione 4.4 che è una rettifica di un errore materiale che si era verificato nella stampa della legge.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione gli identici emendamenti Trantino 4.1 e De Cataldo 4.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Sono respinti).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3 della Commissione.

**TESSARI ALESSANDRO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Per dichiarazione di voto?

**TESSARI ALESSANDRO.** No, signor

Presidente. Vorrei semplicemente ricordare che abbiamo avanzato richiesta di scrutinio segreto su tutti i nostri emendamenti. In caso contrario interverremo di volta in volta.

**PRESIDENTE.** Per la verità, onorevole Alessandro Tessari, per quanto riguarda la votazione dell'emendamento 4.2 mi ero rivolto al primo firmatario, onorevole De Cataldo, il quale mi ha fatto cenno che non chiedeva la votazione segreta. Per questo abbiamo votato quell'emendamento peralzata di mano.

**TESSARI ALESSANDRO.** Sì, signora Presidente, lei sa che vi è un'articolata serie di posizioni...

**PRESIDENTE.** Lo terremo presente, onorevole Tessari.

**VINCENZO TRANTINO.** Signor Presidente, chiedo a nome del gruppo MSI-destra nazionale lo scrutinio segreto sull'emendamento della Commissione 4.3.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Trantino. Passiamo alla votazione segreta sull'emendamento della Commissione 4.3.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento della Commissione 4.3., accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	327
Votanti .....	326
Astenuto .....	1
Maggioranza .....	164
Voti favorevoli .....	286
Voti contrari .....	40

*(La Camera approva).*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbate Fabrizio  
Aglietta Maria Adelaide  
Agnelli Susanna  
Aiardi Alberto  
Ajello Aldo  
Alberini Guido  
Alborghetti Guido  
Alessi Alberto Rosario  
Alici Francesco Onorato  
Aliverti Gianfranco  
Allegra Paolo  
Allocca Raffaele  
Amabile Giovanni  
Amarante Giuseppe  
Ambrogio Franco Pompeo  
Amici Cesare  
Angelini Vito  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Astone Giuseppe  
Augello Giacomo Sebastiano  
Azzaro Giuseppe

Baghino Francesco Giulio  
Balestracci Nello  
Baracetti Arnaldo  
Barcellona Pietro  
Bartolini Mario Andrea  
Bassanini Franco  
Bellini Giulio  
Belussi Ernesta  
Benedikter Johann detto Hans  
Berlinguer Giovanni  
Bernardi Antonio  
Bernardi Guido  
Bernardini Vinicio  
Bernini Bruno  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianco Gerardo  
Bianco Ilario  
Biondi Alfredo  
Bocchi Fausto  
Boggio Luigi  
Bonalumi Gilberto  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bonferroni Franco

Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolani Franco  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottarelli Pier Giorgio  
Bottari Angela Maria  
Bova Francesco  
Bozzi Aldo  
Branciforti Rosanna  
Briccola Italo  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Bruni Francesco  
Brusca Antonino  
Buttazoni Tonellato Paola

Cacciari Massimo  
Cafiero Luca  
Caiati Italo Giulio  
Calaminici Armando  
Calonaci Vasco  
Campagnoli Mario  
Cantelmi Giancarlo  
Canullo Leo  
Cappelli Lorenzo  
Cappelloni Guido  
Carandini Guido  
Caravita Giovanni  
Carelli Rodolfo  
Carlone Andreucci Maria Teresa  
Carmeno Pietro  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrà Giuseppe  
Casalino Giorgio  
Casalinuovo Mario Bruzio  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Castelli Migali Anna Maria  
Cattanei Francesco  
Ceni Giuseppe  
Cerioni Gianni  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chiovini Cecilia  
Cicciomessere Roberto  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Ciuffini Fabio Maria

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Cominato Lucia  
Conte Antonio  
Contu Felice  
Cossiga Francesco  
Costamagna Giuseppe  
Cravedi Mario  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Cuminetti Sergio  
Curcio Rocco  
Cusumano Vito

Dal Castello Mario  
D'Alema Giuseppe  
De Caro Paolo  
De Cataldo Francesco Antonio  
De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
De Gennaro Giuseppe  
De Gregorio Michele  
Dell'Andro Renato  
Del Rio Giovanni  
De Simone Domenico  
Di Giovanni Arnaldo  
Dulbecco Francesco

Ebner Michael  
Erminerio Enzo  
Esposito Attilio

Fabbri Orlando  
Facchini Adolfo  
Faccio Adele  
Faenzi Ivo  
Falconio Antonio  
Fanti Guido  
Faraguti Luciano  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Silvestro  
Ferri Franco  
Fiori Giovannino  
Fontana Giovanni Angelo  
Forlani Arnaldo  
Fornasari Giuseppe  
Forte Salvatore  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni  
Galli Maria Luisa  
Garavaglia Maria Pia  
Garzia Raffaele  
Gatti Natalino  
Gianni Alfonso  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gitti Tarcisio  
Giudice Giovanni  
Giura Longo Raffaele  
Goria Giovanni Giuseppe  
Gottardo Natale  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso M. Teresa  
Grassucci Lelio  
Guarra Antonio  
Gui Luigi

Ianniello Mauro

Kessler Bruno

Labriola Silvano  
Lamorte Pasquale  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
La Rocca Salvatore  
Leccisi Pino  
Leone Giuseppe  
Lo Bello Concetto  
Lodolini Francesca  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino  
Macis Francesco  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Giacomo  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Giuseppe  
Manfredini Viller  
Mannuzzu Salvatore  
Mantella Guido  
Margheri Andrea  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Masiello Vitilio  
Mastella Clemente  
Matrone Luigi  
Mazzarrino Antonio Mario

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Mazzola Francesco  
Melega Gianluigi  
Mellini Mauro  
Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Menziani Enrico  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Meucci Enzo  
Micheli Filippo  
Migliorini Giovanni  
Minervini Gustavo  
Molineri Rosalba  
Mondino Giorgio  
Monteleone Saverio  
Moro Paolo Enrico  
Motetta Giovanni

Napoli Vito  
Nespolo Carla Federica  
Nonne Giovanni

Olivi Mauro  
Orsini Gianfranco

Padula Pietro  
Pagliai Morena Amabile  
Pallanti Novello  
Palopoli Fulvio  
Pani Mario  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Pavone Vincenzo  
Pecchia Tornati M. Augusta  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso  
Pernice Giuseppe  
Picano Angelo  
Piccinelli Enea  
Piccoli Maria Santa  
Pisicchio Natale  
Pochetti Mario  
Porcellana Giovanni  
Postal Giorgio  
Potì Damiano  
Preti Luigi  
Proietti Franco

Quarenghi Vittoria  
Quietì Giuseppe

Raffaelli Mario

Rallo Girolamo  
Ramella Carlo  
Reggiani Alessandro  
Revelli Emidio  
Ricci Raimondo  
Rindone Salvatore  
Rippa Giuseppe  
Riz Roland  
Rizzo Aldo  
Robaldo Vitale  
Roccella Francesco  
Rocelli Gian Franco  
Rodotà Stefano  
Romano Riccardo  
Rosolen Angela Maria  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubbi Emilio  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Russo Ferdinando  
Russo Giuseppe

Sabbatini Gianfranco  
Sacconi Maurizio  
Salvato Ersilia  
Salvi Franco  
Sandomenico Egizio  
Sanese Nicola  
Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Satanassi Angelo  
Scarlato Vincenzo  
Scozia Michele  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Serri Rino  
Sicolo Tommaso  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Spaventa Luigi  
Speranza Edoardo  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco  
Tamburini Rolando

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Tantalo Michele  
 Tassone Mario  
 Tesi Sergio  
 Tesini Aristide  
 Tesini Giancarlo  
 Tessari Alessandro  
 Tessari Giangiacomo  
 Toni Francesco  
 Torri Giovanni  
 Tozzetti Aldo  
 Trantino Vincenzo  
 Trebbi Aloardi Ivanne  
 Triva Rubes  
 Trombadori Antonello  
 Trotta Nicola

Urso Giacinto

Vecchiarelli Bruno  
 Ventre Antonio  
 Vietti Anna Maria  
 Vincenzi Bruno  
 Violante Luciano  
 Virgili Biagio

Zaccagnini Benigno  
 Zambon Bruno  
 Zaniboni Antonino  
 Zanini Paolo  
 Zavagnin Antonio  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoppi Pietro  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe

*Si è astenuto:*

Boato Marco

*Sono in missione:*

Carta Gianuario  
 Corder Marino  
 Mannino Calogero  
 Martini Maria Eletta  
 Santuz Giorgio  
 Sanza Angelo Maria  
 Scotti Vincenzo  
 Zamberletti Giuseppe

L'emendamento Milani 4.5. è pertanto precluso.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4.4., accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo risultante dalle modifiche testé approvate.

*(È approvato).*

della Commissione 4.4., accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo risultante dalle modifiche testé approvate.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 5. Ne dò lettura:

*(Tentativo).*

«Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale non è punibile colui che, avendo compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto, volontariamente impedisce l'evento e fornisce comunque elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 283, 284, 285, 286, 289, 295 volontariamente impedisce l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscono per sé un reato diverso».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 5.*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

5. 1.

TRANTINO, ABBATANGELO, ALMIRANTE, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTIAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA.

*Al primo comma, sopprimere le parole: Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.*

5. 4.

DE CATALDO, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CRIVELLINI, FACCIO, MELEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

*Al primo comma, sopprimere le parole da: e fornisce fino alla fine.*

5. 2.

DE CATALDO, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CRIVELLINI, FACCIO, MELEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

*Sostituire il secondo comma, con il seguente:*

Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289, 295 coopera efficacemente per impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

5. 5.

LA COMMISSIONE.

*Al secondo comma, sostituire le parole: volontariamente impedisce l'evento cui gli atti da lui commessi con le parole: coo-*

*pera efficacemente ad impedire che sia realizzato il fatto cui gli atti commessi.*

5. 8.

GALANTE GARRONE, RODOTÀ, RIZZO, BASSANINI, GALLI MARIA LUISA.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: cui gli atti da lui commessi sono diretti.*

5. 3.

BOATO.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Non si applica l'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

5. 6.

LA COMMISSIONE.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai promotori, organizzatori o dirigenti della programmazione delittuosa, rispetto ai quali, ove si verificano le condizioni di desistenza descritte nei commi stessi, può essere fatta valere una riduzione di pena pari a un terzo della pena inflitta senza tener conto della diminuzione.

5. 9.

TRANTINO, ABBATANGELO, ALMIRANTE, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTIAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA.

*Sostituire la rubrica con la seguente:*

*(Tentativo e delitti di attentato).*

5. 7.

LA COMMISSIONE.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Passiamo alla discussione dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti. Ha chiesto di parlare l'onorevole Guarra. Ne ha facoltà.

ANTONIO GUARRA. Anche con questo articolo 5 si vulnera uno degli istituti fondamentali del diritto penale, e cioè quello previsto dall'articolo 56 in merito al delitto tentato. L'articolo 56 del codice penale così recita: «Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà».

Che cosa si stabilisce invece per un limitato numero di cittadini, quali sono i destinatari della normativa che stiamo per approvare? Si stabilisce che «per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale non è punibile colui che, avendo compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto, volontariamente impedisce l'evento e fornisce comunque elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti. Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 283, 284, 285, 286, 289, 295 volontariamente impedisce l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso».

Praticamente si è voluta mantenere la disciplina dell'articolo 56 del codice penale soltanto per i delitti di cui agli articoli 241, 276, 283, 284, 285, 286, 289, 295, restando invece l'autore degli atti completamente impunito se si tratta delle ipotesi

previste da qualsiasi reato, si intende commesso per finalità di terrorismo. Questo è un altro articolo, onorevoli colleghi, che va meditato soprattutto nella contrapposizione delle norme contenute nel primo comma (non punibilità) con quelle previste nel secondo comma, dove per i delitti di attentato contro l'integrità dello Stato, di attentato al Presidente della Repubblica, di attentato contro la Costituzione dello Stato, di insurrezione armata, di devastazione e saccheggio, di guerra civile, di attentato contro organi costituzionali, contro le assemblee regionali, di attentati contro capi di Stato esteri, l'imputato che «volontariamente impedisce l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso».

Si è parlato di contrapposizione fra i due commi, in quanto, ad esempio, un tentativo di strage (articolo 422 del codice penale), di epidemia (articolo 438, secondo comma, del codice penale), di avvelenamento (articolo 439, secondo comma, del codice penale), o nei casi di cui all'articolo 576 del codice penale (omicidio per occultazione di altro delitto), non essendo compresi nelle previsioni del secondo comma dell'articolo 5, sarebbero gratificati dalla non punibilità di cui al primo comma.

Ora, le fattispecie dei delitti da noi indicati sono socialmente ben più gravi di parecchi reati specificamente richiamati nel secondo comma dell'articolo 5 e a nostro giudizio gli atti compiuti dall'imputato, anche se poi ha impedito l'evento, dovrebbero essere ugualmente colpiti da una sanzione.

Inoltre, come già è stato rilevato al Senato, con l'ampliamento della disciplina di quell'articolo 56 del codice penale si prevede una vera e propria esimente, che si esplica nella non punibilità per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale a favore del colpevole che, avendo compiuto atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto, volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di

prova decisivi per l'esatta ricostruzione del fatto o per l'individuazione degli eventuali concorrenti.

La collaborazione richiesta appare assai limitata e potrebbe risultare sterile, per cui è consigliabile che il beneficio della non punibilità sia concesso quando gli elementi di prova siano realmente serviti non solo all'individuazione, ma anche alla cattura degli eventuali concorrenti.

Noi proponiamo perciò la soppressione dell'articolo; riteniamo invece che l'emendamento della Commissione 5.5, consentendo l'applicazione del primo comma anche a chi opera efficacemente per impedire, non più a chi impedisce, l'evento, sia peggiorativo del testo originario. In più l'emendamento aggiunge anche l'ipotesi di cui all'articolo 280 del codice penale.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

**MAURO MELLINI.** Credo che questo articolo abbia un'efficacia autenticamente eversiva, se non dell'ordine costituzionale o dell'ordine democratico, certamente dell'ordine giuridico. Esso infatti inserisce in una delle norme strutturali del nostro ordinamento una disposizione di carattere speciale che mal si adatta e finisce per lasciare dubbi sul fatto che chi ha pensato questo articolo abbia tenuto presenti le norme ordinarie che vengono ad essere sconvolte.

C'è il dubbio, signora Presidente, che ci si sia dimenticati, nel formulare questo articolo, di cosa avviene nell'ipotesi in cui vi sia una desistenza volontaria dall'azione. Sono previste particolari condizioni aggiuntive a quelle del volontario impedimento dell'evento previsto dall'articolo 56 del codice penale, ma non è affatto previsto il caso della desistenza volontaria dall'azione. Mi auguro che l'interpretazione che si darà a questo articolo lasci integre le conseguenze della volontaria desistenza dalla azione.

Ciò che lascia perplessi è cosa succede se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 283, 284, 285, 286,

289 e 295 del codice penale volontariamente impedisce l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti. La commistione di questo riferimento a questi articoli con la struttura dell'articolo 56 è particolarmente grave, perché questi articoli prevedono fra gli altri alcuni reati di attentato, per i quali ovviamente l'evento non rappresenta elemento costitutivo. Di conseguenza combiniamo un grosso pasticcio tra l'articolo 56 e le ipotesi previste dall'articolo 3, che mi sembra non giovi alla chiarezza del disposto dell'articolo in questione. Vi è poi l'aggravante dell'inserimento di tutto ciò in un meccanismo che vorremmo vedere indenne da queste manomissioni effettuate in forza della legge speciale.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole De Cataldo. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO.** Faccio un ultimo tentativo e mi rivolgo, anche se non mi sentiranno, a dei giuristi. I giuristi sono il sottosegretario Lombardi, il relatore, i colleghi Gitti, Casini, Ricci e Violante. Essi mi devono spiegare, signor Presidente, una cosa. In un capitolo di legge si prevede il tentativo di reato e si formula la norma secondo la quale non è punibile colui che ha compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto; poi si afferma che: «e fornisce comunque elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione di eventuali concorrenti». Che significa il tentativo? È un fatto giuridicamente rilevante? Voglio capire cosa si intende per «fatto» in una situazione di questo genere, dove è previsto un reato autonomo quale quello tentato, per cui si parla di «atti idonei e diretti in modo non equivoco». Quando mi si svelerà questo arcano sarò felice. Questo è l'ultimo appello che faccio alla ragione giuridica.

Signor Presidente, mi asterrò dal voto sull'emendamento Trantino 5.1, voterò a favore degli emendamenti De Cataldo 5.4 e 5.2, voterò contro gli emendamenti 5.5 della Commissione, Galante Garrone 5.8 e

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Boato 5.3, mi asterrò sugli emendamenti 5.6 della Commissione e Trantino 5.9 e infine voterò a favore dell'emendamento 5.7 della Commissione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** Su questo articolo — almeno per quanto riguarda la prima parte — siamo intervenuti molto diffusamente durante l'ostruzionismo che il gruppo radicale fece nel gennaio del 1980 in occasione della presentazione del «decreto-legge Cossiga». Dico questo perché il primo comma dell'articolo 5 di questo provvedimento è identico all'articolo 5 del «decreto-legge Cossiga», con un'unica modificazione, che, al posto dell'espressione «elementi di prova rilevanti» presente in questo progetto di legge, la «legge Cossiga» recava «elementi di prova decisivi»; e prego i colleghi Robaldo e Rizzo di correggermi se sbaglio. Pertanto le preoccupazioni, che giustamente il collega De Cataldo sollevava poco fa, sono le stesse che noi avevamo in occasione dell'ostruzionismo su quel provvedimento del 15 dicembre 1979. Personalmente rimango contrario a questo articolo, e quindi anche al primo comma dell'articolo 5 con un'ulteriore specificazione, che non mi risulta (e questa risposta può tranquillizzare non sul piano giuridico, ma su quello fattuale, il collega De Cataldo) che da quando è entrato in vigore — cioè dal 15 dicembre 1979 — sia mai stato applicato in un solo processo celebrato in materia di terrorismo. Questa è una riflessione che avrebbe dovuto portare gli estensori dell'attuale progetto di legge a riflettere sul perché non è mai stato applicato, mentre di applicazioni dell'articolo 4 del «decreto Cossiga» ce ne sono state molteplici nell'arco di oltre due anni. Non credo che la sostituzione di «rilevanti», al posto di «decisive», possa consentire una più agevole applicazione.

Vorrei ora recuperare una netta distinzione tra il primo ed il secondo comma di questo articolo 5. Bene aveva fatto il collega De Cataldo a proporre l'inserimento

del secondo comma dell'articolo 5 all'interno della struttura originaria dell'articolo 1, che disciplina i casi di non punibilità, in funzione della dissociazione dal terrorismo, in rapporto a reati di carattere associativo o a reati in materia di armi, strumentali al reato associativo stesso.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 5, non siamo di fronte a reati associativi in senso stretto, ma in realtà, dal punto di vista storico-politico e storico-giuridico, si tratta di reati associativi. Il reato di insurrezione contro i poteri dello Stato e quello di guerra civile sono, presidente Felisetti, reati che in ipotesi — vista la struttura che hanno assunto nel nostro codice — potrebbero essere commessi anche da una sola persona. Ma chi può immaginare che l'insurrezione armata contro i poteri dello Stato possa essere realizzata da una sola persona, pur essendo l'insurrezione un reato di pericolo, non avendo bisogno di essere realizzata perché il reato si concretizzi? È evidente, però, che — trattandosi in concreto, sul piano storico, di reati di carattere sostanzialmente associativo — la collocazione di questo comma avrebbe dovuto essere più adeguatamente all'interno... (*Molti deputati affollano l'emiciclo*).

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, per quale motivo dovete affollare l'emiciclo?

**MARCO BOATO.** Non c'è rispetto per chi parla da parte di quei colleghi che, in genere, si lamentano di essere disturbati mentre parlano.

Dunque, il secondo comma dell'articolo 5 avrebbe dovuto essere meglio collocato all'interno dell'articolo 1, e comunque voglio ricordare che abbiamo votato un emendamento all'articolo 1, nella seduta di martedì scorso, in cui era detto: «... salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo e dal secondo comma dell'articolo 5». Là dove l'articolo 1 dice: «Coloro che non hanno concorso alla realizzazione del delitto-scopo... salvo quanto previsto dal secondo comma

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

dell'articolo 5», cioè salvo coloro che sono imputati del reato di guerra civile e di insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Non occorre che io dica che, recentemente, vi è stata un'iniziativa giudiziaria molto discussa da parte di un magistrato romano, che ha imputato indiscriminatamente del reato di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di guerra civile tutti gli imputati, con responsabilità maggiori, minori o minime rispetto alle Brigate rosse, con effetti che saranno abbastanza preoccupanti e perversi sull'unificazione o meno di queste istruttorie in tutta Italia. Opportunamente — e qui credo di dissentire dal collega Mellini —, a mio parere, viene introdotto il secondo comma dell'articolo 5, opportunamente, a mio parere, si è inserito quell'emendamento al primo comma dell'articolo 1, opportunamente, a mio parere, dobbiamo valutare questo tipo di reati, che sono di tentativo — la questione, De Cataldo, è giustissima, ma riguarda il primo comma dell'articolo 5 —, ma sono delitti di attentato sotto il profilo del recesso attivo del delitto di attentato, con la stessa logica giuridica con cui abbiamo parlato della dissociazione dall'ipotesi di carattere associativo.

Leggo un testo che ho già citato altre volte nelle discussioni precedenti e che riguarda questa questione puntuale. È brevissimo: «Una disposizione così concepita» — ed è quella che abbiamo di fronte con il secondo comma dell'articolo 5 — «potrebbe riferirsi a coloro che recedessero da associazioni politiche criminose dopo la commissione del delitto-scopo, di regola costituito da un attentato politico, ed avendo partecipato alla commissione. Impedendo l'evento» — oppure cooperando efficacemente ad impedirlo, secondo la nuova formulazione — «essi non risulterebbero punibili, né in base al titolo del reato associativo, né per l'attentato, né infine per i reati in materia di armi esclusivamente connessi alle due precedenti attività criminose».

Per questi motivi, che forse sono un po' troppo aridamente giuridici, ma che in realtà ineriscono alla «carne viva» dei

processi per terrorismo che abbiamo di fronte in questo periodo, e — ripeto — condividendo le obiezioni che i colleghi De Cataldo e Mellini hanno avanzato circa il primo comma dell'articolo 5 ma, non condividendo le obiezioni mosse al secondo comma, che mi sembra di natura profondamente diversa, al termine di questo mio intervento chiedo, signora Presidente (o, se vuole, glielo chiederò al momento della votazione), che l'articolo 5 sia votato per parti separate, nel senso di votare il primo comma dell'articolo (al quale sono contrario) e quindi il secondo comma (al quale sono favorevole).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Alessandro Tessari. Ne ha facoltà.

**ALESSANDRO TESSARI.** Alcuni colleghi di questa Camera, taluni giuristi convinti ed altri che giuristi non sono, anche se fanno di tutto per sembrarlo, mi hanno convinto, con argomentazioni che ritengo accettabili da molti deputati di questa Assemblea, che questo articolo 5 non dovrebbe essere approvato. È stato anche detto che la prima parte dell'articolo 5 ricalca l'articolo 5 della «legge Cossiga», contro la quale noi radicali abbiamo condotto una battaglia, purtroppo senza poter raggiungere l'obiettivo di impedire la conversione in legge di quello scandaloso provvedimento che va sotto il nome di «decreto Cossiga».

Credo che non sia un grande motivo di consolazione il fatto che questo primo comma dell'articolo 5, riguardante i reati di tentativo, non abbia dato luogo agli inconvenienti lessicali ed interpretativi che sollevava il collega De Cataldo. Non ci ha neppure consolato, analogamente, il fatto che il fermo di polizia sia stato usato con discrezione dalle forze di polizia e che poi, addirittura, sia stato lasciato morire, praticamente nella disattenzione generale. Abbiamo detto allora, sia per il fermo che per i reati di tentativo, che ritenevamo pericoloso, proprio per il margine di discrezionalità che si introduceva nel nostro ordinamento giuridico, consentire a queste definizioni.

Desidero soltanto richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che continuiamo ormai, per l'ennesima volta, in questo provvedimento — e siamo soltanto all'articolo 5 —, a riferirci ai delitti commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale. La discussione sulle linee generali del progetto di legge al nostro esame non ha chiarito i termini della questione. Noi abbiamo registrato la volontà della maggioranza di questa Assemblea, quando ha respinto l'emendamento De Cataldo, che mirava ad includere nella disciplina di questo provvedimento anche i reati contemplati dall'articolo 416, e quindi anche le associazioni per delinquere, e soprattutto le gravi associazioni per delinquere, che hanno turbato l'ordine pubblico ed hanno anche minato l'ordinamento costituzionale. A mio avviso — e giurista non sono —, è difficile capire come si possa, a colpo d'occhio, distinguere ed escludere alcuni delitti commessi da associazioni aventi carattere non tecnicamente terroristico, ma che terroristiche sono. Basti pensare ai delitti commessi dalla mafia e dalle varie organizzazioni terroristiche del nostro paese o dalle associazioni che hanno teso a sovvertire l'ordinamento costituzionale, forse molto più di molte bande armate terroristiche di destra o di sinistra. Pensiamo alle associazioni segrete, che annoveravano anche presenze molto qualificanti dell'apparato pubblico dello Stato e degli organi preposti alla sicurezza del paese, che invece operavano nella clandestinità di associazioni dichiarate pubblicamente, anche in quest'aula, associazioni sovversive, pericolose per l'ordinamento costituzionale.

Mi chiedo come potrà il magistrato, nel momento in cui dovrà applicare questa legge, decidere che non rientrino nell'applicazione dell'articolo 5 alcuni delitti o alcuni tentativi («atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto»). Dato che non è inequivoco il riferimento al termine «terrorismo» e dato che nel primo comma c'è l'aggiunta del caso dell'eversione dell'ordinamento costituzionale, noi che stiamo discutendo su

questo articolo saremmo indotti a pensare che nell'articolo stesso dovrebbe essere incluso anche il reato commesso da associazioni diverse da quelle politiche e terroristiche in senso tecnico. Io non credo che esistano delle associazioni terroristiche in senso tecnico che escludano altre associazioni terroristiche non connotate politicamente o che sembrano essere attraversate da una sorta di interclassismo politico o partitico. Quindi, credo che l'introduzione del reato di tentativo in questa legge sia un'aggravante della pericolosità della legge stessa. Non mi tranquillizza la considerazione secondo cui probabilmente continueremo a non applicarla, dato che probabilmente qualunque magistrato che si troverà a dover giudicare su «atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto» incontrerà serie difficoltà nella ricostruzione del fatto, visto che il tentativo ed il fatto non si identificano direttamente, e possono lasciar supporre che tra l'un momento e l'altro intercorrano molte fasi intermedie.

L'impressione che abbiamo avuto quando di questo articolo si discusse in occasione della «legge Cossiga» era proprio quella che si volesse dare un ampio potere al giudice nel riconoscere o meno gli «atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto», anche se il delitto non sia stato commesso, e cioè si tratti soltanto di tentativo di delitto. Tale potere poteva essere usato in modo discrezionale anche per far rientrare nella disciplina qui contemplata atti di tipo molto speciale (quelli di cui discutemmo a lungo in occasione dell'esame della «legge Cossiga»). Basta pensare alle cose che si scrivono o si divulgano in stampati, in volantini, in ciclostilati, in giornali di ogni tipo. Quando si può stabilire che una serie di proposizioni, di enunciati, che possono anche suonare come una difesa o addirittura un inno alla lotta armata, alla organizzazione di strutture che rovescino l'ordinamento vigente, dunque dei documenti letterari possono essere considerati atti idonei ad indirizzare in maniera non equivoca alla commissione di un delitto?

Ricordo che in quella occasione discutemmo molto in proposito e la discussione potrebbe anche essere ripetuta visto lo scarso successo delle considerazioni fatte allora e vista la premura che hanno molti deputati di approvare questo provvedimento.

Quanti non potranno essere inclusi nei primi articoli di questo provvedimento, dato che non hanno compiuto quegli atti di terrorismo o partecipato alle associazioni che hanno commesso gli atti per i quali è prevista la dissociazione di cui agli articoli 1 e 2, oppure la collaborazione di cui all'articolo 3? Siamo convinti che questa attenzione rischi di essere pericolosa e falsificante dell'articolo 5, nel senso che tutta una serie di atti non contemplati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 di questo provvedimento in qualche modo potrebbero essere ricondotti a questa disciplina proprio mediante il reato di tentativo di delitto o di atto idoneo in modo non equivoco a commettere il delitto.

Diverse volte abbiamo sentito sostenere la tesi secondo la quale molte bande armate o molte associazioni che hanno operato nel nostro paese in senso terroristico hanno avuto una sorta di legittimazione da una teorizzazione che era dilagata nel nostro paese ed abbiamo anche assistito ad episodi molto gravi di incriminazione di persone che in qualche modo avevano collaborato non a bande armate ma, ad esempio, alla redazione di volumi, di pubblicazioni che si occupavano di terrorismo, magari non nei termini che molti avrebbero auspicato. Abbiamo assistito anche a condanne per attività di questo tipo.

Credo quindi che l'articolo 5 non vada nella direzione della cultura della dissociazione o della collaborazione, per la quale questo provvedimento è stato redatto in fretta, e in fretta presentato alle Camere.

Vorremmo proporre una riflessione sulla opportunità di cancellare questo articolo 5. Non condivido neppure alcune considerazioni che sono state mosse per la seconda parte di questo articolo che recita: «Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 283, 284,

285, 286, 289, 295 volontariamente impedisce l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti...».

Sono stati già ricordati alcuni di questi articoli e non credo che neppure in linea di ipotesi si possa configurare la possibilità di un colpo di Stato condotto da una sola persona che possa recedere e quindi volontariamente impedire l'evento stesso. Nutro forti dubbi sul fatto che per i reati contemplati da questi articoli si possa, in qualche modo, operare nel senso della dissociazione volontaria. Ho l'impressione che anche questa seconda parte dell'articolo 5, in realtà, non voglia minimamente entrare nell'ottica e nella filosofia generale del provvedimento del recupero alla società da parte di coloro che fossero stati coinvolti nelle bande armate e nei tentativi insurrezionali, ma costituisce semplicemente un ulteriore tentativo di dare agli organi inquirenti facoltà discrezionali per determinate persone e per ridurre quindi la pena cui dovrebbero comunque soggiacere visto che si parla di applicare la pena stessa per la parte degli atti commessi, anche se parzialmente inseriti negli articoli che ho ricordato e che riguardano il secondo comma dell'articolo 5.

Pertanto personalmente, come già hanno detto altri colleghi intervenuti, voterò contro l'articolo 5.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Casini. Ne ha facoltà.

**CARLO CASINI.** Signor Presidente, vorrei brevemente soffermarmi su alcuni dubbi che mi sono sorti in ordine al secondo comma dell'articolo 5 e quindi mi sembra doveroso rivolgere un interrogativo al Governo e al Comitato dei nove perché o li chiariscano o cerchino di rimediare se errori tecnici vi sono.

In tutto il testo si fa continuamente riferimento al seguente concetto: «Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale...», mentre non esiste una norma quadro la quale dica che la presente legge

si riferisce ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale e il secondo comma dell'articolo 5 non ha questa indicazione di dolo specifico.

Evidentemente il secondo comma dell'articolo 5 si riferisce ai delitti di cui all'articolo 241 e agli altri ivi indicati quale che sia la finalità specifica.

Probabilmente l'inciso è sfuggito perché la maggioranza dei reati ivi indicati sono reati che per loro natura implicano una volontà di eversione dell'ordine democratico, ma almeno due delle ipotesi che ricordo a mente, quelle previste dagli articoli 276 e 295, precisamente l'attentato al Presidente della Repubblica e l'attentato a capi di Stato estero, non si trovano in queste condizioni.

Ora un attentato al Presidente della Repubblica o a un capo di Stato estero può avvenire, per una qualsiasi ragione che non ha nulla a che vedere con la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Infatti, potrebbe trattarsi di una vendetta di carattere familiare o personale o di un sequestro a fini di estorsione. Quindi credo si debba spiegare perché non è stata indicata in questo caso la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Inoltre nel testo dell'attuale articolo 5 si prevede che il regime di favore sia stato subordinato all'aver impedito volontariamente l'evento ripetendo la formula che si trova anche al primo comma dello stesso articolo 5 e che poi è la formula dell'articolo 56 del codice penale; cioè, con una coerenza generale riguardante la disciplina del delitto tentato.

Non riesco a capire come mai, viceversa, l'emendamento della Commissione al riguardo per il solo secondo comma, e non anche per il primo, modifica la frase «volontariamente impedisce l'evento» nell'altra «coopera efficacemente per impedire l'evento».

È chiara la differenza: nella proposta della Commissione si richiede soltanto un'attività non di risultato; si direbbe un contratto non di opera, ma di lavoro: io ti do questa attività; il risultato, poi, se

viene, viene. Nella formula che attualmente si trova nell'articolo 5, la condizione per il beneficio è che ci sia il risultato.

Io qui non faccio questione politica di contenuti, ma faccio una questione di coerenza tecnica: non capisco perché nel secondo comma si propone di sostituire il «volontariamente impedisce» con «coopera efficacemente per impedire» l'evento, mentre lo si lascia nel primo comma. Devo dire che la formula del primo comma, ripeto, mi sembra più coerente con l'articolo 56 e con il sistema generale del delitto tentato.

Nei colloqui che un momento fa privatamente facevo con i membri del Comitato dei nove, mi si è data la giustificazione che per i delitti previsti dal secondo comma la formula «impedisce l'evento», risultato, non sarebbe utile, trattandosi di reati necessariamente associativi, per cui l'evento potrebbe dipendere dal comportamento di terzi.

Osservo, in primo luogo, che questo non è vero, perché ad esempio i delitti di attentato si possono commettere anche da parte di una sola persona, come almeno la sentenza finora pronunciata nei riguardi di Ali Agca insegna; in secondo luogo, osservo che anche per il primo comma, trattandosi di attività dirette a fini di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, l'evento è di fatto quasi sempre connesso con un concorso di persone.

Anche qui, allora, bisogna riportare coerenza nel testo.

Mi si dice che il secondo comma sarebbe giustificato da una esigenza pratica, quella cioè di coprire con i benefici della presente legge anche una situazione che riguarda un particolare processo romano. Io non so se questo sia vero; devo dire che sono contrario alle legislazioni per privilegio, cioè che riguardano casi singoli, perché dobbiamo sempre pensare che caratteristiche della legge sono l'astrattezza e la generalità, e che se pensiamo troppo al caso singolo rischiamo poi, per risolvere un caso, di creare una serie di disarmonie in altri.

Queste sono le considerazioni che volevo offrire alla riflessione del Comitato dei nove e del Governo, non per dare un'opposizione radicale alla legge, ma perché o mi si chiariscano i dubbi, oppure si provveda; anche perché sono in difficoltà ad esprimere con un contenuto effettivo queste osservazioni tecniche, in quanto esistono emendamenti soppressivi di tutto l'articolo, che io non condivido, ma non esiste un emendamento soppressivo del solo secondo comma, che mi parrebbe la soluzione più equa, e credo, a norma di regolamento, di non poterne presentare io uno in questo momento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

**ALDO BOZZI.** Mi riferisco all'emendamento della Commissione 5.5, e mi rifaccio ad una osservazione che or ora ha espresso il collega Casini, che io avevo manifestato *ad aures*, poco fa, a qualche altro collega.

Perché si applichi questa fattispecie del secondo comma nel testo della Commissione, occorre che l'evento sia impedito? Questo è il problema: occorre il risultato, o configuriamo, per dire così, il tentativo di impedimento? Se l'evento deve essere effettivamente impedito, va chiarito anche con la formula, quanto meno sostituendo la parola «per» con la parola «ad», com'è nell'emendamento Galante Garrone, che è più corretto. Se la Commissione e il Governo configurano un tentativo di impedimento, il nostro voto sarà contrario.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

**VITALE ROBALDO, Relatore per la maggioranza.** La Commissione a maggioranza esprime parere contrario sugli emendamenti Trantino 5.1, De Cataldo 5.4 e 5.2. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 5.5 della Commissione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Galante Garrone 5.8 e Boato 5.3.

Raccomando all'approvazione della Camera gli emendamenti 5.10 e 5.6 e 5.7 della Commissione. Esprimo parere contrario sull'emendamento Trantino 5.9.

In ordine all'osservazione fatta dal collega Casini e dal collega Bozzi, non pare alla Commissione di dover inserire nel secondo comma dell'articolo 5 la precisazione: «delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale»; in quanto questo è implicito, sia perché l'articolo inizia con questa dizione sia perché l'emendamento già votato all'articolo 1 delimita chiaramente quali sono i reati per i quali si vanno ad assumere questi comportamenti specifici.

Sono d'accordo con la proposta formulata dal collega Bozzi nel sostituire la parola «per» con la parola «ad».

**VINCENZO TRANTINO, Relatore di minoranza.** Chiedo di parlare, nella mia qualità di relatore di minoranza per esprimere il mio parere sugli emendamenti all'articolo 5.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VINCENZO TRANTINO, Relatore di minoranza.** Raccomando l'approvazione del mio emendamento 5.1. Per l'emendamento De Cataldo 5.4, notiamo l'insistenza per certe attrazioni contigue che ci convincono sempre meno: quindi esprimo parere contrario, così come sull'emendamento De Cataldo 5.2.

Per l'emendamento 5.5 della Commissione vi è un recupero involontario dell'articolo 56 del codice Rocco; anche se tale recupero è parziale, la nostra posizione è favorevole. Nell'emendamento Galante Garrone 5.8 troviamo una richiesta di maggiore attuosità del reo, e quindi siamo favorevoli.

Consideriamo l'emendamento Boato 5.3 afflitto da generalità, e siamo quindi contrari, così come per l'emendamento della Commissione 5.6, che ci consente di poter affermare che il cosiddetto miracolo della «legge Cossiga» è definitiva-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

mente svanito, e vi è una riesumazione di un vecchio emendamento Boato. Esprimo parere favorevole sul nostro emendamento 5.9, perché vuole essere un segnale e rappresenta almeno un sintomo di civiltà giudiziaria.

Circa l'emendamento 5.7 della Commissione, ci permettiamo di richiamare l'attenzione dei colleghi sul lessico schizofrenico che si è adottato; e si chiederanno coloro i quali studieranno da esegeti questa legge chi erano i votanti: sappiamo almeno che noi non siamo tra quelli che hanno votato a favore.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il parere del Governo è conforme a quello dell'onorevole relatore per la maggioranza, con alcune precisazioni per quanto riguarda la motivazione del parere favorevole all'emendamento 5.5 della Commissione. I reati di attentati, che sono presi in considerazione, costituiscono formalmente fattispecie di carattere monosoggettivo, incentrate sulla punizione del «chiunque»; ma, dal punto di vista sostanziale esse rappresentano necessariamente fattispecie plurisoggettive, nel senso che per potersi prospettare plausibilmente il compimento di atti diretti in modo non inidoneo a realizzare eventi di portata storica (guerra civile, insurrezione armata), occorre la cooperazione di un gruppo di persone.

Se così è, è evidente come la non punibilità fondata sul recesso attivo non possa ragionevolmente essere condizionata all'impedimento effettivo dell'evento, visto che il soggetto non può avere posto in essere una condotta tale, da sola, da determinare il periodo dell'evento stesso.

Tutto ciò che si può e si deve chiedere consiste in un comportamento antagonistico, che si esprima in senso opposto e contrario rispetto a quello originariamente tenuto. A chi ha cooperato a realizzare, ad esempio, una guerra civile o una insurrezione armata, si chiederà dunque

di attivarsi con un comportamento di efficacia corrispondente sul piano del recesso a quella dispiegata nel perseguimento del fine criminoso. Vale la pena di osservare che la locuzione del testo originario, addossando al colpevole l'onere di impedire un evento che in realtà egli non aveva neppure il potere di cagionare da solo, finirebbe con il rendere del tutto inapplicabile in pratica la causa di non punibilità.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

**FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO.** Signora Presidente, volevo dire che non è richiesta la votazione a scrutinio segreto per nessuno degli emendamenti radicali presentati all'articolo 5.

**PRESIDENTE.** La ringrazio.

Dobbiamo votare l'emendamento Trantino 5.1.

**MARCO BOATO.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** Signora Presidente, se me lo consente sintetizzo la mia dichiarazione di voto su due emendamenti. Sono contrario all'emendamento Trantino 5.1 perché sopprime l'intero articolo, mentre io sono favorevole al mantenimento della seconda parte dell'articolo. Mi asterrò sull'emendamento De Cataldo 5.4 perché è ancora una volta un emendamento che coerentemente De Cataldo ha presentato in rapporto alla auspicata estensione della legge alla criminalità comune organizzata, su cui personalmente non sono d'accordo. Quindi mi astengo sull'emendamento De Cataldo 5.4.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Trantino 5.1, non accet-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

tato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento De Cataldo 5.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Dobbiamo votare ora l'emendamento De Cataldo 5.2.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signora Presidente, questo emendamento De Cataldo 5.2 a me sembra di enorme importanza perché toglie dal primo comma dell'articolo 5 il riferimento agli aspetti di carattere collaborativo e mantiene, meglio, mancherebbe se fosse approvato, l'articolo 5 in una struttura di carattere, di comportamento antagonistico nel senso esattamente testuale secondo cui ha parlato poco fa anche il rappresentante del Governo. Ovviamente se questo emendamento venisse approvato io a questo punto sarei favorevole all'intero articolo 5. Se venisse respinto, sarebbe un comportamento a mio parere antagonistico dell'Assemblea rispetto alle dichiarazioni fatte dal Governo poco fa sul significato delle sue proposte. Per cui dichiaro il mio voto a favore dell'emendamento De Cataldo 5.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Cataldo 5.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 5.5 della Commissione, accettato dal Governo. Ricordo che vi è una modifica proposta dal relatore, nel senso di sostituire alle parole «per impedire», le parole «ad impedire».

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Signora Presidente, non è una modifica letterale, è un subemendamento formale perché vale a modificare completamente il senso della legge. Quindi la pregherei di tenere conto di questo.

PRESIDENTE. È un testo che la Commissione formula in questo modo.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Scusi, signora Presidente, dato che su questo c'è stata una riserva, potrei dire una opposizione formale del Governo, motivata puntualmente, e il Governo si è rimesso all'Assemblea su questo punto, mi pare che la cosa sia abbastanza delicata. Non so se il relatore non debba a questo punto chiedere una sospensione per riunire, seppure per un quarto d'ora il Comitato dei nove. Però l'Assemblea deve tener presente a questo punto che c'è una posizione della maggioranza della Commissione e c'è una posizione che giustamente Boato definisce come antagonistica, perché è completamente diversa, del Governo, il quale ovviamente per delicatezza non fa che rimettersi all'assemblea. Mi sembra che questo debba essere chiarito fino in fondo.

PRESIDENTE. Onorevole Robaldo, cosa pensa di questa proposta dell'onorevole De Cataldo?

VITALE ROBALDO, *Relatore per la maggioranza.* Accetto che venga sostituita la parola «per» con l'altra «ad»...

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Questo non è possibile.

VITALE ROBALDO, *Relatore per la maggioranza.* Presento allora il seguente subemendamento all'emendamento 5.5 della Commissione:

*All'emendamento 5.5 della Commissione, sostituire le parole: efficacemente*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONE - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

per con le seguenti: efficacemente ad.

0.5.5.1

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, siamo di fronte ad un subemendamento del relatore tendente a sostituire nell'emendamento 5.5 della Commissione la parola «per» con l'altra «ad». Procederemo quindi prima alla votazione del subemendamento e poi a quella dell'emendamento, secondo quanto risulterà dalla votazione del subemendamento.

ALDO RIZZO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Desidero dichiarare il mio voto contrario sia sul subemendamento sia sull'emendamento 5.5 della Commissione perché ritengo che occorrerebbe votare l'emendamento Galante Garrone 5.8.

Vorrei far presente che nei delitti di attentato il fatto che si impedisce è estraneo al reato e quindi non può essere qualificato evento, ma deve essere qualificato più correttamente fatto.

Vorrei anche aggiungere che non mi sembra il caso di prendere in considerazione la cooperazione soltanto nei casi in cui l'evento che si impedisce è conseguenza, o potrebbe essere conseguenza, di atti commessi direttamente dal colpevole. Voglio dire che non mi sembra sia il caso di mantenere l'inciso «da lui» contenuto nell'emendamento della Commissione. Gli atti diretti alla commissione dell'evento potrebbero esser stati commessi da un altro partecipante e non dal colpevole che coopera efficacemente con la magistratura.

Per questa ragione ritengo che debba essere tolto anche l'inciso predetto. Ecco perché voterò contro l'emendamento della Commissione.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Dichiaro il mio voto contrario al subemendamento 0.5.5.1 presentato dalla Commissione ed il mio voto favorevole all'emendamento 5.5 della Commissione, condividendo su questo punto le motivazioni del sottosegretario per la giustizia.

Mi dichiaro favorevole anche all'emendamento Galante Garrone 5.8, ove esso venisse posto in votazione. Per quanto riguarda la richiesta del collega Rizzo di sopprimere le parole «da lui» faccio presente che tale richiesta abrogativa è contenuta nel mio emendamento 5.3, che andrà in votazione subito dopo. Mi chiedo se non sia il caso eventualmente di votarlo prima.

VINCENZO TRANTINO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO, *Relatore di minoranza*. Insistiamo sul «sì» all'emendamento 5.5 della Commissione ed al relativo subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento della Commissione 0.5.5.1 all'emendamento della Commissione 5.5 tendente a sostituire le parole «efficacemente per» con le altre «efficacemente ad» per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 5.5, nel testo così modificato, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli emendamenti Galante Garrone 5.8 e Boato 5.3 risultano pertanto preclusi. Passiamo alla votazione dell'emenda-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

mento della Commissione 5.10, accettato dal Governo.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. L'emendamento 5.10 della Commissione estende ai casi previsti da questo articolo il trattamento previsto dal penultimo comma dell'articolo 1 per i casi di non punibilità. Siccome anche in questo caso siamo di fronte a casi di non punibilità, ritengo positivo questo emendamento e voterò a favore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.10 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento 5.6 della Commissione.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, contrariamente a quanto ha creduto il relatore di minoranza, Trantino, l'emendamento 5.6 della Commissione non segna l'abbandono del «decreto Cossiga» per accettare l'ipotesi di Boato, ma è esattamente l'opposto. Omogeneamente a quanto è stato fatto nelle altre circostanze, non si applica durante il vigore di questa legge l'articolo 5 del «decreto Cossiga», perché tornerà ad essere in vigore dal momento della scadenza di questa legge. È per questo motivo, esattamente opposto a quello del relatore di minoranza, che su questo credo abbia avuto una grossa svista, che io sono contrario all'emendamento 5.6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.6 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento Trantino 5.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Dichiaro il voto contrario all'emendamento Trantino 5.9 e il voto favorevole all'emendamento 5.7 della Commissione, che giustamente modifica la rubrica dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Trantino 5.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 5.7 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 5 nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Originariamente, nella discussione generale, avevo chiesto la votazione per parti di questo articolo. Da parte del Servizio Assemblea mi è stato spiegato che non è possibile votarlo in quel modo, perché la composita votazione che abbiamo fatto richiede una votazione complessiva. Io avrei votato contro la prima parte dell'articolo 5 e a favore della seconda parte; dovendo dare una valutazione complessiva, dichiaro di astenermi sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

*(È approvato).*

#### Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare all'articolo 6 dobbiamo procedere alla modifica del calendario dei lavori per quanto riguarda la giornata

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

di domani, l'approvazione del programma per i prossimi due mesi e all'approvazione del calendario per le prossime due settimane.

Comunico che nell'odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo è stato deciso all'unanimità che la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge concernente la GEPI, modificato dal Senato, avvenga in una apposita seduta supplementare, che avrà luogo oggi stesso con inizio dieci minuti dopo il termine della seduta in corso, a qualunque ora finisca la seduta.

#### Modifica al calendario dei lavori all'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo riunitasi questa mattina, con l'intervento del rappresentante del Governo, non ha raggiunto un accordo unanime su una modifica al calendario 25 febbraio-5 marzo 1982, già approvato all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di gruppo del 24 febbraio 1982; pertanto, sulla base degli orientamenti prevalenti, propongo la seguente modifica al suddetto calendario:

*Venerdì 5 marzo:*

Interpellanze ed interrogazioni sulla presenza di un sommergibile straniero nelle acque del golfo di Taranto ed interpellanza n. 2-01623 (*in luogo dell'inizio della discussione sulle linee generali del decreto-legge recante norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (3108).*)

Su questa proposta, ai sensi del terzo e del quinto comma dell'articolo 24 del regolamento, potranno parlare un oratore per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.

**FRANCESCO ROCCELLA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FRANCESCO ROCCELLA.** Il nostro voto contrario nella Conferenza dei capigruppo nasceva e nasce da una considerazione che ha implicazioni di ordine generale che investono l'andamento dei lavori della Camera e la sua continuità.

Questa benedetta faccenda del sommergibile, alla quale l'opinione pubblica, i parlamentari, i gruppi, i partiti, le forze e i gruppi politici danno una così grande importanza, non appena viene riversata nel Parlamento, diventa argomento di discussione parlamentare, acquista cioè un definitivo spessore politico, improvvisamente perde di interesse e viene trasferita nel vuoto di un'aula vuota.

La nostra opposizione è dunque motivata da questa considerazione: non è possibile che tanto interesse, tanta rilevanza diano luogo alla rassegnazione di discutere l'argomento in un'aula vuota. Perché domani l'aula sarà vuota, lo sappiamo tutti! Non è possibile rassegnarsi alla mancanza di coscienza, di avvertimento, di sensibilità politica: quanto meno evitiamo lo spettacolo! In caso contrario, dovremo denunciare efficacemente e fortemente questa mancanza di sensibilità e di coscienza politica.

Collegli, il vostro desiderio di tornare ai collegi elettorali non regge, non è valutabile se non in rapporto al valore che voi attribuite alla questione che ci accingiamo a dibattere domani. Non è possibile che ci si rassegni, per un argomento del genere, di fronte al vuoto dell'aula, cioè al disinteresse totale!

Questa, signora Presidente, era ed è la nostra riserva, che acquista veramente dimensioni di ordine generale e che investe il costume di questo Parlamento.

Altra riserva è motivata dal fatto che, dovendo noi domani discutere interpellanze e interrogazioni, si sarebbe potuto discutere — come noi chiediamo ancora — un'altra questione oggetto di interpellanze e interrogazioni, questione che ha valore altrettanto obiettivo e solido: la questione della tortura, su cui sono state presentate nuove interpellanze.

Collegli, signora Presidente, pochi giorni fa il Governo ha dato in quest'aula

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

risposte sul tema della tortura (in una discussione che era praticamente contemporanea a quella sul Salvador e quindi imponeva delle coerenze immediate) che sono state smentite dai fatti, che comunque sono state seguite da fatti che autorizzano l'attendibile ipotesi che il Governo abbia (in buona o in cattiva fede: questo non lo so) mentito o comunque dato una risposta impropria, sfalsata rispetto alla verità obiettiva dei fatti che accadono in questo paese.

La questione è quindi urgentemente aperta in Parlamento: non si può chiudere una discussione di questo tipo quando prosegue incalzante la smentita dei fatti, che riapre automaticamente e immediatamente il dibattito. E volevamo a tal proposito che venisse discussa in Assemblea anche questa questione. Queste erano le due riserve che avevamo formulato per quanto riguarda la discussione di domani; e ci tenevamo a ribadirlo in Assemblea.

FABIO MARIA CIUFFINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO MARIA CIUFFINI. Non abbiamo nulla da obiettare in ordine alla decisione assunta questa mattina in seno alla Conferenza dei capigruppo, di rinviare l'inizio della discussione sul «decreto Nicolazzi» a lunedì. Vorremmo però che si cogliesse l'opportunità di utilizzare la giornata di domani per proseguire, come Commissione lavori pubblici, l'esame di questo provvedimento. Per questo motivo ci auguriamo che domani mattina possa essere convocata la Commissione lavori pubblici.

PRESIDENTE. Onorevole Ciuffini, il rilievo da lei formulato riguarda la presidenza della Commissione lavori pubblici; non è il Presidente della Camera che di norma convoca la Commissione.

FABIO MARIA CIUFFINI. Certamente, signor Presidente; ho voluto soltanto lan-

ciare un segnale che spero sia stato colto.

RAFFAELLO RUBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLO RUBINO. A nome del gruppo della democrazia cristiana dichiaro l'adesione al calendario proposto. Voglio però cogliere l'occasione per richiamare l'attenzione della Presidenza sugli articoli 63 e 65 del regolamento, e cioè sull'esigenza di trovare modi più idonei per far sì che la stampa abbia notizie più precise dei lavori dell'aula e delle Commissioni. Ieri la stampa ha informato l'opinione pubblica che solo 50 deputati erano presenti durante il dibattito sul Salvador; mi sembra opportuno che l'opinione pubblica sia anche informata che nella giornata di ieri quasi tutte le Commissioni hanno svolto i loro lavori in contemporanea con l'Assemblea. Personalmente dalle 9,30 alle 19,30 — con una breve interruzione dalle 13 alle 14,30 — insieme ad altri 32 colleghi ho partecipato ai lavori della XIV Commissione (Sanità), che ha discusso per oltre 10 ore il disegno di legge di conversione del decreto-legge sulle prestazioni integrative. Credo che l'Ufficio di Presidenza debba affrontare questo argomento, perché la difesa delle istituzioni ed il rapporto positivo con l'opinione pubblica si costruisce anche con queste cose (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Desidero dire che vi sono degli strumenti stampati, che sono il calendario dei lavori ed il *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, che testimoniano il nostro lavoro. Se la stampa non vuole prendere atto di questi documenti pubblici, non vedo in che modo possiamo obbligarla. Per quanto mi riguarda, sono pronta in qualsiasi momento a testimoniare che il lavoro dei parlamentari è tutt'altro che facile e tranquillo, direi quasi affannoso. Questo desidero dire perché risponde alla verità della nostra vita.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Pongo ora in votazione la proposta di modifica al calendario dei lavori dell'Assemblea, di cui ho dato poc'anzi lettura.

*(È approvata).*

**Formazione del programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo 8 marzo - 30 aprile 1982.**

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi questa mattina, con l'intervento del rappresentante del Governo, non ha raggiunto un accordo unanime sul programma; pertanto, sulla base degli orientamenti prevalenti e tenendo conto delle altre proposte, ho predisposto il seguente programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo 8 marzo - 30 aprile, ai sensi del quarto comma dell'articolo 23 del regolamento:

Disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, recante norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (3108) *(da inviare al Senato — scadenza 26 marzo)*;

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982) (3043);

Disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale (3117) *(da inviare al Senato — scadenza 28 marzo)*;

Disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, recante norme per l'assolvimento delle funzioni omologative di competenza statale svolte dall'ENPI e dalla ANCC *(all'esame del Senato — scadenza 27 marzo)*;

Disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, recante proroga del termine previsto dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930 (servizi antincendi negli aeroporti) (3210) *(approvato dal Senato — scadenza 23 marzo)*;

Disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 1982, n. 26, recante norme per l'etichettatura dei prodotti alimentari secondo le direttive CEE n. 79/112 del 18 dicembre 1978 *(all'esame del Senato — scadenza 9 aprile)*;

Disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 febbraio 1982, n. 40, riguardante la conferma della fiscalizzazione degli oneri sociali per il mese di gennaio (3185) *(da inviare al Senato — scadenza 24 aprile)*;

Disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, concernente disciplina della gestione stralcio sull'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata (3220) *(da inviare al Senato — scadenza 1° maggio)*;

Disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 *(all'esame del Senato)*;

Disegni di legge concernenti i rendiconti dello Stato per il 1978 e il 1979 (1047/B — 1833);

Disegno di legge di proroga dell'esercizio provvisorio;

Ratifiche;

Autorizzazioni a procedere;

Mozioni, interpellanze ed interrogazioni.

Nelle giornate di martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 marzo si terrà una riunione del Parlamento in seduta comune.

Su questa proposta, ai sensi del quarto comma dell'articolo 23 del regolamento, potranno parlare un oratore per gruppo per non più di dieci minuti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Si tratta di un programma di due mesi gravato di moltissimi decreti, per cui il Governo grava sul Parlamento con questi provvedimenti, che di urgente non hanno altro

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

che il titolo. Tali provvedimenti alterano l'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Noi non esprimiamo un parere negativo rispetto alla necessità di provvedere all'esercizio provvisorio, alla legge finanziaria ed al bilancio, ma oltre a questi provvedimenti sono stati citati almeno 11 decreti, che non sono certamente legati a quanto era stato predisposto da tempo nelle singole Commissioni. Per esempio mi sorprende — e ne chiedo l'inserimento — l'assenza nel programma del provvedimento concernente il voto degli italiani all'estero. Dobbiamo ricordare che il 3 dicembre 1981 l'Assemblea ha deciso di discutere in Commissione affari costituzionali la proposta di legge n. 84 Tremaglia e le altre proposte presentate dai vari gruppi, circa l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza degli italiani all'estero. Questo principio del diritto di voto per corrispondenza proprio ieri è stato approvato a maggioranza dal Comitato ristretto, in modo che questo punto-chiave può essere inserito nella proposta di legge.

La Commissione affari costituzionali, continuando nei suoi lavori, ha visto indicata dalla Presidenza della Camera la data del 31 marzo 1982 come termine ultimo per la presentazione della relazione all'Assemblea. Nella riunione di ieri del Comitato ristretto, praticamente, come ho detto, si sono conclusi i lavori e quindi è certo che la Commissione affari costituzionali potrà approntare la relazione entro il 31 marzo per l'Assemblea e mantenere l'impegno assegnato alla Commissione dalla Presidenza della Camera.

Ora, se il partito comunista non aderisce ad un'intesa di questo genere, avanzata nella Conferenza dei capigruppo, a parte che il suo rifiuto dovrebbe essere motivato, non rispetta un impegno dell'Assemblea e della Presidenza, assunto senza alcuna pressione.

Di conseguenza per chissà quanto tempo ancora — perché non è neppure prevista dopo il 30 aprile la trattazione di questo provvedimento in Assemblea — 5 milioni di italiani all'estero rimangono senza il riconoscimento dei diritti civili

dei cittadini italiani, nonostante che il gruppo della democrazia cristiana ed altri gruppi partecipino attivamente e pubblicizzino al massimo il loro impegno in convegni, in cui sostengono che si tratta di un provvedimento urgente, di un diritto che deve essere riconosciuto, perché bisogna dare veramente giustizia agli italiani che lavorano all'estero.

Gli italiani emigrati sono, a parole, spesso considerati i migliori cittadini, i migliori ambasciatori dell'Italia; poi, quando si tratta di riconoscere concretamente un loro diritto, che a torto a suo tempo fu tolto, ci si dimentica completamente di loro.

Chiedo pertanto che queste proposte di legge siano inserite nel programma dei lavori dell'Assemblea, per il rispetto degli impegni della Presidenza e dell'Assemblea che hanno fissato la trattazione in Assemblea di questo provvedimento entro il 31 marzo 1982.

**PRESIDENTE.** Onorevole Baghino, ci sono due considerazioni che devo fare subito. Il termine del 31 marzo non è stato scelto da me, ma è un termine regolamentare stabilito per la Commissione e quindi io non ho né alcun merito, né alcun demerito circa la scelta di questa data, perché così prescrive il regolamento.

**FRANCESCO GIULIO BAGHINO.** Ha rispettato il regolamento!

**PRESIDENTE.** Credo di rispettarlo ogni giorno!

**FRANCESCO GIULIO BAGHINO.** Se non si inseriscono queste proposte di legge nel programma, non si rispetta il regolamento!

**PRESIDENTE.** L'altra considerazione, onorevole Baghino — sul merito risponderò successivamente — riguarda il numero dei disegni di legge di conversione. Vorrei che lei contasse bene il numero dei decreti-legge; il Governo certamente non ce li risparmia, ma i decreti-legge previsti

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

dal programma, questa volta, sono «soltanto» — dico soltanto in senso un po' ironico — sette e non undici come lei ha detto.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. A forza di decreti, il conto non si può più tenere!

PRESIDENTE. Su questo devo riconoscere che ha ragione. Ma sono soltanto sette.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, desidero dichiarare quale sarà il mio voto sul programma da lei letto. Come è noto, ella si è avvalsa del diritto che la riforma regolamentare le attribuisce, ed ha proposto all'Assemblea un programma che tuttavia, non per responsabilità sua naturalmente, è oggettivamente composto da sette disegni di legge di conversione di decreti-legge (non sono undici, ma sette sono tanti lo stesso), quattro leggi di bilancio, comprendendo anche la legge finanziaria (quindi, atti dovuti del Parlamento), una seduta comune delle due Camere, più mozioni ed interpellanze (espressione generica, non ancora determinata, particolarmente per ciò che riguarda le mozioni; anzi, non se ne prevedono affatto) e diciassette ratifiche di trattati internazionali, di cui due di una certa rilevanza, tra cui probabilmente quello riguardante l'ingresso della Spagna nella NATO.

Se devo dare un giudizio su questo programma, non posso non osservare (e penso che chiunque possa concordare con me) che in questo programma non è stato inserito nemmeno un provvedimento di iniziativa parlamentare. Difatti, quando si è trattato di discutere provvedimenti di iniziativa parlamentare ci si è trovati in disaccordo in sede di Conferenza dei capigruppo. Ma la formulazione di questo programma, che è obbligata dai decreti-legge e dagli atti dovuti, impone a me di non richiedere l'inserimento di altri provvedimenti, perché è indubbio che nel periodo previsto dalla sua proposta non si può che occuparsi di

questi atti dovuti e dei decreti-legge. Quindi, non posso ragionevolmente avanzare proposte di inserimento.

Torno però a ribadire per la seconda volta che, quando discuteremo del nuovo programma, proporrò nuovamente di inserire la proposta di revisione costituzionale dell'articolo 77, proprio per cercare di limitare la pleora di decreti. Ma non sarebbe accettabile che io lo facessi adesso. Nello stesso tempo, non ritengo di poter votare a favore del programma, perché un voto favorevole potrebbe essere inteso come atto di acquiescenza ad una prassi che, invece, tutti vogliamo denunciare. Mi riferisco a questo modo di legiferare con i decreti-legge del Governo, che impedisce, di volta in volta, l'inserimento nel programma di provvedimenti di iniziativa parlamentare anche su argomenti particolarmente rilevanti.

Questi sono i motivi per cui credo sia politicamente coerente con le posizioni da noi espresse in Conferenza dei capigruppo la nostra astensione dal voto sulla proposta di formazione del programma dei lavori da lei testé fatta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Roccella. Ne ha facoltà.

FRANCESCO ROCCELLA. Signora Presidente, devo darle atto dello sforzo compiuto per fronteggiare questa specie di ricatto dell'obbligatorietà che grava sul Parlamento, dovuto in gran parte alla decretazione ed ai cosiddetti atti dovuti. Ma ci troviamo, purtroppo, in questa situazione.

Devo però rilevare che nel programma da lei proposto c'è un aspetto positivo, che soprattutto l'opposizione farebbe male a non rilevare. Si tratta dell'inclusione, finalmente, del disegno di legge di delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale, la cui importanza, colleghi, è inutile ricordare. Potrei esortarvi a non dimenticare, a non essere distratti (e lo faccio), perché, colleghi, noi stiamo varando una legislazione che investe il nostro sistema giuridico, spezzettata, episodica, moltiplicata, che — ba-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

date — si inserisce in un quadro giuridico che in questo paese è ancora determinato dal codice Rocco, che forzatamente, obbligatoriamente, deve trovare coordinamento in quell'ambito ed in quella logica. Stiamo cioè legiferando in materia di libertà del cittadino, di rapporti tra cittadino e Stato, tra istituzioni e cittadino, senza il quadro di riferimento di una legislazione democratica, ma ancora con il quadro di riferimento di una legislazione fascista, che impone la sua logica complessiva alle leggi spicciole ed episodiche, ed assai incidenti in termini di libertà e di gestione della libertà.

Finalmente, Presidente (dai banchi dell'opposizione mi sento in dovere di rilevarlo), questa Assemblea, dopo proroghe e controproroghe, si è decisa ad affrontare la discussione sulla riforma del codice di procedura penale, ritenendo di non poter concedere più nulla alla Commissione, ritenendo cioè che le proroghe non potessero consumarsi nella figura di un *iter* procedurale, bensì in quella di un *iter* politico, proprio perché avevano un peso politico ormai intollerabile.

Naturalmente, tutto questo consegue ad una battaglia dell'opposizione: questo non me lo nascondo e non ve lo nascondo, colleghi. Ne sono, quindi, onestamente e lealmente compiaciuto.

Detto questo, signor Presidente, e rilevato il peso ricattatorio della decretazione d'urgenza, che grava sul Parlamento, della decretazione d'urgenza che mangia tempo ed autonomia, tempo e legittimità al Parlamento, devo formulare la nostra pregiudiziale di fondo, che ha un peso enorme. Mi riferisco alla discussione del disegno di legge finanziaria. Colleghi, abbiamo ridotto tale discussione a cinque giorni: questo è il tempo che dedichiamo alla legge finanziaria ed al bilancio, stando alla determinazione della maggioranza di concludere tale esame entro il 31 marzo, data sulla quale non siamo d'accordo, anzi totalmente in disaccordo.

Francamente non capisco come un Governo di questo genere, una maggioranza che fa da supporto ad un Governo di

questo genere, con le cose che bollono in pentola, con la crisi che travaglia il paese, con i malesseri, con le vicissitudini denunziate da questa stessa maggioranza e da questo Governo, consumino tutto questo materiale, tutta questa tensione negativa in cinque giorni, dedicando questo breve tempo alla legge fondamentale dello Stato, alla legge che connota la fisionomia e la volontà politica di questo Governo e di questa maggioranza. In nessun documento, come in questi, si trova infatti la connotazione dell'individualità e della responsabilità politica di questa maggioranza e di questo Governo. Questo è, infatti, lo spessore e la portata della legge finanziaria e del bilancio. La prima è stata manomessa, maltrattata; da essa è stato detratto tutto il detraibile: è stata buttata in Parlamento ai margini mortificanti della sua vita, come uno straccio, come un corpo morto. In cinque giorni la liquidiamo, in cinque giorni recitiamo il *de profundis* della legge finanziaria. Questa, colleghi, è la nostra riserva di fondo, la nostra pregiudiziale.

Quindi, pur riconoscendo l'enorme valore dell'introduzione nel programma — finalmente! — del provvedimento di riforma del codice di procedura penale e del provvedimento di riforma del Corpo degli agenti di custodia (altro argomento molto importante), devo al tempo stesso rilevare il vizio profondo che pesa su tale programma e sui lavori della Camera e stigmatizzare questo modo di gestire la legge finanziaria, buttandola in questo Parlamento come uno straccio, avulsa dalla vita politica, dalle responsabilità del Governo e dalla responsabilità parlamentare di questa maggioranza.

Per queste ragioni, signor Presidente, voteremo contro il programma dei lavori della Camera testé proposto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettro-

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

nico, sul programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo 8 marzo - 30 aprile 1982.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	340
Votanti .....	336
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	169
Hanno risposto sì ....	322
Hanno risposto no ...	14

*(La Camera approva).*

Informo la Camera che per i disegni di legge concernenti la legge-quadro del pubblico impiego (678), le provvidenze per i magistrati amministrativi (2348) e gli agenti di custodia (2721), la Conferenza dei presidenti di gruppo ha manifestato all'unanimità l'orientamento che per essi possa essere seguito il procedimento in Commissione in sede legislativa *(Commenti del deputato Mellini).*

*Hanno risposto sì:*

Abbate Fabrizio  
 Abete Giancarlo  
 Accame Falco  
 Agnelli Susanna  
 Aiardi Alberto  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Alessi Alberto Rosario  
 Alici Francesco Onorato  
 Alinovi Abdon  
 Allegra Paolo  
 Allocca Raffaele  
 Amabile Giovanni  
 Amalfitano Domenico  
 Amarante Giuseppe  
 Ambrogio Franco Pompeo  
 Amici Cesare  
 Andreoni Giovanni  
 Anselmi Tina  
 Antonellis Silvio

Antoni Varese  
 Artese Vitale  
 Astone Giuseppe  
 Azzaro Giuseppe

Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Bandiera Pasquale  
 Baracetti Arnaldo  
 Barbarossa Voza Maria I.  
 Barcellona Pietro  
 Bartolini Mario Andrea  
 Baslini Antonio  
 Bassanini Franco  
 Bassi Aldo  
 Battaglia Adolfo  
 Belardi Merlo Eriase  
 Bellini Giulio  
 Bellocchio Antonio  
 Belussi Ernesta  
 Benedikter Johann detto Hans  
 Berlinguer Giovanni  
 Bernardi Antonio  
 Bernardi Guido  
 Bernardini Vinicio  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchi Beretta Romana  
 Bianco Gerardo  
 Bianco Ilario  
 Binelli Gian Carlo  
 Biondi Alfredo  
 Bisagno Tommaso  
 Bocchi Fausto  
 Bodrato Guido  
 Boggio Luigi  
 Boncompagni Livio  
 Bonetti Mattinzoli Piera  
 Borri Andrea  
 Borruso Andrea  
 Bortolani Franco  
 Bosco Manfredi  
 Bosi Maramotti Giovanna  
 Botta Giuseppe  
 Bottarelli Pier Giorgio  
 Bova Francesco  
 Bozzi Aldo  
 Branciforti Rosanna  
 Bressani Piergiorgio  
 Briccola Italo  
 Brini Federico  
 Brocca Beniamino  
 Broccoli Paolo Pietro

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Bruni Francesco  
Brusca Antonino  
Buttazzoni Tonellato Paola

Caccia Paolo Pietro  
Cacciari Massimo  
Caiati Italo Giulio  
Calaminici Armando  
Caldoro Antonio  
Calonaci Vasco  
Campagnoli Mario  
Cappelli Lorenzo  
Cappelloni Guido  
Carandini Guido  
Caravita Giovanni  
Carelli Rodolfo  
Carmeno Pietro  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrà Giuseppe  
Caruso Antonio  
Casalino Giorgio  
Casalinuovo Mario Bruzio  
Casati Francesco  
Castelli Migali Anna Maria  
Cavaliere Stefano  
Cavigliasso Paola  
Cecchi Alberto  
Ceni Giuseppe  
Cerioni Gianni  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chirico Carlo  
Ciccardini Bartolomeo  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Ciuffini Fabio Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Colonna Flavio  
Cominato Lucia  
Confalonieri Roberto  
Conte Antonio  
Conte Carmelo  
Contu Felice  
Corradi Nadia  
Corti Bruno  
Cossiga Francesco  
Costamagna Giuseppe  
Cravedi Mario  
Cuffaro Antonino  
Curcio Rocco

Dal Castello Mario  
D'Alema Giuseppe  
Darida Clelio  
De Caro Paolo  
De Gregorio Michele  
Dell'Andro Renato  
Del Rio Giovanni  
De Poi Alfredo  
De Simone Domenico  
Di Vagno Giuseppe  
Dulbecco Francesco  
Dutto Mauro

Erminero Enzo  
Esposito Attilio

Fabbri Orlando  
Faenzi Ivo  
Fanti Guido  
Faraguti Luciano  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Silvestro  
Ferri Franco  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Fornasari Giuseppe  
Forte Francesco  
Foschi Franco  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Frasnelli Hubert  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni  
Galante Garrone Carlo  
Galli Maria Luisa  
Gambolato Pietro  
Gandolfi Aldo  
Gatti Natalino  
Giglia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gitti Tarcisio  
Giudice Giovanni  
Giura Longo Raffaele  
Goria Giovanni Giuseppe  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso M. Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippe Ugo  
Gui Luigi

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Ianniello Mauro  
Ichino Pietro  
  
Kessler Bruno  
  
Labriola Silvano  
Laganà Mario Bruno  
La Loggia Giuseppe  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
La Rocca Salvatore  
Leone Giuseppe  
Lettieri Nicola  
Ligato Lodovico  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo  
Lodolini Francesca  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco  
  
Macciotta Giorgio  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Giuseppe  
Manfredi Manfredo  
Manfredini Viller  
Mannino Calogero  
Mannuzzu Salvatore  
Marabini Virginiano  
Margheri Andrea  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martorelli Francesco  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitilio  
Mastella Clemente  
Matrone Luigi  
Mazzarrino Antonio Mario  
Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Menziani Enrico  
Merolli Gustavo  
Minervini Gustavo  
Molineri Rosalba  
Monteleone Saverio  
Moro Paolo Enrico  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni  
  
Napoli Vito  
Napolitano Giorgio  
Nespolo Carla Federica  
Nicolazzi Franco  
Nonne Giovanni

Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsini Gianfranco  
  
Padula Pietro  
Pagliai Morena Amabile  
Pallanti Novello  
Palopoli Fulvio  
Pani Mario  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Pavone Vincenzo  
Peggio Eugenio  
Perantuono Tommaso  
Pernice Giuseppe  
Picano Angelo  
Piccinelli Enea  
Piccoli Maria Santa  
Pisanu Giuseppe  
Pisoni Ferruccio  
Pochetti Mario  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Postal Giorgio  
Potì Damiano  
Proietti Franco  
Pumilia Calogero  
  
Quarenghi Vittoria  
Quietì Giuseppe  
  
Radi Luciano  
Raffaelli Mario  
Ramella Carlo  
Reggiani Alessandro  
Rende Pietro  
Revelli Emidio  
Ricci Raimondo  
Riz Roland  
Rizzo Aldo  
Robaldo Vitale  
Romita Pier Luigi  
Rosolen Angela Maria  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubbi Emilio  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Russo Giuseppe  
  
Sabbatini Gianfranco  
Sacconi Maurizio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Salvato Ersilia  
 Salvi Franco  
 Sandomenico Egizio  
 Sanese Nicola  
 Sarri Trajujo Milena  
 Scalia Vito  
 Scarlato Vincenzo  
 Scozia Michele  
 Sedati Giacomo  
 Segni Mario  
 Serri Rino  
 Servadei Stefano  
 Sicolo Tommaso  
 Silvestri Giuliano  
 Sinesio Giuseppe  
 Sobrero Francesco Secondo  
 Spagnoli Ugo  
 Spataro Agostino  
 Speranza Edoardo  
 Sterpa Egidio

Tagliabue Gianfranco  
 Tantalo Michele  
 Tassone Mario  
 Tesi Sergio  
 Tesini Aristide  
 Tesini Giancarlo  
 Tocco Giuseppe  
 Tombesi Giorgio  
 Toni Francesco  
 Torri Giovanni  
 Tozzetti Aldo  
 Trebbi Aloardi Ivanne  
 Triva Rubes  
 Trombadori Antonello

Vecchiarelli Bruno  
 Ventre Antonio  
 Vietti Anna Maria  
 Vignola Giuseppe  
 Vincenzi Bruno  
 Violante Luciano  
 Virgili Biagio  
 Viscardi Michele

Zaccagnini Benigno  
 Zambon Bruno  
 Zaniboni Antonino  
 Zanini Paolo  
 Zarro Giovanni  
 Zavagnin Antonio  
 Zolla Michele

Zoppetti Francesco  
 Zoppi Pietro  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe  
 Zurlo Giuseppe

*Hanno risposto no:*

Aglietta Maria Adelaide  
 Baghino Francesco Giulio  
 Boato Marco  
 Caradonna Giulio  
 Ciccimessere Roberto  
 De Cataldo Francesco Antonio  
 Macaluso Antonino  
 Melega Gianluigi  
 Mellini Mauro  
 Rippa Giuseppe  
 Roccella Francesco  
 Rubinacci Giuseppe  
 Sospiri Nino  
 Tessari Alessandro

*Si sono astenuti:*

Ebner Michael  
 Gianni Alfonso  
 Guarra Antonio  
 Mennitti Domenico

*Sono in missione:*

Carta Gianuario  
 Corder Marino  
 Martini Maria Eletta  
 Santuz Giorgio  
 Sanza Angelo Maria  
 Scotti Vincenzo  
 Zamberletti Giuseppe

**Formazione del calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 8-19 marzo 1982.**

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi questa mattina, con l'intervento del rappresentante del Governo, non ha rag-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

giunto un accordo unanime sul calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 8 marzo-19 marzo 1982; pertanto sulla base degli orientamenti emersi propongo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario:

*Lunedì 8 marzo (seduta pomeridiana):* Inizio discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (3108) (da inviare al Senato — scadenza 26 marzo).

*Martedì 9 marzo (seduta antimeridiana):* Seguito esame (con votazione di una pregiudiziale di costituzionalità) del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (3108) (da inviare al Senato — scadenza 26 marzo);

Esame ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento del disegno di legge di conversione del decreto-legge sul Commissario zone terremotate (3220).

*Mercoledì 10 marzo (seduta pomeridiana), giovedì 11 marzo (seduta antimeridiana) e venerdì 12 marzo (seduta antimeridiana):* Seguito e conclusione esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (3108) (da inviare al Senato — scadenza 26 marzo).

Inizio discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del decreto-legge concernente il livello di alcune prestazioni integrative da parte del Servizio sanitario nazionale (3117) (da inviare al Senato — scadenza 28 marzo).

*Lunedì 15 marzo (seduta pomeridiana):* Seguito esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge concernente il livello di alcune prestazioni integrative da parte del Servizio sa-

nitario nazionale (3117) (da inviare al Senato — scadenza 28 marzo).

Nelle giornate di martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 si terrà una riunione del Parlamento in seduta comune.

*Venerdì 19 marzo (antimeridiana):* Esame dei disegni di legge di conversione dei seguenti decreti-legge:

a) proroga articolo 8, legge n. 930 del 1980 (servizi antincendi negli aeroporti) (3210) — (approvato dal Senato — scadenza 23 marzo);

b) funzioni omologative svolte dall'ENPI e dall'ANCC (all'esame del Senato — scadenza 27 marzo).

Votazione finale dei disegni di legge di conversione nn. 3117, 3210 e «ENPI e ANCC».

Su questa proposta, ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 del regolamento, potranno parlare un oratore per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di calendario testè letta.

(È approvata).

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

(Libertà provvisoria).

«Agli imputati di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ai quali è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3 può essere concessa la libertà provvisoria con la sentenza di primo grado o anche successivamente quando, tenuto conto della loro personalità, anche desunta dalle modalità della condotta, nonché del comportamento processuale, il giudice possa fon-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

datamente ritenere che si asterranno dal commettere nuovi reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

L'avvenuta concessione della libertà provvisoria ai sensi del comma precedente rende concedibile lo stesso beneficio allo stesso imputato anche in relazione ad altre imputazioni per le quali sia ancora in corso l'istruttoria o comunque non sia iniziato o terminato il dibattimento di primo grado. In tal caso è competente a concedere i successivi benefici il giudice competente per i singoli procedimenti.

Agli imputati dei reati indicati nell'articolo 1 la libertà provvisoria può essere concessa anche in istruttoria, quando il giudice, tenuto conto del comportamento processuale comprovante l'avvenuta dissociazione, ritenga fondatamente che possa essere dichiarata la non punibilità alle condizioni stabilite nel detto articolo».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 6.*

6. 1.

TRANTINO, ABBATANGELO, ALMIRANTE, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTIAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

All'imputato di reato commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale al quale è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3 può essere concessa la libertà provvisoria con la sentenza di primo grado o anche successiva-

mente quando, tenuto conto della sua personalità, anche desunta dalle modalità della condotta, nonché dal comportamento processuale, il giudice possa fondatamente ritenere che si asterrà dal commettere gravi reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

6. 12.

GALANTE GARRONE, RODOTÀ, RIZZO, BASSANINI, GALLI MARIA LUISA.

*Al primo comma, sopprimere le parole: di reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale ai quali è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3.*

6. 4.

DE CATALDO, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CRIVELLINI, FACCIO, MELEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

*Al primo comma, sostituire le parole: di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale con le seguenti: colpiti da ordine o mandato di cattura obbligatorio.*

6. 3.

DE CATALDO, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CRIVELLINI, FACCIO, MELEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

*Al primo comma, sopprimere le parole:*

ai quali è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3.

6. 5.

DE CATALDO, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CRIVELLINI, FACCIO, MELEGA, MELLINI,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

*Sostituire le parole:* è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, *con le seguenti:* sono state riconosciute le attenuanti di cui agli articoli 2 e 3.

6. 10.

BOATO, AGLIETTA, AJELLO, BONINO, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO, MELEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

*Al primo comma, sostituire le parole:* l'attenuante di cui al secondo comma dell' *con le seguenti:* una delle attenuanti di cui all'.

6. 7.

LA COMMISSIONE.

*Al primo comma, dopo le parole:* può essere concessa, *aggiungere le seguenti:*, sempre che la pena irrogata non superi i dieci anni di reclusione.

6. 15.

LA COMMISSIONE.

*Al primo comma, dopo le parole:* articolo 3 *aggiungere le seguenti:* , semprechè la pena irrogata non superi gli otto anni.

6. 11.

BOZZI, BIONDI.

*Al primo comma, sopprimere la parola:* nuovi.

6. 8.

LA COMMISSIONE.

*Al primo comma, sostituire le parole:* che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività, *con le seguenti:* che pongano in pericolo la collettività.

6. 6.

DE CATALDO, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CRIVELLINI, FACCIO, MELEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

*Sopprimere il secondo comma.*

6. 13.

TRANTINO, ABBATANGELO, ALMIRANTE, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTIAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

L'imputato che ha ottenuto la libertà provvisoria ai sensi del comma precedente può ottenere lo stesso beneficio in relazione ad altri reati per i quali sia pendente separato procedimento, se non è stata già emessa sentenza nel giudizio di primo grado. Sulla concessione della libertà provvisoria decide il giudice competente per il procedimento.

6. 9.

LA COMMISSIONE.

*Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:*

In tutti i casi previsti dal presente articolo il giudice deve imporre gli obblighi o i divieti previsti dal quinto comma dell'articolo 1.

6. 14.

VIOLANTE, FRACCHIA, RINDONE, MARRAFFINI, CERRINA FERONI, CECCHI, PALLANTI, RICCI, COMINATO.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

*Sopprimere il terzo comma.*

6. 2.

TRANTINO, ABBATANGELO, ALMI-  
RANTE, BAGHINO, CARADONNA,  
DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA,  
LO PORTO, MACALUSO, MARTI-  
NAT, MENNITTI, MICELI, PAR-  
LATO, RALLO, RAUTI, RO-  
MUALDI, RUBINACCI, SANTA-  
GATI, SERVELLO, SOSPIRI,  
STAITI DI CUDDIA DELLE  
CHIUSE, TATARELLA, TREMA-  
GLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZAN-  
FAGNA.

Sono stati altresì presentati i seguenti subemendamenti:

*All'emendamento Galante Garrone 6.12 premettere le parole:* Fuori dei casi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15,.

0. 6. 12. 3.

RIZZO, GALANTE GARRONE.

*All'emendamento Bozzi 6. 11, sostituire le parole:* gli otto anni con le seguenti: i cinque anni.

0. 6. 11. 1.

FRACCHIA, RICCI, VIOLANTE, PA-  
STORE, DULBECCO, MATRONE,  
PAGLIAI MORENA, PERNICE,  
BARTOLINI, PROIETTI.

*All'emendamento Galante Garrone 6. 12, sostituire le parole:* l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3 con le seguenti: le attenuanti di cui agli articoli 2 e 3.

0. 6. 12. 1.

BOATO, BONINO.

*All'emendamento Galante Garrone 6. 12, sostituire le parole:* l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3 con le seguenti: una delle attenuanti di cui all'articolo 3.

0. 6. 12. 2.

LA COMMISSIONE.

*All'emendamento 6. 9 della Commissione, sostituire le parole:* , se non è stata già emessa sentenza nel giudizio di primo grado con le seguenti: . Se è stata già emessa sentenza di condanna la libertà provvisoria può essere concessa solo se l'imputato tiene uno dei comportamenti previsti dall'articolo 3.

0. 6. 9. 1.

LA COMMISSIONE.

*All'emendamento 6. 9 della Commissione, sostituire le parole:* se non è stata già emessa sentenza nel giudizio di primo grado con le seguenti: se è stata già emessa sentenza di condanna, la libertà provvisoria può essere concessa solo se l'imputato tiene uno dei comportamenti previsti dagli articoli 2 e 3.

0. 6. 9. 2.

BOATO, BONINO, ROCCELLA.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo 6 e degli emendamenti e subemendamenti ad esso relativi. Ha chiesto di parlare l'onorevole Guarra. Ne ha facoltà.

ANTONIO GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro per i rapporti con il Parlamento, anche questo articolo 6 porta un nuovo *vulnus* all'ordinamento giuridico in uno degli istituti fondamentali del diritto processuale, qual è quello della libertà provvisoria.

Questo articolo prevede la concessione della libertà provvisoria limitatamente a quei pentiti che abbiano tenuto uno dei comportamenti previsti all'articolo 1: scioglimento o determinazione dello scioglimento della banda, o associazione, oppure siano receduti dall'accordo, dalla banda o associazione, oppure si siano consegnati senza opporre resistenza, oppure abbiano abbandonato le armi, oppure abbiano fornito informazioni utili sulla struttura della banda o associazione.

ma contribuendo anche con eccezionale rilevanza — articolo 3, secondo comma — ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori; oppure aiutino le forze di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura di uno o più imputati di reati commessi per lo stesso fine, oppure abbiano fornito elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso.

Quando si siano avverate queste condizioni il magistrato, solo con la sentenza di primo grado, o anche successivamente, tenendo conto della personalità del condannato, del suo comportamento, ma soprattutto ritenendo fondatamente che si asterrà dal commettere nuovi reati che pongano in pericolo la collettività, potrà concedere la libertà provvisoria.

Si tratta non di una scelta giuridica, ma politica, lasciata alla valutazione soggettiva e discrezionale del magistrato.

Data la complessità delle condizioni che devono trovarsi a monte della decisione del giudice, sembra poco probabile che la norma possa trovare attuazione.

Abbiamo detto che la scelta è più politica che giuridica, quindi, pur non accettandola, ne prendiamo atto. Non possiamo invece accettare la previsione contenuta nel secondo comma dell'articolo 6, di cui espressamente, ed a ragion veduta, proponiamo la soppressione, in quanto ci sembra assurdo e stravolgente un principio di *favor rei* per cui il beneficio della libertà provvisoria, previsto dal primo comma, rende concedibile lo stesso beneficio allo stesso imputato anche in relazione ad altre imputazioni, per le quali siano ancora in corso le istruttorie, o comunque non si sia iniziato o terminato il procedimento di primo grado.

È da notare che nell'inciso riportato si parla di «altre» imputazioni, senza alcun aggettivo o locuzione che le circoscriva; per cui nulla esclude che si tratti, al caso, di imputazioni che nulla abbiano a che fare con i reati di eversione o terrorismo.

Da qui la nostra richiesta di soppres-

sione del secondo comma dell'articolo 6, perché oltretutto non possiamo accettare che particolari benefici previsti da questo provvedimento eccezionale riverberino i loro effetti su casi di reati comuni, sovvertendo la logica di ogni impostazione giuridica.

Infine, un'ulteriore anomalia è da rilevare tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 6, perché mentre nel primo comma la libertà provvisoria può essere concessa solo con la sentenza di primo grado (nella concomitanza di tutte le condizioni che abbiamo enumerato nell'ultimo comma), non sappiamo in base a quale *ratio*, per gli imputati dei delitti di associazione sovversiva (articolo 270 del codice penale), di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (articolo 270-bis del codice penale), di cospirazione politica, di banda armata (articolo 306 del codice penale), la libertà provvisoria possa essere concessa anche in istruttoria.

Inoltre, in tal caso la concessione del beneficio è lasciata integralmente alla valutazione del magistrato, perché deve tener conto del comportamento processuale dell'imputato, che deve comprovare l'avvenuta dissociazione, sempre che ritenga fondatamente che, nei confronti dell'inquisito, possa essere dichiarata la non punibilità.

Tutta la sistematica di questo articolo lascia perplessi, e noi deputati del Movimento sociale italiano-destra nazionale, in primo luogo, ne chiediamo la totale soppressione, e in subordine la soppressione del secondo comma, che stravolge le normali regole della procedura per i reati comuni.

In conclusione, riteniamo che questo articolo 6 porti un altro, definitivo colpo di maglio a quell'integrità dell'ordinamento giuridico, a quell'armonia dell'ordinamento giuridico (nella fattispecie dell'ordinamento processuale penale), che in uno dei suoi istituti fondamentali, la libertà provvisoria, vede costituirsi una duplice serie di cittadini: quelli che potranno avere la libertà provvisoria, perché hanno commesso il più grave dei de-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

litti, quello contro lo Stato; e gli altri cittadini, invece, che hanno commesso delitti di gran lunga inferiori nella loro pericolosità sociale (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

**MAURO MELLINI.** Di fronte ad un articolo che rende possibile la concessione della libertà provvisoria, potrebbe apparire strano che da parte mia, da parte di un radicale, si levi l'invocazione di un voto negativo, (quale che sia il limite, la portata della deroga ad un principio, che nella sua generalità noi avversiamo, cioè il principio di stabilire alcuni divieti di concessione della libertà provvisoria).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
LUIGI PRETI

**MAURO MELLINI.** Tuttavia, dobbiamo invocare questo voto negativo per le implicazioni assurde contenute in questo articolo. D'accordo, l'assurdità è rappresentata dal divieto della libertà provvisoria; con una serie di novelle si è arrivato a stabilire che per certi tipi di reati la libertà provvisoria non può essere concessa, o è subordinata a condizioni estremamente rigorose e gravi.

Con questo articolo si stabilisce, di fronte al ventaglio di evenienze processuali (che possono prevedere concessioni di attenuanti, concessioni assolutorie, e quindi il prolungarsi del processo), di fronte al ventaglio di ipotesi nelle quali è tuttavia negata la concessione della libertà provvisoria, uno solo è il fatto assoluto rispetto al quale questo giudizio di probabilità non si conclude più con la presunzione dell'insussistenza delle condizioni più favorevoli all'imputato (così come avviene nella generalità dei casi), uno solo è il valore assoluto, è quello del cosiddetto pentimento, dell'impunità: «Hai collaborato, appartieni alla categoria dei cittadini per i quali la presunzione di non colpevolezza giova, anzi, proprio perché sei un pentito, cioè proprio

perché hai confessato, ma nello stesso tempo hai accusato altre persone, allora la presunzione di non colpevolezza prevista dalla Costituzione, e di conseguenza il principio del rispetto della libertà dell'imputato, opera»; in tutti gli altri casi, quali che siano le prospettive che si presentano, quali che siano le condizioni processuali, le condizioni soggettive, le condizioni di salute, resta in galera, perché la civiltà giuridica di questo paese si occupa solo dei pentiti. Solo di fronte ai pentiti si può riconoscere applicabile quel principio civile, quello cioè di rispettare la libertà dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna, assicurandosi con altro mezzo della sua persona, della sua disponibilità al processo, alla giustizia, all'eventuale espiazione della pena. Il pentimento diventa così una condizione, una situazione e un valore assoluti, che prevale su tutte le altre condizioni, quali che esse siano. Questo, evidentemente, è un principio che non possiamo approvare, perché diventa un elemento per operare la tortura: «ti mando in galera!», «resti in galera!», «non potrai uscire!», «per dieci anni resterai in galera in attesa di giudizio, se non ti pentirai!», anzi «dichiarati colpevole, così ti potrai pentire!». L'unico modo per uscire dalla galera è di dichiararsi colpevole: questa è la tortura! Ecco quella connessione tra la logica del «pentitismo» o, meglio, dell'«impunitarismo» e la logica della tortura! In questo articolo si manifesta la logica dell'impunità, per chi diventa delatore; la logica dell'impunità non prevale sulla colpevolezza, ma con questo articolo prevale anche sull'innocenza, perché si resta in galera se si è innocenti, si esce di galera se ci si dichiara colpevoli e si dichiarano colpevoli gli altri. Ecco l'immoralità profonda di questo articolo, ecco che in questo articolo si collegano tortura e concessioni di impunità, nelle migliori tradizioni della Santa Inquisizione, nelle migliori tradizioni dei codici preunitari, nelle migliori tradizioni di una giustizia che ancora non aveva conosciuto l'applicazione dei principi del Beccaria, del moderno diritto penale! Ecco che il ritorno al

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Medio Evo conosce la più completa applicazione. Questo è l'articolo più ignobile di questo progetto di legge nella sua applicazione e nel suo congegno, nella sua collocazione, insieme ad altre norme della nostra procedura penale.

Torno a sottolineare che siamo d'accordo sulla concessione della libertà provvisoria e sulla sua estensione, quali che siano le forme di questa estensione, ma la logica presente in questo articolo, nel contesto di questo provvedimento e della meccanica che voi avete inserito in quelle leggi speciali di cui fa parte anche questo provvedimento, diventa una grandiosa ignominia.

Quello che è semplicemente incredibile è il secondo comma dell'articolo. Sapevamo che in galera ci si stava o se ne usciva, che la concessione della libertà provvisoria o il mandato di cattura venivano stabiliti in relazione alle condizioni processuali, alle prove, alle imputazioni per le quali era in corso quel procedimento. Qui, invece, chi guadagna la condizione di impunità esce dalla galera, e può far valere questo diritto anche in altri procedimenti. Una volta che ha guadagnato, con un procedimento e con una sentenza, ancora non definitiva, il suo «diritto di uscita», diventa cittadino di un'altra categoria.

Siamo d'accordo che non ci dovrebbero essere divieti per quanto riguarda la libertà provvisoria, ma questi divieti li ritenete giusti, li ammettete per tutti i cittadini e per tutti gli imputati, ma non per quello che abbia guadagnato questo diritto personale e personalissimo alla libertà provvisoria: una sorta di immunità impunitaria di pentimento. Si crea una nuova immunità contro i rigori delle leggi speciali che voi avete varato. Di fronte alle possibilità di verificare in altre sedi che si tratta di un calunniatore, una volta che ci sia una sentenza di primo grado che abbia dichiarato che un cittadino gode di questa particolare immunità, anche nel procedimento per calunnia vi potrà essere concessa la libertà provvisoria, che per ipotesi non gli poteva essere concessa; acquista questo diritto anche se

in un altro processo figura come imputato di calunnia insieme a reati di terrorismo. Una volta entrati nella categoria dei pentiti, si può uscire dalle carceri quale che sia la posizione processuale rispetto ad altri procedimenti. Questa norma è vergognosa. Chiamate i servizi segreti, fate aprire le porte a chi volete fare uscire, create la grazia sovrana, magari del Papa, visto che il Presidente della Repubblica non la vuole concedere, ma non stabilite norme di questo genere! È una vergogna, signor Presidente! Non ho altro da dire.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** Presidente, comprendo, ma non giustifico, l'assenza del ministro della giustizia, del sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia; il relatore per la maggioranza è presente, ma sta ovviamente chiacchierando con altri, sette su nove membri del Comitato dei nove sono assenti, l'aula è deserta perché tutti giustamente sono andati a mangiare, salvo la presenza di alcuni colleghi del gruppo comunista, che se volete nomino cosicché rimangono agli atti, e della sinistra indipendente; premesso tutto questo, in una situazione di questo genere, siccome questo è un tema di enorme delicatezza, poiché riguarda la libertà provvisoria, credo che — per quanto mi riguarda — sia molto più corretto intervenire in sede di dichiarazione di voto sui singoli emendamenti e di dichiarazione di voto sul complesso dell'articolo 6.

Per questo motivo, con dispiacere — perché questo tema è di enorme sofferenza giuridica ed istituzionale — rinunzio a parlare sull'articolo 6.

**BRUNO FRACCHIA.** Ritiro il mio subemendamento 0.6.11.1.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Fracchia. Nessun altro chiedendo di parlare, invito l'onorevole relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della

Commissione sugli emendamenti presentati.

VITALE ROBALDO, *Relatore per la maggioranza*. Parere contrario all'emendamento Trantino 6.1, favorevole al subemendamento Rizzo 0.6.12.3, contrario al subemendamento Boato 0.6.12.1, favorevole all'emendamento Galante Garrone 6.12, contrario agli emendamenti De Cataldo 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6, come pure all'emendamento Boato 6.10. Esprimo parere contrario all'emendamento Bozzi 6.11, all'emendamento Trantino 6.13, al subemendamento Boato 0.6.9.2 e all'emendamento Trantino 6.2.

Raccomando all'Assemblea l'approvazione dei subemendamenti 0.6.12.2 e 0.6.9.1 della Commissione, e degli emendamenti 6.7, 6.15, 6.8 e 6.9 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIO CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Trantino 6.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Sono contrario alla totale soppressione dell'articolo 6, perché ritengo senz'altro positivo il suo terzo comma, che si riferisce agli imputati dei reati indicati nell'articolo 1, per i quali è previsto che la libertà provvisoria possa essere concessa anche in istruttoria.

Sono invece assolutamente contrario all'attuale formulazione del primo comma dell'articolo 6, che prevede la possibilità di concedere la libertà provvisoria soltanto nei casi in cui sia stata riconosciuta l'attenuante prevista dal secondo comma dell'articolo 3; o, nell'ipotesi di cui all'emendamento della Commissione, in tutti i casi previsti dall'articolo 3.

Mi riservo di motivare meglio questa

mia seconda posizione in sede di dichiarazione di voto sul mio subemendamento all'emendamento Galante Garrone fatto proprio dalla Commissione. Mi limito quindi, per il momento, a dichiarare il mio voto contrario all'emendamento Trantino 6.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Trantino 6.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione del subemendamento Rizzo 0.6.12.3. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto su questo subemendamento l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Mi dichiaro favorevole a questo subemendamento, in quanto rende esplicita una questione che avrebbe dovuto essere comunque implicita: al di fuori dei casi di concedibilità o meno della libertà provvisoria, previsti da questo progetto di legge, rimane in vigore l'articolo 8 del «decreto Cossiga». Personalmente, non ho mai condiviso quell'articolo 8, che anzi ritengo sia stato una sciagura per quanto riguarda il regime della libertà provvisoria; però, è giusto esplicitare comunque la permanenza in vigore di tale articolo per i casi non regolamentati da questo provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione il subemendamento Rizzo 0.6.12.3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione del subemendamento Boato 0.6.12.1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto su questo subemendamento l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Mi rendo conto della stanchezza dei colleghi, ma vorrei chiedere un attimo di serena attenzione su questo problema. Siamo, infatti, di fronte

ad una delle questioni più gravi e delicate dell'intero progetto di legge, quella della concedibilità o meno della libertà provvisoria.

Dico francamente (e avete verificato che ho tenuto sul progetto di legge un atteggiamento problematico e non di ostile preclusione) che è un grave problema di coscienza morale, giuridica e politica il fatto che si vari un progetto di legge sulla dissociazione e che poi, all'articolo 6, si dica che la libertà provvisoria può essere concessa dal magistrato (valutata la personalità, la condotta, il comportamento processuale, il fatto che il giudice ritenga che l'imputato si asterrà dal commettere nuovi reati) solo ai pentiti di cui all'articolo 3.

Ma allora ci stiamo prendendo tutti per il sedere! (*Proteste al centro, a sinistra e all'estrema sinistra*). Chiedo scusa. Diciamo che ci stiamo prendendo in giro. La reazione dei colleghi, che hanno orecchie così sensibili, mi fa ritenere di aver sbagliato. Se riteniamo che l'articolo 2 verifichi l'effettiva dissociazione, nel senso in cui il Governo ha parlato finora, allora bisogna consentire al magistrato di valutare caso per caso se si può concedere la libertà provvisoria a tutti i casi di dissociazione. Certo, se il magistrato non sarà convinto non concederà la libertà provvisoria. Egli deve infatti valutare la condotta processuale, quella personale, il fondato motivo di ritenere che quella persona non commetterà più reati. Ma se questo vale per l'articolo 3, cioè nel caso dei pentiti in senso stretto, a maggior ragione vale nei casi contemplati nell'articolo 2. Si è detto che la Corte costituzionale valuterà la costituzionalità di questo provvedimento rispetto alla criminalità comune organizzata. Abbiamo accantonato questo problema, ma è evidente che non vi sarà Corte costituzionale che potrà ritenere fondata la discriminazione, in termini di libertà provvisoria, tra l'articolo 2 e l'articolo 3. Il Parlamento vara una legge sulla dissociazione e poi, quando prevede l'istituto della libertà provvisoria, dice: al pentito dell'articolo 3 la concedo, al dissociato dell'articolo 2

non la concedo. Allora, Parlamento, perché hai varato questa legge? Vuol dire che non credi neanche tu alla legge che hai varato. Per questo motivo credo che le caratteristiche della libertà provvisoria, come previste dal primo comma dell'articolo 6, siano estese non solo all'articolo 3, ma anche all'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Boato 0.6.12.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento 0.6.12.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Galante Garrone 6.12.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Avrei votato con soddisfazione ed entusiasmo a favore di questo emendamento se esso avesse fatto riferimento agli articoli che riguardano la dissociazione. Ritengo che questo emendamento — che compie una netta distinzione tra il pentito ed il dissociato — faccia una discriminazione inaudita, e per questo motivo dichiaro con dispiacere il mio voto contrario ad esso. Sono convinto che, alla prima occasione in cui verrà sollevata l'eccezione di incostituzionalità, questo provvedimento sarà sottoposto immediatamente al vaglio della Corte costituzionale, perché è manifestamente incostituzionale.

VINCENZO TRANTINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Galante Garrone 6.12.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Sono addolorato nel non condividere l'entusiasmo di quasi

tutti i colleghi. Prima era un problema «preprandiale», ma siccome ho avuto la possibilità di consumare uno spuntino, anche dopo di esso continua il mio scetticismo nei confronti di questo articolo 6. Esso stabilisce quattro punti, che sono in progressione rovinosa. L'emendamento Galante Garrone 6.12 vuole che si concedano particolari benefici a favore dei terroristi, tenuto conto della loro personalità; si sa che sono tutti vincitori del premio Nobel o del premio Livio Tempesta per la notte di Natale, sono tutti bravi ragazzi e le loro personalità si conoscono. Poi si dice che la loro personalità deve venire desunta dalla modalità della condotta e non da quella processuale, poiché c'è un inciso esplicativo che dice: «... nonché dal comportamento processuale». Quindi, per condotta si intende la condotta criminosa. Perciò, a seconda di come si sono comportati nel consumare il delitto, nella preparazione criminale e nelle tecniche adottate, noi dobbiamo dare un premio o stilare una pagellina!

Inoltre, il giudice deve poter ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere reati. Quindi, non c'è più la previsione generica contenuta in diverse norme penalistiche, ma una specificità di previsioni che sta tra la divinazione ed il mago di Napoli: se questo può essere gradito ai deputati campani, certo non torna a decoro di quest'aula. Tra l'altro, il signor terrorista deve essere considerato beneficiario di queste norme al fine di considerarlo ancora come possibile astensionista nel commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività. Invece, se ammazza una persona alla volta — per cui non vi è più la collettività —, il terrorista godrà immediatamente dell'amabilità governativa.

Signor Presidente, tornando a casa vorrei non avere questo complesso e nello stesso tempo, anche se con pudore, debbo dire un «no» a mezza voce per rispetto a quei colleghi che con tanto entusiasmo hanno detto «sì». Concludendo, chiedo la votazione a scrutinio segreto su questo emendamento, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale.

**PRESIDENTE.** Prego i colleghi di prendere posto per effettuare la votazione a scrutinio segreto.

**VINCENZO TRANTINO.** Signor Presidente, ritiro la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Trantino. Pongo in votazione l'emendamento Galante Garrone 6.12, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo, nel testo modificato dai subemendamenti testé approvati.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento De Cataldo 6.4.

**MARCO BOATO.** Signor Presidente, a mio parere, gli emendamenti De Cataldo 6.4, 6.3, 6.5, Boato 6.10, nonché l'emendamento 6.7 della Commissione, debbono considerarsi preclusi.

**PRESIDENTE.** Sì, onorevole Boato. Sono così preclusi gli emendamenti De Cataldo 6.4, 6.3, 6.5, Boato 6.10, 6.7 e 6.15 della Commissione, Bozzi 6.11, 6.8 della Commissione e De Cataldo 6.6, relativi al primo comma dell'articolo 6.

Pongo in votazione l'emendamento Trantino 6.13, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione del subemendamento Boato 0.6.9.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto su questo subemendamento l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** Questo emendamento è in stretta connessione con il precedente subemendamento relativo alla concedibilità o meno della libertà provvisoria non solo per le attenuanti previste dall'articolo 3, ma anche per quelle previste dall'articolo 2.

Qui ci si riferisce — nel secondo

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

comma, così come esso è riformulato dall'emendamento 6.9 della Commissione — al problema della concedibilità della libertà provvisoria nei casi in cui sia stata emessa una prima sentenza di condanna. Ora la Commissione prevede con il suo subemendamento 0.6.9.1 che, se è già stata emessa una sentenza di condanna, la libertà provvisoria può essere concessa solo se l'imputato adotta uno dei comportamenti previsti dall'articolo 3. Propongo — anche qui con elementare coerenza giuridica con la logica del provvedimento — che la libertà provvisoria, se vi è stata una sentenza di condanna, sia concedibile solo se l'imputato adotta uno dei comportamenti previsti dagli articoli 2 e 3.

Per questo dichiaro il mio voto favorevole al mio subemendamento 0.6.9.2, il mio voto contrario al subemendamento 0.6.9.1 della Commissione ed il mio voto favorevole all'emendamento 6.9 della Commissione solo se verrà approvato il mio subemendamento 0.6.9.2. Il mio voto sarà però contrario qualora il mio subemendamento 0.6.9.2 dovesse essere respinto.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il subemendamento Boato 0.6.9.2, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento 0.6.9.1 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 6.9 della Commissione, accettato dal Governo, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Trantino 6.2. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** Signor Presidente, preannunzio il mio voto contrario all'emendamento Trantino 6.2, che tende a sopprimere il terzo comma dell'articolo 6, nel quale è prevista la concedibilità, anche nel corso dell'istruttoria, della libertà provvisoria nei casi di cui all'articolo 1. L'articolo 1 riguarda i casi di non punibilità e sarebbe assurdo che, avendo votato l'articolo 1, che riconosce la non punibilità per i reati associativi, poi si impedisca di fatto che venga concessa la libertà provvisoria nell'istruttoria nei casi ivi previsti. Per cui, ritenendo il terzo comma dell'articolo 6 come l'unico comma coerente con l'impostazione complessiva del progetto di legge, dichiaro il mio voto contrario all'emendamento Trantino 6.2.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Trantino 6.2, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

**MARCO BOATO.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 6.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LUCIANO VIOLANTE.** Si deve ancora votare l'emendamento 6.15 della Commissione!

**MARCO BOATO.** Ormai non si è votato!

**LUCIANO VIOLANTE.** Signor Presidente, si deve ancora votare l'emendamento 6.15 della Commissione!

**PRESIDENTE.** Questo emendamento è precluso.

**MARCO BOATO.** È precluso, signor Presidente, perché con l'approvazione dell'emendamento Galante Garrone 6.12, è stato sostituito il primo comma dell'articolo 6 mentre l'emendamento 6.15 della

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Commissione si riferisce soltanto ad una parte del primo comma dell'articolo 6.

LUCIANO VIOLANTE. L'emendamento 6.15 della Commissione si presenta come un subemendamento all'emendamento Galante Garrone 6.12.

PRESIDENTE. Onorevole Violante, ritengo che a questo punto non potrò mettere in votazione l'emendamento 6.15 della Commissione.

MARCO BOATO. Doveva essere votato prima!

PRESIDENTE. Onorevole Boato, inizi la sua dichiarazione di voto.

MARCO BOATO. Signor Presidente...

LUCIANO VIOLANTE. È necessaria una sospensione della seduta!

MARCO BOATO. Non c'è nessuna sospensione della seduta!

PRESIDENTE. Parli, onorevole Boato!

MARCO BOATO. Parlo se c'è un po' di calma da parte del Comitato dei nove.

VITALE ROBALDO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Le darò la parola dopo la dichiarazione di voto dell'onorevole Boato.

MARCO BOATO. Siamo in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 6. Vero, signor Presidente?

VITALE ROBALDO, *Relatore per la maggioranza*. No!

MARCO BOATO. Come, no? Il Presidente mi ha dato la parola per effettuare la dichiarazione di voto! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho già dato la parola all'onorevole Boato.

Anche l'onorevole relatore per la maggioranza ha chiesto di parlare...

MARCO BOATO. Allora io faccio una dichiarazione di voto sull'articolo 6, così come... (*Rumori*).

PRESIDENTE. Parli, onorevole Boato.

MARCO BOATO. Presidente, io continuo la mia dichiarazione di voto sull'articolo 6 e affermo...

VITALE ROBALDO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo una sospensione della seduta.

MARCO BOATO. Mentre sto parlando, chiedi una sospensione della seduta? Ma dov'è il regolamento?

TARCISIO GITTI. Ma quando il Presidente ti ha dato la parola?

MARCO BOATO. Quando una persona sta parlando, si aspetta che concluda il suo intervento prima di chiedere una sospensione della seduta!

PRESIDENTE. Fatta salva la questione posta dall'onorevole Violante, l'onorevole Boato può parlare.

VITALE ROBALDO, *Relatore per la maggioranza*. No, signor Presidente. Non può parlare per dichiarazione di voto!

MARCO BOATO. Presidente, chi è che sta governando quest'Assemblea?

MARIO POCHEZZI. Presidente, si afferma che si tratta di un emendamento sostanziale, che deve essere posto in votazione.

PRESIDENTE. Se l'onorevole relatore per la maggioranza insiste a nome del Comitato dei nove, onorevole Boato, abbia pazienza...

MARCO BOATO. No, non ho pazienza, Presidente! Non ho pazienza perché a go-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

vernare l'Assemblea non è Pochetti, non è Violante. La governa lei, che è il Presidente dell'Assemblea e che mi ha dato la parola perché io svolga la dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Sì, le ho dato la parola, ma...

MARCO BOATO. Questo lo decide lei, non il collega Pochetti!

PRESIDENTE. Onorevole Boato!

MARCO BOATO. Allora mi deve far parlare!

MARIO POCHEZZI. (*Rivolto al deputato Boato*). Lo ha presentato poco fa!

MARCO BOATO. Ma non lo ha presentato poco fa, Pochetti! Informati!

MARIO POCHEZZI. Chiedilo ai membri della Commissione!

MARCO BOATO. Ma non è vero!

MARIO POCHEZZI. La volontà del legislatore è diversa!

MARCO BOATO. Ma tu non fai parte del Comitato dei nove!

MARIO POCHEZZI. Non sei soltanto tu a seguire i lavori!

MARCO BOATO. Non è vero! Ti devi informare. Informati presso il Servizio Assemblea! Posso continuare la mia dichiarazione di voto, signor Presidente?

VITALE ROBALDO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di nuovo una sospensione della seduta.

MARCO BOATO. Sto svolgendo una dichiarazione di voto. Il Presidente mi ha dato la parola. Abbiamo concluso le votazioni relative agli emendamenti. Chiedo alla Presidenza di continuare la mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore per la maggioranza ha chiesto una sospensione della seduta.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare.

MARCO BOATO. Non puoi parlare!

TARCISIO GITTI. (*Rivolto al deputato Boato*). Ho chiesto la parola al Presidente, non a te! (*Proteste dei deputati del gruppo radicale — Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Boato, io le ho dato la parola, ma cerchi di adattarsi alla situazione.

MARCO BOATO. Non mi adatto, Presidente, non mi adatto! Sto facendo una dichiarazione di voto sull'articolo 6!

PRESIDENTE. Da parte del Comitato dei nove è stata chiesta la parola...

MARCO BOATO. Ma il Comitato dei nove chiederà la parola dopo che avrò finito di parlare io, Presidente!

VITALE ROBALDO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo una sospensione della seduta.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure, onorevole Gitti.

MARCO BOATO. No, Presidente, lei non può permettersi di fare questo!

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, probabilmente... (*Vive proteste del deputato Mellini*).

MARCO BOATO. Sto parlando io! (*Proteste*).

PRESIDENTE. Onorevole Boato!

MARCO BOATO. Ho avuto la parola per svolgere la dichiarazione di voto! Ab-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

biamo concluso la votazione degli emendamenti!

PRESIDENTE. Onorevole Boato, non sollevi una questione formale! Da parte del Comitato dei nove è stata chiesta la parola. Sia gentile!

MARCO BOATO. No, Presidente, non sono gentile! Presidente, mi restituisca la parola!

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, posso parlare?

MARCO BOATO. Ma come può chiedere la parola mentre parlo io?

PRESIDENTE. Non aveva ancora cominciato a parlare, onorevole Boato!

MARCO BOATO. Lei mi ha dato la parola, Presidente, non me la può togliere! Chi governa qui? Governa il Comitato dei nove? (*Vive proteste — Rumori*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per cinque minuti.

**La seduta, sospesa alle 21,40,  
è ripresa alle 21,45.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, forse l'eccessiva stanchezza ha creato una situazione di nervosismo. Onorevoli colleghi, vi prego di sgombrare l'emiciclo. Onorevole Spagnoli, lasci libero il Comitato dei nove!

Sperando che tutto vada bene (*Si ride*), restituisco la parola all'onorevole Boato per dichiarazione di voto (*Applausi*)...

MARCO BOATO. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE. ...precisando che la questione dell'emendamento della Commissione 6.15 sarà risolta in sede di applicazione dell'articolo 90 del regolamento, concernente le correzioni finali (*Applausi*). Parli pure, onorevole Boato.

MARCO BOATO. Signor Presidente, sto facendo una dichiarazione di voto contro l'articolo 6 ma, nell'ambito di essa, anche perché vorrei sapere cosa sto per votare e cosa stanno per votare tutti i colleghi, vorrei sapere che significato ha il riferimento che lei ha fatto all'articolo 90 del regolamento in relazione all'emendamento 6.15 della Commissione. Qui siamo ad un emendamento che cambia l'applicabilità, nel merito e nelle procedure, della libertà provvisoria prevista dal primo comma dell'articolo 6, in rapporto a sentenze giudiziarie. E questo lei lo riferisce all'articolo 90 del regolamento concernente il coordinamento tecnico degli articoli? Ma neanche per idea, Presidente! Se lo tolga dalla testa lei, e se lo tolgano dalla testa tutti.

A prescindere dal merito della questione, qui siamo di fronte al fatto che c'è un emendamento della Commissione 6.15 al primo comma dell'articolo 6 che è stato presentato legittimamente. Dopo di che la Commissione ha fatto proprio un emendamento Galante Garrone 6.12, interamente sostitutivo del primo comma dell'articolo 6, tanto è vero che il sottoscritto, che aveva presentato tutti gli emendamenti in relazione al primo comma, ha dovuto correre — signori del Servizio Assemblea, datemene atto — a presentare subemendamenti all'emendamento Galante Garrone 6.12, altrimenti lei, signor Presidente, non li avrebbe messi in votazione.

Se la Commissione, il relatore per la maggioranza, Violante, Fracchia, Pochetti, Gitti, chiunque, voleva far passare il contenuto dell'emendamento 6.15, avrebbe dovuto trasformare tale emendamento in subemendamento all'emendamento Galante Garrone. Così non è avvenuto e, essendo questo rimasto un emendamento al primo comma dell'articolo 6 del disegno di legge, come tutti gli emendamenti da me presentati è precluso. Anch'io ho visto dieci miei emendamenti preclusi: non capisco perché la Commissione non possa vederne precluso uno. Questa è la questione per quanto riguarda la sostanza e la procedura della discussione fin qui svolta.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Detto questo, avrei volentieri votato a favore dell'articolo 6 se l'Assemblea — che legittimamente ha deciso diversamente — avesse accettato il riferimento, nel primo e secondo comma dell'articolo 6, all'articolo 2 del provvedimento. Ma l'Assemblea a maggioranza lo ha escluso. Sono comunque favorevole al terzo comma dell'articolo 6; tuttavia, dovendo comunque bilanciare il giudizio in un senso e nell'altro, esprimo il mio voto contrario sull'articolo 6, così come risulta dagli emendamenti approvati.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 6.

PRESIDENTE. Lei intende esprimere un'opinione diversa da quella dell'onorevole Boato?

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Signor Presidente, voterò contro l'articolo.

PRESIDENTE. E allora non può parlare.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Se si astiene può parlare.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Lei capirà benissimo che se sono stato fino a questo momento contrario al progetto di legge nel suo complesso e agli articoli, e chiedo la parola dichiarando di astenermi dal voto, è perché ritengo, come deputato (in particolare come deputato dell'opposizione) che si rivolge alla maggioranza, di chiedere formalmente a lei come Presidente e alla maggioranza la garanzia che colpi di mano di qualsivoglia natura non si verifichino in quest'aula.

Sono convinto di questo, signor Presidente, perché diversamente le conseguenze sarebbero molto gravi ed io dico che quello che non può accadere in sede di approvazione formale di una legge probabilmente può accadere in sede di coor-

dinamento, cioè di intervento di potere diverso da quello legislativo, che valga a chiarire l'esistenza o meno di alcuni presupposti riaffermando determinati principi.

Sarebbe molto pericoloso come precedente che un deputato o un gruppo dovesse far ricorso — potendolo fare, perché lo può fare — ad un potere diverso da quello legislativo.

Ho molta fiducia nei colleghi della maggioranza, che non accada quello che si è tentato di far passare; ho molta fiducia in lei, nella Presidenza, nei collaboratori della Presidenza, nel Segretario generale, negli altri funzionari.

Tenevo a ribadire tutto ciò perché davvero diversamente creeremmo un precedente di una gravità inaudita.

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, l'assicuro che non ci saranno colpi di mano.

VINCENZO TRANTINO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, nella modesta qualità di relatore di minoranza tengo a richiamare la responsabilità della Presidenza in ordine all'applicazione dell'articolo 90 del regolamento, che attiene alla correzione formale o al coordinamento. Qui trattasi di materia di merito che coinvolge la sostanza dell'articolo.

Dichiaro con la lealtà che è la mia divisa morale che il collega Boato non mi è simpatico; questo però non esclude che abbia ragione sul principio ed io vivo di principi più che di attrazioni o di antipatie.

Quindi, nel caso in specie, ogni possibile *escamotage* compreso quello di una ipotizzazione di un articolo 6-bis, sarebbe stravolgente e quindi non innestabile in un tessuto che lo rigetta, perché la materia votata con l'articolo 6 non consente sul punto divaricazione.

Per questo motivo noi richiamiamo an-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

cora una volta la Presidenza perché venga respinto ogni tentativo di introduzione sotto la veste formale di una materia che sostanziale rimane. Grazie.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 7, che è del seguente tenore:

*(Soppressione condizionale della pena)*

«Nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, fermo restando quanto disposto dagli articoli 164, primo, secondo e terzo comma, 165, 166 e 168 del codice penale, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni e sei mesi, se il reato è stato commesso dal minore degli anni diciotto, a quattro anni, se il reato è stato commesso da persona in età inferiore ad anni ventuno o superiore ad anni settanta, ed a tre anni e sei mesi in ogni altro caso ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alle dette pene detentive e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore a quello sopra rispettivamente indicato, può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di dieci anni se la condanna è per delitto e di cinque anni se la condanna è per contravvenzione.

La sospensione condizionale può essere concessa una seconda volta purché la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata nella condanna precedente, non superi i limiti indicati nel primo comma».

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 7.*

7. 1.

TRANTINO, ABBATANGELO, ALMIRANTE, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA.

LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARIATO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTIAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI, DI CUDDIA, DELLE CHIUSE, TATARELLA, TRAMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA.

Onorevole Trantino, desidera intervenire su questo emendamento?

VINCENZO TRANTINO, *Relatore di minoranza.* Non è necessario, signor Presidente: si illustra da sè.

**PRESIDENTE.** Il relatore per la maggioranza?

VITALE ROBALDO, *Relatore per la maggioranza.* Il parere della maggioranza della Commissione su questo emendamento è negativo.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di stato per la grazia e giustizia.* Concordo con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

**PRESIDENTE.** Trattandosi di un emendamento soppressivo, dobbiamo votare il mantenimento dell'articolo 7.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Per consentire di recuperare un po' di tempo, signor Presidente, mi sono astenuto dall'intervenire in sede di discussione sull'articolo 7. Mi astengo anche dal motivare la mia astensione dal voto, sempre per il desiderio di recuperare del tempo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Dò lettura dell'articolo 8:

*(Liberazione condizionale).*

«In deroga alle disposizioni dell'articolo 176 del codice penale, il condannato a pena detentiva per uno o più reati per i quali sia stata riconosciuta una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 2 e 3, che durante l'esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato metà della pena inflittagli.

Nei casi di cui all'articolo 3, la liberazione condizionale può essere concessa in caso di comportamento particolarmente significativo anche prima del termine di cui al precedente comma, su proposta motivata del ministro di grazia e giustizia.

Per la concessione della liberazione condizionale di cui ai precedenti commi è competente la Corte d'appello nel cui distretto è compreso il giudice che ha pronunciato l'ultima sentenza di condanna».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 8.*

8. 1.

TRANTINO, ABBATANGELO, ALMIRANTE, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTIAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA.

*Sopprimere l'articolo 8.*

8. 9.

MILANI, CRUCIANELLI, GIANNI, CAFFIERO, MAGRI, CATALANO.

*Sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti:*

Il condannato a pena detentiva per uno o più reati, per i quali sia stata riconosciuta una delle attenuanti previste dall'articolo 3, che durante l'esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno metà della pena inflittagli.

Quando è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3, la liberazione condizionale può essere concessa al condannato che durante l'esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento particolarmente significativo, se ha scontato almeno un terzo della pena inflittagli.

8. 2.

FRACCHIA, RICCI, VIOLANTE.

*Al primo comma sostituire le parole: per i quali sia stata riconosciuta, con le seguenti: per i quali gli sia stata riconosciuta.*

8. 6.

LA COMMISSIONE.

*Sopprimere il secondo comma.*

8. 5.

DE CATALDO, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CRIVELLINI, FACCIO, MELEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

*Sopprimere il secondo comma.*

8. 10.

MILANI, CRUCIANELLI, GIANNI, CAFFIERO, MAGRI, CATALANO.

*Sopprimere il secondo comma.*

8. 11.

BOZZI, BIONDI.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

*Al secondo comma, sopprimere le parole:*  
Nei casi di cui all'articolo 3.

8. 3.

BOATO.

*Al secondo comma sostituire le parole:*  
Nei casi di cui all'articolo 3, *con le seguenti:* Nei casi nei quali sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'articolo 3.

8. 7.

LA COMMISSIONE.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:*  
su proposta motivata del ministro di grazia e giustizia.

8. 4.

BOATO, AGLIETTA, AJELLO, BONINO,  
CRIVELLINI, DE CATALDO, FAC-  
CIO, MELEGA, MELLINI, PINTO,  
RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA,  
TEODORI, TESSARI ALESSAN-  
DRO.

*Al secondo comma, sostituire le parole:*  
su proposta motivata del ministro di grazia e giustizia *con le seguenti:* se il condannato ha già scontato almeno un terzo della pena inflittagli.

8. 13.

GALANTE GARRONE, RODOTÀ,  
RIZZO, BASSANINI, GALLI  
MARIA LUISA.

*Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche se la condanna sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge e il condannato abbia tenuto uno dei comportamenti previsti dall'articolo 3.

8. 8.

LA COMMISSIONE.

*Al terzo comma, sostituire le parole:* ai precedenti commi *con le seguenti:* al precedente comma.

8. 12.

BOZZI, BIONDI.

*Al terzo comma, sostituire le parole:* è competente *con le seguenti:* decide, su parere del magistrato di sorveglianza,.

8. 14.

GALANTE GARRONE, RODOTÀ,  
RIZZO, BASSANINI, GALLI  
MARIA LUISA.

*Aggiungere, in fine il seguente comma:*  
La persona posta in libertà condizionale si deve rendere immediatamente reperibile sia da parte dell'autorità di pubblica sicurezza che da parte dell'autorità giudiziaria. La violazione dell'obbligo importa l'emissione dell'ordine di cattura e la perdita definitiva del beneficio.

8. 15.

TRANTINO, ABBATANGELO, ALMI-  
RANTE, BAGHINO, CARADONNA,  
DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA,  
LO PORTO, MACALUSO, MARTI-  
NAT, MENNITTI, MICELI, PAR-  
LATO, RALLO, RAUTI, RO-  
MUALDI, RUBINACCI, SANTA-  
GATI, SERVELLO, SOSPIRI,  
STAITI DI CUDDIA DELLE  
CHIUSE, TATARELLA, TREMA-  
GLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZAN-  
FAGNA.

Avverto altresì che sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

*Al primo comma dell'emendamento Fracchia 8. 2, sostituire le parole:* previste dall'articolo 3, *con le seguenti:* previste dagli articoli 2 e 3,.

0. 8. 2. 1.

BOATO, BONINO.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

*Al primo comma dell'emendamento Fracchia 8. 2, sostituire la parola: metà con le seguenti: un terzo.*

0. 8. 2. 3.

BOATO, BONINO.

*Al secondo comma dell'emendamento Fracchia 8. 2, sostituire le parole da: Quando fino a: l'articolo 3, con le seguenti: Quando è stata riconosciuta una delle attenuanti di cui agli articoli 2 e 3.*

0. 8. 2. 2.

BOATO, BONINO.

*All'emendamento 8. 7 della Commissione, sostituire le parole: all'articolo 3, con le seguenti: agli articoli 2 e 3.*

0. 8. 7. 1.

BOATO.

*All'emendamento 8. 8 della Commissione, sostituire le parole: dall'articolo 3, con le seguenti: dagli articoli 2 e 3.*

0. 8. 8. 1.

BOATO.

*All'emendamento 8. 2 della Commissione, aggiungere in fine le parole: secondo comma.*

0. 8. 8. 2.

FRACCHIA, VIOLANTE, RICCI, SPAGNOLI.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà.

ANTONINO MACALUSO. Sarò telegrafico, signor Presidente.

Desidero dire che noi cogliamo nella seconda parte dell'articolo 8 un risultato positivo, che possiamo senz'altro aggiudicare alla nostra presenza, al nostro impegno, alla battaglia condotta dai colleghi del Movimento sociale italiano-destra na-

zionale in relazione al progetto legge in esame.

Dobbiamo riconoscere al collega Trantino il merito di aver dato la stura ad un ripensamento avvenuto da parte della Commissione e dei rappresentanti del Governo, che sono stati d'accordo nella soppressione della seconda parte dell'articolo 8.

Non si tratta, signor Presidente, onorevoli colleghi, di un fatto irrilevante: si tratta di un fatto di una portata notevole. Il collega Trantino, nella sua relazione di minoranza, ha evidenziato con una mirabile sintesi comparativa i termini e le condizioni dei benefici relativi alla liberazione condizionale, finora contemplati nel vigente codice penale. Venivano poste, fino a questo momento, condizioni pressochè impossibili nei confronti di taluni condannati a pene detentive superiori ai tre anni. Il problema infatti non si è mai posto per quanto riguarda la competenza della pretura, ma si è posto sempre per le pene superiori ai cinque anni, quindi per i reati di competenza del tribunale e della corte d'assise. In relazione a questa comparazione fatta dal collega Trantino, abbiamo ottenuto la soppressione della seconda parte del secondo comma dell'articolo 8, che adesso è in discussione.

Voglio richiamare questa testimonianza, perché non si dica che tutto ciò che è un ripensamento successivo da parte della Commissione sia scaturito da una specie di illuminazione, di folgorazione: è avvenuto perché c'è chi ha posto alla base di questo ripensamento tutta una tematica particolare, illustrata appunto nella relazione di minoranza del collega Trantino.

Tralascio di leggere tutta la parte propedeutica al commento che porterà voi poi ad accettare la tesi del collega del nostro gruppo di minoranza, e mi rifaccio immediatamente alla parte specifica che riguarda la sospensione condizionale, dove si evidenzia proprio questa comparazione. Dice il collega Trantino: «Se il pentito oltre al suo bravo ergastolo, ha pendenze per stragi, omicidi ed altre

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

chincaglierie ancora in fase istruttoria, la concessione della libertà provvisoria calamita tutte le pendenze e deve essere subito libertà (vedi articolo 6). La sospensione della pena, spesso negata al minore per furto aggravato, per una scelta rigorista di politica criminale (*ex* articolo 7) viene ora dilatata fino a tre anni e sei mesi. La liberazione condizionale, ancora di norma negata per reati gravi contro il patrimonio — che comunque, anche se gravi, non offendono certamente la vita della comunità — scatta a favore del pentito, solo che abbia scontato metà della pena. Gli ergastoli definiti in otto anni si trasformano nella libertà dopo quattro anni, che possono essere ulteriormente abbreviati (vedi articolo 7) su proposta del ministro di grazia e giustizia. Quando infine ci si accorge che le cause di non punibilità sono state applicate sulla base di false o incomplete dichiarazioni (vedi articolo 10), è ammessa la revisione della sentenza senza neppure remissione di ordine di cattura internazionale. Perché abbiamo già visto che colui il quale ottiene il primo beneficio nella sentenza di primo grado non è così ingenuo da aspettare un giudizio di revisione, e quindi sceglie facilmente la via dell'estero; e la normativa certamente non prevedeva neanche un ordine di arresto internazionale, secondo le convenzioni circa la famosa estradizione tra l'Italia e i paesi dove l'extradizione non è assolutamente consentita.

Questi motivi dimostrano come le nostre valutazioni non siano dettate dal gusto della polemica o della contrapposizione; abbiamo dimostrato anche durante queste votazioni che ne condividevamo i fondamenti giuridici, anche se non abbiamo votato a favore. Ci siamo astenuti perché, nel contesto del rigetto di tutta la legge, non potevamo certamente votare a favore. Ma anche quando dall'altra parte è venuta qualche indicazione di ordine giuridico che noi abbiamo apprezzato, da seri professionisti quali riteniamo di essere l'abbiamo accettata, e il collega Trantino lo ha dimostrato. Questi motivi per i quali siamo contrari anche all'approvazione dell'articolo 8, pur ricono-

scendo valida quella parte che ha eliminato tutto ciò che era stato già considerato da respingersi da parte del collega, relatore di minoranza, onorevole Trantino.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

**VITALE ROBALDO, Relatore per la maggioranza.** Esprimo parere contrario sugli emendamenti Trantino 8.1, Milani 8.9, Boato 0.8.2.1. e 0.8.2.2. L'emendamento Fracchia 8.2 dovrebbe essere ritirato, comunque parere contrario. Raccomando alla Camera un voto favorevole sull'emendamento della Commissione 8.6 ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti De Cataldo 8.5, Milani 8.10 e Bozzi 8.11, che sono identici. Parere contrario sull'emendamento Boato 8.3. Raccomando un voto favorevole sull'emendamento della Commissione 8.7 ed esprimo parere contrario sul subemendamento Boato 0.8.7.1 e sugli emendamenti Boato 8.4, Galante Garrone 8.13, nonché sul subemendamento Boato 0.8.8.1. Raccomando l'approvazione dell'emendamento della Commissione 8.8. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Bozzi 8.12, Galante Garrone 8.14 e Trantino 8.15, nonché sui subemendamenti Boato 0.8.2.3. e Fracchia 0.8.8.2.

**VINCENZO TRANTINO, Relatore di minoranza.** Chiedo di parlare per esprimere il parere in qualità di relatore di minoranza sugli emendamenti presentati all'articolo 8.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VINCENZO TRANTINO, Relatore di minoranza.** Signor Presidente raccomando all'approvazione dell'Assemblea il mio emendamento 8.1 e conseguentemente esprimo parere favorevole sull'identico emendamento Milani 8.9. Esprimo parere contrario sull'emendamento Boato 0.8.2.1. Consideriamo insistentemente diabolico l'emendamento Boato 0.8.2.2. e

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

quindi su questo emendamento esprimiamo parere contrario. Ci asterremo sull'emendamento Fracchia 8.2. Voteremo a favore dell'emendamento della Commissione 8.6, che contiene soltanto una esaltazione grammaticale e niente altro. Esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti De Cataldo 8.5, Milani 8.10 e Bozzi 8.11 per le implicazioni di sostanza che comportano, anche perché abbiamo avuto il modestissimo merito di eccitare questo ripensamento, avendolo già indicato nella nostra relazione di minoranza. Esprimo parere contrario sull'emendamento Boato 8.3 e sul subemendamento Boato 0.8.7.1, sull'emendamento della Commissione 8.7. sugli emendamenti Boato 8.4, Galante Garrone 8.13 e sul subemendamento Boato 0.8.8.1. Consideriamo ammiccamenti ipocriti e pericolosi quelli contenuti nell'emendamento della Commissione 8.8. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Bozzi 8.12 per una puntualizzazione di aspetto formale, nonché sull'emendamento Galante Garrone 8.14. della sinistra indipendente, perché questo emendamento, almeno introduce la figura del magistrato di sorveglianza che possa esprimere un parere davanti all'oceano di benevolenza nei confronti del terrorista. Sul mio emendamento 8.15 noi chiederemo lo scrutinio segreto e ci riserveremo l'illustrazione particolareggiata appena verrà in discussione. Esprimo parere contrario su tutti gli altri subemendamenti.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

**CLELIO DARIDA, Ministro di grazia e giustizia.** Il Governo si associa al relatore di maggioranza, osservando però che per gli emendamenti De Cataldo 8.5, Milani 8.10 e Bozzi 8.11, soppressivi del secondo comma dell'articolo 8, si rimette all'Assemblea, anche se non esprime un giudizio positivo sui medesimi emendamenti.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

**MARCO BOATO.** Chiedo di parlare per un chiarimento prima del voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** Vorrei chiarire, signor Presidente, quello che credo sia stato un errore materiale del relatore, prima che si verificino nuovi incidenti.

Ho sentito giustamente, perché era previsto, il relatore per la maggioranza dichiarare l'accordo della maggioranza della Commissione sugli emendamenti De Cataldo 8.5, Milani 8.10 e Bozzi 8.11 tendenti a sopprimere il secondo comma. Successivamente, però, il relatore Robaldo ha raccomandato l'approvazione dell'emendamento della Commissione 8.7, che modifica sempre il secondo comma, e che, invece, dovrebbe essere ritirato.

**PRESIDENTE.** Il parere favorevole è relativo all'ipotesi che il secondo comma non venga soppresso.

**ROBALDO VITALE, Relatore per la maggioranza.** Sono perfettamente d'accordo con l'interpretazione del Presidente.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Trantino 8.1 e Milani 8.9.

**MARCO BOATO.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** I due emendamenti che ci accingiamo a votare tendono a sopprimere l'intero articolo 8. A mio parere, invece, alcune parti dell'articolo possono essere accettate; altre sono, al contrario, da respingere radicalmente; ad esempio il secondo comma. Per queste ragioni mi asterrò da questa votazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione gli identici emendamenti Trantino 8.1 e Milani 8.9, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Passiamo alla votazione del subemendamento Boato 0.8.2.1.

MARCO BOATO. Signor Presidente prima di votare questo subemendamento ritengo che vada chiarito se l'emendamento Fracchia 8.2 sia stato o meno ritirato.

BRUNO FRACCHIA. Ritiro il mio emendamento 8.2.

MARCO BOATO. Se l'emendamento Fracchia 8.2 è ritirato e nessuno lo fa proprio, io come logica conseguenza ritiro i miei tre subemendamenti 0.8.2.1, 0.8.2.2, 0.8.2.3, che a quell'emendamento si riferivano.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Boato. Passiamo alla votazione dell'emendamento della Commissione 8.6, accettato dal Governo.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento della Commissione 8.6 perché si tratta di una modifica, corretta sul piano formale, del primo comma dell'articolo. Faccio presente che sarei stato favorevole, come si capiva dal mio subemendamento 0.8.2.2, a ridurre la possibilità della liberazione condizionata a partire da un terzo della pena e non da metà. Non avendo tempestivamente presentato un emendamento in proposito, al primo comma, non posso ora chiedere che sia messo in votazione. Insisto su questo aspetto perché io pago in questo momento un prezzo alla mia intemperività sul punto in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8.6 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo agli identici emendamenti De Cataldo 8,5, Milani 8.10 e Bozzi 8.11.

L'onorevole Boato ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto su questi emendamenti. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, immaginando e prevedendo che, data l'ampiezza dello schieramento contrario al secondo comma dell'articolo 8, venga senz'altro accolta la sua soppressione, che io, a differenza del Governo, ritengo positiva, perché questo comma era quello che aveva sollevato maggiori perplessità di natura giuridica, istituzionale e politica, con l'inserzione dell'iniziativa del ministro di grazia e giustizia rispetto alla concessione anticipata della libertà condizionale; ritenendo tutto questo, e quindi dichiarando il mio voto a favore di questi emendamenti soppressivi del secondo comma, preannuncio anche il conseguente ritiro del mio emendamento 8.3, del mio subemendamento 0.8.7.1 e del mio emendamento 8.4.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti De Cataldo 8,5, Milani 8.10 e Bozzi 8.11, accettati dalla Commissione e su cui il Governo ha dichiarato di rimettersi all'Assemblea.

*(Sono approvati).*

Dichiaro pertanto preclusi gli emendamenti 8.7 della Commissione e Galante Garrone 8.13, mentre gli emendamenti Boato 8.3 e 8.4 e il subemendamento 0.8.7.1, che parimenti sarebbero stati preclusi, sono stati ritirati.

Passiamo al subemendamento Boato 0.8.8.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Quello che reca il n. 0.8.8.1 è un subemendamento all'emendamento 8.8 della Commissione, che a mio parere è molto importante. Questo emendamento ha una grossa carenza: prevede la possibilità di applicare le disposizioni sulla libertà condizionale «di cui al comma precedente» — e teniamo presente che a questo punto il comma prece-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

dente è il primo comma della legge — «anche se la condanna sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge e il condannato abbia tenuto uno dei comportamenti previsti dall'articolo 3». Allora, io richiamo l'attenzione del relatore e del sottosegretario di Stato per la giustizia sul fatto che il primo comma dell'articolo 8 si riferisce alla liberazione condizionale a partire non da un terzo, come ipotizzavo io, ma dalla metà della pena nei casi in cui siano state riconosciute le attenuanti di cui agli articoli 2 e 3. Ora si aggiunge — giustamente, a mio parere — un comma che dice che anche dopo la sentenza definitiva si può applicare lo stesso meccanismo del primo comma ma evidentemente ai casi previsti dagli articoli 2 e 3, non solo a quelli previsti dall'articolo 3, come detto in questo emendamento.

Il Governo e la maggioranza della Commissione dovrebbero riconoscere che è logica giuridica elementare affermare che se il primo comma dice che la liberazione condizionale può aver luogo a metà della pena per i casi di cui agli articoli 2 e 3, il comma che aggiungiamo deve consentirla dopo la sentenza definitiva ugualmente per i casi di cui agli articoli 2 e 3.

Propongo quindi di valutare il mio subemendamento 0.8.8.1, che fa integralmente proprio il testo della Commissione ma lo riferisce non solo all'articolo 2 ma anche all'articolo 3. Prima di dire di no, vi prego veramente di riflettere un istante, proprio perché mi sembra una cosa basata su una elementare logica giuridica.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Io voterò a favore dell'emendamento della Commissione 8.8, facendo questo riferimento ad una condotta tenuta successivamente alla sentenza definitiva di condanna. La dissociazione dopo una sentenza definitiva di condanna non ha senso; ha senso soltanto un

comportamento di collaborazione, perché la persona è già stata dichiarata definitivamente come appartenente ad una certa associazione e quindi la sentenza ha effetti soltanto a livello esecutivo. L'unica possibilità di riconoscere un beneficio è quindi di tenere conto del comportamento di cui all'articolo 3, cioè un comportamento di collaborazione.

PRESIDENTE. Onorevole Robaldo, ritiene che, dopo la soppressione del secondo comma dell'articolo, il testo dell'emendamento della Commissione 8.8 debba essere modificato?

VITALE ROBALDO, *Relatore per la maggioranza*. No, signor Presidente, in quanto è esatto anche il riferimento al primo comma.

PRESIDENTE. D'accordo.

Onorevole Fracchia, mantiene il suo subemendamento 0.8.8.2?

BRUNO FRACCHIA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Fracchia. Pongo allora in votazione il subemendamento Boato 0.8.8.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

MARCO BOATO. Chiedo una verifica del risultato della votazione, signor Presidente, visto che nessuno ha alzato la mano.

PRESIDENTE. La votazione ha avuto luogo ed è stata chiara; i segretari si sono pronunciati sul risultato, che io ho già proclamato. Non vi è quindi nessun motivo per procedere ad una controprova.

Passiamo all'emendamento della Commissione 8.8. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Se fosse stato accolto il mio subemendamento, avrei votato a favore dell'emendamento 8.8 della Commis-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

sione. Dichiaro perciò di astenermi, visto che il subemendamento non è stato accolto, sull'emendamento della Commissione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 8.8, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Bozzi 8.12 non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

**ALDO RIZZO.** Ritiro l'emendamento Galante Garrone 8.14.

**PRESIDENTE.** Dobbiamo ora votare l'emendamento Trantino 8.15.

**VINCENZO TRANTINO.** A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, chiedo lo scrutinio segreto sul mio emendamento 8.15 e chiedo altresì la parola per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VINCENZO TRANTINO, Relatore di minoranza.** Vorrei rilevare un errore di percorso a cui è incorsa la Commissione. Il mio emendamento 8.15 così recita: «La persona posta in libertà condizionale si deve rendere immediatamente reperibile sia da parte dell'autorità di pubblica sicurezza che da parte dell'autorità giudiziaria. La violazione dell'obbligo comporta l'emissione dell'ordine di cattura e la perdita definitiva del beneficio». Mi è stato risposto in Commissione da parte di un collega, con molta fretta e con molta supponenza, che l'articolo 176 del codice penale disciplinava la materia e che tale articolo veniva derogato. Si dimentica però che la norma trova una propria disciplina nell'articolo 177 del codice pe-

nale che prevede, relativamente ai casi di specie, che: «La liberazione condizionale è revocata se la persona liberata commette un delitto od una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata». Atteso che il terrorista posto in libertà non è nelle stesse condizioni del sottoposto all'obbligo di libertà vigilata per non essere facile ed individuato bersaglio, egli si trova al di fuori delle pastoie dell'articolo 177. Con questa norma ci siamo permessi di chiedere soltanto la reperibilità per evitare la clandestinità e il redelinquere perché la norma non prevede che ci si possa ripentire in quanto il pentimento qui può essere espedito anche una seconda volta. In una situazione del genere, il fatto di disturbare il signor terrorista, così garantito e così privilegiato, di fornire almeno un recapito e, in caso di approfondimento di indagini o in altre ipotesi in cui egli deve render conto dei suoi movimenti, di essere presente, credo ubbidisca ad una logica corretta, tranne che non si voglia ancora dire che al terrorista (ed a me sta benissimo per le conclusioni che trarrò) non è assolutamente consentito nessun disturbo, beneficiando di una immunità che va oltre quella pontificia.

Se la Camera dovesse per un solo momento prestare attenzione al nostro emendamento 8.15, converrebbe con noi che la esigibilità del principio della reperibilità è il minimo che si possa richiedere a colui il quale, dopo una serie di crimini, viene posto in libertà. Per questa ragione chiediamo che si voti a favore.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Trantino 8.15, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

## Comunico il risultato della votazione:

Votanti .....	329
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	165
Voti favorevoli .....	59
Voti contrari .....	269

*(La Camera respinge).*

## Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio  
 Abete Giancarlo  
 Accame Falco  
 Aglietta Maria Adelaide  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Alessi Alberto Rosario  
 Alici Francesco Onorato  
 Alinovi Abdon  
 Aliverti Gianfranco  
 Allegra Paolo  
 Allocca Raffaele  
 Amabile Giovanni  
 Amalfitano Domenico  
 Amarante Giuseppe  
 Ambrogio Franco Pompeo  
 Amici Cesare  
 Aniasi Aldo  
 Anselmi Tina  
 Antonellis Silvio  
 Artese Vitale

Baghino Francesco Giulio  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Bandiera Pasquale  
 Baracetti Arnaldo  
 Barbarossa Voza Maria I.  
 Barcellona Pietro  
 Bartolini Mario Andrea  
 Belardi Merlo Eriase  
 Bellini Giulio  
 Bellocchio Antonio  
 Belussi Ernesta  
 Berlinguer Giovanni  
 Bernardi Antonio  
 Bernardi Guido  
 Bernardini Vinicio  
 Bertani Fogli Eletta  
 Bianchi Fortunato

Bianchi Beretta Romana  
 Bianco Gerardo  
 Bianco Ilario  
 Binelli Gian Carlo  
 Biondi Alfredo  
 Bisagno Tommaso  
 Bocchi Fausto  
 Bodrato Guido  
 Boggio Luigi  
 Bonalumi Gilberto  
 Boncompagni Livio  
 Bonetti Mattinzoli Piera  
 Borri Andrea  
 Borruso Andrea  
 Bortolani Franco  
 Bosi Maramotti Giovanna  
 Botta Giuseppe  
 Bottarelli Pier Giorgio  
 Bova Francesco  
 Branciforti Rosanna  
 Bressani Piergiorgio  
 Briccola Italo  
 Brini Federico  
 Brocca Beniamino  
 Broccoli Paolo Pietro  
 Bruni Francesco  
 Buttazoni Tonellato Paola

Caccia Paolo Pietro  
 Cacciari Massimo  
 Caiati Italo Giulio  
 Calaminici Armando  
 Calonaci Vasco  
 Cantelmi Giancarlo  
 Cappelli Lorenzo  
 Cappelloni Guido  
 Caradonna Giulio  
 Carandini Guido  
 Caravita Giovanni  
 Carelli Rodolfo  
 Carloni Andreucci Maria Teresa  
 Carmeno Pietro  
 Carpino Antonio  
 Caruso Antonio  
 Casalino Giorgio  
 Casati Francesco  
 Casini Carlo  
 Castelli Migali Anna Maria  
 Cattanei Francesco  
 Cavigliasso Paola  
 Cecchi Alberto  
 Cerioni Gianni

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chiovini Cecilia  
Ciccardini Bartolomeo  
Cicciomessere Roberto  
Citterio Ezio  
Ciuffini Fabio Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Colonna Flavio  
Cominato Lucia  
Compagna Francesco  
Confalonieri Roberto  
Conte Antonio  
Conte Carmelo  
Contu Felice  
Corradi Nadia  
Cossiga Francesco  
Costamagna Giuseppe  
Cravedi Mario  
Cristofori Adolfo Nino  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Cuminetti Sergio  
Curcio Rocco  
Cusumano Vito

Dal Castello Mario  
D'Alema Giuseppe  
Darida Clelio  
De Caro Paolo  
De Cataldo Francesco Antonio  
De Gregorio Michele  
Dell'Andro Renato  
Del Rio Giovanni  
De Poi Alfredo  
De Simone Domenico  
Di Vagno Giuseppe  
Dulbecco Francesco  
Dutto Mauro

Erminero Enzo  
Esposito Attilio

Fabbri Orlando  
Facchini Adolfo  
Faenzi Ivo  
Fanti Guido  
Faraguti Luciano  
Federico Camillo  
Felici Carlo  
Felisetti Luigi Dino

Ferri Franco  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Fontana Giovanni Angelo  
Fornasari Giuseppe  
Foschi Franco  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Francesse Angela  
Frasnelli Hubert  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni  
Galante Garrone Carlo  
Galli Maria Luisa  
Gambolato Pietro  
Gatti Natalino  
Gianni Alfonso  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gitti Tarcisio  
Giudice Giovanni  
Giura Longo Raffaele  
Goria Giovanni Giuseppe  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso M. Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippio Ugo  
Gualandi Enrico  
Gui Luigi

Ianniello Mauro  
Ichino Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano  
La Loggia Giuseppe  
Lamorte Pasquale  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Rocca Salvatore  
Leccisi Pino  
Leone Giuseppe  
Lettieri Nicola  
Lo Bello Concetto  
Lodolini Francesca  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Macciotta Giorgio  
Macis Francesco  
Malvestio Piergiovanni  
Mammi Oscar  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Giuseppe  
Manfredi Manfredo  
Manfredini Viller  
Mannuzzu Salvatore  
Marabini Virginiangelo  
Margheri Andrea  
Marraffini Alfredo  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitilio  
Mastella Clemente  
Matarrese Antonio  
Matrone Luigi  
Mazzarrino Antonio Mario  
Melega Gianluigi  
Mellini Mauro  
Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Menziani Enrico  
Merolli Carlo  
Meucci Enzo  
Milani Eliseo  
Molineri Rosalba  
Mondino Giorgio  
Monteleone Saverio  
Moro Paolo Enrico  
Motetta Giovanni

Napoli Vito  
Napolitano Giorgio  
Nespolo Carla Federica  
Nicolazzi Franco

Occhetto Achille  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsini Gianfranco

Padula Pietro  
Pagliai Morena Amabile  
Pallanti Novello  
Palopoli Fulvio  
Pani Mario  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Pavone Vincenzo  
Pecchia Tornati M. Augusta  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso

Pernice Giuseppe  
Picano Angelo  
Piccinelli Enea  
Piccoli Maria Santa  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Natale  
Pisoni Ferruccio  
Pochetti Mario  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Postal Giorgio  
Poti Damiano  
Principe Francesco  
Proietti Franco  
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria  
Quieti Giuseppe

Radi Luciano  
Raffaelli Edmondo  
Raffaelli Mario  
Ramella Carlo  
Ravaglia Gianni  
Reggiani Alessandro  
Revelli Emidio  
Ricci Raimondo  
Rippa Giuseppe  
Rizzo Aldo  
Robaldo Vitale  
Roccella Francesco  
Rodotà Stefano  
Rossino Giovanni  
Rubinacci Giuseppe  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Russo Ferdinando

Sabbatini Gianfranco  
Salvato Ersilia  
Salvi Franco  
Sandomenico Egizio  
Sanese Nicola  
Santuz Giorgio  
Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Satanassi Angelo  
Scalia Vito  
Scarlato Vincenzo  
Scozia Michele  
Sedati Giacomo  
Seppia Mauro

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Serri Rino  
Sicolo Tommaso  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Sospiri Nino  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Spaventa Luigi  
Speranza Edoardo  
Stegagnini Bruno

Tagliabue Gianfranco  
Tamburini Rolando  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Tesi Sergio  
Tesini Aristide  
Tesini Giancarlo  
Tessari Alessandro  
Tocco Giuseppe  
Toni Francesco  
Torri Giovanni  
Tozzetti Aldo  
Trantino Vincenzo  
Trebbi Aloardi Ivanne  
Triva Rubes  
Trombadori Antonello

Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vietti Anna Maria  
Vignola Giuseppe  
Vincenzi Bruno  
Violante Luciano  
Virgili Biagio  
Viscardi Michele

Zambon Bruno  
Zaniboni Antonino  
Zanini Paolo  
Zavagnin Antonio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Si è astenuto:*

Boato Marco

*Sono in missione:*

Balzamo Vincenzo  
Carta Gianuario  
Corder Marino  
Mannino Calogero  
Martini Maria Eletta  
Sanza Angelo Maria  
Scotti Vincenzo  
Zamberletti Giuseppe

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'articolo 8. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marco Boato. Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** Mi astengo nella votazione su questo articolo 8.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 8, nel testo modificato dagli emendamenti testé apportati.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

*(Revoca della liberazione condizionale).*

«La liberazione condizionale prevista dall'articolo precedente è revocata in ogni tempo se la persona liberata commette successivamente un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore agli anni quattro, ovvero se risulti che la liberazione condizionale è stata ottenuta a mezzo di false dichiarazioni».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 9.*

9. 1.

TRANTINO, ABBATANGELO, ALMIRANTE, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTA-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

GATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA.

*Sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

La liberazione condizionale prevista dall'articolo precedente è revocata in ogni tempo se risulti che è stata ottenuta a mezzo di false dichiarazioni.

9. 2.

BOATO.

*Dopo la parola: superiore aggiungere le seguenti: nel massimo.*

9. 3.

LA COMMISSIONE.

*Sostituire le parole: di false dichiarazioni con le seguenti: di dichiarazioni di cui sia stata giudizialmente accertata la falsità.*

9. 4.

BOZZI, BIONDI.

Nessuno chiedendo di parlare, qual è il parere del relatore sugli emendamenti presentati?

VITALE ROBALDO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, a maggioranza, esprime parere contrario agli emendamenti Trantino 9.1, Boato 9.2 e Bozzi 9.4. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.3 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

VINCENZO TRANTINO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, dimentica

sempre di darmi la parola. Solo per rispetto all'Assemblea e non perché mi abbia contagiato lo stile del collega Robaldo, vorrei dire che esprimo tre no agli emendamenti Boato 9.2, Bozzi 9.4 e 9.3 della Commissione, raccomandando l'approvazione del mio emendamento 9.1.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Sono contrario alla posizione espressa dal Movimento sociale italiano che tende a sopprimere l'intero articolo; questa posizione, tra l'altro, mi sembra del tutto incongruente con quella precedentemente assunta dello stesso. Infatti, se siete contrari ai meccanismi delle attenuanti dei benefici di questa legge e poi volete sopprimere la revoca della liberazione condizionale, siete anche in contrasto con le vostre stesse posizioni. Questo per far capire che bisogna analizzare anche nel merito i singoli articoli. A me pare, invece, che l'articolo andrebbe limitato, nella possibilità di revoca di questa liberazione condizionale, soltanto nei casi in cui la liberazione è stata ottenuta a mezzo di false dichiarazioni, non nei casi del delitto non colposo, per il quale la legge prevede una pena superiore agli anni quattro di reclusione. Infatti, a mio parere, bisognerebbe rimanere all'interno del meccanismo di questa legge, delle attenuanti previste da questa legge e della libertà condizionale prevista da questa legge, per le finalità di questa legge.

A questo scopo si indirizza l'emendamento 9.2. da me presentato. Dichiaro anche di essere contrario all'emendamento Trantino 9.1. e di astenermi sugli emendamenti 9.3. della Commissione e Bozzi 9.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Trantino 9.1., non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Pongo in votazione l'emendamento Boato 9.2., non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 9.3. della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Bozzi 9.4, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatta espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

MARCO BOATO. Chido di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Desidero solo dichiarare che mi asterrò su questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 10, ne do lettura:

*(Decadenza dei benefici).*

«Quando risulta che le cause di non punibilità previste dagli articoli 1 e 5 e le attenuanti previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge sono state applicate sulla base di false o incomplete dichiara-

zioni è ammessa la revisione della sentenza a domanda del procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto essa fu pronunciata, o del procuratore generale presso la Corte di cassazione, d'ufficio o su richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Il giudice può infliggere una pena più grave per specie o quantità e revocare i benefici concessi.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal libro terzo, titolo terzo, capo terzo del codice di procedura penale.

Quando le circostanze di cui al primo comma emergono prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice di primo grado, per la rinnovazione del giudizio».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 10.*

10. 1.

TRANTINO, ABBATANGELO, ALMIRANTE, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTIAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA.

*Sostituirlo con il seguente:*

*(Circostanza aggravante per il delitto di calunnia).*

Le pene di cui all'articolo 368 del codice penale sono raddoppiate qualora il reo abbia reso dichiarazioni false al fine di avvalersi dei benefici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 della presente legge.

10. 2.

BOATO.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

*Sostituirlo con il seguente:*

*(Circostanza aggravante per il delitto di calunnia).*

Le pene di cui all'articolo 368 del codice penale sono raddoppiate, fino ad un massimo di anni trenta di reclusione, qualora il reo abbia reso dichiarazioni false o incomplete all'autorità giudiziaria al fine di avvalersi dei benefici di cui alla presente legge.

10. 5.

MILANI, CRUCIANELLI, GIANNI, CAFFIERO, MAGRI, CATALANO.

*Al primo comma sostituire le parole: sulla base di false o incomplete dichiarazioni con le seguenti: per effetto di false o reticenti dichiarazioni.*

10. 4.

LA COMMISSIONE.

*Al primo comma, sostituire le parole: false o incomplete dichiarazioni con le seguenti: dichiarazioni di cui sia stata accertata giudizialmente la falsità o l'incompletezza.*

10. 6.

BOZZI, BIONDI.

*Al primo comma, sopprimere le parole: o incomplete.*

10. 3.

BOATO.

*Sopprimere il secondo comma.*

10. 7.

RIZZO, GALANTE GARRONE.

Avverto altresì che è stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento Milani 10.5:

*Sostituire le parole: abbia reso dichiarazioni false o incomplete all'autorità giudiziaria con le seguenti: abbia commesso il reato.*

0. 10. 5. 1.

VIOLANTE, FRACCHIA, RICCI.

Passiamo alla discussione sull'articolo 10 e sugli emendamenti e sul subemendamento ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, credo che questo articolo 10 introduca una mostruosità giuridica nel nostro ordinamento: la revisione della sentenza passata in giudicato, per l'eventuale applicazione di aggravanti o, comunque, per la revoca di attenuanti concesse con la sentenza passata in giudicato. È un'autentica mostruosità! Nello stesso tempo questo articolo attesta la cattiva coscienza di chi ha messo in atto questa legge sulla delazione e pensa di potersi tranquillizzare la coscienza stabilendo che l'impunitario che consegue attraverso questo mezzo l'impunità, o comunque un'attenuazione di pena che talvolta raggiunge misure stravolgenti, possa continuare ad essere minacciato per tutta la vita. Non si capisce poi bene quale sia il termine entro il quale si possa arrivare a questa revisione. Mi pare che, tra l'altro, questa forma di revisione-impugnazione ordinaria sia una forma di impugnazione senza termine. Io credo che questo articolo testimoni, da una parte, l'impudenza legislativa con la quale si sono scardinati dei principi fondamentali dell'ordinamento; dall'altra, la confessione di cattiva coscienza con cui si procede per questa strada. Io credo che null'altro di più si possa dire di una norma. Mi dispiace di dover usare questi termini, ma io credo che verrei meno alla mia coscienza se non mi esprimessi in questi termini.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do la parola al relatore per la

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

maggioranza per esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 10.

VITALE ROBALDO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, esprimo parere contrario nei confronti di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10, tranne, evidentemente, l'emendamento 10.4 della Commissione.

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza ha facoltà di esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 10.

VINCENZO TRANTINO, *Relatore di minoranza*. Sono favorevole, naturalmente, al mio emendamento 10.1.

Per quanto riguarda l'emendamento Boato 10.2, abbiamo delle perplessità, quindi, ci asterremo.

Sono contrario al subemendamento Violante 0.10.5.1.

È veramente impropria, dal punto di vista della tecnica legislativa, la disposizione dell'emendamento Milani 10.5, in cui si prevede che le pene di cui all'articolo 368 del codice penale sono raddoppiate (tra queste pene c'è anche quella per il reato di calunnia, che va da due a sei anni) fino ad un massimo di anni trenta di reclusione, senza richiamare il capoverso dell'aggravante. Crediamo che sia assolutamente aberrante; quindi voteremo contro l'emendamento Milani 10.5.

Sono contrario all'emendamento 10.4, della Commissione, nonché a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 10.

PRESIDENTE. Il Governo?

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Presidente, io sono contrario alla integrale soppressione di questo articolo. Quindi voterò contro l'emendamento Trantino 10.1. Però propongo (mi consenta di intervenire anche sul secondo emendamento, così semplifichiamo) di sostituire integralmente questo meccanismo, in relazione al quale credo siano abbastanza fondate le perplessità che il collega Mellini ha sollevato in sede di discussione sull'articolo, con un meccanismo molto più semplice e molto più coerente con il nostro ordinamento giuridico e con il nostro sistema penale. Mi riferisco al meccanismo della calunnia, in una forma aggravata sotto il profilo della pena, nei casi in cui la calunnia sia servita per lucrare — diciamo così — le attenuanti di cui agli articoli 2 e 3. A me pare che questo meccanismo sarebbe molto più semplice, molto più coerente con il nostro sistema penale e forse anche più efficace dal punto di vista della tempestività giuridica e giudiziaria. Sono però contrario al modo in cui questo meccanismo viene prefigurato nel subemendamento Violante 0.10.5.1, e nell'emendamento Milani 10.5. Pertanto, in sintesi, sono contrario all'emendamento Trantino 10.1, favorevole ovviamente al mio emendamento 10.2, contrario al subemendamento Violante 0.10.5.1, e all'emendamento Milani 10.5.

Concludo chiedendo di valutare se l'emendamento Boato 10.3, non debba essere votato prima dell'emendamento 10.4, della Commissione. Dovrà procedersi alla votazione dell'emendamento 10.3, prima dell'emendamento 10.4 della Commissione, perché il primo è il più lontano del secondo dal testo cui si riferisce.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, poiché siamo tutti un po' stanchi dobbiamo cercare di avere le idee chiare.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Stiamo discutendo di due meccanismi alternativi: uno è quello previsto dal testo del disegno di legge, che prevede la revoca dei benefici, l'altro è quello previsto dall'emendamento Milani 10.5, in favore del quale voteremo se sarà approvato il nostro subemendamento 0.10.5.1, che prevede di accantonare il meccanismo di revoca dei benefici, che, così com'è, è congegnato malissimo dal punto di vista tecnico, e presenterà numerosi problemi, e di aumentare le pene per la calunnia.

Dicevo, signor Presidente, che ci sono due meccanismi: l'uno è quello di decadenza dei benefici che, così come è descritto, è assai confuso e difficilmente applicabile, l'altro è quello che prevede la possibilità di far scattare un reato autonomo, quello di calunnia.

Se noi tenessimo in piedi il testo della Commissione, avremmo una perdurante incertezza in tutto il processo, perché sarebbe sufficiente che una qualsiasi dichiarazione, anche irrilevante, fosse ritenuta reticente o falsa per far ricominciare il processo. Poiché nel nostro sistema vige il principio della connessione della pregiudiziale dei procedimenti, gli altri processi dovrebbero aspettare finché non termina quello che deve stabilire se le dichiarazioni siano vere o false.

Questo è un meccanismo diabolico, che non funzionerà nella pratica. Un meccanismo molto più semplice è quello previsto dall'emendamento 10.5 e dal connesso subemendamento 0.10.5.1 per i quali, quando un pentito ha accusato falsamente un terzo, scatta la pena della calunnia aumentata così come prescrive l'emendamento Milani 10.5.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI. *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In relazione a quanto è stato testé detto, il Governo esprime la sua perplessità a che, in luogo della disposizione pro-

posta con l'articolo 10, si configuri un reato di calunnia. Per la verità la decadenza dei benefici non si vuole collegare all'ipotesi in cui un'altra persona sia stata incolpata della commissione di un reato, ma anche a tutti gli altri casi in cui i benefici si siano ottenuti senza che taluno sia stato incolpato della commissione del reato. Ciò perché le cause di non punibilità, come le attenuanti di cui agli articoli 2 e 3, possono aversi anche indipendentemente dall'attribuzione di un fatto costituente reato ad altra persona.

Non vedo i pericoli che profilava prima l'onorevole Violante per quanto riguarda la revisione del processo, perché non si verificherebbe un'incertezza sulla sorte complessiva del processo ma si tratterebbe semplicemente di rivedere la posizione alla quale sono state applicate le cause di non punibilità ovvero le attenuanti.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Signor Presidente, le assicuro che sono assolutamente sconcertato, perché mi rendo perfettamente conto che ci deve essere un meccanismo che consenta al falsario di non godere dei benefici del falso; è necessario approfondire il punto, sia con riferimento alla formulazione dell'articolo 10, così come è, sia con riferimento all'emendamento Milani ed altri 10.5 quando risulta che le cause di non punibilità previste dagli articoli sono state applicate sulla base di false o incomplete dichiarazioni. Queste ultime come devono risultare? Attraverso un giudizio? Attraverso una sentenza passata in giudicato? Dobbiamo chiarirle queste cose. Che senso ha in un testo di legge dire «quando risulta». Come deve risultare e cosa succede nel frattempo se deve risultare da una sentenza che non può non essere una sentenza definitiva. Donde il meccanismo, signor Presidente, si articola

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

lerebbe in questo modo: un giudizio con i due gradi, di merito più quello di legittimità che valga ad accertare il falso, poi il giudizio di revisione per quanto concerne la decadenza dei benefici.

Sono veramente sconcertato da quello che leggo, signor Presidente, e non possiamo fare riferimento, signor Presidente, soltanto alla tarda ora; del resto, il testo al nostro esame è stato stampato, discusso e approvato dal Senato, in Commissione, ci sono state riunioni di Comitati dei nove. Quindi, ambisco che mi venga chiarito dai colleghi, illustri giuristi, come ci si deve comportare nel concreto.

Per quanto riguarda l'emendamento Milani ed altri 10.5 anche qui il meccanismo è particolarmente macchinoso perché bisognerebbe introdurre un giudizio di calunnia con tutte le premesse e le conseguenze di un procedimento penale.

Non so offrire un'alternativa; ma, ad esempio, si potrebbe rinviare di qualche giorno la decisione per meglio riflettere, perché altrimenti ha ragione Mellini quando dice che in questo modo si calpesta il diritto e il buon senso.

Signor Presidente, siamo davvero nel caos più profondo, e comprimiamo sempre più questo potere legislativo affidando all'interprete poteri che non sono suoi: le lamentele relative all'espansione del potere giudiziario hanno origine dal fatto che non facciamo il nostro mestiere o il nostro dovere. Infatti, se facessimo il nostro mestiere e il nostro dovere, se cioè dessimo all'interprete delle leggi chiare, il potere giudiziario non potrebbe espandersi in modo patologico. È nostra la responsabilità di tutto ciò!

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Trantino ed altri 10.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Boato 10.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Dobbiamo ora votare il subemendamento Violante ed altri 0.10.5.1., non accettato dalla Commissione né dal Governo.

**LUCIANO VIOLANTE.** Chiedo a nome del mio gruppo la votazione a scrutinio segreto, signor Presidente.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Violante 0.10.5.1.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	322
Votanti .....	314
Astenuti .....	8
Maggioranza .....	158
Voti favorevoli .....	144
Voti contrari .....	170

*(La Camera respinge).*

#### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'emendamento Milani 10.5, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

**FAMIANO CRUCIANELLI.** Chiedo a nome del mio gruppo che sia votato a scrutinio segreto, signor Presidente.

#### Votazione segreta

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Milani 10.5.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

## Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	318
Votanti .....	316
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	159
Voti favorevoli .....	146
Voti contrari .....	170

*(La Camera respinge).*

## Hanno preso parte alle votazioni:

Abbate Fabrizio  
 Abete Giancarlo  
 Accame Falco  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Alessi Alberto Rosario  
 Alici Francesco Onorato  
 Alinovi Abdon  
 Aliverti Gianfranco  
 Allegra Paolo  
 Allocca Raffaele  
 Amabile Giovanni  
 Amalfitano Domenico  
 Amarante Giuseppe  
 Ambrogio Franco Pompeo  
 Amici Cesare  
 Aniasi Aldo  
 Anselmi Tina  
 Antonellis Silvio  
 Artese Vitale  
 Astone Giuseppe

Baghino Francesco Giulio  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bandiera Pasquale  
 Baracetti Arnaldo  
 Barbarossa Voza Maria I.  
 Barcellona Pietro  
 Bartolini Mario Andrea  
 Belardi Merlo Eriase  
 Bellini Giulio  
 Bellocchio Antonio  
 Belussi Ernesta  
 Berlinguer Giovanni  
 Bernardi Antonio  
 Bernardi Guido  
 Bernardini Vinicio  
 Bertani Fogli Eletta  
 Bianchi Fortunato

Bianchi Beretta Romana  
 Bianco Gerardo  
 Bianco Ilario  
 Binelli Gian Carlo  
 Biondi Alfredo  
 Bocchi Fausto  
 Bodrato Guido  
 Boggio Luigi  
 Bonalumi Gilberto  
 Boncompagni Livio  
 Bonetti Mattinzoli Piera  
 Borgoglio Felice  
 Borri Andrea  
 Bortolani Franco  
 Bosi Maramotti Giovanna  
 Botta Giuseppe  
 Bova Francesco  
 Branciforti Rosanna  
 Bressani Piergiorgio  
 Briccola Italo  
 Brini Federico  
 Brocca Beniamino  
 Broccoli Paolo Pietro  
 Bruni Francesco  
 Buttazzoni Tonellato Paola

Caccia Paolo Pietro  
 Cacciari Massimo  
 Caiati Italo Giulio  
 Calaminici Armando  
 Calonaci Vasco  
 Cantelmi Giancarlo  
 Cappelli Lorenzo  
 Cappelloni Guido  
 Caradonna Giulio  
 Carandini Guido  
 Caravita Giovanni  
 Carelli Rodolfo  
 Carmeno Pietro  
 Carpino Antonio  
 Caruso Antonio  
 Casalino Giorgio  
 Casati Francesco  
 Casini Carlo  
 Castelli Migali Anna Maria  
 Cattanei Francesco  
 Cavigliasso Paola  
 Cecchi Alberto  
 Cerioni Gianni  
 Cerquetti Enea  
 Cerrina Feroni Gian Luca  
 Chiovini Cecilia

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Ciccardini Bartolomeo  
Ciuffini Fabio Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Colonna Flavio  
Cominato Lucia  
Compagna Francesco  
Confalonieri Roberto  
Conte Antonio  
Conte Carmelo  
Contu Felice  
Corradi Nadia  
Cossiga Francesco  
Costamagna Giuseppe  
Cravedi Mario  
Cristofori Adolfo Nino  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Cuminetti Sergio  
Curcio Rocco  
Cusumano Vito

Dal Castello Mario  
D'Alema Giuseppe  
Darida Clelio  
De Caro Paolo  
De Gregorio Michele  
Dell'Andro Renato  
Del Pennino Antonio  
Del Rio Giovanni  
De Poi Alfredo  
De Simone Domenico  
Di Giovanni Arnaldo  
Di Vagno Giuseppe  
Dulbecco Francesco  
Dutto Mauro

Erminero Enzo  
Esposito Attilio

Fabbri Orlando  
Facchini Adolfo  
Faenzi Ivo  
Fanti Guido  
Faraguti Luciano  
Federico Camillo  
Felici Carlo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferri Franco  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Fontana Giovanni Angelo

Fornasari Giuseppe  
Foschi Franco  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Frasnelli Hubert  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni  
Galante Garrone Carlo  
Galli Maria Luisa  
Gambolato Pietro  
Gatti Natalino  
Geremicca Andrea  
Gianni Alfonso  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gitti Tarcisio  
Giudice Giovanni  
Giura Longo Raffaele  
Goria Giovanni Giuseppe  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso M. Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippio Ugo  
Gualandi Enrico  
Gui Luigi

Ianniello Mauro  
Ichino Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano  
Laganà Mario Bruno  
Lamorte Pasquale  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Rocca Salvatore  
Leccisi Pino  
Leone Giuseppe  
Lettieri Nicola  
Lo Bello Concetto  
Lodolini Francesca  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Macis Francesco  
Manfredi Giuseppe

Manfredi Manfredo  
Manfredini Viller  
Mannuzzu Salvatore  
Marabini Virginiangelo  
Margheri Andrea  
Marraffini Alfredo  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitilio  
Matrone Luigi  
Mazzarrino Antonio Mario  
Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Menziani Enrico  
Merolli Carlo  
Molineri Rosalba  
Mondino Giorgio  
Monteleone Saverio  
Moro Paolo Enrico  
Motetta Giovanni

Napoli Vito  
Napolitano Giorgio  
Nespolo Carla Federica  
Nicolazzi Franco

Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsini Gianfranco

Padula Pietro  
Pagliai Morena Amabile  
Pallanti Novello  
Palopoli Fulvio  
Pani Mario  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Pavone Vincenzo  
Pecchia Tornati M. Augusta  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso  
Pernice Giuseppe  
Picano Angelo  
Piccinelli Enea  
Piccoli Maria Santa  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Natale  
Pisoni Ferruccio  
Pochetti Mario  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Postal Giorgio  
Potì Damiano  
Principe Francesco

Proietti Franco  
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria  
Quietì Giuseppe

Radi Luciano  
Raffaelli Edmondo  
Raffaelli Mario  
Ramella Carlo  
Ravaglia Gianni  
Reggiani Alessandro  
Revelli Emidio  
Ricci Raimondo  
Rizzo Aldo  
Robaldo Vitale  
Rodotà Stefano  
Rossino Giovanni  
Rubbi Emilio  
Rubinacci Giuseppe  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Russo Ferdinando  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco  
Salvato Ersilia  
Salvi Franco  
Sandomenico Egizio  
Sanese Nicola  
Santuz Giorgio  
Sarri Trabujo Milena  
Satanassi Angelo  
Scalia Vito  
Scarlato Vincenzo  
Scozia Michele  
Sedati Giacomo  
Serri Rino  
Sicolo Tommaso  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Sospiri Nino  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Spaventa Luigi  
Stegagnini Bruno  
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco  
Tamburini Rolando

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Tantalo Michele  
 Tassone Mario  
 Tesi Sergio  
 Tesini Aristide  
 Tesini Giancarlo  
 Tocco Giuseppe  
 Toni Francesco  
 Torri Giovanni  
 Tozzetti Aldo  
 Trantino Vincenzo  
 Trebbi Aloardi Ivanne  
 Triva Rubes  
 Trombadori Antonello

Vecchiarelli Bruno  
 Ventre Antonio  
 Vietti Anna Maria  
 Vignola Giuseppe  
 Vincenzi Bruno  
 Violante Luciano  
 Virgili Biagio  
 Viscardi Michele

Zambon Bruno  
 Zaniboni Antonino  
 Zanini Paolo  
 Zarro Giovanni  
 Zavagnin Antonio  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoppi Pietro  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe  
 Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti sul subemendamento  
 0.10.5.1 Violante:*

Aglietta Maria Adelaide  
 Boato Marco  
 Cicciomessere Roberto  
 De Cataldo Francesco Antonio  
 Melega Gianluigi  
 Mellini Mauro  
 Rippa Giuseppe  
 Roccella Francesco

*Si sono astenuti sull'emendamento 10.5  
 Milani:*

Boato Marco  
 Mellini Mauro

*Sono in missione:*

Balzamo Vincenzo  
 Carta Gianuario  
 Corder Marino  
 Mannino Calogero  
 Martini Maria Eletta  
 Sanza Angelo Maria  
 Scotti Vincenzo  
 Zamberletti Giuseppe

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.4.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Il regolamento dice che si votano prima gli emendamenti più lontani dal testo, e poi i più vicini. L'emendamento 10.3 propone di sopprimere la parola «incomplete», mentre l'emendamento 10.4 della Commissione propone di sostituirla con la parola «reticenti».

Le propongo quindi, signor Presidente, a norma di regolamento, di votare prima l'emendamento 10.3.

PRESIDENTE. D'accordo.

Pongo dunque in votazione l'emendamento Boato 10.3, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento della Commissione 10.4, accettato dal Governo.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, io credo che sarebbe stato più corretto sopprimere la parola «incomplete». Comunque, è meglio, piuttosto che lasciare il testo attuale, approvare la formula trovata dalla Commissione, che riproduce

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

quella della falsa testimonianza, «false o reticenti». Per questo motivo, mi dichiaro favorevole all'emendamento 10.4 della Commissione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 10.4, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Dichiaro precluso l'emendamento Bozzi 10.6.

Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 10.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 10 nel suo complesso. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** Credo che sia grave il fatto che sia rimasto questo tipo di meccanismo per la decadenza dei benefici previsti dall'articolo 10.

Sarebbe stato più corretto il meccanismo in forma diversa proposto da me e da altri sotto il profilo della calunnia. Tuttavia è evidente che meccanismi di «contrappasso» sono comunque necessari rispetto alle attenuanti previste da questa legge.

Per questo motivo, nonostante la perplessità profonda sulle modalità previste dall'articolo 10, dichiaro che mi asterrò.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo modificato dall'emendamento approvato.

*(È approvato).*

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
LORIS FORTUNA**

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'articolo 11 del disegno di legge nel testo della

Commissione identico a quello approvato dal Senato:

*(Aggravante alla previsione di cui all'articolo 684 del codice penale).*

«All'articolo 684 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«La pena è dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda da lire duecentomila a lire due milioni quando i fatti di cui al precedente comma concernono procedimenti relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 11*

11. 1

TRANTINO, ABBATANGELO, ALMIRANTE, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTIAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA.

*Sopprimere l'articolo 11.*

11. 8.

MILANI, CRUCIANELLI, GIANNI, CAFFIERO, MAGRI, CATALANO.

*Sopprimere l'articolo 11.*

11. 3

DE CATALDO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

*Sopprimere l'articolo 11.*

11. 9.

GALANTE GARRONE, RODOTÀ, RIZZO, BASSANINI, GALLI MARIA LUISA.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

L'articolo 684 del codice penale è abrogato.

11.4

DE CATALDO, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CRIVELLINI, FACCIO, MELEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

*Sopprimere le parole:* dell'arresto fino a tre mesi e.

11.5.

DE CATALDO, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CRIVELLINI, FACCIO, MELEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

*Sostituire le parole:* tre mesi e dell'ammenda *con le seguenti:* tre mesi o della ammenda.

11.6.

DE CATALDO, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, BONINO, CRIVELLINI, FACCIO, MELEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

*Sostituire le parole:* tre mesi *con le seguenti:* sei mesi.

11.2.

TRANTINO, ABBATANGELO, ALMIRANTE, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTIAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA.

*Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

Il Pubblico ministero o il giudice che concorre nella commissione del reato di cui al precedente comma è sospeso dalle funzioni, su proposta del Ministro di grazia e giustizia e su delibera del consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro 60 giorni dalla spedizione di comunicazione giudiziaria o dal ricevimento di altro atto equipollente. Decorso il termine di 60 giorni senza che il Consiglio superiore abbia provveduto, la sospensione opera di diritto, pur conservandosi il trattamento economico ordinario.

11.10.

TRANTINO, ABBATANGELO, ALMIRANTE, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTIAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA.

*Sostituire la rubrica con la seguente:**(Aggravante del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale).*

11.7.

LA COMMISSIONE.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo 11 e dei relativi emendamenti. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, colleghi, vorrei che fosse portato un momento di attenzione sugli emendamenti soppressivi di questo articolo, perché non vorrei che si aggiungessero storture e distorsioni alle molte che sono state già introdotte con questa legge.

Questo è un articolo che aggrava le sanzioni per le violazioni del segreto istrutto-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

rio. Alcuni colleghi sottolineano come nella sostanza, e vorrei che su questo un momento di attenzione vi fosse (*Commenti*)... Capisco che non sono interessati in molti a questi problemi, dal modo e dal tipo di intervento vocale che ascolto da alcuni banchi!... Alcuni colleghi, riflettendo attentamente, mettono in evidenza come in sede applicativa questa norma finirebbe con il non comportare alcuna effettiva sanzione a carico di coloro i quali violassero il segreto istruttorio.

Dunque, noi rischiamo di introdurre una norma che non raggiungerebbe l'effetto per il quale è stata scritta: il che non mi pare un buon modo di legiferare. Peraltro, qualora pure questa norma raggiungesse il suo effetto, io mi dichiaro profondamente contrario a modificare in una occasione come questa la disciplina del segreto istruttorio, che tanti problemi ha sollevato e che deve trovare disciplina unitaria in sede di riforma della procedura penale, in sede di approntamento di strumenti tali da consentire lo svolgimento di istruttorie e di processi in tempi tali da consentire, attraverso una corretta circolazione delle informazioni e delle notizie, un controllo da parte dell'opinione pubblica sull'operato della magistratura.

Noi rischiamo attraverso questo tipo di modifiche di introdurre, in primo luogo, delle «grida» prive di ogni possibilità concreta applicativa, comunque di introdurre un trattamento differenziato nella sede meno propria, e in ogni modo di deprimere quel tanto di controllo di opinione pubblica, di controllo diffuso, che in questi anni ha consentito in molti casi di raddrizzare — insisto su questo termine — anche istruttorie e procedimenti giudiziari che erano stati avviati su binari assai discutibili. Ritengo che questo sia un punto da meditare con attenzione. Non è un dettaglio, anche se nel gran mare di modifiche che si stanno introducendo può apparire tale. Ritengo che sopprimerlo sia in primo luogo un atto di saggezza e in secondo luogo un atto di responsabilità, perché ci troviamo di fronte ad una materia per la quale le improvvisazioni o gli interventi parziali

peggiorano e non migliorano la situazione.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. L'intervento che testé ha fatto il collega Rodotà mi permette di non prolungarmi nella discussione dell'articolo 11. È un articolo stupido per certi aspetti e inefficace per altri. Non si capisce perché — lo dico in pochissime parole perché è già stato detto molto bene poco fa — si debba introdurre una norma di questo genere, posticcia, all'interno di una legge che non la riguarda nel modo più assoluto, che così o non potrebbe produrre assolutamente nessun effetto in pratica — e sarebbe un modo di screditare la legge — oppure avrebbe l'effetto ancora più perverso di impedire che su processi delicati, complessi e difficili, ma che allarmano pesantemente l'opinione pubblica, ci sia un controllo elementare dell'opinione pubblica, tanto più con meccanismi come quelli che stiamo introducendo. Proprio l'introduzione dei meccanismi previsti da questa legge implica un maggior rigore nel controllo dell'opinione pubblica democratica sul tipo di processi che riguardano il terrorismo. Per questo mi sembra assolutamente grave che da una parte si introducano meccanismi così discussi e discutibili, comunque così delicati, come quelli introdotti con questa legge e dall'altra parte si pretenda di aggravare in modo unilaterale, accidentale, novellistico, nel senso peggiore della parola, le pene per la violazione del segreto di ufficio soltanto nei casi di procedimenti che riguardano delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale. È assolutamente incredibile. È ovvio che la violazione, se è una cosa grave, è grave per qualunque altro tipo di processo (pensiamo al processo per reati finanziari, per cospirazioni di altro tipo, eccetera), e quindi se questo fosse l'ordine di ragionamento la norma dovrebbe essere di carattere generale. Ma per questo tipo di pro-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

cessi semmai c'è da chiedere un maggior controllo dell'opinione pubblica, non un di meno, un di più di attenzione democratica, non un di meno, un di più di autentico allarme sociale (e non di deteriore allarmismo), perché voi sapete meglio di me che l'allarmismo si crea quando non c'è informazione; perché l'allarmismo non ci sia, ma ci sia autentica attenzione ai delicati meccanismi che vengono messi in atto, bisogna che ci sia un'adeguata informazione. Per questo sono interamente d'accordo, e in questo senso abbiamo anche presentato un emendamento, per abrogare interamente l'articolo 11, perché abrogando l'articolo 11 rimane semplicemente in vigore l'articolo 684 del codice penale. A maggior ragione il nostro gruppo mira ad abrogare l'intero articolo 684 del codice penale, ed in questo senso c'è un nostro emendamento. Ma se non si vuole arrivare a questa modifica che incide direttamente sul codice, quanto meno abroghiamo l'articolo 11 e lasciamo le cose così come stanno. Si vorrà riesaminare tutta la disciplina del segreto istruttorio, del segreto d'ufficio, eccetera? Ma, certo, l'abbiamo auspicato tutti che questo riesame avvenga, ma è un riesame complesso e delicato che non si può inserire strumentalmente, accidentalmente e pericolosamente all'interno di una legge come questa.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento soppressivo dell'articolo 11 che è assolutamente inutile perché stabilisce soltanto una circostanza aggravante che con il bilanciamento di una sola circostanza attenuante viene ad essere caducata. Quindi è un messaggio inutile, irrilevante, che può anche essere strumentalizzato nel corso di delicate informazioni. Soprattutto riteniamo che questa materia complessiva del segreto istruttorio vada esaminata in altra sede. Ultimo argomento: questa

norma come qui confezionata è norma temporanea e non ha nessun senso punire a tempo ipotesi di questo genere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 11, invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

VITALE ROBALDO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 11.7.

PRESIDENTE. Onorevole Trantino, intende esprimere il parere sugli emendamenti all'articolo 11 in qualità di relatore di minoranza?

VINCENZO TRANTINO, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente. Siamo favorevoli agli identici emendamenti Milani 11.8, De Cataldo 11.3 e Galante Garrone 11.9 perché identici al nostro 11.1. L'emendamento De Cataldo 11.4 si annoda ad una dinamica legislativa diversa e ad esso siamo contrari; lo stesso per quanto riguarda gli emendamenti De Cataldo 11.5 e 11.6. Raccomandiamo l'approvazione dei nostri emendamenti 11.2 e 11.10; di quest'ultimo ci riserviamo l'illustrazione in sede di dichiarazione di voto. Siamo infine favorevoli all'emendamento della Commissione 11.7, che definisce la giusta nomenclatura del titolo del reato.

PRESIDENTE. Il Governo?

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione gli identici emendamenti Trantino 11.1, Milani 11.8, De Cataldo 11.3 e Galante Garrone 11.9, non accettati dalla Commissione né dal Governo, interamente soppressivi dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

*(Sono approvati).*

Gli altri emendamenti sono pertanto preclusi.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura.

*(Disposizione interpretativa).*

«All'espressione "eversione dell'ordine democratico" usata nelle disposizioni di legge precedenti alla presente, corrisponde, per ogni effetto giuridico, l'espressione "eversione dell'ordinamento costituzionale"».

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 12.*

12.1.

TRANTINO, ABBATANGELO, ALMI-  
RANTE, BAGHINO, CARADONNA,  
DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA,  
LO PORTO, MACALUSO, MARTI-  
NAT, MENNITTI, MICELI, PAR-  
LATO, RALLO, RAUTI, RO-  
MUALDI, RUBINACCI, SANTA-  
GATI, SERVELLO, SOSPIRI,  
STAITI DI CUDDIA DELLE  
CHIUSE, TATARELLA, TREMA-  
GLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZAN-  
FAGNA.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo 12 e dell'unico emendamento ad esso presentato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO, *Relatore di minoranza*. Onorevole Presidente questo della titolazione lo abbiamo elogiato come l'unico articolo buono di questo provvedimento. La soppressione di questo articolo

sarebbe in contrasto con la nostra relazione di minoranza. Evidentemente vi è stato un errore dei nostri uffici. Pertanto l'emendamento si intende ritirato.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Trantino. Passiamo ai voti.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, durante il dibattito sul «decreto-legge Cosiga» che introdusse la terminologia «terrorismo ed eversione dell'ordine democratico» giudicammo molto criticamente l'indeterminatezza di questa terminologia. È evidente che, comunque, sostituire la parola «costituzionale» alla parola «democratico» è meno peggio, meno indeterminato. Per questo motivo dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo 12.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, non vorrei che con questa modifica, questo diventasse un reato impossibile. Considerato che l'ordinamento costituzionale ha subito una eversione totale, credo che stabilire un reato di eversione di un ordinamento costituzionale che non si sa più quale sia, mi sembra sia un fuor d'opera che crei delle incertezze in quella certezza del diritto, che, del resto, è stata già ampiamente sconvolta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

*(Limiti di applicabilità).*

«Le disposizioni della presente legge si

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

applicano solo ai reati commessi fino al 12 settembre 1981, purché i comportamenti cui è condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 13.*

13. 1.

TRANTINO, ABBATANGELO, ALMIRANTE, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTIAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA.

*Sostituirlo con il seguente:*

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 si applicano solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 12 settembre 1981, purché i comportamenti cui è condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

13. 5.

LA COMMISSIONE.

*Sostituire le parole: 12 settembre 1981, con le seguenti: giorno di pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale.*

13. 2.

BOATO, AGLIETTA, AJELLO, BONINO, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACIO, MELEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

*Sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.*

13. 3.

TRANTINO, ABBATANGELO, ALMIRANTE, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTIAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Per i reati associativi, il termine di cui al primo comma è esteso fino al centottesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.

13. 4.

BOATO, AGLIETTA, AJELLO, BONINO, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACIO, MELEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

È stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento 13.5 della Commissione:

*Sostituire le parole: e 10 con le seguenti: ,10 e 11.*

0. 13. 5. 1.

BOATO, AGLIETTA, AJELLO, BONINO, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACIO, MELEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO.

Sono stati inoltre presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

La presente legge entra in vigore il

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

13. 01.

BOATO.

*Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

13. 02.

LA COMMISSIONE.

VITALE ROBALDO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALE ROBALDO, *Relatore per la maggioranza*. A nome della maggioranza del Comitato dei nove presento i seguenti subemendamenti all'emendamento 13.5 della Commissione:

*Sostituire le parole:* 12 settembre 1981 *con le seguenti:* 31 gennaio 1982.

0. 13. 5. 2.

LA COMMISSIONE.

*Sostituire la parola:* centottanta *con la seguente:* centoventi.

0. 13. 5. 3.

LA COMMISSIONE.

Presento, altresì il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente articolo 13-bis:*

*(Limiti oggettivi alla concessione della libertà provvisoria).*

«Ferme restando le condizioni soggettive di cui al primo comma dell'articolo 6, la concessione della libertà provvisoria,

ivi prevista, può essere disposta sempre che la pena irrogata con sentenza non superi i dieci anni di reclusione».

13. 0. 3.

LA COMMISSIONE.

MARCO BOATO. Ma chi è che ha presentato questi emendamenti? Chi li ha scritti? Ma quando è stata convocata la Commissione?

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Bravo, Robaldo!

MARCO BOATO. È una truffa! Siete dei falsari! È roba da vergognarsi! (*Proteste al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Boato, suvia!

Ha chiesto di parlare sull'articolo 13 l'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà.

ANTONINO MACALUSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, telegraficamente per dire che anche nell'articolo 13, pur avendo noi criticato tutta la legge, non possiamo non rinvenire una nota positiva, nel senso che è stata accolta qualche nostra indicazione. Infatti, i limiti di applicabilità della norma che erano previsti nella prima formulazione dell'articolo 13, nella misura di 180 giorni...

MARCO BOATO. (*Rivolto al relatore per la maggioranza*). Me lo fai vedere, questo emendamento? Si sono inventati degli emendamenti! (*Proteste al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Boato, abbia pazienza; lasci che l'Assemblea prosegui nei suoi lavori! Vi è stata una proposta della maggioranza della Commissione, che è stata avanzata dal relatore per la maggioranza; la Presidenza la valuterà! Ma non con le sue urla!

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Aspettiamo le valutazioni della Presidenza!

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

**PRESIDENTE.** Onorevole Macaluso, prosegue pure.

**ANTONINO MACALUSO.** Signor Presidente, cogliendo lo stato di tensione che c'è in aula, ho già concluso il mio intervento dichiarandomi favorevole alla proposta della Commissione.

**VINCENZO TRANTINO, Relatore di minoranza.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VINCENZO TRANTINO, Relatore di minoranza.** Signor Presidente, per annunciare che il subemendamento proposto dalla Commissione a maggioranza credo moralizzi molto l'articolo 13, e quindi credo che sarebbe un'insistenza ultronea il nostro emendamento 13.3, che si intende ritirato.

**MARCO BOATO.** Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

**PRESIDENTE.** Le do la parola nella discussione, onorevole Boato, altrimenti dovrei chiederle in che cosa consista il suo richiamo al regolamento. Ha facoltà di parlare.

**MARCO BOATO.** Personalmente sono d'accordo con l'articolo 13 così come è, e anche per modificarlo: l'articolo 13 è stato formulato al Senato, il progetto di legge è stato presentato alla fine di agosto, è stato rielaborato a lungo dalla Commissione giustizia del Senato, è stato esaminato in aula, è stato trasmesso alla Camera, è stato esaminato in Commissione, lo stiamo esaminando in aula. È ovvio che dal punto di vista delle date di riferimento dovrà essere aggiornato: è arrivato il momento. Per fare questo a nome della Commissione, signor Presidente, bisogna che la Commissione concordi: anche in trenta secondi o in quindici secondi, ma concordi. Bastava fermarsi un istante, tanto più che sapevate benissimo che vi era la nostra piena disponibilità a far questo.

Vi è poi anche un'altra questione, signor Presidente, perché viene proposta anche una modifica relativa all'arco di tempo entro il quale il comportamento deve essere tenuto ai fini dell'applicazione dei benefici. Personalmente penso, senza fare scandali, che se volete che questa legge funzioni è interesse vostro, di chi la vota, che si preveda un arco di sei mesi. Ma se volete stabilire quattro mesi non si tratta di cosa scandalosa. Visto comunque che approvare questa legge costa un così alto prezzo, per chi la approverà, una volta che questi costi vengono pagati converrebbe farla funzionare e stabilire appunto sei mesi. Ma si tratta di una valutazione di opportunità su cui non mi pronuncio in modo radicalmente contrario. Forse mi asterrò.

In ogni caso, signor Presidente, si tratta di problemi che implicano il coinvolgimento del Comitato dei nove nella sua interezza, nell'ambito del quale le proposte di emendamento possono essere approvate all'unanimità o a maggioranza. Ma devono comunque essere approvate in quella sede prima di essere presentate formalmente in Assemblea.

Per di più, poco fa ho anche sentito leggere al relatore un articolo aggiuntivo che non ho mai visto. Almeno questi (*Mostra il foglio su cui sono trascritti i subemendamenti della Commissione 0.13.5.2 e 0.13.5.3*) qualcuno me li ha portati, anche se non so a quale titolo (ma sicuramente a titolo informale, perché non credo che il Servizio assemblea possa avermeli forniti formalmente, dato che sono subemendamenti firmati «La Commissione» ma che io non ho mai visto), ma l'articolo aggiuntivo che è stato letto costituisce un vero e proprio colpo di mano, perché reintrodurrebbe una materia che abbiamo già trattato e chiuso con l'articolo 6.

La prego quindi, signor Presidente, di valutare con molto rigore e con molta serenità questa procedura, che a me sembra inaudita.

Scusate, colleghi, se poco fa ho gridato: vi domando scusa veramente. Però vi assicuro che, da tre anni che sono in quest'aula, non ho mai visto una vicenda

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

di questo tipo, quanto a procedure. E credo che difendere le procedure significhi difendere il diritto di ogni deputato, a qualunque gruppo appartenga. Perché oggi sono io seduto a questo banco ma domani può esserci chiunque altro di voi e chiunque altro di voi ha il diritto di sapere che corre il rischio, se solo si volta un attimo, che qualcuno faccia un emendamento a sua insaputa e lo presenti a nome della Commissione. Per quanto mi riguarda, comunque, non mi sono mai voltato, perché sto fermo a questo tavolo da non so quante ore, e quindi considero quanto è avvenuto una scorrettezza senza precedenti, almeno per quella che è la mia breve esperienza parlamentare.

Non ne faccio un dramma di portata cosmica e spero che potremo superare serenamente la cosa, con il giudizio autorevole della Presidenza. Mi auguro comunque che una cosa del genere non si ripeta mai più.

LUIGI DINO FELISETTI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI, *Presidente della Commissione*. Credevamo, signor Presidente, che le cose potessero essere fatte semplicemente ma pare che, nonostante l'ora, non sia possibile. Chiedo pertanto una sospensione di dieci minuti per riunire il Comitato dei nove.

GERARDO BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Voglio fare una proposta diversa, signor Presidente. Siamo ormai giunti ad un'ora tarda e in una fase piuttosto avanzata dei lavori. Propongo pertanto che la questione ora sollevata e che è piuttosto complessa possa essere esaminata con serenità. Per far questo sono sicuramente necessari ben più di dieci minuti e quindi propongo che il seguito della discussione di questo provvedimento venga rinviato ad una seduta da

convocare *ad hoc* per la serata di martedì della prossima settimana.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Signor Presidente, mi dolgo formalmente (*Proteste e commenti al centro*).

DOMENICO PINTO. Parla mezz'ora, falli scoppiare sui banchi, questi cialtroni! (*Proteste al centro*).

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. (*Rivolto verso i banchi del gruppo della democrazia cristiana*). Vorrei che almeno vi rendeste conto, magari chiedendolo al vostro vicino di banco, di quello che stiamo discutendo. Vorrei pregarvi (vorrei ammonirvi ma non lo posso fare) di rivolgersi, ciascuno di voi, al vicino di banco e di domandare di cosa stiamo discutendo. E poi vedrete! (*Vive proteste al centro*). Ve ne accorgete! A meno che ragioni interne di partito non inducano alcuni di voi a comportarsi in modo non apprezzabile (*Commenti al centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego! Onorevole De Cataldo, si rivolga al Presidente.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ho detto e ripeto che mi dolgo formalmente con il presidente della Commissione e con il relatore perché è stata data una notizia a lei ed all'Assemblea non rispondente a verità e cioè che la Commissione a maggioranza aveva deciso di presentare un articolo aggiuntivo. Lei, signor Presidente, sa quanto mi costi dire queste cose al presidente Felisetti. Quanto accaduto non è un fatto formale, è un grave fatto di sostanza, donde non mi sembra che possa essere risolto con una «intesa cordiale». Resta questo fatto di gravità inaudita che mi auguro sia dovuto soltanto alla stanchezza ed anche alla comprensibile ecci-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

tazione del momento, dato quel che si è verificato.

Signor Presidente, non ho mai avuto — ed il mio gruppo neppure — difficoltà di alcun genere nel consentire rinvii, meditazioni o sospensioni. Non credo che questo sia il caso perché si tratta di un problema il quale in prima istanza è sottratto al nostro giudizio. In ordine alla ammissibilità dell'articolo aggiuntivo è lei, signor Presidente, che si deve pronunciare. Anche la strada per lei è tracciata in modo puntuale dall'articolo 89 del regolamento il quale afferma che non è possibile accettare articoli aggiuntivi che siano preclusi da precedenti deliberazioni. Ella non può fare altro che dichiarare — richiamandosi a questo articolo del regolamento — l'inammissibilità dell'emendamento. C'è, cari amici di non so quale corrente, il rimedio, c'è l'appello all'Assemblea: votiamo per alzata di mano.

SILVANO LABRIOLA. Non puoi affidare alla maggioranza una questione del genere; è affidata alla Presidenza.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Nel regolamento c'è scritto che: «se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano». Decidete una cosa di questo genere per alzata di mano.

UGO SPAGNOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UGO SPAGNOLI. Signor Presidente, ritengo che la proposta avanzata dal presidente della Commissione, onorevole Felisetti, merita considerazione in quanto tale proposta nasce dalla Commissione.

MARCO BOATO. Non è vero.

UGO SPAGNOLI. Boato, ti abbiamo sempre ascoltato; vuoi per cortesia attendere che motivi ciò che dico? Giustamente il collega Felisetti ha proposto, sia per le

considerazioni che tu esponi, ma anche per i motivi che ci inducono ad una riflessione, ad una valutazione dei problemi connessi a questa proposta, una riunione del Comitato dei nove. Ritengo che essa sia indispensabile ed essenziale anche per superare le questioni sollevate dal collega Boato. Non escludo che la complessità dei problemi non consenta di arrivare ad una rapida decisione, ma il Comitato dei nove vedrà se potrà dare una risposta nei limiti di tempo indicati dal presidente Felisetti o, se questo non sarà consentito, dovremo prenderne atto e vedere, nell'ambito del calendario che abbiamo approvato poco fa, come collocare la prosecuzione di questo dibattito.

Comunque, in queste condizioni ed in questo momento, prima di ogni altra cosa dobbiamo accedere alla richiesta che il Comitato dei nove, promotore di questa iniziativa, ha fatto e che a mio avviso è essenziale, prima di deliberare e discutere delle questioni connesse a questa richiesta. Pertanto insisto perché la richiesta sia accettata dall'Assemblea.

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, per quanto mi riguarda ritiro la proposta che ho avanzato poco fa.

PRESIDENTE. Bene, pertanto resta soltanto quella avanzata dal presidente della Commissione Felisetti.

Nell'ambito delle decisioni che la Presidenza deve assumere, senza appellarmi all'Assemblea, dichiaro che questo articolo aggiuntivo è inammissibile (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

Dal punto di vista politico, resta intatta la richiesta fatta dalla Commissione per un breve periodo di riflessione. Onorevole Felisetti, insiste su questa richiesta?

LUIGI DINO FELISETTI, *Presidente della Commissione*. Faccio presente che gli emendamenti presentati sono due: uno, in conformità del giudizio espresso dal signor Presidente, è ormai travolto dalla dichiarazione di inammissibilità, per cui le competenze della Commissione sono finite. Ma c'è un altro emendamento che

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

riguarda l'articolo 13. Trattandosi di un emendamento nuovo e trattabile, la richiesta di convocazione del Comitato dei nove perché si pronunci su questo punto mi pare sia corretta.

PRESIDENTE. Pertanto sospendo la seduta per quindici minuti.

**La seduta, sospesa alle 23,30,  
è ripresa alle 23,45.**

PRESIDENTE. Onorevole relatore vuole riferire all'Assemblea le decisioni del Comitato dei nove ed esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 13?

VITALE ROBALDO, *Relatore per la maggioranza*. Il Comitato dei nove ha registrato l'unanimità sul parere favorevole ai subemendamenti 0.13.5.2 e 0.13.5.3, presentati dalla Commissione poco prima della sospensione dei lavori. Parere contrario, invece, all'emendamento Trantino 13.1, al subemendamento Boato 0.13.5.1, agli emendamenti Boato 13.2 e 13.4; favorevole all'articolo aggiuntivo Boato 13.01, che è identico all'articolo aggiuntivo 13.02 proposto dalla Commissione stessa.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore di minoranza ha facoltà di esprimere il suo parere sugli emendamenti presentati all'articolo 13.

VINCENZO TRANTINO, *Relatore di minoranza*. Come ho detto in precedenza, abbiamo ritirato il nostro emendamento 13.3, perché ci sentiamo appagati dai subemendamenti 0.13.5.2 e 0.13.5.3 presentati dalla Commissione. Siamo invece contrari a tutti gli altri emendamenti, mentre insistiamo per la votazione del nostro emendamento 13.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giu-*

*stizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto e per motivare il ritiro di alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Il Comitato dei nove, che ha esaminato ora per la prima volta i due subemendamenti 0.13.5.2 e 0.13.5.3, ha espresso all'unanimità — come è stato detto giustamente dal relatore Robaldo —, e solo adesso quando ci siamo riuniti, un parere favorevole ai due subemendamenti che riguardano, uno, la data di «sbarramento» rispetto ai fatti-reato a cui si riferisce il testo in esame (31 gennaio 1982) e l'altro la data di sbarramento riguardo ai comportamenti che possono essere assunti rispetto ai fatti precedenti.

Per quanto mi riguarda, io avevo presentato degli emendamenti; in particolare, avevo presentato l'emendamento 13.2, che mirava a portare la data di sbarramento per i fatti-reato alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale*. Il mio parere sarebbe comunque in questo senso; ma, poiché ritengo che sia di grande importanza che, quale che sia il giudizio che ciascuno di noi dà sulla presente legge, per la delicatezza e per la gravità della presente legge ci sia unanimità almeno sulla data certa e sulla durata della presente legge, ho receduto dagli emendamenti che avevo proposto in merito e mi sono uniformato al parere unanime del Comitato dei nove.

Ritiro il subemendamento 0.13.5.1 per un motivo molto semplice: l'articolo 11 cui si riferisce è stato bocciato dal voto di poco fa. Infatti, abbiamo abrogato l'articolo 11, e quindi è superfluo il subemendamento 0.13.5.1, che pertanto ritiro.

Ritiro altresì il mio emendamento 13.2, che si riferiva al giorno di pubblicazione della legge sulla *Gazzetta ufficiale*. Lo ri-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

tiro perché aderisco alla data del 31 gennaio 1982.

Ritiro ugualmente il mio emendamento 13.4, perché aderisco al tipo di formulazione sullo stesso problema contenuta nell'ultima parte dell'emendamento 13.5 della Commissione. Mantengo ovviamente il mio articolo aggiuntivo 13.01, che è identico al successivo articolo aggiuntivo 13.02 presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Trantino 13.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento 0.13.5.2 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il subemendamento 0.13.5.3 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 13.5 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 13, nel testo modificato dai due subemendamenti approvati, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione gli identici articoli aggiuntivi Boato 13.01 e 13.02 della Commissione, accettati dal Governo.

*(Sono approvati).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Non farò perdere troppo tempo ai colleghi. Già nelle varie dichiarazioni che ho avuto occasione di fare, anche a nome di altri colleghi del gruppo radicale, ho sottolineato la gravità

delle singole norme e del loro complesso per la credibilità e serietà del nostro ordinamento giuridico. Io non credo che questa sia l'ultima legge sui pentiti; è la seconda e si dice che non c'è due senza tre...! Credo che, per il fatto di essere una seconda legge sui pentiti, che prelude probabilmente ad ulteriori leggi sui pentiti, sia già una cattiva legge.

Questa legge favorisce delle forme di conquista dell'impunità o di riduzione di pena ad un prezzo che un ordinamento giuridico civile non dovrebbe consentire; comunque un ordinamento giuridico civile non dovrebbe consentire di conseguire quel beneficio a quel prezzo. Essa stabilisce delle forme di discrezionalità per il magistrato, prevedendo un ventaglio di ipotesi, oltre tutto mal congegnate e con formulazioni giuridicamente zoppicanti, tali cioè da far sì che il magistrato finisca per essere coinvolto nell'esercizio di poteri discrezionali che, in quanto tali, si trasformano in forme di pressione sul colpevole, direi sull'imputato e talvolta sull'innocente, soprattutto per la norma relativa alla libertà provvisoria, che viene a configurare un grave elemento di pressione confinante con quello della tortura.

Signor Presidente, mi auguro che molti dei miei giudizi siano sbagliati, ma temo che l'esperienza porterà a dover riscontrare in questa legge altri gravi elementi.

A nome del gruppo radicale debbo ringraziare il collega Boato, per aver dato a tutti noi elementi e momenti di riflessione, anche se su molti punti siamo arrivati a conclusioni diverse. Credo, soprattutto, che gli interventi del collega Boato — che hanno dimostrato grande disponibilità nei confronti della maggioranza — ci abbiano convinto tutti (o per lo meno hanno convinto me ed i colleghi del gruppo radicale) che gli sforzi per migliorare una legge che viola principi fondamentali della concezione giuridica, nella quale dovremmo tutti riconoscerci, sono stati purtroppo inutili.

Debbo aggiungere, signor Presidente, che abbiamo discusso di questo disegno

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

di legge — ed alcuni episodi lo hanno dimostrato — in condizioni certamente non adeguate alla gravità delle questioni trattate. Signor Presidente, si esalta la programmazione e la calendarizzazione dei lavori, ma io credo che questi elementi possano essere positivi se si adattano ed esaltano la discussione, se sono rapportati alle esigenze della discussione. Quando, come nel presente caso, le esigenze e le modalità della discussione, l'approfondimento di questioni riguardanti la vita e la morte di tanti cittadini, nonché principi fondamentali del nostro vivere civile, debbono essere condizionati alle esigenze della programmazione e della calendarizzazione, allora dobbiamo dire che l'istituto parlamentare sta avvillendosi, sta subendo un momento di grave crisi.

Per rispettare un calendario, oltre tutto condizionato dai decreti-legge sulle cozze e sulle altre cose che il Governo ci ammannisce quotidianamente, abbiamo rinunciato e rinunciamo a momenti che dovrebbero essere di alto confronto e di approfondimento, puntiglioso se si vuole, ma di discussione che non deve essere iugulata, come invece tutti quanti sentiamo essere iugulata questa discussione.

Sento di non aver fatto tutto il mio dovere in questa discussione e credo che molti altri colleghi avranno avuto questa sensazione e, se ciò è vero, signor Presidente, credo sia un fatto molto grave per la vita del Parlamento (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Poichè è parzialmente dissenziente dal suo gruppo, ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** Signor Presidente, faccio questa dichiarazione in parziale dissenso con la posizione del mio gruppo, anche a nome del collega Mimmo Pinto. Molte delle valutazioni che il collega Mellini ha espresso poco fa, a nome del gruppo radicale, mi trovano ovviamente consenziente; le ho riprese io stesso —

così come altri colleghi del mio gruppo —, sia in sede di discussione sulle linee generali che nell'esame dell'articolato. Tuttavia a me pare che si tratti, pur all'interno di un giudizio complessivamente critico, anche di valutare quella parziale e limitata inversione di tendenza su cui tante volte sono tornato. Cioè, aver introdotto all'interno di questo meccanismo legislativo, non soltanto i meccanismi di premiazione giudiziaria rispetto ai cosiddetti pentiti, riferiti all'articolo 4 del «decreto-Cossiga» e all'attuale articolo 3 del progetto di legge che stiamo per votare, ma anche una strategia di lotta giuridica, politica, istituzionale, giudiziaria e morale — direi — nei confronti del terrorismo, che passi attraverso il profilo della dissociazione prevista dagli articoli 1 e 2 della presente legge, sui quali io personalmente, e anche il collega Mimmo Pinto, abbiamo dato un giudizio positivo.

È ben vero — e sono io il primo ad esserne consapevole — che l'insieme dell'impianto giuridico di questa legge è ancora tutto all'interno della logica della legislazione di emergenza; è ben vero che è possibile che questa legge dia luogo anche a fenomeni e ad aspetti di carattere distorto e deterioro che io stesso ho sottolineato, per esempio, in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 3 della legge, dandone purtroppo anche esemplificazioni concrete.

Tuttavia, credo sia opportuno sottolineare questo dato di parziale e limitata novità che esiste, nonostante tutto, all'interno di questo provvedimento. Mi auguro che questa disponibilità da parte nostra, che dal punto di vista numerico siamo pochi — sto parlando solo a nome di un altro collega — ma che dal punto di vista delle tematiche drammatiche e difficili che ci sono di fronte e che noi abbiamo affrontato dedicando molto del nostro impegno civile oltre che politico in questi anni, questo tipo di valutazione possa indurre anche molti colleghi a ripensare e a riflettere più a fondo sui meccanismi che in questi anni dal punto di vista giudiziario e istituzionale si sono innescati rispetto, non tanto alla lotta

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

contro il terrorismo come tale, ma rispetto a tutto ciò che attorno a questo problema è ruotato, che da questo problema è stato coinvolto o che in questo problema è stato, a volte non spontaneamente, coinvolto.

Da questo punto di vista, insieme a Mimmo Pinto che mi ha suggerito esplicitamente questa valutazione, mi auguro che dopo aver affrontato e discusso così a lungo in queste ore e in questi giorni il problema dei dissociati, dei pentiti, che sta tutto all'interno del presente progetto di legge, si abbia la forza e l'intelligenza in sede parlamentare, in sede governativa, sul piano istituzionale e anche sul piano della riflessione culturale, di pensare a tutti coloro — sono molti — che stanno in carcere, che non si considerano né dissociati, né pentiti perché rivendicano il loro diritto all'innocenza — nonostante si trovino in stato di carcerazione preventiva — ad un processo celere, tempestivo, giusto ed a poter uscire dal carcere, non attraverso meccanismi premiali di legge, di questo genere, ma attraverso i meccanismi sacrosanti dell'attuazione della giustizia penale, processi rapidi, sentenze giuste, riduzione dei termini di carcerazione preventiva, capacità di decongestionare lo spaventoso groviglio di nodi, di problemi, di contraddizioni e distorsioni che attorno al nostro sistema penale la legislazione eccezionale dal 1974 ad oggi ha purtroppo costruito.

Si tratta del caso di coloro che vengono indicati come imputati per il 7 aprile e 21 dicembre, per i quali io non faccio qui una aprioristica dichiarazione di innocenza: affermo una presunzione costituzionale di innocenza, che è altra cosa, e che ha il diritto-dovere di essere vagliata, dal punto di vista di una tempestiva (non so cosa voglia dire «tempestiva», dopo tre anni!) celebrazione del relativo processo penale.

Ma oltre a questo caso che ho citato, che è il più clamoroso, e che tutti noi conosciamo, io credo che ci siano altri casi, sia sul versante di sinistra, sia sul versante di destra, e che forse riguardano anche figli di ambienti politici che non

sono necessariamente né di estrema destra, né di estrema sinistra.

Con questa riflessione che, come lo spirito con cui ho affrontato l'insieme di questa legge, è critica e problematica, se mi consentite di dirlo, sinceramente sofferta e tormentata, vi dico che esprimo...

RAFFAELLO RUBINO. Ricorda Taliercio, e la tua lettera a Taliercio!

MARCO BOATO. Esattamente, esattamente. Era un suggerimento positivo, e te ne ringrazio: ho capito benissimo. Ricordo la lettera su Taliercio, e la vicinanza che ho avuto, per intere settimane, con la solitudine di quella famiglia, vittima del terrorismo, nella solitudine totale, sul piano istituzionale, morale e politico.

Ma ricordo anche la vicinanza alla famiglia di Roberto Peci, che avrebbe dovuto essere il più tutelato dallo Stato, essendo il fratello di quel grande pentito di cui si è parlato proprio a proposito dell'articolo 3 di questa legge, e che si è trovato totalmente isolato per settimane e settimane.

Ti ringrazio, comunque, del suggerimento, perché mi è sembrato utile e giusto. Non voglio qui fare rivendicazioni pubbliche di cose che ho richiamato soltanto perché tu me ne hai dato l'occasione; ma voglio dire quanto sofferta, tormentata e difficile sia la possibilità di affrontare questi temi con equilibrio, valutando i diversi aspetti e la complessità del fenomeno.

Non ce ne vorrà il collega Mellini, e non ce ne vorranno i colleghi del partito radicale, se, per questi motivi, nonostante gli aspetti discutibili e criticabili di questa legge, il collega Mimmo Pinto ed io, per una volta tanto, metteremo l'accento sulla speranza che questo possa essere l'inizio, sia pure parziale e contraddittorio, ma l'inizio di una inversione di tendenza, che starà tra l'altro a noi in quanto Parlamento ed a voi in quanto Governo di cercare di realizzare sui canali fondamentali: quello del codice di procedura penale, e

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

quello del tribunale della libertà, oltre a tutti gli altri temi di procedura penale e di diritto penale su cui molti di noi sono impegnati qui dentro da molti mesi o da molti anni.

Per tutto questo insieme di motivi, dichiaro che il collega Pinto ed io ci asterremo dalla votazione.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, onorevole Boato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Crucianelli. Ne ha facoltà.

**FAMIANO CRUCIANELLI.** Pochissime parole, per dichiarare il nostro voto contrario a questa legge.

Desidero innanzitutto premettere una protesta generale nei confronti del modo in cui abbiamo lavorato: io credo che sia inammissibile discutere su questioni di questa importanza nel modo in cui abbiamo fatto in questi giorni, ed in particolare oggi.

Voglio ripetere, nel merito (l'ho già detto nel corso della discussione sulle linee generali), che ritengo importante l'introduzione del principio che affronta il problema della dissociazione. È importante, ma pone come contropartita mezzi troppo cari, e non accettabili: si lede fortemente, si infrange l'unità del diritto, del codice, della legge, dal punto di vista formale; probabilmente si possono mettere in moto meccanismi di inquinamento; si mette in moto, di fatto, una discriminazione formale e sostanziale tra terrorismo e criminalità comune, altrettanto pericolosa. È una questione sulla quale sono già intervenuto, e non vi ritorno; ma non vi è dubbio che questo rappresenterà un incentivo alla politicizzazione della criminalità comune, visti i vantaggi che seguono dall'essere terroristi.

Noi avevamo proposto una serie di meccanismi che ingiustamente sono stati definiti «rigoristi»: in realtà erano soltanto giusti, perché si trattava di porre almeno una barriera, un freno al fatto che con questa legge avremo pluriomicidi che, dopo pochissimi anni, torneranno in

libertà. Questo è uno scandalo giuridico e sociale allo stesso tempo.

Noi, dicevo, avevamo presentato degli emendamenti per porre un freno a questo tipo di possibilità concreta, emendamenti che abbiamo ritirato sulla base di due considerazioni. Il primo nostro intento — fortunatamente raggiunto — era quello di impedire l'arbitrio del ministro di grazia e giustizia. Ma ve n'era un altro, quello legato alla modificazione del meccanismo di libertà provvisoria.

Ma ciò, e attraverso un gioco molto strano, con un emendamento che è scomparso, e poi ritornato e poi scomparso di nuovo, e attraverso la giusta dichiarazione di inammissibilità di un articolo aggiuntivo, è «saltato». Anche questi elementi, quindi, che in qualche modo potevano rappresentare una giustificazione per un atteggiamento diverso vengono meno, per cui non posso che riconfermare il nostro voto contrario.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO GIULIO BAGHINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il nostro «no» a questo provvedimento è ancora più drastico, cosciente e responsabile di quanto può essere stato nell'altro ramo del Parlamento; in quanto con gli emendamenti qui approvati, non solo si è accentuato il ricorso istituzionale alla delazione, ma è stata ulteriormente dimostrata la resa di fatto dello Stato alla lotta armata, e la sua incapacità ad utilizzare strumenti più idonei e morali, strumenti non al di fuori delle leggi ordinarie e delle norme costituzionali relative alla sicurezza.

Mediante emendamenti ed interventi sui singoli articoli abbiamo tentato di rendere meno assurdo il provvedimento, ma l'Assemblea è stata sorda alla logica, salvo in quell'articolo che dava un compito esagerato e illogico al ministro di grazia e giustizia, e salvo nell'ultimo articolo che almeno ci ha dato ragione nella limita-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

zione delle date attinenti all'applicazione del provvedimento e alla sua validità.

È vano, se non puerile o peggio, pensare che il provvedimento ora esaminato costituisca uno strumento per disgregare le organizzazioni eversive e per stimolare una scelta politica non violenta, specialmente da parte dei giovani. Nessuno può negare essere utopistico e irrealistico ritenere che il fenomeno del terrorismo possa idoneamente combattersi con i cedimenti, con le confessioni e con l'elargizione di premi e di impunità, in favore di chi, dopo aver commesso reati di eccezionale gravità, punibili persino con l'ergastolo nella quasi generalità dei casi, solo per contingenti ragioni di propria convenienza, decida di dichiarare formalmente di fingere di pentirsi.

Un esempio: praticamente con l'emendamento con cui la libertà potrà essere concessa a tutti i gradi del giudizio prima della sentenza definitiva, tutti i grandi terroristi pentiti escono dal carcere: Michele Viscardi, che ha al suo attivo una vera collezione di delitti; Antonio Savasta, che è accusato di far parte della colonna veneta (assassinio Taliercio) e di quella romana (assassinio Moro e Bachelet); Marco Barbone, reo confesso dell'assassinio di Walter Tobagi.

Che cosa raccontare alle vedove dei caduti, ai loro figli? «legge Reale», «legge Cossiga»: testimonianze di legislazione di emergenza; ora con questo testo, si passa praticamente ad una politica governativa di lassismo fuori misura. Persino chi dovesse essere condannato, malgrado tutte le attenuanti, a 20 anni, potrà ottenere la libertà provvisoria.

Dove è finito il fronte della fermezza? Si è affermato che al terrorismo occorre dare una risposta politica, ma nelle attuali situazioni la risposta politica è solamente il cedimento completo. In sostanza con questo provvedimento la fase destabilizzante continua; con questa legge, che la Camera sta per approvare, avremo l'accelerazione di questa destabilizzazione, poiché l'uso del terrorismo in senso strumentale da parte di una classe politica irresponsabile, ahimé, continua.

Per tutti questi motivi, per i gravi rischi che comporta la strada del cedimento, voteremo contro (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carpino. Ne ha facoltà.

**ANTONIO CARPINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il cammino del disegno di legge che ci accingiamo a votare è stato certamente disagiata e tormentato. Molte perplessità e dubbi ha sollevato il suo contenuto e certamente in questo provvedimento vi sono dei punti che avrebbero meritato maggiore attenzione, maggiore riflessione e più chiarezza. A tal proposito intendo anche riferirmi all'emendamento 6.15 della Commissione, per il quale il gruppo socialista e nel Comitato dei nove e nei contatti informali aveva espresso la propria adesione; evidentemente soltanto un inconveniente procedurale lo ha fatto ritenere precluso nel corso delle votazioni di questa sera, e ci auguriamo che nella sua autonomia il Senato possa ripristinarlo, stabilendo così il limite di dieci anni per la concessione della libertà provvisoria. Purtuttavia, noi sentiamo di poter esprimere un giudizio sostanzialmente favorevole, non soltanto perché l'originario disegno di legge presentato al Senato dal Governo è stato modificato da quel ramo del Parlamento e ulteriormente modificato e migliorato dalla Camera, anche con la collaborazione determinante del gruppo del partito socialista, ma anche perché l'impianto di base è largamente positivo e i rimedi indicati nella lotta al terrorismo appaiono validi ed opportuni. L'individuazione delle fasce di soggetti ai quali vanno diretti i benefici della non punibilità o della concreta riduzione di pena si inquadra in una coerenza logica con le riduzioni previste già dall'articolo 4 della «legge Cossiga» e risponde all'opportunità di concessioni di maggiori incentivi tesi ad ottenere l'abbandono della lotta armata o la collaborazione con la giustizia da parte del terrorista pentito. È in sostanza un disegno che contiene una

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

migliore articolazione delle risposte che lo Stato dà nel concreto esercizio della giustizia penale ad un fenomeno che ha ancora radici profonde, tutt'altro che estirpate o inaridite sia sul terreno internazionale sia su quello interno. E se è vero, come è vero, che buoni risultati, specialmente in tempi recenti, si sono ottenuti per l'impegno delle forze dell'ordine che hanno consentito la scoperta di covi, l'arresto di criminali o l'annullamento di piani di aggressione, è pur vero che bisogna insistere per arrivare fino alla estirpazione totale della malapianta. In questo senso, a nostro avviso, vanno valutate le misure che andiamo a votare. Certo, esse non vanno nel segno della normalizzazione della giustizia penale, che pur con tanta tenacia e con impegno andiamo perseguendo nel diuturno lavoro della Commissione giustizia, e rompono di fatto il principio fondamentale di una giustizia uguale per tutti di fronte alla legge. Ma noi le approviamo, coscienti che si tratta di norme temporanee e urgenti che servono a dare una risposta immediata ad un fenomeno eccezionale, ma che, appunto perché tali, restano limitate rigorosamente nel tempo assegnato per la dissociazione o per il pentimento. Le approviamo anche nella consapevolezza che il Parlamento proseguirà, con maggiore impulso, proprio di fronte alla eccezionalità di queste norme — ed è questo l'impegno che noi come gruppo socialista assumiamo — l'esame e la definizione di quei disegni di legge e di quelle proposte tese al raggiungimento di un aumento complessivo nella funzionalità della giustizia penale, che si realizza con la nuova normativa del processo penale, con l'adeguamento delle strutture, in special modo di quelle carcerarie, e con una sempre maggiore professionalità dello stesso Corpo degli agenti di custodia, per il quale è urgente ed indifferibile la legge di riforma.

Le approviamo anche perché esse, lungi dall'essere un segno di resa o di debolezza, come è stato affermato, sono il contenuto di un messaggio che lo Stato democratico rivolge a quanti in buona

fede o marginalmente sono stati e stanno per essere coinvolti in meccanismi di aberrazione e di morte e che hanno compreso la inutilità della lotta armata ed attendono un gesto di comprensione e di clemenza.

È a questi e a quanti sono nel gregariato del terrorismo che va soprattutto il messaggio, anche se occorre di concerto la elaborazione di un progetto politico che dia risposte positive alla società nel suo complesso, che vuol superare lo stato di malessere per affrontare il suo divenire civile con serenità e tranquillità.

Non si tratta quindi soltanto di ricercare successi giudiziari, che pure sono importanti, ma soprattutto l'obiettivo del definitivo e profondo sradicamento del fenomeno del terrorismo.

In definitiva il voto favorevole dei socialisti vuole essere anche una sfida lanciata nella consapevolezza della superiorità delle nostre libere e democratiche istituzioni repubblicane (*Applausi a sinistra e al centro*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Spagnoli. Ne ha facoltà.

**UGO SPAGNOLI.** Signor Presidente, il gruppo comunista ritiene che la legge che stiamo per votare costituisca uno strumento valido sul terreno della lotta al terrorismo e che, nella soluzione che si è venuta via via costruendo attraverso le modifiche apportate prima dal Senato e poi dalla Camera, sia uno strumento equilibrato che, pur nella sua eccezionalità, contempera nel complesso in modo positivo esigenze diverse.

L'elaborazione di questa legge — sono d'accordo con i colleghi che lo hanno già detto — non è stata agevole. La complessità dei problemi da affrontare ha richiesto una attenta riflessione soprattutto a coloro che hanno creduto sin dal dicembre 1979 ad una strategia giudiziaria che fosse capace di cogliere gli elementi di crisi che già allora affioravano nelle file del terrorismo, per svilupparli e farli esplodere.

Comprendemmo allora che attraverso questa strada, assai più che attraverso l'intensificazione repressiva, quasi sempre priva di effetti, si poteva aprire una via d'uscita per quanti avvertivano — e non potevano non avvertire — il fallimento di una ipotesi politica ridottasi a mera violenza omicida. Dopo i primi, copiosi ed inattesi risultati e la rabbiosa reazione dei terroristi, comprendemmo — e con noi molte altre forze — che occorreva creare un sistema di norme più articolate e più incisive; che occorreva rendere più flessibile la nuova strategia, si da stimolare più vasti livelli di dissociazione e collaborazione con provvedimenti in cui la eccezionalità non fosse comunque offensiva né dei principi giuridici di fondo del nostro ordinamento, né dei sentimenti di coloro che hanno sofferto e pagato durissimi prezzi a causa del terrorismo.

Occorre dire che il Governo non ci ha aiutato in questa ricerca ed in questa costruzione. I suoi ritardi, le sue incertezze e poi la qualità e le soluzioni contenute nei testi presentati sono state fonte di confusione ed hanno richiesto una complessa opera di rifacimento e profonde modificazioni in sede parlamentare con uno sforzo certamente pregevole e costruttivo, al quale abbiamo dato un rilevante contributo.

Riteniamo in particolare che, dopo le profonde trasformazioni del provvedimento operate dal Senato, la Camera abbia dato un apporto notevole al conseguimento di soluzioni equilibrate, tali cioè da rendere il premio efficace ai fini di provocare o agevolare la dissociazione e la collaborazione, senza offendere il senso di giustizia, senza stravolgere o irridere a principi giuridici o a regole di ragione.

Credo che le modifiche che abbiamo apportato alla Camera abbiano evitato alcuni eccessi, storture e squilibri, e abbiano reso la legge nel complesso più giusta, più accettabile e tale comunque da creare attorno ad essa un più ampio consenso. Anche di ciò rivendichiamo in gran parte il merito.

L'esclusione dell'impunità prevista

dall'articolo 1 in tema di importazione di armi, di rapine, di furto, la soluzione razionale e logica relativa al favoreggiamento, e l'esclusione del famigerato comma secondo dell'articolo 8 in tema di libertà condizionata, un vero e proprio assurdo e persino un insulto sul terreno giuridico e istituzionale, oltre che della coscienza della gente, sono nati da nostri emendamenti e non da emendamenti della maggioranza, la quale è rimasta lontana dalla proposizione di cambiamenti, salvo per quanto attiene alla parte liberale, nonostante le critiche che anche da settori socialisti sono state avanzate, ma che non si sono tradotte in emendamenti e proposte migliorative.

Devo dire però che, nonostante questi indubbi risultati, vi sono alcuni aspetti di questa legge che non ci persuadono e vi sono altri aspetti che noi criticiamo decisamente, che sono stati il frutto — diciamo pure francamente — della confusione dei lavori di questa Camera e di una non felice conduzione dei lavori dell'Assemblea in un momento particolarmente delicato della discussione di questo provvedimento.

Noi riteniamo che sia grave il fatto che questo provvedimento venga licenziato dalla Camera senza avere opposto un «tetto» alla libertà provvisoria; riteniamo grave ed inammissibile che si debba pensare che una corte d'assise possa irrogare 15-20 anni di reclusione e, contemporaneamente, affermare la concessione della libertà provvisoria. Questo, secondo me, è un atto di profonda lesione non solo di principi giuridici, ma anche di principi di senso comune, di equilibrio, di giustizia.

Noi riteniamo di essere stati espropriati del diritto di votare. Era stato presentato dalla Commissione l'emendamento 6.15: volevamo votarlo, non ci è stato consentito. Questo è un atto grave, ingiusto, che io in questo momento non voglio ascrivere alla responsabilità di nessuno, ma cui certamente deve essere trovato un rimedio. Tanto più che questo emendamento è stato il frutto di un accordo complesso che è intervenuto in sede di Comitato dei nove, in relazione al quale noi

abbiamo abbandonato determinati emendamenti, che avevamo proposto, in nome di un impegno assunto dalla maggioranza e dallo stesso Governo.

Ora, collega Carpino, è vero che c'è l'autonomia del Senato; però in questa sede, in una sede politica, noi chiediamo ai gruppi della maggioranza e dell'opposizione, oltre che al Governo, che insieme a noi si erano impegnati a questa modifica (che è sacrosanta, che risponde ad un senso di giustizia, di equilibrio, di equità, che risponde all'esigenza del senso comune, a ciò che la gente si attende, anche al sacrificio che la gente ritiene di dover fare per concedere dei premi, purché non superino determinati limiti), di fare quanto possibile — certo, nel rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia del Senato, ma con la consapevolezza che molto di decisivo si può fare — perché questa stortura che è contenuta nel provvedimento che noi variamo venga sanata nel voto che successivamente il Senato dovrà dare.

Permangono, quindi, nel provvedimento queste storture, ma anche rischi, che non vanno sottovalutati. Sono rimbalzate qui e là in questi giorni cifre sul numero dei detenuti che potranno uscire dal carcere in tempi brevi per effetto di questa legge; e speriamo che siano in qualche modo — ripeto — sanate le storture che potrebbero portare ad una ulteriore espansione di questo numero, come la soluzione in tema di libertà provvisoria che abbiamo approvato. Non so che attendibilità possono avere queste cifre, anche perché è difficile fare previsioni fondate: ho dubbi sul modo in cui il sottosegretario Lombardi ha espresso la previsione che 300 detenuti dovrebbero uscire da Rebibbia nel giro di pochi giorni; non lo so e non lo voglio sapere. Ciò che io credo però è che occorre valutare attentamente questi problemi ai fini di agevolare la continuità del recupero.

La legge pone problemi di carattere più generale e prima di tutto quello della necessità di considerare questa legge solo come strumento utile per una lotta che non volge affatto al termine, ma che è

pienamente aperta, nonostante i successi e nonostante tendenze tuttora persistenti a far apparire i successi registrati come dei colpi risolutivi al terrorista.

Ciò avrebbe conseguenze deleterie, in quanto più o meno inavvertitamente si finirebbe per delegare agli effetti di questa legge, cioè alle confessioni e alle collaborazioni, ciò che invece deve più che mai essere rimesso alla continuità e alla sempre maggiore efficienza delle forze dell'ordine, alla attività dei servizi, alla tensione e alla mobilitazione popolare.

Così come credo sarebbe un grave errore considerare questa legge come un provvedimento di clemenza o di indulgenza: ciò indurrebbe ad abbassare la guardia e darebbe nella sostanza spazio e respiro al terrorismo; e darebbe alibi a quanti hanno in passato ceduto e trattato.

Ecco perché se lo Stato democratico non incrinerà la linea della fermezza e della efficienza; se si rivolgerà anche a quel terrorismo «nero» che molto spesso abbiamo dimenticato a trascurato; se vorrà far luce, anche attraverso questo strumento, su quelle che sono state le stragi per accertare la verità di fatti profondamente e gravemente eversivi che hanno insanguinato il nostro paese; se si accrescerà la vigilanza e la mobilitazione popolare, questa legge potrà dare un rilevante contributo alla lotta al terrorismo.

Con questa speranza e con l'auspicio che proviene dall'impegno che le forze politiche si sono assunte — e che qui chiediamo ufficialmente che si assumano — di operare perché ciò che è stato negato alla Camera sia ripristinato al Senato, il nostro gruppo voterà a favore dell'approvazione del progetto di legge (*Applausi all'estrema sinistra - Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

**ADOLFO BATTAGLIA.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a ben riflettere questa legge è stata così travagliata fino

all'ultimo momento per una ragione di fondo, perché dietro di essa vi erano due sentimenti contraddittori dell'opinione pubblica. Non due sentimenti l'uno di una parte confliggente con altro sentimento di un'altra parte dell'opinione pubblica (perché, se così fosse stato, sarebbe stato persino facile scegliere e decidere). Ma di due sentimenti propri dell'intera opinione pubblica nazionale: il sentimento del paese che non giudica favorevolmente qualsiasi forma di indulgenza o di favore verso criminali, terroristi che hanno compiuto delitti orribili; e il sentimento dello stesso paese che chiede allo Stato di mettere in essere tutti gli strumenti per poter sconfiggere il terrorismo e chiudere questa pagina tragica della vita del paese.

Sono i due sentimenti espressi nei vecchi brocardi latini che abbiamo imparato nelle aule dell'università: *salus rei publicae suprema lex* ma nello stesso tempo, come diceva Lucrezio, «non si può *propter vitam vivendi perdere causas*».

Abbiamo dovuto in sostanza, nell'elaborare questa legge, porci un limite. E il limite scelto è quello giusto, onorevoli colleghi: dobbiamo essere consci di questo. Abbiamo, infatti, scelto il limite che deriva dall'individuazione dell'utilità delle norme, perché norme inutili in questo campo non servivano; ma d'altra parte abbiamo dovuto inserire norme che non fossero norme eccezionali, confliggenti con principi generali dell'ordinamento, ma norme che si inserissero agevolmente nell'ordinamento dello Stato. Certo, sia pure un diritto penale speciale, come hanno detto giustamente alcuni giudici che hanno tra le mani processi per fatti di terrorismo, ma un diritto penale e speciale che fa capo ad una situazione davvero speciale, da combattere non con leggi speciali contrarie all'ordinamento, ma con leggi speciali inserite nell'ordinamento.

Al di là di qualche norma sulla quale (sento adesso anche il collega Spagnoli) possiamo avere e abbiamo avuto pareri diversi (abbiamo avuto pareri diversi sull'articolo 1 e su una sua estensione che

a me non è piaciuta molto; abbiamo avuto pareri diversi sull'articolo 6, pur trovando poi un accordo che però non si è potuto realizzare; abbiamo avuto pareri diversi sull'articolo 13), dobbiamo avere la coscienza a posto perché abbiamo operato avendo presenti ambidue i sentimenti di cui sopra e trovando, infine, la giusta mediazione atta a produrre una legge che avesse utilità e garantisse la libertà. Il fronte della fermezza, onorevole Baghino, che ha avuto parte così rilevante nello sconfiggere il terrorismo, ha dimostrato ancora una volta che si può essere fermi all'interno di un sistema di legalità e che proprio questo modo di concepire la lotta al terrorismo è ciò che porta al successo. Il fronte della fermezza, che ha inflitto i primi colpi al terrorismo, resistendo nel caso più delicato presentatosi all'intera opinione politica del paese e ad alcuni partiti, ha portato avanti questa legge per poter affrontare il terrorismo con armi adeguate, che non esisterebbero se questa legge non fosse approvata. La autorità dello Stato nella lotta al terrorismo non consente cedimenti, debolezze; essa utilizza tutti gli strumenti a sua disposizione, sempre all'interno del sistema della legalità, se si vuole veramente che il terrorismo sia sconfitto. Questo è il senso della nostra discussione e dobbiamo essere lieti, al di là di qualche dissenso su singole norme, di aver varato questa legge che riceverà il nostro voto favorevole.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sabbatini. Ne ha facoltà.

**GIANFRANCO SABBATINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore di questo progetto di legge, al quale ha contribuito perché risultasse il più possibile coerente agli scopi che ci eravamo prefissi. Lo facciamo, come è stato detto da altri colleghi, senza iatanza, senza trionfalismi, senza ipocrite certezze, ma con serena coscienza, e dopo

un'attenta valutazione di tutti gli elementi in esso contenuti, consapevoli del dibattito che nel paese e nel Parlamento è nato, si è sviluppato ed ha dato i risultati che stiamo per raccogliere. Siamo convinti che questo provvedimento — lo vogliamo sottolineare con molta forza — non viene meno alla linea di fermezza che ci siamo sempre posti nei confronti dell'eversione terroristica di qualunque tipo e colore. Riteniamo, come gruppo democristiano — se mi è consentito fare questo riferimento — che ci si muova secondo una linea di coerenza che è propria di un partito che sul terreno della lotta e dell'impegno contro il terrorismo ha pagato un prezzo non secondo a nessuno.

Questa legge, secondo il nostro intendimento, non solo si situa all'interno dell'impegno contro il terrorismo, ma aiuta la lotta che dobbiamo portare con ogni mezzo per far sì che anche nella nostra comunità nazionale il terrorismo non venga considerato una piaga endemica e non risolvibile.

Ecco perché anche noi non consideriamo questa legge avulsa da un complesso di provvedimenti ai quali stiamo ponendo mano per rendere sempre più efficiente la struttura dello Stato nella lotta contro ogni tipo di criminalità, in particolare di quella organizzata e di quella terroristica ed eversiva. Per quanto ci riguarda non solo riteniamo questo strumento utile, non solo lo riteniamo coerente con il nostro impegno, ma riteniamo che si possa tranquillizzare quella parte dell'opinione pubblica che, forse, per non avere esaminato in tutti i suoi aspetti il progetto di legge che ci accingiamo a votare, o forse per averne colto solo alcuni aspetti in modo un po' emotivo, ritiene che in questo modo si abdicò alla linea della fermezza, o si operino cedimenti o una sorta di resa. Naturalmente rispetto tutte le opinioni che abbiamo sentito esprimere in quest'aula, anche in questi giorni, da parte di alcune forze politiche che ritengono che questa legge, anche in buona fede, finisce per rispondere a questo fine: quello del cedimento. Io sono convinto che così non è.

È stato detto che questa legge opera in deroga ai principi costituzionali se non anche del nostro diritto positivo: ma io ritengo che un attento esame del suo contenuto rivela che così non è, specialmente dopo il lavoro compiuto dal Senato, dopo quello che abbiamo compiuto noi qui questa sera e dopo l'eventuale riesame da parte del Senato delle norme da noi approvate. Anch'io non posso non sottolineare la necessità che il Senato consideri, nella sua autonomia, che, a proposito di una norma di non secondaria importanza, per un «incidente tecnico», la Camera non sia potuta arrivare ad esprimersi su un emendamento, il 6.15, presentato dal Comitato dei nove. Rispetto a tutte queste considerazioni, un esame convinto e sereno permette di vedere che gli strappi che questo provvedimento avrebbe operato in realtà strappi non sono.

Due sono le ragioni per le quali noi lo approveremo. In primo luogo, questo provvedimento non rappresenta altro che lo sviluppo logico e coerente dell'articolo 4 della «legge Cossiga»: su questo argomento abbiamo espresso delle valutazioni ed un voto quando l'abbiamo approvata. Ora dobbiamo aggiungere che su di essa vi è stato un consenso generale ed unanime da parte dell'opinione pubblica che si è perfino espressa attraverso un *referendum*.

In secondo luogo, bisogna considerare che si tratta di una legge a tempo, essendo una legge di carattere un po' eccezionale, per una emergenza: con questo siamo in linea rispetto al programma che questo Governo ha portato avanti e per il quale ci riteniamo impegnati per la sua concreta realizzazione.

Ecco perché, sotto un certo profilo, votiamo a favore di questo progetto di legge senza trionfalismi, senza iattanza. Non è un momento molto felice per nessuno di noi, se non altro perché questa legge significa tante cose in ordine alle condizioni tristi in cui vivono il nostro paese e la nostra comunità. Tuttavia lo votiamo e lo facciamo per due opposti motivi, uno negativo ed uno positivo. Proprio perché

siamo convinti in negativo, che esso non vuole essere la resa dello Stato, ma anche in positivo, per quello che esso è, cioè uno strumento per portare avanti il nostro impegno nella lotta contro il terrorismo e l'eversione. Siamo anzi convinti che una legge di questo tipo può avere un suo significato nella misura in cui resta fermo il quadro di saldezza del nostro impegno contro l'eversione, cioè nel momento in cui non vengano scardinati i principi attraverso i quali in tutti questi anni abbiamo portato avanti l'impegno che — anche al di là della dialettica esistente in Parlamento e delle diverse posizioni che abbiamo assunto — ha trovato qui dentro momenti spesse volte unificanti in ordine ad un atteggiamento complessivo che le istituzioni e lo Stato debbono tenere contro questo fenomeno, se vogliamo che esso, una volta per tutte, possa essere definitivamente sconfitto.

I fatti clamorosi cui abbiamo assistito in questi giorni ci confermano il fatto che effettivamente il terrorismo è in crisi: questo ci fa pensare che, anche a seguito di una lunga azione che viene da lontano, abbiamo imboccato le strade giuste. Alla diversità dei comportamenti, dei metodi e delle strategie della eversione e del terrorismo, lo Stato non può mai rispondere con il cedimento, ma è giusto che risponda con una tattica e con una strategia diversificata che possa cogliere i momenti di debolezza e di difficoltà dell'avversario.

Ecco perché intendo ribadire, nel votare questo progetto di legge, che pur con tutti i dubbi, i traumi, i problemi di coscienza che abbiamo avuto — perché non è certamente una legge sulla quale ciascuno di noi mette la propria firma con grande faciloneria, comprendendo che essa ha una serie di ripercussioni e di elementi di discussione — vorrei dire in quest'aula, ma soprattutto fuori nel paese (e consentitemi di dirlo facendo una dichiarazione di voto a nome di un partito, come la democrazia cristiana, che ha profonde radici popolari nel paese, come d'altra parte tutte le forze politiche sono in qualche modo in rapporto con la socie-

tà) ai cittadini, agli elettori che questo nostro impegno verrà portato avanti. E vogliamo in particolare dire alle forze dell'ordine, ai magistrati e a tutti i cittadini che sono impegnati come società, come comunità, ed anche a coloro che a volte rappresentano un obiettivo del terrorismo, che questo non è un cedimento, non è un venir meno ai nostri impegni. E lo diciamo qui con grande modestia, con grande umiltà — e vi prego di credermi — anche, in particolare, come altri hanno ricordato poco fa, a coloro che sono stati le vittime del terrorismo e a coloro che sono i parenti, i familiari del terrorismo: non c'è in questa legge un atteggiamento premiale, non c'è un atteggiamento di amnistia o di indulto o di riconoscimento di merito, da parte nostra, nei confronti di chi si è reso colpevole di efferati delitti. Questo è solo, nella lotta che lo Stato ha ingaggiato contro questo tipo di criminalità, un metodo, uno strumento, un mezzo con il quale cerchiamo ancora di più di colpire questa malapianta del terrorismo e della eversione di ogni tipo.

Ecco, per queste ragioni, alle quali vorrei unire i contributi che per il nostro gruppo hanno dato il collega Gitti, il collega Carta e il collega Segni nella discussione generale e nell'esame degli articoli (ai quali vorrei unire nel ringraziamento l'impegno del relatore e degli altri colleghi) per queste ragioni — dicevo — noi affermiamo il nostro voto favorevole, e ribadiamo un impegno globale per portare avanti nelle istituzioni, secondo un metodo di aderenza ai principi costituzionali, di civiltà, di riconoscimento del valore della persona (perché non ci faremo mai condurre fuori da questi binari e da queste considerazioni) il nostro impegno deciso nella lotta contro il terrorismo, per il quale in passato abbiamo già pagato tanti tributi e per il quale intendiamo riaffermare e ribadire ai cittadini di questo paese la necessità di una fermezza e di un impegno in tutti i momenti e in tutte le situazioni (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare

per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se si potesse utilizzare, per misurare l'efficienza di una legge, uno speciale strumento, un particolare elettroencefalogramma, noi stabiliremmo sicuramente per il legislatore di maggioranza valori sconsolatamente piatti, perché questa legge è anzitutto una legge «nominalistica», perché è la «legge Savasta», è la legge che si accompagna ad altri tristi e scellerati cognomi. È una legge incostituzionale, perché turba e stravolge la *par condicio*; è una legge succube della trattativa: altro che fronte della fermezza, tanto candore di Sabbatini e sperimentata malizia di Battaglia! È una legge scardinatrice del rito e del diritto sostanziale, perché prende a picconate e la sistematica processualistica e quella del codice sostanziale; è una legge «privilegiante» e quindi ingiusta. E si deve a questo punto osservare che quando voi di maggioranza diventate corporativi, scegliete sempre le strade peggiori e le più impraticabili. È, infine, una legge offensiva per tanto dolore e incoraggiante confusione, scollamento, sconforto. Si può dire, in sintesi, che è la «tetanizzazione» del diritto.

Dire «no», oggi, è testimonianza di coraggio, di buon governo della norma, di civiltà, di serietà. E se è vero, come qualcuno trionfalisticamente ha detto, che questa è una giornata storica per il Parlamento, ebbene noi diremo che quel giorno c'eravamo, ma con orgoglio e responsabilità abbiamo votato contro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io credo — e sarò brevissimo — che, se una dichiarazione di voto su un progetto di legge come questo ha un significato, essa consista nell'espone con chiarezza, anche se con

brevità, la consapevolezza di tutti i limiti che questa legge racchiude in sé.

Quando ci si mette di fronte a siffatti problemi e quando si intende adottare provvedimenti legislativi di questo genere, i punti di riferimento che occorre osservare sono sostanzialmente due. Il primo consiste nel fatto che il criterio che deve ispirare il calcolo dello Stato concerne la proporzionalità tra l'ampiezza della deroga che si vuole introdurre al trattamento comune e l'efficacia che la deroga stessa si propone di conseguire. A questo proposito, non si dice una cosa nuova se si ricorda che il contenuto sostanziale di questa legge era già raccolto negli articoli 4 e 5 della legge del 1979, che bastavano da soli ad incentivare i propositi di coloro che volessero ravvedersi o dissociarsi. Introdurre una serie di altre norme, che hanno creato una casistica per molti aspetti imprevedibile e per altri sconcertante, non ha aggiunto niente all'efficacia che avevano gli articoli 4 e 5 della legge del 1979, oppure ha aggiunto ben poco. Del resto, è da considerare sbagliata l'introduzione di benefici e di riduzioni di pena che siano ulteriori rispetto ai benefici che sono sufficienti a raggiungere l'effetto che si spera di ottenere.

Il secondo criterio è quello secondo cui lo Stato deve porsi un limite perentorio, e deve osservarlo. Questo limite è rappresentato dal sentimento collettivo di giustizia, che impone di rispettare un rapporto di congruità e di proporzione tra il fatto e la sua sanzione. Non è questo né il momento né il caso di ricordare la gravità dei reati che in pratica, attraverso l'applicazione di questa legge, non troveranno sanzioni. Né è il caso di ricordare qui l'effetto che farà a tanti che hanno sofferto le conseguenze di questi reati il sapere che questa legge è stata approvata (*Commenti del deputato Mellini*).

Tuttavia, poiché di fronte a problemi di questo genere l'utile non sta tutto da una sola parte, e poiché determinate premesse non possono avere altro che conseguenze coerenti e determinate, noi non possiamo negare, senza poterlo prevedere, che ci sia un qualche cosa di utile

che possa essere apportato da questa legge, né, d'altra parte, possiamo negare che, in sostanza, si sia aggiunto un gran che a quello che già era previsto, come ho detto, dagli articoli 4 e 5 della legge del 1979. Per questo noi voteremo a favore di questo progetto di legge...

FAMIANO CRUCIANELLI. Noi chi?

ALESSANDRO REGGIANI. Stai tranquillo!

FAMIANO CRUCIANELLI. Ma sei solo!

ALESSANDRO REGGIANI. Io voterò a favore di questo progetto di legge. Adesso sei contento?

FAMIANO CRUCIANELLI. Sì.

ALESSANDRO REGGIANI. Permettimi di rivolgermi al ministro, che in questo momento non c'è, per esortarlo a non credere che l'approvazione di questo progetto di legge garantisca la soluzione dei problemi rappresentati dalla incolumità dei pentiti, dei loro parenti e di tanti altri cittadini, che sono coinvolti come soggetti passivi nei fatti di terrorismo.

Votando a favore di questo progetto di legge, esprimo anche l'augurio che il ministro seriamente provveda a tutelare l'incolumità sia dei detenuti sia dei cittadini non detenuti, che da fatti di terrorismo di questo genere da troppo tempo soffrono conseguenze che ad ognuno di noi sono note.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo vissuto insieme questa lunga giornata fino alla notte. Siamo stanchi, e le preoccupazioni che avevamo quando abbiamo iniziato lo studio di questo provvedimento, sia in Commissione, sia in Assemblea, ci hanno provato perché, come diceva Battaglia, ci sono realtà contraddittorie che devono

tuttavia trovare una soluzione finale, che non va ricercata nella logica di un coraggio immotivato (che talvolta ha soltanto un significato emotivo), ma in una ragionata, ferma, talvolta critica adesione a ciò che è giusto fare in un determinato momento: è quello che stiamo facendo, dopo aver tentato, insieme ad altri, di migliorare la legge. Insieme al collega Bozzi ed agli altri colleghi, non intendo assumere alcun diritto di primogenitura su alcune iniziative che sono state qui recepite, anzi ho aderito a quelle altrui quando le ho trovate giuste. Non abbiamo cioè partecipato con spirito di maggioranza a tale tipo di valutazione giuridica, se volete anche morale e penale.

Tutti abbiamo fatto la nostra parte in una visione istituzionale. Il tema centrale della giustizia ha raggiunto un punto di non ritorno. Dopo le norme eccezionali dell'aggravamento, siamo ad un'altra norma eccezionale, che tiene conto di una realtà: che la politica della fermezza, la politica dell'indurimento ha certamente creato — possiamo dirlo — all'interno del partito armato una grande e profonda contraddizione. All'interno di tale contraddizione occorre che lo Stato, non con cedimenti singoli ma con una legge che ha la caratteristica dell'eccezionalità, inserisca la nuova realtà, entri in una logica che tenga conto di queste difficoltà in cui versano le organizzazioni eversive.

Sicché il partito della fermezza è riuscito a scuotere l'altra forza, il terrorismo, che prima pareva non sgretolabile, ha aperto le sue maglie; il pentimento, interessato o meno (questo non mi interessa), ha creato una scissione, una divaricazione, nei confronti della quale occorre che lo Stato, la magistratura, le forze di polizia, il Parlamento valutino una realtà positiva e propositiva che ha un suo significato, anche se ha un costo.

Credo che questo sia lo spirito con il quale le forze politiche — e non solo quelle della maggioranza — hanno dato vita ad una legge che è accettabile, anche se viene considerata in termini di sofferenza all'interno dell'ordinamento giuri-

dico. Abbiamo tentato e compiuto, assieme ad altri, un'opera di aggiustamento, anche non gradendo, talvolta, alcune posizioni nell'ambito della stessa maggioranza. Non abbiamo fatto questioni, non abbiamo dato questo significato al nostro apporto. Quando abbiamo voluto privare il ministro del suo potere (e credo fosse un potere-sofferenza) di intervenire nella liberazione condizionale, abbiamo riaffermato un diritto-dovere di rispettare l'autorità e l'autonomia della Magistratura e quindi delle decisioni giudiziarie senza che il ministro dovesse farsi carico, volta per volta, di valutare situazioni che avrebbero potuto determinare facoltà potestative suscettibili anche di coinvolgere responsabilità politiche che è bene non siano assunte da coloro che tali responsabilità hanno sul piano istituzionale.

Quando abbiamo chiesto, con il nostro emendamento, di porre un tetto (che scotta) alla concedibilità della libertà provvisoria, abbiamo trovato il concorso di altre forze, ma l'emendamento è sparito, non si capisce perché, in un momento assai farraginoso di questa dura giornata del Parlamento.

Ebbene, credo che tutti insieme — è stato proposto da Spagnoli, da Carpino, da Battaglia — dobbiamo intervenire presso il Senato, ovvero prendere autonome iniziative per eliminare quello che potrebbe sembrare un arbitrio nella concessione della libertà provvisoria, laddove la vetta della sanzione penale non consentirebbe mai, in casi diversi, il godimento di un beneficio davvero stravolgente sul piano della coerenza rispetto all'autorità delle decisioni giudiziarie.

Queste sono le ragioni che hanno formato oggetto di preoccupazione, di riflessione ma anche di valutazione positiva nei confronti di uno strumento, penso e spero l'ultimo, per uscire dalla politica dell'emergenza. Urge, ora, una politica di ordinaria applicazione di ciò che è giusto: la riforma del codice penale, di procedura penale, l'inserzione di norme che abbiano la caratteristica della qualità e della generalità, a fronte della specialità e

dell'eccezionalità, che sono sempre indice di realtà traumatiche e comunque devianti in un quadro generale di acquisizioni e di valutazioni che hanno, da questo punto di vista, bisogno di un ripristino di una comune volontà politica e del Parlamento e delle forze che nel Parlamento trovano la loro espressione, indipendentemente dalla loro presenza in questa o in quella maggioranza.

Con questo spirito di proposta e — se volete — con questa valutazione autocritica di quello che fino ad ora non siamo riusciti — tutti insieme — a fare, si pone su questo crinale un punto di partenza e di arrivo. Aggrediamo, anche con una proposta che può avere il sapore della provocazione, coloro che stanno all'interno del partito armato cedendo e recedendo dalle loro posizioni; facciamo loro questa proposta (che sia l'ultima!) e partendo da questa si restituisca al Parlamento la possibilità di legiferare e modificare un codice antico ed obsoleto, contrario ormai alla coscienza giuridica e popolare, costruendo una realtà nuova nella quale garanzia e fermezza siano la struttura di uno Stato che vive le sue occasioni di partecipazione democratica (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

**ALDO RIZZO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il gruppo della sinistra indipendente voterà a favore del progetto di legge in esame, ma con molte perplessità. A sciogliere il nodo fondamentale che non avrebbe mai consentito un nostro voto favorevole è stata la soppressione del secondo comma dell'articolo 8. Non avremmo mai accettato che passasse con il nostro voto favorevole una legge nella quale fosse dato al ministro di grazia e giustizia di richiedere in qualunque momento la liberazione condizionale del condannato. Sarebbe stata una palese e preoccupante violazione dell'autonomia e indipendenza

dell'ordine giudiziario che avrebbe comportato o l'accettazione supina da parte della magistratura delle scelte politiche operate dal ministro o un pericoloso conflitto tra due poteri dello Stato. La magistratura sarebbe stata costretta a valutare e forse sposare le scelte politiche del ministro, e le sarebbe stata data una incombenza che certamente non le è propria.

Ma il secondo comma dell'articolo 8 è stato soppresso con buona pace di tutti e questo ci consente di valutare con altra ottica il testo di legge da votare. Non è certo una legge che viene da noi votata con grande entusiasmo e non sono poche le perplessità che permangono e che riguardano non tanto le scelte politiche di fondo, quanto le vie tecniche che sono state seguite.

Siamo convinti da tempo che il modo migliore per combattere il terrorismo non è certo quello di invocare o introdurre la pena di morte o il fermo di polizia o strumenti repressivi, e di seguire vie in palese contrasto con le norme e con i valori della Costituzione repubblicana.

È illusorio, oltre che pericoloso, pensare che per questa via si possano ottenere utili risultati. Del resto l'esperienza ci dice, dalla «legge Reale» in poi, che non sono state le cosiddette disposizioni anti-terrorismo che hanno consentito di raggiungere utili risultati contro l'eversione. Sul piano operativo la bontà dei risultati è direttamente connessa e collegata con il grado di efficienza dei servizi di sicurezza, di polizia giudiziaria e con l'impegno della magistratura. Anche su questo punto l'esperienza di questi ultimi tempi è illuminante.

Ma la via maestra per combattere il terrorismo è anche quella che mira a rompere il fronte della compattezza all'interno delle organizzazioni eversive, con un duplice risultato: quello di favorire la dissociazione e quello di realizzare la scoperta di covi, l'individuazione dei terroristi, lo smantellamento delle organizzazioni eversive.

Ecco perché riteniamo che la scelta di fondo, che ispira la legge al nostro esame, non possa non trovare approvazione; se si

vuole scardinare dall'interno il mondo dell'eversione occorre creare ponti d'oro per chi si dissocia, per chi collabora con la magistratura e le forze di polizia.

Del resto questa è una strada che occorrerebbe battere con riferimento anche ad altre pericolose organizzazioni criminali come la camorra e la mafia. Rompere la compattezza dell'associazione, scardinare all'interno la fiducia tra gli associati, avere elementi che consentano di individuare le cellule criminali, sono risultati di indubbia rilevanza nella lotta al terrorismo e ad altre gravi e pericolose associazioni criminali.

Certo, tutto ciò comporta un costo che ineluttabilmente occorre pagare, un costo che si traduce in benefici sul piano processuale e penale a favore del terrorista pentito.

Io non credo che si debba contestare la scelta operata dalla legge, che prevede casi di non punibilità e distingue, riconoscendo diminuzioni di pena, tra dissociazione e collaborazione. I casi di non punibilità, del resto, sono in linea con l'attuale impianto del codice penale; e basta il riferimento ai casi di recesso dalla cospirazione o dalla banda armata.

Trovo altresì opportuno che siano state previste e in misura distinta le due ipotesi di dissociazione e collaborazione, con trattamento ovviamente differenziato in ordine alla diminuzione di pena, entrambe necessarie perché coprono aree diverse di dissociazione.

Le nostre perplessità riguardano invece alcune scelte tecniche che non ci trovano consenzienti. Sono state accolte alcune nostre proposte, ma permangono punti oscuri, quali ad esempio l'esclusione del sequestro di persona dal novero dei reati per i quali sono previste diminuzioni di pena, o la previsione dell'istituto della revisione, di cui all'articolo 10, senza che di esso sia stata data adeguata disciplina.

Certo, con l'entrata in vigore di questa legge avremo dei terroristi pentiti in libertà, e non sarebbe corretto che non tenessimo nel debito conto anche questa circostanza: e ben si giustificano i timori e le preoccupazioni riguardanti la sincerità

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

del pentimento. Ma la legge vuole coprire una emergenza, e soprattutto favorire quel fenomeno che a cascata si sta verificando, che ogni giorno sempre più consente di snidare e smascherare eversori e cellule eversive. Certo, rimane l'amaro in bocca, come in tutti i casi in cui la scelta comporta il sacrificio, seppure calcolato, di beni primari. Votiamo a favore solo perché ci auguriamo che il fenomeno della dissociazione porti lo Stato, in tutte le sue articolazioni, a svegliarsi, a dimostrare capacità operativa, impegno ed efficienza, essendo inammissibile quanto si è verificato ieri con il processo di Catanzaro, oggi con il processo di Brescia.

Il voto favorevole vuole essere un ricostituente per la capacità del Governo. Se il provvedimento dovesse dimostrarsi — e noi certamente non ce lo auguriamo — inutile o di effetti di breve durata, vorrebbe dire non tanto che il voto favorevole è stato da noi malamente dato, quanto piuttosto che le inerzie e le inefficienze di chi è chiamato, per dovere di governo, a difendere i fondamentali valori della nostra democrazia, sono tali che non possono essere annullate dal senso di responsabilità, nella salvaguardia delle istituzioni repubblicane, che certamente dimostriamo con il voto favorevole che ci accingiamo a dare al progetto di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Rizzo.

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul progetto di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1562, 1412 e 1549 — Disegno di legge

del Governo; Senatori Vitalone e altri; Pecchioli ed altri:

«Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale» (approvato, in un testo unificato dal Senato) (3127):

Presenti .....	343
Votanti .....	341
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	171
Voti favorevoli .....	291
Voti contrari .....	50

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio  
 Abete Giancarlo  
 Accame Falco  
 Aglietta Maria Adelaide  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Alessi Alberto Rosario  
 Alici Francesco Onorato  
 Alinovi Abdon  
 Aliverti Gianfranco  
 Allegra Paolo  
 Allocca Raffaele  
 Amabile Giovanni  
 Amalfitano Domenico  
 Amarante Giuseppe  
 Amici Cesare  
 Andreoni Giovanni  
 Aniasi Aldo  
 Anselmi Tina  
 Antonellis Silvio  
 Artese Vitale  
 Astone Giuseppe

Baghino Francesco Giulio  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Bandiera Pasquale  
 Baracetti Arnaldo  
 Barbarossa Voza Maria I.  
 Barcellona Pietro  
 Bassanini Franco  
 Bassi Aldo  
 Battaglia Adolfo  
 Belardi Merlo Eriase

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Belussi Ernesta  
Berlinguer Giovanni  
Bernardi Antonio  
Bernardi Guido  
Bernardini Vinicio  
Bertani Fogli Eletta  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianco Gerardo  
Bianco Ilario  
Binelli Gian Carlo  
Biondi Alfredo  
Bisagno Tommaso  
Bocchi Fausto  
Bodrato Guido  
Boffardi Ines  
Bonalumi Gilberto  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bonferroni Franco  
Borgoglio Felice  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolani Franco  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottarelli Pier Giorgio  
Bova Francesco  
Branciforti Rosanna  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Bruni Francesco  
Buttazzoni Tonellato Paola

Caccia Paolo Pietro  
Cacciari Massimo  
Caiati Italo Giulio  
Calaminici Armando  
Calonaci Vasco  
Cantelmi Giancarlo  
Cappelli Lorenzo  
Cappelloni Guido  
Caradonna Giulio  
Carandini Guido  
Caravita Giovanni  
Carelli Rodolfo  
Carmeno Pietro

Carpino Antonio  
Caruso Antonio  
Casalino Giorgio  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Castelli Migali Anna Maria  
Cattanei Francesco  
Cavigliasso Paola  
Cecchi Alberto  
Cerioni Gianni  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chiovini Cecilia  
Ciccardini Bartolomeo  
Cicciomessere Roberto  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Ciuffini Fabio Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Colonna Flavio  
Colucci Francesco  
Cominato Lucia  
Confalonieri Roberto  
Conte Antonio  
Conte Carmelo  
Contu Felice  
Corradi Nadia  
Cossiga Francesco  
Costamagna Giuseppe  
Cravedi Mario  
Cristofori Adolfo Nino  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Cuminetti Sergio  
Curcio Rocco  
Cusumano Vito

Dal Castello Mario  
D'Alema Giuseppe  
Darida Clelio  
De Caro Paolo  
De Cataldo Francesco Antonio  
De Gregorio Michele  
Dell'Andro Renato  
Del Pennino Antonio  
Del Rio Giovanni  
De Poi Alfredo  
De Simone Domenico  
Di Vagno Giuseppe  
Dulbecco Francesco  
Dutto Mauro

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Erminero Enzo  
Esposito Attilio

Fabbri Orlando  
Facchini Adolfo  
Fanti Guido  
Faraguti Luciano  
Federico Camillo  
Felici Carlo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Silvestro  
Ferri Franco  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Fontana Giovanni Angelo  
Fornasari Giuseppe  
Foschi Franco  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni  
Galante Garrone Carlo  
Galli Maria Luisa  
Gambolato Pietro  
Gatti Natalino  
Gianni Alfonso  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gitti Tarcisio  
Giudice Giovanni  
Giura Longo Raffaele  
Goria Giovanni Giuseppe  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso M. Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippò Ugo  
Gualandi Enrico  
Gui Luigi

Ianniello Mauro  
Ichino Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano  
Laganà Mario Bruno  
Lamorte Pasquale  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo

La Rocca Salvatore  
Leccisi Pino  
Leone Giuseppe  
Lettieri Nicola  
Ligato Lodovico  
Lo Bello Concetto  
Lodolini Francesca  
Lombardo Antonino  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Macis Francesco  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Giuseppe  
Manfredi Manfredo  
Manfredini Viller  
Mannino Calogero  
Mannuzzu Salvatore  
Marabini Virginiano  
Margheri Andrea  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo  
Martorelli Francesco  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitilio  
Mastella Clemente  
Matrone Luigi  
Mazzarrino Antonio Mario  
Melega Gianluigi  
Mellini Mauro  
Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Mennitti Domenico  
Menziani Enrico  
Merolli Carlo  
Meucci Enzo  
Minervini Gustavo  
Molineri Rosalba  
Monteleone Saverio  
Moro Paolo Enrico  
Motetta Giovanni

Napoli Vito  
Napolitano Giorgio  
Nespolo Carla Federica

Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsini Gianfranco

Padula Pietro

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

Pagliai Morena Amabile  
Pallanti Novello  
Palopoli Fulvio  
Pani Mario  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Pavone Vincenzo  
Pecchia Tornati M. Augusta  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso  
Pernice Giuseppe  
Picano Angelo  
Piccinelli Enea  
Piccoli Maria Santa  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Natale  
Pisoni Ferruccio  
Pochetti Mario  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Postal Giorgio  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria  
Quietì Giuseppe

Radi Luciano  
Raffaelli Edmondo  
Raffaelli Mario  
Ramella Carlo  
Ravaglia Gianni  
Reggiani Alessandro  
Rende Pietro  
Revelli Emidio  
Ricci Raimondo  
Rippa Giuseppe  
Rizzo Aldo  
Robaldo Vitale  
Roccella Francesco  
Rodotà Stefano  
Rossino Giovanni  
Rubbi Emilio  
Rubinacci Giuseppe  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Russo Ferdinando  
Russo Giuseppe

Sabbatini Gianfranco

Sacconi Maurizio  
Saladino Gaspare  
Salvato Ersilia  
Salvi Franco  
Sandomenico Egizio  
Sanese Nicola  
Santuz Giorgio  
Sarri Trabujo Milena  
Satanassi Angelo  
Scalia Vito  
Scarlato Vincenzo  
Scozia Michele  
Sedati Giacomo  
Seppia Mauro  
Serri Rino  
Servadei Stefano  
Sicolo Tommaso  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Sospiri Nino  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Spaventa Luigi  
Speranza Edoardo  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco  
Tamburini Rolando  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Tesi Sergio  
Tesini Aristide  
Tesini Giancarlo  
Tessari Alessandro  
Tocco Giuseppe  
Tombesi Giorgio  
Toni Francesco  
Torri Giovanni  
Tozzetti Aldo  
Trantino Vincenzo  
Trembi Aloardi Ivanne  
Triva Rubes  
Trombadori Antonello

Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vietti Anna Maria  
Vignola Giuseppe

---

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 4 MARZO 1982

---

Vincenzi Bruno  
Violante Luciano  
Viscardi Michele

Zambon Bruno  
Zaniboni Antonino  
Zanini Paolo  
Zarro Giovanni  
Zavagnin Antonio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Boato Marco  
Pinto Domenico

*Sono in missione:*

Balzamo Vincenzo  
Carta Gianuario  
Corder Marino  
Martini Maria Eletta  
Sanza Angelo Maria  
Scotti Vincenzo  
Zamberletti Giuseppe

**La seduta termina alla 1,10  
di venerdì 5 marzo 1982.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI*

AVV. DARIO CASSANELLO

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. MANLIO ROSSI*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Resoconti alle 12,50  
di Venerdì 5 marzo 1982.*